#### SCHEMA DI PROVVEDIMENTO

# IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEI MERCATI DEI SERVIZI DI ACCESSO ALLA RETE FISSA (MERCATI NN. 1, 4 E 5 FRA QUELLI INDIVIDUATI DALLA RACCOMANDAZIONE 2007/879/CE)

#### L'AUTORITA'

NELLA sua riunione del Consiglio del 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 – supplemento ordinario n. 154;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 – supplemento ordinario n. 136;

VISTO il nuovo "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", approvato con delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 giugno 2012, n. 138 e successive modifiche;

VISTE le direttive n. 2002/19/CE ("direttiva accesso"), 2002/20/CE ("direttiva autorizzazioni"), 2002/21/CE ("direttiva quadro"), 2002/22/CE ("direttiva servizio universale") pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 108/7 del 24 aprile 2002, così come modificate dalle direttive nn. 2009/136/CE e 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 337/11 del 18 dicembre 2009;

VISTE le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 165/6 dell'11 luglio 2002 (le "Linee direttrici");

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" nel testo consolidato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70 recante "Modifiche al decreto legislativo 1°

agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata", pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 maggio 2012, n. 126 (il "Codice");

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003 recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004 recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

VISTO l'accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 27 gennaio 2004;

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007 ("Raccomandazione 2007/879/CE" o "Raccomandazione");

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 15 ottobre 2008 relativa alle notifiche, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 301/23 del 12 novembre 2008;

VISTA la delibera n. 314/09/CONS del 10 giugno 2009 recante "Identificazione e analisi dei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 luglio 2009, n. 161 - supplemento ordinario n. 111;

VISTA la delibera n. 731/09/CONS del 16 dicembre 2009 recante "Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)",

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 gennaio 2010, n. 15 - supplemento ordinario n. 13;

VISTA la delibera n. 260/10/CONS del 26 maggio 2010 recante "Interpretazione e rettifica della delibera n. 731/09/CONS recante l'individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 giugno 2010, n. 135;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante "Disciplina dei tempi dei procedimenti", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 settembre 2010, n. 208;

VISTA la delibera n. 499/10/CONS del 23 settembre 2010 recante "Adeguamento e innovazione della metodologia dei test di prezzo attualmente utilizzati nell'ambito della delibera n. 152/02/CONS "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 ottobre 2010, n. 253;

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 20 settembre 2010 relativa all'accesso regolamentato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 251/35 del 25 settembre 2010 (la "Raccomandazione NGA");

VISTA la delibera n. 578/10/CONS dell'11 novembre 2010 recante "Definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.A. e calcolo del valore del WACC ai sensi dell'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 dicembre 2010, n. 292 – supplemento ordinario n. 277;

VISTA la delibera n. 71/11/CONS del 16 febbraio 2011 recante "Esito delle verifiche degli indicatori di qualità della rete di accesso di Telecom Italia, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della delibera n. 578/10/CONS ai fini dell'applicazione delle variazioni in aumento dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso per l'anno 2011", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 marzo 2011, n. 53;

VISTA la delibera n. 128/11/CIR del 3 novembre 2011 recante "Disposizioni regolamentari in merito alla interconnessione IP e interoperabilità per la fornitura dei servizi VoIP", pubblicata sul sito *web* dell'Autorità in data 14 dicembre 2011;

VISTA la delibera n. 600/11/CONS del 17 novembre 2011 recante "Esiti dell'attività di vigilanza sull'attuazione degli Impegni assunti da Telecom Italia con la delibera n. 718/08/CONS e archiviazione dei relativi procedimenti sanzionatori avviati nei confronti di Telecom Italia nn. 4/07/DIR, 63/07/DIT, 1/08/DIR, 2/08/DIR, 2/08/DIT, 3/08/DIT e 7/08/DIT sospesi con la delibera n. 718/08/CONS. N. 48/09/DIT sospeso con la delibera n. 134/10/CONS. N. 74/09/DIT, sospeso con la delibera n.

189/10/CONS, n. 79/09/DIT sospeso con la delibera n. 239/10/CONS", pubblicata sul sito *web* dell'Autorità in data 21 febbraio 2012;

VISTA la delibera n. 678/11/CONS del 12 dicembre 2011 recante "Linee guida in materia di contabilità regolatoria di rete fissa e contratti di servizio" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 gennaio 2012, n. 2;

VISTA la delibera n. 679/11/CONS del 12 dicembre 2011 recante "Esito delle verifiche degli indicatori di qualità della rete di accesso di Telecom Italia, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della delibera n. 578/10/CONS ai fini dell'applicazione delle variazioni in aumento dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso per l'anno 2012", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 gennaio 2012, n. 2;

VISTA la delibera n. 1/12/CONS dell'11 gennaio 2012 recante "Individuazione degli obblighi regolamentari relativi ai servizi di accesso alle reti di nuova generazione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 gennaio 2012, n. 20;

VISTA la delibera n. 41/12/CONS del 25 gennaio 2012 recante "Avvio del procedimento volto alla definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete in fibra di Telecom Italia", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 febbraio 2012, n. 39;

VISTA la delibera n. 42/12/CONS del 25 gennaio 2012 recante "Avvio del procedimento volto a valutare l'impatto regolamentare dell'introduzione di nuove tecniche trasmissive quale il *vectoring* nello sviluppo di reti di nuova generazione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 febbraio 2012, n. 40;

VISTA la delibera n. 43/12/CONS del 25 gennaio 2012 recante "Avvio del procedimento volto a valutare la sussistenza delle condizioni per l'imposizione di obblighi simmetrici di accesso alle infrastrutture fisiche di rete", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 febbraio 2012, n. 40;

VISTA la delibera n. 178/12/CONS del 29 marzo 2012, con la quale è stata indetta una procedura di cottimo fiduciario al fine di procedere alla selezione di una società di consulenza per la realizzazione di un modello ingegneristico contabile di tipo *bottom up* a costi incrementali di lungo periodo (LRIC) per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete di nuova generazione di Telecom Italia, che l'operatore notificato è tenuto ad applicare ai sensi della delibera n. 1/12/CONS;

CONSIDERATO che l'Autorità con la delibera n. 388/12/CONS del 2 agosto 2012 ha conferito alla società *NERA Economic Consulting* S.r.l. l'incarico di consulenza per la definizione del suddetto modello;

VISTO l'articolo 47, comma 2-quater del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2012, n. 82 – supplemento ordinario n. 69, che dispone che

l'Autorità individui, secondo le procedure previste dalla direttiva 2002/21/CE come modificata dalla direttiva 2009/140/CE, "le misure idonee a: a) assicurare l'offerta disaggregata dei prezzi relativi all'accesso all'ingrosso alla rete fissa e ai servizi accessori, in modo che il prezzo del servizio di accesso all'ingrosso alla rete fissa indichi separatamente il costo della prestazione dell'affitto della linea e il costo delle attività accessorie, quali il servizio di attivazione della linea stessa e il servizio di manutenzione correttiva; b) rendere possibile, per gli operatori richiedenti, acquisire tali servizi anche da imprese terze operanti in regime di concorrenza sotto la vigilanza e secondo le modalità indicate dall'Autorità medesima, assicurando, comunque, il mantenimento della sicurezza della rete";

CONSIDERATA la procedura di infrazione 2012/2138 avviata nei confronti dell'Italia dalla Commissione europea circa la conformità della norma contenuta nell'art. 47 comma 2-quater del D.L. 5/2012, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, con il diritto dell'Unione europea;

VISTA la delibera n. 37/12/CIR del 20 aprile 2012 recante "Approvazione dei prezzi dei servizi a *network cap* dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2012 relativa ai servizi *bitstream* (mercato 5)", pubblicata sul sito *web* dell'Autorità in data 16 maggio 2012;

VISTA la delibera n. 59/12/CIR del 7 maggio 2012 recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2012 relativa ai servizi *Wholesale Line Rental* (WLR) non a *network cap*", pubblicata sul sito *web* dell'Autorità in data 30 maggio 2012;

VISTA la delibera n. 349/12/CONS del 2 agosto 2012 recante "Consultazione pubblica relativa alla realizzazione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi d'interconnessione in modalità IP su rete fissa", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 agosto 2012, n. 190;

VISTA la delibera n. 390/12/CONS del 4 settembre 2012 recante "Avvio del procedimento 'Identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 settembre 2012, n. 213;

VISTA la delibera n. 429/12/CONS del 20 settembre 2012 recante "Ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3246/2012 del 30 maggio 2012 relativa alla delibera n. 731/09/CONS recante Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 ottobre 2012, n. 238;

VISTA la delibera n. 93/12/CIR del 4 settembre 2012 recante "Approvazione dei prezzi dei servizi soggetti ad orientamento al costo dell'offerta di riferimento di

Telecom Italia per l'anno 2012 relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (mercato 4)", pubblicata sul sito web dell'Autorità in data 21 settembre 2012;

VISTA la delibera n. 94/12/CIR del 4 ottobre 2012 recante "Approvazione dei prezzi dei servizi soggetti ad orientamento al costo dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2012 relativa ai servizi *bitstream* (Mercato 5)", pubblicata sul sito *web* dell'Autorità in data 16 ottobre 2012;

VISTA la delibera n. 114/12/CIR dell'8 novembre 2012 recante "Consultazione pubblica concernente l'approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2012 relativa al servizio di accesso NGAN *end to end* (Mercato 4)", pubblicata sul sito *web* dell'Autorità in data 15 novembre 2012;

VISTA la delibera n. 141/12/CIR del 20 dicembre 2012 recante "Consultazione pubblica concernente l'approvazione delle condizioni tecniche ed economiche dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2013 relativa al servizio Wholesale Line Rental (WLR)", pubblicata sul sito web dell'Autorità in data 11 gennaio 2013;

VISTA la delibera n. 642/12/CONS del 20 dicembre 2012 recante "Avvio di una consultazione pubblica concernente l'approvazione delle condizioni economiche e tecniche dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2013 relativa ai servizi bitstream su rete in rame (mercato 5)", pubblicata sul sito web dell'Autorità in data 11 gennaio 2013;

VISTA la delibera n. 643/12/CONS del 20 dicembre 2012 recante "Modifiche alla delibera n. 578/10/CONS in relazione ai canoni *Wholesale Line Rental* (WLR) per servizi POTS e ISDN per l'anno 2012", pubblicata sul sito *web* dell'Autorità in data 11 gennaio 2013;

VISTA la delibera n. 91/13/CONS del 6 febbraio 2013 recante "Riunione dei procedimenti avviati con delibere nn. 41/12/CONS e 42/12/CONS al procedimento avviato con delibera n. 390/12/CONS recante 'Identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 febbraio 2013, n. 42;

CONSIDERATE le risultanze istruttorie dei procedimenti avviati con delibere n. 41/12/CONS e n. 42/12/CONS, riuniti con delibera n. 91/13/CONS al procedimento di analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa avviato con delibera n. 390/12/CONS;

VISTA la delibera n. 9/13/CIR del 28 febbraio 2013 recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2012 relativa ai servizi di accesso NGAN (infrastrutture di posa locali, tratte di adduzione, fibre ottiche primarie e secondarie, segmenti di terminazione in fibra ottica) – Mercato 4", in corso di pubblicazione sul sito web dell'Autorità;

VISTA la delibera n. 10/13/CIR del 28 febbraio 2013 recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2012 relativa ai servizi *bitstream* NGA, servizio VULA e relativi servizi accessori – Mercato 5", in corso di pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità;

CONSIDERATE le risposte alle richieste di informazioni inviate ai soggetti interessati nell'ambito dei procedimenti avviati con delibere n. 41/12/CONS, n. 42/12/CONS e n. 390/12/CONS;

SENTITE, nell'ambito dei procedimenti avviati con delibere n. 41/12/CONS e n. 42/12/CONS, le società Metroweb S.p.A. (il 3 ottobre 2012), Wind Telecomunicazioni S.p.A. (il 17 luglio 2012 ed il 12 dicembre 2012) e l'Associazione Italiana Internet Provider (il 12 luglio 2012);

SENTITA, nell'ambito del procedimento avviato con delibera n. 41/12/CONS, la società Vodafone Omnitel N.V. (il 12 dicembre 2012);

SENTITE, nell'ambito del procedimento avviato con delibera n. 42/12/CONS, le società Huawei Technologies Italia S.r.l. ed Alcatel-Lucent Italia S.p.A., rispettivamente in data 23 maggio 2012 e 30 luglio 2012;

RITENUTO necessario, ai sensi dell'art. 11 del Codice, consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti dell'Autorità relativi al tema in esame;

CONSIDERATO inoltre quanto segue:

# **SOMMARIO**

1.	IL (	QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE	19
	1.1.	IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO	19
		IL QUADRO DI RIFERIMENTO REGOLAMENTARE	
2.	DEI	FINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE	25
	2.1	INTRODUZIONE	25
		I MERCATI DELL'ACCESSO AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO NELLA DEFINIZIONE DELLA	23
		COMMISSIONE	27
		DESCRIZIONE TECNICA DEI SERVIZI DI ACCESSO AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO	29
		SOGGETTI ATTIVI DAL LATO DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA	
	2.5.	DEFINIZIONE DEI MERCATI AL DETTAGLIO DEL PRODOTTO	
		2.5.1. Mercato dell'accesso al dettaglio alla rete telefonica pubblica in postazione fiss	
		per clienti residenziali e non residenziali (mercato n. 1)	
	2.6	2.5.2. Mercato dell'accesso a banda larga al dettaglio	
	<b>2.0.</b>	DEFINIZIONE DEI MERCATI ALL'INGROSSO DEL PRODOTTO	
		2.6.2. Mercato dell'accesso a banda targa an ingrosso (inercato il. 5)	
		fissa (mercato n. 4)	
	2.7.	I MERCATI RILEVANTI GEOGRAFICI AL DETTAGLIO ED ALL'INGROSSO	
_			
3.		TERMINAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO	
		INTRODUZIONE	
		DESCRIZIONE DEGLI INDICATORI UTILIZZATI	96
	3.3.	MERCATO DELL'ACCESSO ALL'INGROSSO (FISICO) ALLE INFRASTRUTTURE DI RETE IN	0.6
	2.4	POSTAZIONE FISSA (MERCATO N. 4)	
		MERCATO DELL'ACCESSO A BANDA LARGA ALL'INGROSSO (MERCATO N. 5)	
	3.3.	FISSA PER CLIENTI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI (MERCATI NN. 1A E 1B)	
4.		POSIZIONE, MANTENIMENTO E MODIFICA DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENT	ARI
	111		
	<b>4.1.</b>	PRINCIPI E RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA DEFINIZIONE DI OBBLIGHI REGOLAMENTARI	
		MERCATI RILEVANTI.	111
	4.2.	VALUTAZIONE DELLE PROBLEMATICHE COMPETITIVE NEI MERCATI DELL'ACCESSO	117
	12	ALL'INGROSSO	
	4.3.	4.3.1. Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete	
		Obblighi in materia di accesso fisico	
		Obblighi in materia di accesso virtuale	
		Obblighi in materia di accesso al servizio di Wholesale Line Rental (WLR)	
		4.3.2. Obbligo di trasparenza	
		4.3.3. Obbligo di non discriminazione	
		4.3.4. Obbligo di separazione contabile	
		4.3.5. Obbligo di controllo dei prezzi	
		Servizi di accesso fisico e virtuale in rame	
		Servizi di accesso fisico e virtuale in fibra ottica	
		4.3.6. Obbligo di contabilità dei costi	142

4.4.	VALUTAZIONE DELLE PROBLEMATICHE COMPETITIVE NEI MERCATI DELL'ACCESSO AL		
	DETTAGLIO	144	
4.5.	VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELLA REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI DELL'ACCESS	O	
	ALL'INGROSSO	145	
4.6.	PROPOSTA DI REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI DELL'ACCESSO AL DETTAGLIO	147	

# INDICE DELLE FIGURE

Figura 1 – Relazione verticale tra i mercati nn. 1, 4 e 5 della Raccomandazione 2	28
Figura 2 – Numero di accessi da rete fissa e mobile (milioni) – (2008-I sem. 2012) 4	1
Figura 3 – Ripartizione del traffico originato da rete mobile e da rete fissa – (2008 2011)	8-  2
Figura 4 – Numero di accessi a larga banda da rete fissa e da rete mobile (milioni) (2008 - I sem. 2012) 5	- 3
Figura 5 – Distribuzione delle centrali di Telecom Italia in area 2 rispetto al numero operatori colocati in centrale ed al numero di linee in <i>unbundling</i> per centrale 7	di 7
Figura 6 – Distribuzione delle centrali di Telecom Italia in area NGA TI rispetto a numero di operatori colocati in centrale ed al numero di linee in <i>unbundling</i> per central	
Figura 7 – Comuni in cui saranno disponibili due o più infrastrutture di accesso o nuova generazione	di 32
Figura 8 – Rappresentazione di tre indicatori Istat nei nove <i>cluster</i> in esame 9	1
Figura 9 – Scala degli investimenti 12	2
Figura 10 - Schema della rete di accesso	3
INDICE DELLE TABELLE	
Tabella 1 – Distribuzione del numero di accessi equivalenti per servizi di fonia di postazione fissa per tecnologia (2008 e I sem. 2012)	
Tabella 2 – Distribuzione del numero di accessi a banda larga per trasmissione dati i postazione fissa per tecnologia	
Tabella 3 – Confronto tra i prezzi delle offerte dei servizi di accesso vendu singolarmente e congiuntamente ad altri servizi	
Tabella 4 – Caratteristiche delle principali offerte Internet da postazione fissa 5	5
Tabella 5 – Caratteristiche delle principali offerte Internet da postazione mobile 5	6
Tabella 6 – Evoluzione del numero di centrali in area 2 e delle linee ULL (2007-2011	
Tabella 7 – Percentuale della popolazione telefonica rispetto al numero degli operatoralternativi in <i>unbundling</i> (2011)	
Tabella 8 – Numero di centrali ULL e percentuale di linee ULL attive per dimension della centrale (2011)	

Tabella 9 – Quote di Telecom Italia nel mercato banda larga al dettaglio (2007 e 2011)73
Tabella 10 – Evoluzione delle linee di accesso (2010-2011)
Tabella 11 – Percentuale delle UI abilitate alla fruizione di servizi di nuova generazione in accordo al piano NGA di Telecom Italia rispetto all'obiettivo (6,1 milioni) pianificato per il 2014
Tabella 12 – Numero di centrali, di operatori alternativi, di linee di accesso <i>retail</i> e <i>wholesale</i> in area 2 ed in area NGA TI (2011)
Tabella 13 – Numero di centrali, di operatori alternativi, di linee di accesso <i>retail</i> e <i>wholesale</i> in area 2 ed in area NGA Fastweb (2011)
Tabella 14 – Estensione delle reti degli altri operatori alternativi
Tabella 15 – Numero di centrali, di operatori alternativi, di linee di accesso <i>retail</i> e <i>wholesale</i> in area 2 e nei 77 Comuni in cui saranno disponibili due o più reti NGA (2011)
Tabella 16 – Numero di centrali locali e percentuale di popolazione coperta per classi di quote di mercato di Telecom Italia nel mercato a banda larga all'ingrosso (2011) 86
Tabella 17 – Valori medi per centrale degli indicatori considerati nell'analisi rispetto ai 9 <i>cluster</i> in cui sono ripartite le centrali aperte ai servizi di <i>unbundling</i>
Tabella 18 – Numero di centrali locali e percentuale di popolazione coperta per classi di quote di mercato di Telecom Italia nel mercato dell'accesso in fonia (2011)
Tabella 19 – Numero di linee in ULL/VULL e SA vendute dall' <i>incumbent</i> (2008 - I sem. 2012)
Tabella 20 – Quote di mercato (volumi e ricavi) (2008 - I sem. 2012)
Tabella 21 – Linee a banda larga vendute al dettaglio e all'ingrosso (2008 - I sem. 2012)
Tabella 22 – Quote di mercato al dettaglio (volumi e ricavi) (2008 - I sem. 2012) 102
Tabella 23 – Quote di mercato all'ingrosso (volumi) (2008 - I sem. 2012) 103
Tabella 24 – Numero di linee equivalenti attive (2008-I sem. 2012)
Tabella 25 – Quote di mercato (volumi) – mercato residenziale (2008-I sem. 2012) 107
Tabella 26 – Quote di mercato (volumi) – mercato non residenziale (2008-I sem. 2012)
Tabella 27 – Quote di mercato (ricavi) – mercato residenziale (2008-I sem. 2012) 108
Tabella 28 – Quote di mercato (ricavi) – mercato non residenziale (2008-I sem. 2012)

Tabella 29 – Canoni mensili dei servizi di accesso su rame (anno 2016)	. 139
Tabella 30 – Canoni dei servizi di accesso NGA	. 142

#### IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE 1.

## 1.1. Il quadro di riferimento normativo

- 1. Il quadro di riferimento normativo della presente analisi di mercato è costituito principalmente dalle direttive nn. 2002/19/CE ("direttiva accesso"), 2002/20/CE ("direttiva autorizzazioni"), 2002/21/CE ("direttiva quadro"), 2002/22/CE ("direttiva servizio universale"), così come modificate dalle direttive nn. 2009/136/CE e 2009/140/CE adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 25 novembre 2009.
- 2. Il quadro normativo comunitario è stato recepito a livello nazionale dal d.lgs. 259/03 del 1° agosto 2003, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" (di seguito anche il "Codice"), così come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70.<sup>2</sup>
- 3. Significativo rilievo rivestono, inoltre, una serie di Raccomandazioni e Comunicazioni della Commissione europea (Commissione) che illustrano gli orientamenti della stessa circa l'applicazione da parte delle Autorità nazionali di regolamentazione (ANR) dei principi e delle regole stabilite dalle predette direttive.
- 4. In particolare, la Raccomandazione 2007/879/CE<sup>3</sup> indica i sette mercati rilevanti dei prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche sono tali da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione ex ante (la Raccomandazione). Le ANR sono tenute ad analizzare periodicamente i predetti mercati e, ove ricorrano particolari circostanze, possono altresì identificare mercati rilevanti differenti da quelli previsti dalla Raccomandazione.<sup>4</sup>
- 5. Un punto di riferimento sostanziale per le ANR è rappresentato altresì dalle Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (le "Linee direttrici")<sup>5</sup> che illustrano i criteri cui le ANR

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214 ed entrato in vigore il 16 settembre 2003.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 maggio 2012, n. 126 ed entrato in

vigore il 1° giugno 2012. <sup>3</sup> In GUCE L 344 del 28 dicembre 2007, pag. 65. La Raccomandazione sostituisce la Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante, pubblicata in GUCE L 114 dell'8 maggio 2003, pag. 45 (la "precedente Raccomandazione"). La precedente Raccomandazione individuava diciotto mercati suscettibili di regolamentazione ex ante che sono stati oggetto del primo ciclo di analisi condotte dall'Autorità.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cfr. art. 15, comma 3 e art. 7, comma 4, della Direttiva Quadro, recepiti a livello nazionale dall'art. 18 e dall'art. 12, comma 4, del Codice.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> In GUCE C 165 dell'11 luglio 2002, pag. 6.

devono fare riferimento nell'ambito delle analisi dei mercati, per la definizione dei mercati rilevanti e per la valutazione del grado di concorrenza degli stessi.

- 6. Relativamente all'individuazione degli obblighi regolamentari da imporre alle imprese che detengono un significativo potere di mercato (SMP) nei mercati dei servizi di accesso alla rete in postazione fissa, notevole importanza riveste la Raccomandazione della Commissione del 20 settembre 2010 relativa all'accesso regolamentato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA) (la "Raccomandazione NGA").<sup>6</sup>
- 7. Per quanto concerne infine gli aspetti procedurali, il riferimento principale è rappresentato dalla Raccomandazione della Commissione relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva quadro (la "Raccomandazione sull'art. 7").
- 8. Il percorso che il quadro normativo comunitario delinea per l'analisi sulla concorrenzialità dei mercati richiede che le ANR procedano dapprima alla definizione del mercato rilevante, sia con riferimento ai mercati identificati dalla Commissione come suscettibili di regolamentazione *ex ante*, indicati nell'Allegato della Raccomandazione, sia con riferimento ad eventuali ulteriori mercati non inclusi in tale Allegato.
- 9. Una volta definito il mercato rilevante dal punto di vista merceologico e geografico, le ANR procedono alla verifica dell'eventuale sussistenza sul mercato individuato di imprese che detengano, individualmente o congiuntamente, un significativo potere di mercato. All'esito della suddetta analisi le ANR introducono, rimuovono o modificano gli obblighi regolamentari.
- 10. La definizione dei mercati rilevanti e l'analisi degli stessi devono essere condotte dalle ANR conformemente ai principi del diritto della concorrenza, tenendo nel massimo conto la Raccomandazione e le Linee direttrici. Tuttavia, dal momento che cambia l'orizzonte temporale di riferimento, non si può escludere che, in taluni casi, i mercati definiti ai fini della regolamentazione settoriale possano non coincidere con i mercati definiti ai fini del diritto della concorrenza. Infatti, nel caso della regolamentazione, la definizione dei mercati è sempre svolta in chiave previsionale, in quanto le ANR devono tenere conto, oltre che delle condizioni di mercato esistenti, anche della prevedibile evoluzione futura.

### 1.2. Il quadro di riferimento regolamentare

11. La presente analisi di mercato ha per oggetto i mercati dei servizi di accesso al dettaglio ed all'ingrosso definiti dalla Commissione nella Raccomandazione quali mercati rilevanti suscettibili di una regolamentazione *ex ante*:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cfr. Gazzetta dell'Unione europea L 251 del 25 settembre 2010, p. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> In GUCE L 301 del 12 novembre 2008, pag. 23.

- i. il mercato dell'accesso al dettaglio alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (mercato n. 1);
- ii. il mercato dell'accesso all'ingrosso (fisico) alle infrastrutture di rete (ivi compreso l'accesso condiviso o pienamente disaggregato) in postazione fissa (mercato n. 4);
- iii. il mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso (mercato n. 5).
- 12. All'esito del secondo ciclo di analisi di mercato, i mercati rilevanti relativi ai servizi di accesso all'ingrosso identificati con delibera n. 314/09/CONS sono risultati i medesimi indicati dalla Raccomandazione (mercati n. 4 e 5). Per quanto riguarda invece i servizi al dettaglio, l'Autorità ha identificato due distinti mercati dell'accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa rispettivamente per clienti residenziali (mercato n. 1a) e non residenziali (mercato n. 1b).8
- 13. I mercati rilevanti identificati di cui sopra sono attualmente sottoposti a regolamentazione *ex ante*. L'Autorità, infatti, con delibera n. 314/09/CONS, non ha riscontrato su tali mercati condizioni di concorrenza effettiva ed ha identificato Telecom Italia quale operatore avente significativo potere di mercato negli stessi. Conseguentemente, l'Autorità, ha imposto in capo a Telecom Italia una serie di obblighi a livello *wholesale* e a livello *retail*, che sono dettagliatamente indicati nelle delibere n. 731/09/CONS e n. 1/12/CONS nonché in specifiche delibere attuative, quali la delibera n. 578/10/CONS e le successive modifiche.
- 14. In particolare, con delibera n. 731/09/CONS, l'Autorità ha imposto a Telecom Italia determinati obblighi regolamentari relativi ai *i*) servizi di accesso fisico all'ingrosso, *ii*) servizi di accesso virtuale all'ingrosso (anche accesso a banda larga all'ingrosso o *bitstream*), *iii*) servizio di vendita del canone all'ingrosso (*Wholesale Line Rental* WLR) e *iv*) servizi di accesso al dettaglio per clienti residenziali e non residenziali. Nell'identificare i suddetti obblighi regolamentari, l'Autorità ha tenuto conto degli Impegni di Telecom Italia approvati dall'Autorità con delibera n. 718/08/CONS (Impegni). Alcune misure che costituiscono oggetto degli Impegni sono, infatti, diventate oggetto di specifiche previsioni della delibera n. 731/09/CONS riguardanti gli obblighi regolamentari.
- 15. In merito ai servizi di accesso al dettaglio, l'Autorità, con delibera n. 731/09/CONS, ha rimosso il meccanismo di controllo dei prezzi (*price cap*) a cui era stata fino ad allora

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cfr. delibera n. 314/09/CONS, punto 123.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> In data 19 giugno 2008 Telecom Italia ha presentato all'Autorità, ai sensi della legge n. 248/2006, una proposta di Impegni volti ad integrare e rafforzare gli obblighi già esistenti in materia di parità di trattamento nella fornitura di servizi di accesso alla rete fissa e ad offrire maggiori garanzie di trasparenza in relazione alla qualità della rete ed alla sua evoluzione. Il procedimento di valutazione di tali impegni da parte dell'Autorità si è concluso in data 11 dicembre 2008 con la delibera n. 718/08/CONS, con la quale l'Autorità – ritenendo gli Impegni idonei a migliorare le condizioni di concorrenza del settore attraverso idonee e stabili misure, nonché a rimuovere le conseguenze anticompetitive degli illeciti contestati nei procedimenti sanzionatori coinvolti – ha approvato gli Impegni e li ha resi obbligatori per Telecom Italia.

sottoposta Telecom Italia, mantenendo tuttavia in capo all'operatore dominante l'obbligo di comunicazione preventiva delle condizioni di offerta dei propri servizi di accesso al dettaglio (ad eccezione delle offerte presentate nell'ambito di procedure di selezione ad evidenza pubblica promosse da clienti privati o nell'ambito di gare per pubblici appalti) al fine di consentire all'Autorità di valutare preventivamente la replicabilità delle stesse attraverso i *test* di prezzo definiti dalla delibera n. 499/10/CONS. L'Autorità ha reputato altresì opportuno confermare in capo a Telecom Italia l'obbligo di contabilità dei costi, l'obbligo di non discriminazione nei confronti dei clienti finali, nonché l'obbligo di non accorpare in modo indebito i servizi offerti.

16. Gli obblighi regolamentari relativi ai servizi di accesso all'ingrosso di cui alla delibera n. 731/09/CONS si riferiscono principalmente ai servizi offerti su rete tradizionale in rame;<sup>10</sup> gli obblighi relativi ai servizi all'ingrosso di accesso alle reti di nuova generazione (servizi di accesso fisico all'ingrosso e di accesso a banda larga all'ingrosso) sono stati definiti successivamente dall'Autorità con la delibera n. 1/12/CONS.

17. In particolare, con riferimento ai servizi di accesso fisico all'ingrosso offerti su rete in rame, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di fornire accesso alla propria rete attraverso i servizi di accesso disaggregato (*local loop unbundling*, *shared access* e *subloop unbundling*).

18. Per quanto concerne invece i servizi di accesso fisico all'ingrosso offerti su rete in fibra, la regolamentazione vigente dettata dalla delibera n. 1/12/CONS prevede obblighi di accesso alle infrastrutture di posa, alla fibra spenta ed al segmento di terminazione, nonché l'obbligo generale di fornitura del servizio di accesso disaggregato alla rete in fibra nella modalità di *unbundling* a livello di centrale locale, laddove ciò risulti essere tecnicamente possibile. La delibera prevede altresì una nuova modalità di fornitura dell'accesso disaggregato a livello di centrale locale, il c.d. servizio *end to end*, il quale consente, già oggi, agli operatori alternativi di avere accesso alla rete in fibra, qualunque sia l'architettura e la topologia di rete utilizzata da Telecom Italia. Il servizio *end to end* consiste nella fornitura congiunta e coordinata di tutti i servizi passivi necessari a garantire all'operatore alternativo l'offerta di un servizio di connettività a banda ultralarga al cliente finale.<sup>11</sup>

19. Per quanto concerne i servizi di accesso virtuale all'ingrosso (bitstream), Telecom Italia è tenuta a fornire il servizio di accesso bitstream su rete in rame ai livelli di interconnessione DSLAM (ai nodi non aperti all'unbundling), parent switch, distant

<sup>1†</sup> Sebbene non esista una definizione univoca di servizi a "banda larga" e servizi a "banda ultralarga", è generalmente riconosciuto che tali servizi debbano fornire una velocità di connessione rispettivamente pari almeno a 2 Mbps e 30 Mbps.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> La delibera contiene tuttavia anche alcune previsioni riguardanti le reti di nuova generazione e le infrastrutture atte ad ospitarle, quali l'obbligo di fornire accesso alle infrastrutture civili ed alla fibra spenta, ridefinite in seguito con maggiore dettaglio.

<sup>11</sup> Sabbana para scieta quali l'origina de l'o

switch in tecnologia ATM/Ethernet e di nodo remoto IP. Per quanto concerne invece la rete in fibra, l'operatore deve fornire un servizio di accesso bitstream a livello di feeder parent e feeder distant in tecnologia Ethernet, nonché un servizio VULA (Virtual Unbundling Local Access) direttamente presso la centrale locale. Telecom Italia deve inoltre offrire un servizio di accesso bitstream di tipo long distance tra nodi appartenenti a diverse macroaree di raccolta e un servizio bitstream su reti in fibra con consegna a livello IP.

- 20. Infine, con riferimento alla sola rete in rame, Telecom Italia è tenuta ad offrire il servizio di rivendita del canone all'ingrosso (*Wholesale Line Rental* o WLR) presso gli stadi di linea non aperti al servizio di accesso disaggregato.
- 21. Gli obblighi di accesso all'ingrosso alla rete in rame ed in fibra sopra menzionati sono accompagnati da obblighi di trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, contabilità dei costi e controllo dei prezzi.
- 22. In merito all'obbligo di controllo dei prezzi, con la delibera n. 731/09/CONS le condizioni economiche dei servizi di accesso all'ingrosso offerti da Telecom Italia sulla rete in rame per gli anni 2010-2012 sono state vincolate ad un meccanismo di programmazione pluriennale dei prezzi. Le variazioni percentuali relative al prezzo del servizio di *unbundling* sono state calcolate attraverso l'applicazione di un modello a costi incrementali di lungo periodo di tipo *bottom up* (BU-LRIC), adottato con delibera n. 578/10/CONS, mentre per gli altri servizi l'Autorità ha ritenuto opportuno applicare il principio della *ladder of investment* e fissare quindi i canoni dei servizi *bitstream* e WLR garantendo il mantenimento di un opportuno spazio economico tra tali prezzi ed il canone del servizio di *unbundling*. 12
- 23. Per l'anno 2012, le condizioni economiche del servizio WLR definite dalla predetta delibera n. 578/10/CONS sono state successivamente modificate dalla delibera n. 643/12/CONS. I nuovi valori dei canoni WLR sono stati applicati a partire dal 1° giugno 2012 e, nell'ambito della delibera n. 141/12/CIR, i medesimi valori sono stati proposti dall'Autorità anche per l'anno 2013.
- 24. Parallelamente, con la delibera n. 642/12/CONS, l'Autorità ha avviato una consultazione pubblica concernente l'approvazione delle condizioni economiche e tecniche dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2013 relativa ai servizi *bitstream* su rete in rame (mercato n. 5). In tale ambito, l'Autorità sta valutando il

\_

dell'orientamento al costo.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Sono invece lasciate alla libera negoziazione commerciale le condizioni economiche dei servizi di accesso *bitstream* su rete in rame con interconnessione al nodo *Distant* ed al nodo IP e su rete in fibra di tipo *long distance* e con consegna a livello IP.

L'Autorità, rilevato che l'applicazione per il 2012 del vincolo di cap previsto dalla delibera n. 578/10/CONS per i canoni WLR potesse comportare il rischio di distorsione della concorrenza nei mercati dell'accesso, ha reputato necessario, in linea con l'impegno assunto al punto 301 della delibera n. 578/10/CONS, definire i prezzi dei canoni WLR in tecnologia POTS e ISDN secondo il criterio

canone del *bitstream naked* e, per coerenza, il canone del *bitstream* asimmetrico condiviso ed il canone del *bitstream* simmetrico, in linea con i costi sottostanti al fine di garantire, sin dall'inizio del 2013, la coerenza tra i prezzi dei servizi di accesso *wholesale* su rete in rame (ULL, WLR e *bitstream*).

25. In merito al servizio di *unbundling*, le relative condizioni economiche per l'anno 2013 saranno definite, analogamente a quanto previsto per i servizi *bitstream* e WLR, nell'ambito del procedimento di approvazione della relativa Offerta di Riferimento in corso di svolgimento.

26. Con riferimento alle condizioni economiche relative ai servizi di accesso all'ingrosso offerti da Telecom Italia sulla rete in fibra, ai sensi della delibera n. 1/12/CONS, esse devono essere determinate – ad eccezione dei servizi *bitstream* offerti nelle aree geografiche dove sussiste una competizione sostenibile<sup>14</sup> – sulla base di un modello BU-LRIC. Nelle more, si applicano i prezzi indicati da Telecom Italia nelle Offerte di Riferimento approvate dall'Autorità.

27. Il percorso regolamentare concernente i servizi di accesso alla rete di nuova generazione intrapreso con la delibera n. 1/12/CONS non si è concluso, tuttavia, con l'imposizione dei suddetti obblighi. L'Autorità, infatti, nel corso del 2012 ha avviato tre distinti procedimenti volti ad implementare e completare le regole fissate dalla predetta delibera. Si tratta dei procedimenti avviati con delibere n. 41/12/CONS, n. 42/12/CONS e n. 43/12/CONS, volti rispettivamente i) alla definizione di un modello BU-LRIC per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso su rete in fibra (come anticipato al paragrafo precedente); ii) alla valutazione dell'impatto regolamentare dell'introduzione di nuove tecniche trasmissive, quale il vectoring, nello sviluppo di reti di nuova generazione e iii) alla valutazione della sussistenza delle condizioni per l'imposizione di obblighi simmetrici di accesso alle infrastrutture fisiche di rete. Si fa presente che l'Autorità, con delibera n. 91/13/CONS ha ritenuto opportuno riunire i procedimenti avviati con delibere n. 41/12/CONS e n. 42/12/CONS al presente procedimento di analisi di mercato, che ne recepisce quindi le risultanze, dal momento che tali procedimenti sono strettamente correlati e che nell'ambito dell'istruttoria relativa all'analisi di mercato l'Autorità dovrà analizzare, inter alia, le medesime problematiche oggetto dei suddetti procedimenti.

sussiste competizione infrastrutturale (cfr. art. 9, comma 3, lett. b).

-

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> La delibera n. 1/12/CONS prevede che i prezzi dei servizi di accesso *bitstream* su fibra a livello di area di raccolta, costituiti dal servizio di accesso e dal servizio di trasporto di primo livello, devono essere fissati nel rispetto del principio di non discriminazione nelle aree che sono o saranno caratterizzate da condizioni di competizione sostenibile, mentre devono essere orientati al costo e fissati sulla base di una metodologia BU-LRIC, con il riconoscimento di un opportuno premio di rischio, nelle aree dove non

#### 2. DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE

#### 2.1. Introduzione

- 28. Ai sensi dell'articolo 18 del Codice, l'Autorità, tenendo in massima considerazione la Raccomandazione e le Linee direttrici, <sup>15</sup> definisce i mercati rilevanti conformemente ai principi del diritto della concorrenza e sulla base delle caratteristiche e della struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche.
- 29. Nell'ambito della pratica del diritto della concorrenza, la definizione del mercato è quel processo il cui fine è di individuare un insieme di prodotti/servizi e i loro fornitori (attuali e potenziali) che siano effettivamente alternativi per la soddisfazione di un determinato bisogno economico, delimitandone al tempo stesso l'ambito geografico di riferimento. In tal senso, il mercato rilevante presenta sia una dimensione merceologica, sia una dimensione geografica.
- 30. Secondo una giurisprudenza consolidata il mercato del prodotto/servizio rilevante comprende i prodotti o i servizi sostituibili o sufficientemente intercambiabili, in funzione non solo delle loro caratteristiche obiettive, dei loro prezzi e dell'uso cui sono destinati, ma anche in funzione delle condizioni di concorrenza e/o della struttura della domanda e dell'offerta sul mercato in questione. Pertanto l'Autorità, oltre a considerare i prodotti o i servizi sufficientemente intercambiabili per caratteristiche obiettive, prezzi e destinazione, analizza le condizioni di sostituibilità prevalenti dal lato della domanda e dell'offerta applicando il cosiddetto test del monopolista ipotetico, *small but significant non transitory increase in price* (SSNIP test).
- 31. Una volta identificato il mercato del prodotto/servizio rilevante, l'Autorità procede alla definizione della dimensione geografica del mercato, ovvero dell'area in cui i soggetti interessati sono attivi dal lato dell'offerta e della domanda dei prodotti/servizi in questione, in cui le condizioni della concorrenza sono simili o sufficientemente omogenee e che può essere distinta dalle aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse. Il punto di partenza per la definizione dei limiti del mercato geografico è analogo a quello sopra descritto per la valutazione della sostituibilità dal lato della domanda e dell'offerta (SSNIP test), anche se in alcuni casi la diretta applicazione del test del monopolista ipotetico potrebbe condurre all'individuazione di mercati di ambito geografico molto ristretto, quali un singolo comune o l'area servita da una singola centrale. In tali casi è opportuno che a prevalere sia sempre il concetto di omogeneità delle condizioni competitive.
- 32. Sul tema della definizione geografica dei mercati, nella nota esplicativa della Raccomandazione, la Commissione aggiunge che la presenza di investimenti in infrastrutture alternative in specifiche aree geografiche, in particolare quelle urbane,

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Cfr. Linee direttrici, capitolo 2, punti 33 – 69.

potrebbe – in linea di principio – suggerire la definizione di mercati sub-nazionali. Tuttavia, la Commissione chiarisce che la semplice presenza di soggetti operanti in aree geografiche di dimensione sub-nazionale non è condizione sufficiente per l'individuazione di mercati distinti geograficamente; sono infatti richiesti ulteriori elementi di evidenza circa la sostituibilità dal lato dell'offerta e della domanda e circa la differenziazione geografica dei prezzi; tale differenziazione dei prezzi dovrebbe, però, derivare da effettive differenze nella pressione competitiva e non semplicemente riflettere eventuali differenze geografiche nei costi di fornitura del servizio. 16

33. Inoltre, indicazioni metodologiche per la definizione della dimensione geografica del mercato rilevante sono state fornite nell'ottobre del 2008 dal Gruppo dei Regolatori Europei (ERG). In sintesi, secondo le indicazioni dell'ERG, prima di intraprendere un'analisi geografica dettagliata, le ANR devono condurre un'analisi preliminare volta a verificare se le condizioni competitive sul territorio nazionale sono sufficientemente omogenee e, quindi, tali da giustificare la definizione di un mercato rilevante di dimensione nazionale. Nel caso l'analisi preliminare riveli l'esistenza di condizioni competitive non sufficientemente omogenee all'interno del territorio nazionale, le ANR devono svolgere un'analisi geografica dettagliata, articolata nelle seguenti fasi sequenziali: i) scelta dell'unità geografica appropriata sulla quale basare l'analisi; ii) valutazione dell'omogeneità delle condizioni competitive tra le diverse unità geografiche; iii) aggregazione delle aree che presentano condizioni competitive sufficientemente omogenee; e quindi iv) definizione di mercati geografici distinti o di un mercato nazionale con rimedi differenziati.

34. Infine, è utile riportare quanto espresso dalla Commissione europea nell'ambito della Raccomandazione NGA circa l'opportunità che le ANR esaminino con attenzione le condizioni concorrenziali che stanno emergendo a seguito della diffusione delle reti NGA. In maggiore dettaglio, la Raccomandazione NGA suggerisce di tener presente la circostanza che la transizione dalle reti in rame alle reti in fibra ottica può modificare le condizioni di concorrenza nelle diverse zone geografiche e rendere necessaria una revisione dell'ambito di applicazione geografico dei mercati n. 4 e n. 5 o delle misure correttive applicabili a tali mercati. In accordo alla Raccomandazione NGA, è opportuno che le ANR esaminino le differenze tra le condizioni concorrenziali nelle diverse zone geografiche al fine di determinare se la definizione di mercati geografici subnazionali o l'imposizione di misure correttive differenziate siano giustificate. In particolare, se le divergenze tra le condizioni concorrenziali sono stabili e sostanziali, alle ANR è raccomandato di definire mercati geografici subnazionali; negli altri casi occorre che le ANR verifichino se l'installazione di reti NGA e la conseguente

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Cfr. "Explanatory Note, accompanying document to the Commission Recommendation on Relevant Product and Service Markets", C(2007) 5406, paragrafo 2.4. pag. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Cfr. "ERG Common Position on Geographic Aspects of Market Analysis – ERG (08) 20 final CP Geog Aspects 081016", ottobre 2008.

evoluzione delle condizioni concorrenziali entro un mercato geograficamente definito giustifichino l'imposizione di misure correttive differenziate. 18

# 2.2. I mercati dell'accesso al dettaglio e all'ingrosso nella definizione della Commissione

- 35. Come già specificato, la presente analisi di mercato ha per oggetto i mercati nn. 1, 4 e 5 della Raccomandazione, indicati al precedente paragrafo 11.
- 36. La Raccomandazione descrive il mercato 1 come l'offerta e la domanda di un servizio di accesso alla rete in postazione fissa, che consente al cliente finale di effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche ed accedere ai servizi correlati. Si noti che – a differenza di quanto aveva indicato nella precedente Raccomandazione sui mercati rilevanti – la Commissione ha definito un unico mercato rilevante per i servizi di accesso al dettaglio alla rete in postazione fissa, senza fare distinzione in base alla tipologia di clientela servita (residenziale e non residenziale), in quanto ha rilevato che nella maggior parte degli Stati membri non sussistono elementi di differenziazione nella vendita del servizio alle due classi di clienti. Tuttavia, come già illustrato al punto 12, si evidenzia che nella precedente analisi di mercato, con delibera n. 314/09/CONS, l'Autorità ha riscontrato l'esistenza di significative differenze nelle caratteristiche tecnico-commerciali dei servizi offerti alle due tipologie di clientela ed ha, quindi, definito due differenti mercati rilevanti per i servizi di accesso alla rete in postazione fissa: l'uno per i clienti residenziali e l'altro per i clienti non residenziali. Pertanto, nell'ambito del presente procedimento, l'Autorità verifica tra l'altro se nel periodo di tempo intercorso dalla precedente analisi di mercato siano intervenuti cambiamenti nelle condizioni della domanda e dell'offerta di mercato tali da rendere superata l'individuazione di mercati rilevanti distinti per la clientela residenziale e per la clientela non residenziale, oppure se sussistano le condizioni per uniformarsi alla definizione del mercato data dalla Commissione.
- 37. La Raccomandazione descrive il mercato n. 4 come l'offerta e la domanda di servizi di accesso fisico all'ingrosso alla rete locale in postazione fissa, che consentono agli operatori che non posseggono una rete locale di offrire alla clientela finale servizi di accesso ai servizi di fonia e di trasmissione dati.
- 38. Il mercato n. 5 è descritto come l'offerta e la domanda di servizi di accesso all'ingrosso non fisico, o virtuale, alla rete in postazione fissa, compreso l'accesso *bitstream*, da parte dell'operatore che dispone di una rete locale (in proprietà o in affitto) ad altri operatori che vogliono offrire servizi a banda larga agli utenti finali.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Cfr. Raccomandazione NGA, considerata 9, 10 e punto 9.

- 39. Rispetto a quanto riscontrato nella precedente analisi di mercato di cui alla delibera n. 314/09/CONS, non vi sono cambiamenti nella relazione verticale (Figura 1) esistente tra i mercati nn. 1, 4, 5 ed il mercato dell'accesso a banda larga al dettaglio:
  - i. il mercato n. 4 è il mercato al quale si rivolgono gli operatori che intendono rifornirsi degli *input* necessari alla vendita dei servizi di accesso al dettaglio. I servizi di accesso all'ingrosso (fisico) alle infrastrutture di rete in postazione fissa costituiscono, infatti, *input* sia dei servizi di accesso per la fornitura di servizi vocali ed i servizi ad essi correlati (mercato 1) sia dei servizi di accesso dati a banda larga al dettaglio;
  - ii. il mercato n. 4 fornisce altresì *input* per la fornitura dei servizi sul mercato n. 5, in quanto per la fornitura del servizio di accesso a banda larga all'ingrosso, un operatore può acquistare i servizi di accesso all'ingrosso (fisico) alle infrastrutture di rete in postazione fissa (mercato n. 4);
- iii. il mercato n. 5 costituisce un altro mercato al quale si possono rivolgere gli operatori al fine di rifornirsi degli *input* necessari alla vendita dei servizi di accesso a banda larga al dettaglio. Inoltre, se si considera la tecnologia *Voice over Internet Protocol* (VoIP), che consente di effettuare e/o ricevere chiamate attraverso il protocollo Internet, il servizio di accesso a banda larga all'ingrosso costituisce un *input* anche dei servizi di accesso per la fornitura di servizi vocali. In tal senso, anche il mercato n. 5 può essere considerato come un mercato all'ingrosso del mercato 1.

Ingrosso Mercato 4

Mercato 5

Mercato dell'accesso a banda

larga al dettaglio

Figura 1 – Relazione verticale tra i mercati nn. 1, 4 e 5 della Raccomandazione

VoIP

Mercato 1

40. Si noti, infine, che nonostante il mercato dell'accesso a banda larga al dettaglio non sia tra i mercati inclusi nella Raccomandazione, nel presente procedimento –

Dettaglio

analogamente a quanto realizzato nella precedente analisi di mercato – si analizzeranno anche le caratteristiche tecniche ed economiche dei servizi venduti in tale mercato in quanto costituiscono elementi necessari per giungere ad una corretta definizione dei mercati n. 4 e n. 5, essendo la domanda di servizi all'ingrosso una domanda derivata dalla domanda di servizi finali. È proprio per questa ragione, ed in linea con quanto indicato nella Raccomandazione, che nella presente analisi si inizierà dalla definizione dei mercati rilevanti al dettaglio (mercato n. 1 e mercato dell'accesso a banda larga), che costituiscono il punto di partenza per la definizione dei corrispondenti mercati all'ingrosso.

### 2.3. Descrizione tecnica dei servizi di accesso al dettaglio e all'ingrosso

Servizio di accesso al dettaglio alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (mercato n. 1)

- 41. In linea con quanto indicato nella Raccomandazione, nonché nella delibera n. 314/09/CONS, il servizio di accesso al dettaglio alla rete telefonica pubblica in postazione fissa consiste nella fornitura di una connessione o di un accesso (in postazione fissa o indirizzo fisso) alla rete telefonica pubblica che consente di effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche e di accedere ai servizi correlati.
- 42. Al fine di definire i confini merceologici del mercato rilevante, l'Autorità ritiene opportuno analizzare le differenti modalità di fornitura dell'accesso attualmente disponibili sul mercato italiano richiamando le tecnologie già illustrate nella delibera n. 314/09/CONS e tenendo al contempo in considerazione le più recenti evoluzioni tecnologiche.
- 43. Le tecnologie di accesso attualmente a disposizione della clientela per effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche e per accedere ai servizi correlati sono: *i)* l'accesso su rete in rame; *ii)* l'accesso su rete in fibra ottica; e *iii) wireless local loop*, illustrate dettagliatamente nel seguito.
  - i. L'accesso interamente su rete in rame consiste nel collegamento elettrico su una coppia simmetrica in rame distesa tra la cosiddetta "borchia di utente" ed il primo nodo di centrale (corrispondente allo stadio di linea nel caso della rete telefonica pubblica italiana). Tale tipo di accesso, realizzato nella quasi totalità dei casi dall'operatore *incumbent*, è stato inizialmente concepito ed impiegato ai fini della sola connessione alla rete telefonica in commutazione di circuito, sia nella versione analogica che successivamente in quella digitale (rete di accesso ISDN *Integrated Services Digital Network*). Allo stato attuale, la coppia simmetrica, o doppino telefonico, è utilizzata anche per la connessione alle reti dati, tra cui principalmente la rete Internet, mediante le soluzioni xDSL

asimmetriche e simmetriche, che sfruttano la porzione "alta" della banda disponibile, ovvero quella non utilizzata per la trasmissione della fonia. <sup>19</sup> Inoltre, le soluzioni xDSL hanno consentito la diffusione anche sulla rete in rame della tecnologia di trasmissione della voce su protocollo IP (VoIP), <sup>20</sup> che consente all'utente finale di disporre sul medesimo supporto fisico di più canali di accesso.

ii. L'accesso su rete in fibra ottica consiste nel collegamento tramite cavo ottico disteso tra la cosiddetta "borchia di utente" ed il primo punto di presenza dell'operatore. Le reti di accesso in fibra ottica, altrimenti note come reti di accesso di nuova generazione, sono costituite del tutto o in parte da elementi ottici e consentono di fornire servizi a banda larga con caratteristiche più avanzate, quale una maggiore capacità di trasmissione, rispetto a quelle ottenibili tramite le reti in rame esistenti. A seconda dell'ubicazione del punto di terminazione della fibra lungo la rete di accesso, l'architettura di distribuzione della rete si differenzia in Fiber To The Home (FTTH) se la fibra raggiunge la sede d'utente, <sup>21</sup> Fiber To The Building (FTTB) se la fibra raggiunge l'edificio, <sup>22</sup> Fiber To The Cabinet (FTTC) se la fibra raggiunge gli armadi di strada.<sup>23</sup> Le modalità di connessione si distinguono in punto-punto, nel caso in cui nella tratta tra la centrale locale e la sede d'utente si utilizzi una fibra ottica per ogni utente, e punto-multipunto, che prevede la condivisione della fibra ottica tra più utenti. Le tecnologie utilizzate sono generalmente GPON (Gigabit-capable Passive Optical Network) ed Ethernet.<sup>24</sup>

<sup>1.0</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Per ulteriori dettagli circa le tecnologie xDSL si veda il punto 54, lettera i.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Il VoIP è l'insieme di protocolli, tecnologie e infrastrutture di rete che include la commutazione di pacchetto su protocollo IP, utilizzato per la fornitura di un servizio di comunicazione vocale, anche integrato con dati, suoni e immagini, servizi a valore aggiunto, servizi di condivisione in tempo reale di risorse e informazioni, ed in grado di consentire l'interoperabilità con le reti telefoniche tradizionali.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Una rete FTTH è una rete di accesso che impiega portanti trasmissivi in fibra ottica per tutta l'estensione della tratta che collega il permutatore ottico presente nella centrale locale (ODF) alla borchia di utente. Una rete FTTH può essere realizzata secondo una topologia punto-punto oppure punto-multipunto.

multipunto.

22 Una rete FTTB è una rete di accesso che impiega portanti trasmissivi in fibra ottica a partire dall'ODF fino alla base dell'edificio o nelle sue immediate vicinanze e comunque a valle dell'ultimo distributore della rete di accesso in rame. Il rilegamento dell'utente finale è realizzato attraverso l'impiego di portanti trasmissivi in rame.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Una rete FTTC è una rete di accesso basata su di una combinazione di rame e fibra che impiega portanti trasmissivi in fibra ottica a partire dall'ODF fino ad un punto di concentrazione intermedio, che può coincidere con gli attuali armadi di strada della rete in rame, ubicato tra la centrale locale e la sede d'utente. Il tratto di rete che si estende dal punto di concentrazione intermedio fino alla sede dell'utente finale è realizzato tramite portanti trasmissivi in rame.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Le reti GPON sono reti completamente passive in fibra ottica con topologia ad albero, realizzate diramando successivamente le fibre tramite dispositivi ottici passivi, detti *splitter*, posti in cascata. In tali sistemi, quindi, la capacità trasmissiva nelle tratte più a monte è condivisa tra più utenti.

iii. Infine, il *Wireless Local Loop* (WLL) consiste nel collegamento radio-elettrico tra la sede di utente ed il primo nodo di rete dell'operatore. Tale tipo di accesso, utilizzato per la connessione alla rete telefonica (sia in tecnologia tradizionale che VoIP) e alla rete dati a banda larga, rappresenta ad oggi un'alternativa alle summenzionate tipologie di accesso in rame ed in fibra ottica. Le tecnologie utilizzabili per la realizzazione di accessi di tipo WLL sono diverse e si sono succedute durante il corso degli anni (WiFi, HiperLAN e WiMax). Le tecnologie WLL sono di particolare interesse per la soluzione del problema del *digital divide*.

44. In Italia, come si evince dalla Tabella 1, la tecnologia di accesso attualmente più diffusa è quella in rame; marginali sono invece la fibra ottica e le tecnologie WLL.

Tabella 1 – Distribuzione del numero di accessi equivalenti per servizi di fonia da postazione fissa per tecnologia (2008 e I sem. 2012)

ANNO	RAME	FIBRA	WLL
2008	99,69%	0,30%	0,00%
I sem. 2012	99,54%	0,44%	0,02%

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati forniti dagli operatori

45. A tal proposito, vale la pena evidenziare che nonostante la posa della fibra ottica sia iniziata già negli anni novanta, la copertura territoriale è al momento pari a circa il 10%, con poco più di 2,5 milioni di edifici passati in fibra e solo 300.000 accessi attivi, pari allo 0,6% della popolazione, numero che si mantiene per lo più costante da circa quattro anni. Ciononostante, si fa presente che dai piani industriali inviati da Telecom Italia all'Autorità, nonché dai piani di sviluppo degli operatori alternativi e di alcuni Enti locali, finalizzati anche a soddisfare gli obiettivi proposti dall'Agenda Digitale Europea, si evince che una pluralità di soggetti ha intenzione di investire, nei prossimi anni, nella realizzazione di reti di accesso in fibra ottica. Alla luce di ciò, nonostante le percentuali di utilizzo di tutte e tre le tecnologie considerate nella Tabella 1 siano rimaste finora pressoché invariate, si ritiene che la distribuzione del numero di accessi da postazione fissa possa evidenziare nel corso del periodo di riferimento della presente analisi un aumento del numero di accessi da postazione fissa su rete in fibra ottica.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Si fa riferimento alle iniziative di alcune Regioni e Provincie, quali Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Valle d'Aosta, Provincia di Lucca e Provincia Autonoma di Trento, volte allo sviluppo di reti a banda ultralarga sul territorio di appartenenza.

# Servizi di accesso all'ingrosso (fisico) alle infrastrutture di rete in postazione fissa (mercato n. 4)

- 46. I servizi di accesso all'ingrosso di cui al mercato n. 4 consistono nella fornitura dell'accesso all'ingrosso (fisico) alle infrastrutture di rete in postazione fissa (ivi compreso l'accesso condiviso o pienamente disaggregato e l'accesso alla fibra spenta) da parte dell'operatore proprietario di una rete locale ad altri operatori.
- 47. L'Autorità ritiene tutt'ora valida la descrizione dei servizi riguardanti le reti e le sottoreti metalliche effettuata nella precedente analisi di mercato di cui alla delibera n. 314/09/CONS, come riportata nel seguito:
  - i. il "servizio di accesso completamente disaggregato alla rete locale" (c.d. *full unbundling* o ULL) che consiste nella fornitura dell'accesso alla rete locale in rame dell'operatore di accesso e consente l'uso dell'intero spettro delle frequenze disponibile; l'accesso avviene presso le centrali locali dell'operatore di accesso;
  - ii. il servizio di "accesso disaggregato alla sottorete locale" (c.d. *sub-loop unbundling* o SLU) che consiste nella fornitura dell'accesso alla sottorete locale in rame dell'operatore di accesso e consente l'uso dell'intero spettro delle frequenze disponibile; l'accesso avviene presso l'armadio di distribuzione della rete di accesso:
  - iii. il servizio di "accesso condiviso" (c.d. *shared access*) che riguarda la fornitura dell'accesso alla porzione superiore dello spettro disponibile sulla coppia elicoidale metallica della rete locale dell'operatore di accesso; la porzione inferiore dello spettro continua ad essere utilizzata per la fornitura di servizi di fonia vocale;
  - iv. il servizio di "unbundling dati" che consiste nella fornitura dell'accesso alla porzione superiore dello spettro disponibile sulla coppia elicoidale metallica della rete locale dell'operatore di accesso; in questo caso la porzione inferiore dello spettro non viene utilizzata per la fornitura al pubblico di servizi di fonia vocale:
  - v. il servizio di "unbundling virtuale" che consiste nella gestione commerciale temporanea di un cliente finale che continua a rimanere fisicamente attestato alla rete dell'operatore di accesso; il servizio è offerto nel caso in cui l'operatore alternativo formuli una richiesta di accesso disaggregato che non può essere evasa per una temporanea mancanza di risorse fisiche.
- 48. Come illustrato nel paragrafo 1.2, le condizioni regolamentari per l'accesso alle reti di nuova generazione sono state definite compiutamente con la delibera n. 1/12/CONS, nella quale sono individuati i servizi di accesso all'ingrosso riguardanti la rete in fibra ottica nonché alcuni servizi di accesso all'ingrosso riguardanti la rete in rame, così come riportati nel seguito:

- i. il "servizio di accesso alle infrastrutture di posa" che consiste nella fornitura dell'accesso alle infrastrutture civili (quali cavidotti, pozzetti, camerette, pali, tralicci, ecc.) nelle tratte primaria e secondaria, nonché nelle tratte di accesso alla centrale e di adduzione, <sup>26</sup> al fine di consentire la realizzazione di reti di accesso per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica alla clientela finale;
- ii. il "servizio di accesso alla fibra spenta" che consiste nella fornitura di tratte continue di fibra ottica posate nella rete di accesso e nella rete metropolitana di backhaul che originano da o terminano presso la centrale, il punto di demarcazione tra rete ottica primaria e rete ottica secondaria ed il punto di terminazione di edificio. Il servizio include l'uso delle infrastrutture civili correlate per l'accesso alla fibra spenta e le eventuali attività di giunzione delle singole tratte necessarie a soddisfare la specifica richiesta e non comprende gli apparati trasmissivi;
- iii. il "servizio di accesso disaggregato alla rete in fibra" che consiste nella fornitura, laddove tecnicamente possibile, dell'accesso alla rete in fibra dell'operatore di accesso a livello di centrale locale;
- iv. il "servizio di accesso *end-to-end*" che consiste nella fornitura congiunta ed unitaria dei servizi di accesso alle infrastrutture fisiche di rete ed alla fibra spenta a partire dalla centrale locale fino all'utente finale necessari a garantire all'operatore richiedente il servizio la possibilità di offrire al cliente finale un servizio di connettività a banda ultralarga;
- v. il "servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale", già previsto dalla delibera n. 731/09/CONS, che è stato esteso anche al caso in cui l'operatore di accesso realizzi una rete in architettura FTTC, o più in generale *Fiber To The Node* (FTTN),<sup>27</sup> in cui il punto di concentrazione intermedio sia differente dall'armadio di distribuzione della rete di accesso in rame esistente:<sup>28</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Così come definita nella delibera n. 1/12/CONS con specifico riferimento alla rete in fibra ottica di Telecom Italia, la tratta di adduzione è quella porzione di infrastruttura di posa (costituita da pozzetti e cunicoli) che ospita i cavi di raccordo tra la rete di distribuzione ottica secondaria ed il punto dove comincia il cablaggio verticale dell'edificio. Più in generale, si può definire la tratta di adduzione come la porzione di infrastruttura di posa che ospita i cavi di raccordo tra il primo pozzetto o cameretta della rete di accesso ubicato/a su suolo pubblico in prossimità dell'edificio ed il punto dove comincia il cablaggio verticale dell'edificio.

<sup>27</sup> Una rete FTTN è una rete di accesso che impiega portanti trasmissivi in fibra ottica a partire dall'ODF

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Una rete FTTN è una rete di accesso che impiega portanti trasmissivi in fibra ottica a partire dall'ODF fino ad un nodo intermedio e portanti trasmissivi in rame per rilegare tale nodo e l'utente finale; il nodo intermedio deve essere ubicato non oltre l'ultimo distributore secondario della attuale rete di accesso in rame.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Un punto di concentrazione è un punto della rete equipaggiato per l'attestazione di collegamenti fisici e per l'installazione di telai idonei ad alloggiare apparati e cavi.

- vi. il "servizio di accesso al segmento di terminazione in fibra" che consiste nella fornitura dell'accesso ad un tratto di fibra ottica che origina dal primo punto di concentrazione in prossimità dell'edificio e termina nella borchia ottica all'interno della sede d'utente;
- vii. il "servizio di accesso al segmento di terminazione in rame" che consiste nella fornitura dell'accesso al tratto della rete in rame che origina dal primo punto di concentrazione in prossimità dell'edificio e termina nella borchia all'interno della sede d'utente. Tale servizio viene fornito agli operatori che intendono realizzare una rete in architettura FTTB ed è previsto nel caso in cui l'operatore di accesso non raggiunga con la rete in fibra un particolare edificio o palazzo.
- 49. L'operatore che acquista i servizi di accesso condiviso e disaggregato, nonché i servizi di accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta, necessita anche del servizio di co-locazione, al fine di disporre, presso le centrali dell'operatore proprietario della rete locale, di spazi equipaggiati per l'attestazione di collegamenti fisici e per l'installazione di telai idonei ad alloggiare apparati e cavi.
- 50. Il servizio di co-locazione può essere realizzato nelle seguenti modalità:
  - i. la "co-locazione física" è una tipologia di colocazione che viene realizzata in sale dell'operatore di accesso opportunamente predisposte per l'uso esclusivo degli operatori richiedenti ed eventualmente condivise da più operatori, separate dagli ambienti che contengono gli apparati dell'operatore di accesso;
  - ii. la "co-locazione virtuale" fornisce ad un operatore la possibilità di co-locarsi presso sale condivise con l'operatore di accesso e può non prevedere spazi ed accessi dedicati all'operatore richiedente;
- iii. il "co-mingling" prevede la possibilità per gli operatori di co-locare propri apparati in spazi riservati all'interno di sale condivise con l'operatore di accesso;
- iv. la co-locazione presso l'armadio di distribuzione ed i punti di concentrazione dell'operatore di accesso, in siti ad essi adiacenti o nelle loro immediate vicinanze, finalizzata alla fornitura dei servizi di *sub-loop unbundling*;
- v. la co-locazione presso un sito nelle immediate vicinanze della centrale locale dell'operatore di accesso finalizzata alla fornitura dei servizi di *full unbundling*.
- 51. Tra gli altri servizi accessori che possono rendersi necessari all'operatore alternativo al fine di usufruire dei servizi di accesso summenzionati vi sono:
  - i. il servizio di "prolungamento dell'accesso in fibra ottica" che consiste nella fornitura e nella manutenzione da parte dell'operatore notificato di un cavo in fibra ottica tra una centrale locale dell'operatore di accesso ed un centro di commutazione e trasmissione di livello gerarchico immediatamente superiore oppure tra una centrale locale ed un'altra centrale locale verso cui esistono portanti e cavidotti diretti, qualora non sia possibile offrire il servizio di prolungamento dell'accesso presso il centro di commutazione e trasmissione di

- livello gerarchico immediatamente superiore di pertinenza della prima centrale locale;
- ii. il servizio di "canale numerico" che rappresenta un servizio sostitutivo del servizio di accesso disaggregato e viene fornito, su esplicita richiesta dell'operatore, in caso di indisponibilità della coppia in rame o impossibilità di co-locazione presso la centrale locale dell'operatore di accesso. Il servizio consiste nella fornitura di un flusso numerico tra la sede del cliente e la centrale locale dell'operatore di accesso ove è fruibile il servizio di co-locazione, ovvero fino al sito dell'operatore richiedente il servizio posto nelle immediate vicinanze del sito della centrale locale.

### Servizi di accesso a larga banda all'ingrosso (mercato n. 5)

- 52. I servizi del mercato n. 5 sono servizi all'ingrosso di accesso non fisico o virtuale (compreso il servizio *bitstream*) alla rete fissa, forniti dall'operatore che ha la disponibilità della rete di accesso fissa (in proprietà o in affitto) ad altri operatori o *Internet Service Providers*, al fine di consentire loro di offrire servizi a larga banda ai clienti finali residenziali e non residenziali.
- 53. Prima di descrivere i servizi di accesso a banda larga all'ingrosso si ritiene opportuno analizzare brevemente le diverse soluzioni tecnologiche che consentono la fornitura del servizio di accesso a banda larga agli utenti finali da postazione fissa.
- 54. La rete di accesso a banda larga può essere realizzata utilizzando diverse soluzioni tecnologiche e differenti portanti trasmissivi, descritti in maggiore dettaglio ai punti successivi, quali il doppino in rame (tecnologie xDSL), la fibra ottica, il *cable modem*, la tecnologia satellitare, i circuiti diretti numerici, le tecnologie *wireless* fisse e la tecnologia delle *Power Line Communication* (PLC).
  - i. Le tecnologie xDSL consentono la trasmissione di traffico voce, dati e contenuti televisivi ad alta velocità utilizzando il tradizionale doppino telefonico in rame come portante trasmissivo. In Italia, dove la lunghezza media del collegamento in rame è tra le più brevi al mondo, le soluzioni xDSL sono particolarmente diffuse. Le tecnologie xDSL si differenziano tra loro innanzitutto per il fatto di essere o meno tecnologie simmetriche, quindi per le prestazioni che sono in grado di offrire all'utente, in termini di velocità di connessione e di affidabilità del servizio. In particolare, le tecnologie xDSL attualmente sviluppate sono le seguenti: ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line); ADSL2 e ADSL2+; HDSL (High-bitrate Digital Subscriber Line); SDSL (Symmetric Digital Subscriber Line); VDSL (Very-high-bitrate Digital Subscriber Line) e VDSL2.
  - ii. La tecnologia su cavo coassiale consente la trasmissione di traffico voce, dati e contenuti televisivi ad alta velocità sfruttando come portante trasmissivo le linee di accesso utilizzate per la televisione via cavo.

- iii. La fibra ottica consente di raggiungere velocità di connessione estremamente elevate. Le differenti tipologie di rete di accesso in fibra, come illustrato in maggiore dettaglio al punto 43 lettera ii, si differenziano tra loro essenzialmente in base a *i*) la modalità di connessione, che può essere di tipo punto-punto o punto-multipunto, *ii*) la tecnologia utilizzata, Ethernet o GPON, *iii*) l'ubicazione del punto di terminazione della fibra lato cliente, che può essere presso un armadio stradale, all'interno o in prossimità di un edificio, oppure in casa del cliente.
- iv. La tecnologia satellitare può essere utilizzata per la fornitura di connessioni a banda larga e si basa su due tipologie di connessioni, monodirezionali e bidirezionali, a seconda che si usi come canale di ritorno per la trasmissione in direzione *upstream* la rete telefonica analogica (PSTN) o digitale (ISDN), tramite una connessione *dial up* o la rete satellitare.
- v. I circuiti diretti numerici sono collegamenti per la trasmissione dati in grado di fornire agli utenti finali una capacità trasmissiva trasparente, garantita, permanente e dedicata. Il vantaggio derivante dall'utilizzo dei circuiti diretti numerici può essere individuato nel fatto che la banda nominale è sempre a disposizione dell'utente, in maniera simmetrica e non condivisa con altri utenti.
- vi. Le tecnologie wireless fisse utilizzano le frequenze radio per la trasmissione a larga banda di traffico voce e dati. Tali tecnologie rappresentano quindi delle alternative alla rete di accesso in rame o in fibra per offrire larga banda nell'ultimo miglio, proponendosi come possibile soluzione al problema del digital divide in virtù degli evidenti risparmi nei costi di installazione e di manutenzione della rete di accesso e dei tempi ridotti di deployment del servizio sul territorio. In particolare la tecnologia WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access), basata sul gruppo di standard IEEE 802.16, si candida ad essere la soluzione più idonea alla realizzazione del WLL, grazie soprattutto all'impiego di porzioni dello spettro radio licenziate, che garantiscono livelli di interferenza radio molto ridotti. In Italia, la banda su cui operano i sistemi WiMax è la banda licenziata 3.4-3.6 GHz ed i relativi diritti d'uso sono stati assegnati e rilasciati dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni – tramite una procedura di asta competitiva nel corso del 2008, le cui regole sono state definite dall'Autorità con la delibera n. 209/07/CONS.
- vii. Le *Powerline Communication* (PLC) rappresentano una delle tecnologie di trasmissione dati in banda larga da postazione fissa. Esse utilizzano, quale infrastruttura di accesso, la rete di distribuzione dell'energia elettrica, offrendo agli utenti la possibilità di trasmettere dati ed accedere ad Internet utilizzando una comune presa di corrente elettrica.
- 55. Per garantire all'utente finale l'accesso a banda larga da postazione fissa è necessario quindi disporre di un canale di trasmissione in grado di trasferire dati in

entrambe le direzioni a velocità adeguate al servizio richiesto. Pertanto, gli operatori che offrono tali servizi agli utenti finali e non dispongono di una infrastruttura di accesso a banda larga devono acquistare all'ingrosso i canali di trasmissione, che collegano i propri punti di presenza con le postazioni degli utenti finali.

56. In linea teorica tali operatori potrebbero acquistare accessi a larga banda all'ingrosso basati su tutte le tecnologie di accesso descritte al punto 54.

57. Si noti, tuttavia, che in Italia le tecnologie su cavo coassiale e le PLC non sono sviluppate. In particolare, come evidenziato in Tabella 2, le tecnologie utilizzate nelle reti di accesso per la fornitura di servizi a banda larga da postazione fissa sono quasi esclusivamente quelle xDSL.<sup>29</sup> Nel 2012, infatti, queste ultime rappresentano più del 97% del numero totale di accessi a banda larga.

Tabella 2 – Distribuzione del numero di accessi a banda larga per trasmissione dati in postazione fissa per tecnologia

ANNO	XDSL	FIBRA	WIRELESS	SATELLITE
2008	97,40%	2,45%	0,06%	0,07%
I sem. 2012	97,63%	2,22%	0,07%	0,01%

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati forniti dagli operatori

58. In particolare, si fa presente che attualmente in Italia il servizio all'ingrosso di flusso numerico in tecnologia xDSL su rete in rame – servizio *bitstream* in tecnologia xDSL – rappresenta la principale tipologia di accesso a banda larga venduta nel mercato all'ingrosso. Sebbene nel corso degli ultimi anni alcuni operatori alternativi, quali BT Italia e Tiscali, abbiano iniziato ad offrire su rete in rame servizi di accesso virtuale all'ingrosso, tale servizio è tuttora venduto principalmente dall'operatore Telecom Italia, sia su rete ATM sia su rete Ethernet, ed è regolamentato dalla delibera n. 731/09/CONS e successive delibere di implementazione. <sup>30</sup>

59. Da un punto di vista tecnico, i servizi *bitstream* su rete ATM si configurano come servizi di trasporto dati a pacchetto ad alta velocità e si basano sull'integrazione delle tecnologie trasmissive xDSL ed SDH lato cliente finale, con consegna all'operatore a livello ATM. I servizi *bitstream* su rete Ethernet si configurano come servizi di

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> La maggiore diffusione delle tecnologie xDSL rispetto alle altre dipende fondamentalmente dall'evoluzione del contesto di mercato italiano. Infatti, l'ubiquità e la qualità della rete di distribuzione in rame, nonché l'assenza di infrastrutture alternative ad essa, quali quelle della televisione via cavo, hanno facilmente decretato il successo delle tecnologie xDSL rispetto alle altre.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Si noti che il servizio *bitstream* può essere fornito anche su linea non attiva, o su linea sulla quale il servizio telefonico su tecnologia PSTN è stato cessato dall'utente finale in seguito all'attivazione del servizio *bitstream*. In tal caso il servizio viene definito *naked bitstream*.

trasporto dati su tecnologia Ethernet e si basano sull'integrazione delle tecnologie trasmissive asimmetriche (ADSL) e simmetriche (SHDSL) lato cliente finale, con consegna all'operatore a livello Ethernet.

- 60. Indipendentemente dalla tecnologia impiegata (ATM o Ethernet) e dal mezzo trasmissivo (rame o fibra), per i servizi *bitstream* sono previsti i seguenti livelli di interconnessione alla rete dell'operatore di accesso:
  - i. interconnessione a livello di centrale locale: il servizio non include componenti della rete di *backhaul*; <sup>31</sup>
  - ii. interconnessione al nodo *parent*: il servizio include sia componenti della rete di accesso sia componenti della rete di *backhaul* fino al nodo di consegna (nodo *parent*);
  - iii. interconnessione al nodo *distant*: il servizio include sia componenti della rete di accesso sia componenti della rete di *backhaul* fino al nodo di consegna (nodo *distant*);
  - iv. interconnessione al nodo remoto a livello IP.

#### 2.4. Soggetti attivi dal lato della domanda e dell'offerta

- 61. L'Autorità conferma la descrizione contenuta nella delibera n. 314/09/CONS dei soggetti attivi dal lato della domanda e dell'offerta nei mercati oggetto di analisi, in quanto non sono intervenuti cambiamenti al riguardo rispetto a quanto rilevato nella precedente analisi di mercato.
- 62. Nel mercato n. 4, i soggetti attivi dal lato dell'offerta sono gli operatori che dispongono di una rete di accesso e che forniscono ad altri operatori il servizio di accesso fisico alla propria rete. Dal lato della domanda vi sono, quindi, gli operatori che, non disponendo di una propria rete locale, acquistano all'ingrosso il servizio di accesso fisico alla rete di un altro operatore al fine di:
  - i. vendere ai clienti finali il servizio di accesso alla rete in postazione fissa che consente a questi ultimi di effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche e servizi correlati, nonché di accedere ai servizi di trasmissione dati a banda larga;
  - ii. vendere ad operatori terzi il servizio di accesso virtuale alla rete (operando quindi nel mercato n. 5).
- 63. Nel mercato n. 5, i soggetti attivi dal lato dell'offerta sono gli operatori che dispongono di un'infrastruttura di rete di accesso, di proprietà o acquistata all'ingrosso

\_

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Si precisa che i servizi di accesso *bitstream* con interconnessione agli apparati di multiplazione, come previsto dalla delibera n. 731/09/CONS, sono forniti su rete in rame da Telecom Italia limitatamente ai siti non aperti ai servizi di accesso disaggregato e comunque per le tutte linee sulle quali, per cause tecniche, non è possibile fornire tali ultimi servizi.

da altri operatori (attraverso l'acquisto, nel mercato n. 4, del servizio di accesso fisico alla rete locale), e che forniscono il servizio di accesso virtuale ad altri operatori. Dal lato della domanda di mercato, vi sono gli operatori che, non disponendo di infrastrutture proprie, acquistano all'ingrosso il servizio di accesso virtuale alla rete altrui (per l'indisponibilità dei servizi di *unbundling* o perché non intendono sostenere gli investimenti necessari ad usufruire di tali servizi) al fine di vendere il servizio di accesso a banda larga nel mercato al dettaglio. Inoltre, mediante l'utilizzo della tecnologia VoIP, gli operatori che acquistano il servizio di cui al mercato n. 5, possono vendere nel mercato al dettaglio anche servizi di accesso per effettuare e ricevere chiamate telefoniche.

64. Infine, nel mercato 1, i soggetti attivi dal lato dell'offerta sono gli operatori che dispongono di una rete di accesso, di proprietà o acquistata da altri operatori (ricorrendo al servizio di accesso fisico o virtuale) e che forniscono ai clienti finali l'accesso ai servizi vocali ed ai servizi correlati. Pertanto – come illustrato al punto 39 e seguenti – i soggetti attivi dal lato dell'offerta nel mercato 1 possono contribuire alla domanda del mercato n. 4 o del mercato n. 5. Dal lato della domanda di mercato, vi sono i clienti finali (residenziali e non residenziali) che necessitano di un accesso alla rete di comunicazione elettronica al fine di effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche e servizi correlati.

## 2.5. Definizione dei mercati al dettaglio del prodotto

65. In linea con quanto indicato nella Raccomandazione al considerando n. 4, il punto di partenza per la definizione dei mercati rilevanti è la definizione dei mercati al dettaglio su un dato arco di tempo, tenuto conto della sostituibilità dal lato della domanda e dell'offerta. Una volta definiti i mercati al dettaglio, che riguardano la domanda e l'offerta per i clienti finali, è possibile definire i mercati all'ingrosso rilevanti, cioè i mercati che riguardano l'offerta di prodotti/servizi ad operatori interessati a vendere i propri servizi ai clienti finali.

66. Tenuto conto dei mercati oggetto della presente analisi, il primo passo consiste dunque nella definizione del mercato dell'accesso alla rete telefonica in postazione fissa per effettuare e/o ricevere chiamate vocali e servizi correlati, ossia il mercato n. 1 della Raccomandazione (accesso al dettaglio per servizi voce) e del mercato dell'accesso a banda larga al dettaglio per effettuare la trasmissione di dati ad alta velocità (accesso al dettaglio per servizi dati).

67. Si noti che il mercato dell'accesso a banda larga al dettaglio non è incluso nella lista dei mercati individuati dalla Raccomandazione come suscettibili di regolamentazione *ex ante*. Pertanto, in linea con le precedenti analisi dell'Autorità, <sup>32</sup> di tale mercato saranno

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Cfr. delibera n. 34/06/CONS (primo ciclo di analisi di mercato) e n. 314/09/CONS (secondo ciclo di analisi di mercato).

analizzati esclusivamente quegli elementi caratterizzanti il servizio offerto alla clientela finale che sono suscettibili di influenzare la definizione dei corrispondenti mercati all'ingrosso (mercati n. 4 e n. 5).

# 2.5.1. Mercato dell'accesso al dettaglio alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (mercato n. 1)

68. Al fine di definire il mercato dell'accesso al dettaglio per effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche e servizi correlati, nonché per definire i corrispondenti mercati all'ingrosso (mercati n. 4 e n. 5), appare necessario svolgere le medesime analisi di sostituibilità effettuate nella precedente analisi di mercato per valutare se le conclusioni ivi contenute sono ancora valide alla luce dell'evoluzione tecnologica e di mercato. In aggiunta, considerati i recenti sviluppi del mercato, caratterizzato dal sempre maggiore interesse da parte della clientela finale per offerte di servizi di accesso alla rete fissa venduti in maniera congiunta ad altri servizi di comunicazione elettronica (offerte bundle), si ritiene opportuno valutare se sussistono le condizioni per definire un mercato rilevante comprendente oltre ai servizi di accesso alla rete fissa anche gli altri servizi inclusi nelle offerte bundle, quali ad esempio i servizi di fonia o di trasmissione dati.

- 69. Pertanto, di seguito si svolgono le seguenti analisi di sostituibilità:
  - a) sostituibilità tra servizi di accesso alla rete telefonica in postazione fissa e servizi di accesso alla rete mobile per la fornitura di servizi di fonia;
  - b) sostituibilità tra servizi di accesso analogico e servizi di accesso digitale;
  - sostituibilità tra servizi di accesso alla rete telefonica in postazione fissa su rete tradizionale (a banda stretta) e servizi di accesso su altre tecnologie di rete (a banda larga);
  - d) sostituibilità tra servizi di accesso venduti singolarmente (*stand alone*) e servizi di accesso venduti congiuntamente ad altri servizi di comunicazione elettronica (*bundle*);
  - e) sostituibilità tra servizi di accesso alla rete telefonica in postazione fissa destinati alla clientela residenziale e servizi di accesso destinati alla clientela non residenziale.
- a) Sostituibilità tra servizi di accesso alla rete telefonica in postazione fissa e servizi di accesso alla rete mobile per la fornitura di servizi di fonia
- 70. Nella precedente analisi di mercato di cui alla delibera n. 314/09/CONS, l'Autorità non ha considerato sostituibili i servizi di accesso alla rete fissa ed i servizi di accesso alla rete mobile.<sup>33</sup> In questa sede, si rileva la necessità di verificare se siano intervenuti cambiamenti di mercato e nelle abitudini di consumo tali da determinare un diverso risultato. A tal fine, l'Autorità ha tenuto in considerazione, oltre alle indicazioni della

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Cfr. delibera n. 314/09/CONS, punti 58-67.

Commissione contenute nelle Linee Guida, il Rapporto del Berec sull'impatto della sostituibilità fisso-mobile per la definizione del mercato.<sup>34</sup>

71. Si osserva innanzitutto che, nel periodo oggetto di rilevazione della presente analisi di mercato (2008 - primo semestre 2012), il numero di accessi da rete mobile è continuato a crescere a fronte di una riduzione del numero di linee di accesso da rete fissa, confermando in tal senso l'andamento già osservato nella precedente analisi di mercato con riferimento agli anni 2004-2007. Infatti, il numero delle linee di rete mobile (misurato in termini di numero di SIM attive) è passato da circa 91 milioni nel 2008 a circa 97 milioni nel primo semestre 2012, mentre il numero di linee di accesso da rete fissa (misurate in termini di numero di linee equivalenti) è passato da circa 26 milioni nel 2008 a circa 22 milioni nel primo semestre 2012 (Figura 2). Si fa presente, tuttavia, che il tasso di crescita del numero degli accessi da rete mobile si presenta decisamente inferiore rispetto al trend riscontrato nel precedente periodo di rilevazione (dell'ordine di grandezza di decine di punti percentuali); pertanto, la crescita del numero degli accessi da rete mobile registrata nel corso del periodo 2008-2012 appare riconducibile più ad un assestamento delle dinamiche registrate nel periodo precedente, che ad una prosecuzione di tale dinamica. Analogamente, il tasso di riduzione del numero di accessi da rete fissa è inferiore a quello osservato nel periodo 2004-2007.<sup>35</sup>

Figura 2 – Numero di accessi da rete fissa e mobile (milioni) – (2008-I sem. 2012)

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati forniti dagli operatori

72. Sebbene tali evidenze possano essere un indicatore di un processo di sostituzione tra le due classi di servizi di accesso, vi sono altri importanti fattori che devono essere presi in esame.


73. Innanzitutto l'analisi temporale della ripartizione del traffico originato da rete mobile e da rete fissa per rete di destinazione negli anni dal 2008 al 2011, mostra come i consumatori finali tendono ad utilizzare i servizi di telefonia mobile principalmente per

<sup>35</sup> Cfr. delibera n. 314/09/CONS punto 61.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Cfr. Berec Report on Impact of Fixed-mobile Substitution in Market Definition, BoR (11) 54.

effettuare chiamate di tipo mobile-mobile e servizi di telefonia fissa per effettuare principalmente chiamate di tipo fisso-fisso (Figura 3). Tale polarizzazione appare stabile nel tempo, confermando il *trend* già emerso nella precedente analisi di mercato.

Figura 3 – Ripartizione del traffico originato da rete mobile e da rete fissa – (2008-2011)



Fonte: elaborazioni AGCOM su dati forniti dagli operatori

74. Inoltre, passando all'esame di ulteriori indicatori, si osserva che l'elemento discriminante nella scelta del consumatore tra i servizi mobili e quelli in postazione fissa è data dal fattore mobilità. Il consumatore finale ricerca, infatti, nei servizi di telefonia mobile, principalmente la possibilità di effettuare e ricevere chiamate in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, anche quando non dispone di una linea di accesso in postazione fissa. Peraltro, i servizi di comunicazione mobile hanno natura personale, ossia consentono al cliente finale di essere chiamato direttamente sul proprio terminale.

75. I servizi di comunicazione mobile differiscono da quelli in postazione fissa anche per altre caratteristiche qualitative. In particolare, gli *standard* qualitativi della telefonia mobile risultano ancora generalmente inferiori a quelli garantiti dalla rete fissa, nonostante il miglioramento delle tecniche di codifica del segnale vocale. Infatti, la rete mobile rispetto alla rete telefonica fissa presenta una maggiore probabilità di blocco della chiamata, di possibilità di assenza della copertura radio, nonché talvolta una differente qualità vocale percepita dall'utente.

76. Il combinato del fattore mobilità e delle differenti caratteristiche qualitative induce a ritenere che le due tipologie di servizi di accesso in esame continuino ancora ad essere percepite dal consumatore finale come non sufficientemente sostituibili, ma distinte ed addizionali. Infatti, considerando i dati dell'indagine sulle abitudini di consumo dei servizi di comunicazione elettronica da parte delle famiglie condotta

dall'Eurobarometro,<sup>36</sup> citata peraltro come fonte dallo stesso Rapporto del Berec, risulta che circa i due terzi delle famiglie italiane (61%) possiede entrambi gli accessi alla rete telefonica: da postazione fissa e da postazione mobile. Si può affermare, dunque, che i due tipi di accesso vengono ancora considerati dalla maggioranza delle famiglie come complementari piuttosto che come sostituti. In aggiunta, confrontando questo dato con quello del precedente ciclo d'indagine dell'Eurobarometro (febbraio-marzo 2011), emerge che questa percentuale è addirittura aumentata di 2 punti percentuali. In un'ottica prospettica si presume, quindi, che la riduzione di famiglie con entrambi gli accessi, qualora si verificasse, sarà tendenzialmente limitata a pochi punti percentuali.

77. In conclusione, in virtù delle suddette considerazioni, si può affermare che, dal punto di vista della domanda, nel periodo di osservazione, un incremento modesto, ma significativo e non temporaneo del prezzo dell'accesso di rete fissa, da parte di un ipotetico monopolista, difficilmente provocherebbe una sostituzione da parte della clientela dell'accesso fisso con quello mobile tale da rendere tale aumento di prezzo non profittevole.

78. Peraltro, si osserva che la progressiva riduzione del prezzo dei servizi di terminazione mobile ha spinto di recente i principali operatori a formulare nuove offerte di telefonia fissa che,<sup>37</sup> a fronte del pagamento di un canone mensile, consentono di ottenere, congiuntamente a chiamate illimitate verso la rete fissa e traffico mensile Internet illimitato, anche un pacchetto di minuti per le chiamate verso le numerazioni mobili;<sup>38</sup> di conseguenza, nell'orizzonte temporale della presente analisi di mercato, è possibile ipotizzare una sostanziale stabilità degli accessi da rete fissa.

79. Passando all'analisi di sostituibilità dal lato dell'offerta non si osservano variazioni sostanziali rispetto a quanto già riscontrato nella precedente analisi di mercato. Infatti, gli *input* necessari per la fornitura delle due tipologie di servizi sono differenti e non è plausibile pensare che, in assenza di interventi regolamentari nei mercati all'ingrosso corrispondenti, a fronte di un incremento modesto ma significativo del prezzo dei servizi di accesso alla rete fissa un concorrente di rete mobile decida di entrare nel mercato dell'accesso della rete fissa in un arco di tempo ragionevole a causa degli elevati costi, tempi ed investimenti necessari alla realizzazione della rete fissa stessa.

80. Alla luce dell'analisi svolta, l'Autorità ritiene che i servizi di accesso alla rete mobile per effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche e i servizi di accesso in postazione fissa costituiscano due mercati rilevanti separati.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Cfr. Special Eurobarometer 381, E-Communication Household Survey Report, giugno 2012.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Cfr. delibera n. 621/11/CONS relativa al terzo ciclo di analisi di mercato dei servizi di terminazione su rete mobile.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Ad esempio si vedano le offerte di Wind (*All inclusive L, All inclusive XL*) e Fastweb (*Super Surf*).

- b) Sostituibilità tra servizi di accesso analogico e servizi di accesso digitale
- 81. L'Autorità ritiene ancora valide le argomentazioni di natura economica, di mercato e tecnologica addotte nelle precedenti analisi dei mercati dell'accesso al dettaglio, cui si rinvia per un'analisi approfondita, <sup>39</sup> al fine di dimostrare l'esistenza di un sufficiente grado di sostituibilità tra i servizi di accesso analogico ed i servizi di accesso digitale. Le due tipologie di servizi di accesso possono, quindi, essere considerate parte dello stesso mercato.
- c) Sostituibilità tra servizi di accesso alla rete telefonica in postazione fissa su rete tradizionale (a banda stretta) e servizi di accesso su altre tecnologie di rete (a banda larga)
- 82. Come già descritto al paragrafo 2.3, i servizi di accesso realizzati con tecnologie a banda larga consentono la fornitura alla clientela finale di servizi voce utilizzando il protocollo IP (VoIP). L'Autorità ritiene che le conclusioni raggiunte nella precedente analisi di mercato circa l'esistenza di una relazione di sostituibilità tra le due tipologie di servizi di accesso (in banda stretta e in banda larga) sottostanti la fornitura del servizio di fonia siano ancora valide nell'attuale contesto di mercato e tecnologico.
- 83. In particolare, si osserva innanzitutto che la sostituibilità tra le due tipologie di accesso è strettamente correlata al grado di sostituibilità esistente tra i servizi di fonia vocale offerti su rete PSTN (ossia tramite un accesso a banda stretta) e quelli offerti tramite tecnologia VoIP (ossia tramite un accesso a banda larga). Pertanto, in linea con la precedente analisi di mercato, verranno analizzate le caratteristiche tecniche ed economiche anche dei servizi di fonia che possono essere forniti con le due tipologie di accesso.
- 84. Al riguardo si evidenzia la suddivisione effettuata dall'Autorità nella precedente analisi di mercato sulla base di quanto disposto dalla delibera n. 11/06/CIR tra tre categorie di servizi VoIP (servizi VoIP in decade zero, servizi VoIP in decade 5 e servizi VoIP che utilizzano numerazioni differenti per le chiamate in entrata e per quelle in uscita), 40 nonché la distinzione tra servizi VoIP di tipo "managed" e di tipo

del PNN.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Cfr. delibere n. 33/06/CONS punti 39-46 dell'Allegato A e n. 314/09/CONS punti 68-69.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> L'Allegato B alla delibera n. 11/06/CIR individua i seguenti servizi: *i)* servizi VoIP che consentono di ricevere ed effettuare chiamate nazionali ed internazionali tramite una numerazione geografica del Piano Nazionale di Numerazione – PNN – (servizio VoIP in decade 0); *ii)* servizi VoIP nomadici che consentono di ricevere ed effettuare chiamate nazionali ed internazionali tramite numerazione non geografica del PNN (servizio VoIP in decade 5); *iii)* servizi VoIP che consentono di ricevere ed effettuare chiamate nazionali ed internazionali utilizzando numerazioni del PNN differenti per le chiamate in entrata e per quelle in uscita, eventualmente ricorrendo a sistemi di indirizzamento alternativi alla numerazione

"unmanaged". 41 Conformemente a quanto sostenuto nella delibera n. 314/09/CONS, si ritiene che solo i servizi VoIP in decade zero e di tipo managed presentino caratteristiche funzionali analoghe a quelle dei servizi telefonici tradizionali offerti attraverso accessi a banda stretta (rete PSTN/ISDN). I servizi VoIP in decade zero di tipo managed, infatti, garantiscono le medesime caratteristiche di qualità dei servizi di accesso alla rete telefonica pubblica tradizionale (basso ritardo di comunicazione, assenza di jitter, assenza di eco, limitata distorsione del segnale vocale) e consentono le seguenti prestazioni: accesso ai servizi di emergenza, identificazione della linea chiamante, possibilità di ricevere le chiamate senza necessità di una preliminare e periodica configurazione del sistema da parte dell'utente (ad esempio la connessione alla rete IP), portabilità del numero. Inoltre, tali servizi VoIP possono essere offerti attraverso tutte le tipologie di accesso a banda larga – tecnologie xDSL, fibra ottica, WLL – ad eccezione della tecnologia satellitare. 42

85. In aggiunta, l'Autorità evidenzia che, con la delibera n. 128/11/CIR relativa alle disposizioni regolamentari in materia di interconnessione IP ed interoperabilità nella fornitura dei servizi VoIP, sono stati previsti scenari di interconnessione distinti in base a due categorie di operatori: operatori "infrastrutturati" ed operatori "nomadici". L'operatore nomadico, in generale, può consentire che l'accesso ai servizi VoIP avvenga anche attraverso la rete pubblica *Internet* e non può controllare il trasporto dei pacchetti dati. Pertanto, l'operatore nomadico non ha possibilità di controllare la qualità di servizio in nessuno degli scenari di interconnessione previsti nella delibera n. 128/11/CIR. Al contrario, un operatore infrastrutturato è in grado di controllare completamente il trasporto dei pacchetti dai propri clienti fino alla propria dorsale e da questa fino ai punti d'interconnessione con gli altri operatori, nonché di garantire la qualità del servizio VoIP offerto ai clienti finali attraverso specifici accordi bilaterali con altri operatori infrastrutturati con cui è interconnesso. Pertanto, anche alla luce della suddetta disposizione regolamentare, un servizio VoIP managed offerto in decade zero da un operatore infrastrutturato presenta caratteristiche funzionali analoghe a quelle assicurate attraverso un servizio telefonico tradizionale.

86. Inoltre, l'Autorità fa presente che è in atto il processo di migrazione dell'interconnessione tra reti dalla tecnologia tradizionale (TDM) a quella IP, come evidenziato nella delibera n. 349/12/CONS relativa al modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi d'interconnessione offerti in modalità IP. Pertanto,

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> I servizi VoIP di tipo *managed* sono quei servizi VoIP offerti al cliente finale dal medesimo operatore che offre a quest'ultimo anche il servizio di accesso a banda larga alla rete fissa (sia su infrastruttura propria, sia mediante il ricorso al *bitstream* o all'ULL). Il servizio VoIP è invece di tipo *unmanaged* se è offerto da un operatore che non offre al cliente finale anche il servizio di accesso a banda larga. In tal caso, l'operatore che fornisce il servizio VoIP *unmanaged* non è in grado di gestire e controllare pienamente i parametri tecnici del servizio.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Quest'ultima, infatti, non si presta alla fornitura di servizi di fonia, in quanto presenta notevoli ritardi nella comunicazione, a causa dei tempi fisici di propagazione del segnale da e verso le orbite geostazionarie.

la progressiva sostituzione, a livello di trasporto, della tecnologia tradizionale con quella IP determina una sempre minore rilevanza della distinzione tra servizi in tecnologia tradizionale e servizi VoIP *managed* in decade zero, in quanto, a livello di trasporto, solo i secondi assumeranno rilievo nello scenario d'interconnessione IP di prossima realizzazione.<sup>43</sup>

87. La relazione di sostituibilità tra le due tipologie di servizi di fonia (VoIP e PSTN) è confermata anche dall'analisi delle offerte nel mercato al dettaglio. Infatti, si osserva che i servizi di telefonia sono attualmente commercializzati dagli operatori: *i*) esclusivamente attraverso la tecnologia VoIP; *ii*) prevalentemente con tecnologia PSTN per la fornitura di servizi voce, riservando la tecnologia VoIP *managed* alla sola clientela non residenziale; *iii*) su entrambe le tecnologie a seconda dell'*input* utilizzato per la fornitura dei servizi voce ed a banda larga. In questo ultimo caso, si osserva che gli operatori praticano le medesime condizioni economiche per i servizi offerti in tecnologia tradizionale e per quelli VoIP.<sup>44</sup>

88. Si osserva, infine, che il peso dei servizi di accesso *naked bitstream* sugli accessi *bitstream* complessivi è passato dal 26% al 55% nel periodo dal 2007 al 2012,<sup>45</sup> ossia, sempre più operatori forniscono servizi di fonia in tecnologia VoIP attraverso accessi a banda larga, se si escludono i casi di clienti che decidono di utilizzare l'accesso su rete fissa per usufruire dei soli servizi dati.<sup>46</sup> Alcuni operatori che utilizzano servizi di *unbundling* in alcuni casi preferiscono continuare ad utilizzare servizi PSTN anche per l'autoproduzione di servizi voce, mentre altri hanno optato su scelte tecnologiche basate su VoIP.

89. In sintesi, la scelta dell'impiego della tecnologia VoIP *managed* per la fornitura di servizi di telefonia vocale, rispetto alle tecnologie tradizionali, è allo stato attuale sostanzialmente legata alle scelte tecnologiche dei vari operatori. L'Autorità ritiene quindi che, per la fornitura dei servizi vocali, i servizi di accesso a banda stretta e quelli a banda larga (ad esclusione dei servizi offerti con tecnologia satellitare), sono da considerarsi sostituibili e, pertanto, facenti parte del medesimo mercato rilevante. In particolare, rientrano nel mercato rilevante i servizi di accesso alla rete fissa forniti attraverso le seguenti tecnologie: rame, fibra ottica, *wireless* fisse (WLL).

-

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Nella delibera n. 349/12/CONS, l'Autorità ha ipotizzato che il processo di migrazione possa concludersi nel 2015.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Si evidenzia che le offerte *bundle* (inclusive di servizi voce e servizi di trasmissione dati) di alcuni operatori presentano le medesime condizioni economiche per le due tecnologie impiegate (VoIP o PSTN)

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Per il 2012 il dato è riferito al 3° trimestre.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Il *naked bitstream* è, infatti, un servizio di accesso all'ingrosso generalmente richiesto dall'operatore nelle aree in cui il servizio di *unbundling* non è disponibile e che richiede l'utilizzo della tecnologia VoIP per la fornitura di servizi di fonia ai clienti finali.

- d) Sostituibilità tra servizi di accesso venduti singolarmente (stand alone) e servizi di accesso venduti congiuntamente ad altri servizi di comunicazione elettronica (bundle)
- 90. Al fine di verificare se sussistono le condizioni per definire un mercato rilevante per i servizi di accesso venduti in *bundle* con altri servizi ossia che comprenda oltre ai servizi di accesso alla rete fissa anche altri servizi venduti congiuntamente l'Autorità ha considerato se a seguito di un aumento modesto, ma significativo e non transitorio del prezzo dell'offerta *bundle*, un numero sufficiente di utenti acquisterebbe separatamente i servizi inclusi nel *bundle*.
- 91. L'Autorità evidenzia che nonostante negli ultimi anni si sia assistito ad un moltiplicarsi di offerte che prevedono la vendita congiunta del servizio di accesso fonia da postazione fissa con altri servizi tipicamente l'accesso ad Internet vi è una parte consistente dei consumatori che continua ad acquistare il servizio di accesso fonia separatamente da altri servizi.
- 92. Difatti, secondo i dati pubblicati nell'ambito della già citata indagine dell'Eurobarometro sulle abitudini di consumo dei servizi di comunicazione elettronica da parte delle famiglie, seppure il numero delle famiglie italiane che ha aderito ad offerte *bundle* nel 2011 è aumentato del 9% rispetto al 2009,<sup>47</sup> si riscontra ancora l'esistenza di una domanda indipendente per i servizi di accesso venduti singolarmente e non come parte del *bundle*. In aggiunta, solo il 30% delle famiglie italiane ha dichiarato nel dicembre 2011 di acquistare offerte congiunte di servizi, posizionandosi ben al di sotto della media europea, pari a 43%. E' possibile ritenere, quindi, che la maggior parte dei consumatori continuino ad acquistare i servizi di accesso separatamente da altri servizi di comunicazione elettronica, nonostante il prezzo del *bundle* di servizi risulti essere solitamente più basso della somma dei prezzi dei singoli servizi in esso compreso.
- 93. Gli operatori, d'altro canto, continuano a vendere il servizio di accesso anche separatamente da altri servizi ed a praticare condizioni di prezzo sostanzialmente differenti per i servizi di accesso *stand alone* e per quelli venduti in *bundle* con altri servizi (Tabella 3).

.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Cfr. pag. 128 Special Eurobarometer 335, E-Communication Household Survey Report, ottobre 2010.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Cfr. pag. 87 Special Eurobarometer 381, E-Communication Household Survey Report, giugno 2012.

Tabella 3 – Confronto tra i prezzi delle offerte dei servizi di accesso venduti singolarmente e congiuntamente ad altri servizi

Offerta	Servizi inclusi	Prezzo (€mese)*
"Linea base" di Telecom Italia	Servizio di accesso fonia	16,64
"Super happy Italy" di Infostrada-Wind	Servizio di accesso fonia	14,95
"Voce senza limiti" di Telecom Italia	Servizi di accesso fonia e traffico voce illimitato	26,22
"Happy no limit" di Infostrada-Wind	Servizi di accesso fonia e traffico voce illimitato	22,95
"Internet senza limiti" di Telecom Italia	Servizi di accesso fonia e dati e traffico voce e dati illimitato	37,90
"All inclusive L" di Wind	Servizi di accesso fonia e dati e traffico voce e dati illimitato	34,95
"Surf" di Fastweb	Servizi di accesso fonia e dati e traffico voce e dati illimitato	35,00

<sup>\*</sup>I prezzi indicati in tabella si riferiscono sia ai dati comunicati dagli operatori nell'ambito dell'analisi di mercato sia alle offerte pubblicate sui siti degli operatori nel dicembre 2012. Tali prezzi non tengono conto di eventuali promozioni.

- 94. Infine, la contemporanea presenza sul mercato di offerte *stand alone* e di offerte *bundle* non solo di Telecom Italia obbligata ai sensi dell'articolo 71 della delibera n. 731/09/CONS ma anche di altri operatori, conferma la presenza di consumatori che ancora preferiscono acquistare i servizi di accesso separatamente e non congiuntamente ad altri servizi
- 95. In virtù delle considerazioni svolte, l'Autorità ritiene che non vi siano le condizioni per definire un mercato rilevante per i servizi di accesso offerti congiuntamente ad altri servizi di comunicazione elettronica.
- e) Sostituibilità tra servizi di accesso alla rete telefonica in postazione fissa destinati alla clientela residenziale e servizi di accesso destinati alla clientela non residenziale
- 96. Come noto, la Commissione europea nella Raccomandazione non ha più distinto come invece aveva fatto nella precedente Raccomandazione il mercato rilevante dei servizi di accesso rivolti alla clientela residenziale da quello dei servizi di accesso rivolti alla clientela non residenziale, avendo rilevato che *i*) nella maggior parte degli Stati

membri gli operatori non praticano condizioni contrattuali differenziate nella vendita dei servizi di accesso alle due tipologie di clientela e che *ii)* la maggior parte degli operatori, non classifica i servizi offerti sulla base della clientela servita (residenziale e non residenziale) date le difficoltà nel reperimento dei dati per le due classi di consumatori. Tuttavia, la Raccomandazione specifica che le ANR possono decidere se le circostanze nazionali siano tali da giustificare il mantenimento della distinzione tra le due tipologie di clientela.

97. Nel corso della precedente analisi di mercato, l'Autorità ha riscontrato la presenza di elementi di differenziazione nella vendita del servizio di accesso alla rete telefonica in postazione fissa alle due tipologie di clientela, tali da giustificare la definizione di due differenti mercati rilevanti – uno per i clienti residenziali e l'altro per i clienti non residenziali – in continuità con quanto aveva stabilito nell'ambito della prima analisi di mercato. 49

98. L'Autorità ritiene quindi necessario verificare se, negli ultimi anni, siano intervenuti cambiamenti tali da portare alla definizione di un unico mercato rilevante per i servizi di accesso venduti ad entrambe le tipologie di clientela, in linea con quanto indicato nella Raccomandazione, oppure se vi siano le condizioni per confermare le conclusioni raggiunte nelle precedenti analisi di mercato.

99. In primo luogo l'Autorità osserva che anche se da un punto di vista strettamente funzionale il servizio venduto può essere lo stesso per le due tipologie di clienti, continuano a sussistere caratteristiche distintive nella domanda da parte della clientela residenziale e non residenziale. In particolare, mentre per la clientela residenziale i servizi di accesso alla rete telefonica rispondono all'esigenza di ampliare le modalità di comunicazione fra gli individui, per la clientela non residenziale i servizi di accesso alla rete telefonica rappresentano dei fattori produttivi essenziali per il funzionamento della propria azienda o attività economica e richiedono, quindi, sia soluzioni specifiche per le particolari esigenze dei clienti sia maggiori garanzie in termini di qualità, disponibilità e performance.

100. Queste diverse esigenze portano gli stessi operatori a prevedere differenti processi di fornitura del servizio ed a garantire un differente livello di qualità e di assistenza a seconda della tipologia di clientela servita. Si noti che in Italia alcuni operatori sono specializzati nell'offrire i servizi esclusivamente alla clientela non residenziale. Molti operatori, inoltre, utilizzano canali di vendita, nonché di assistenza post-vendita. Si

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> I clienti residenziali sono identificati come le persone fisiche residenti in abitazioni private che generalmente acquistano i servizi per finalità diverse da quelle imprenditoriali o professionali e che riportano il proprio codice fiscale sul contratto sottoscritto con l'operatore. I clienti non residenziali sono le persone giuridiche che acquistano i servizi per finalità di tipo imprenditoriale o professionale e che riportano sul contratto la partita IVA.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>Ad esempio BT Italia, Colt Telecom, Infracom, Verizon.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> In particolare, fornendo numerazioni specifiche per i servizi di *Customer Care* e prevedendo una specializzazione del personale addetto all'assistenza.

differenziati in base alla tipologia di clientela. Infine, con particolare riferimento alla clientela non residenziale, le condizioni contrattuali possono prevedere delle clausole personalizzate relativamente ai tempi di ripristino in caso di guasto e prestazioni aggiuntive, tra cui un livello superiore di *assurance* ed un sistema di coordinamento del *provisioning*.

101. Da quanto detto, si conferma l'esistenza di differenze nella domanda e nell'offerta dei servizi di accesso destinati alle due tipologie di clientela tali da indurre a ritenere che i servizi di accesso per la clientela residenziale e quelli per la clientela non residenziale non rientrino nel medesimo mercato.

Conclusioni sulla definizione del mercato del prodotto dell'accesso al dettaglio alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per fare e ricevere chiamate vocali e servizi correlati

102. Sulla base delle considerazioni esposte nei paragrafi precedenti ed in linea con l'analisi di mercato di cui alla delibera n. 314/09/CONS, l'Autorità individua i seguenti mercati rilevanti per i servizi di accesso alla rete telefonica pubblica fissa per effettuare e ricevere chiamate vocali e servizi correlati:

- 1a. il mercato dell'offerta e della domanda dei servizi di accesso alla rete telefonica fissa per effettuare e ricevere chiamate e servizi correlati (anche in tecnologia VoIP in decade zero e di tipo *managed*), per clienti residenziali;
- 1b. il mercato dell'offerta e della domanda dei servizi di accesso alla rete telefonica fissa per effettuare e ricevere chiamate e servizi correlati (anche in tecnologia VoIP in decade zero e di tipo *managed*) per clienti non residenziali.

I suddetti mercati comprendono i servizi di accesso alla rete fissa forniti attraverso l'utilizzo del rame, della fibra ottica e delle tecnologie *wireless* fisse (WLL).

#### 2.5.2. Mercato dell'accesso a banda larga al dettaglio

103. Alla luce dell'evoluzione tecnologica e di mercato registratasi negli ultimi anni e che presumibilmente si avrà nel corso dell'orizzonte temporale di riferimento della presente analisi di mercato, l'Autorità ritiene opportuno riesaminare gli elementi di differenziazione del servizio di accesso a banda larga al dettaglio già analizzati nella precedente analisi di mercato, <sup>52</sup> al fine di verificare se sono intervenuti cambiamenti significativi, sia dal lato dell'offerta che della domanda, che possono influenzare la definizione dei corrispondenti mercati all'ingrosso: mercato n. 4 e mercato n. 5.

104. In proposito, i servizi di accesso a banda larga al dettaglio possono essere forniti attraverso diverse modalità che, sostanzialmente, si differenziano in base alla rete di

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Cfr. delibera n. 314/09/CONS, paragrafi 85-93.

accesso, al tipo di connettività ed alla configurazione tecnica. Con riferimento alla rete di accesso, si distinguono servizi di accesso a banda larga da rete fissa e servizi di accesso a banda larga da rete mobile e, nell'ambito dei servizi di accesso a banda larga da rete fissa, si distinguono – a seconda del portante trasmissivo e della soluzione tecnologica utilizzata – servizi forniti su rete in rame (grazie all'adozione delle tecnologie xDSL), su rete in fibra ottica, su reti wireless fisse o su reti satellitari. Per quanto riguarda il tipo di connettività, a seconda della velocità di connessione offerta all'utente finale, i servizi di accesso a banda larga si distinguono dai servizi di accesso a banda stretta e, con lo sviluppo delle reti di accesso di nuova generazione, dai servizi di accesso a banda ultra larga. Infine, la connessione può essere simmetrica o asimmetrica.

- 105. Considerati i suddetti elementi di differenziazione del servizio di accesso a banda larga al dettaglio, si analizzano le condizioni di sostituibilità tra i seguenti servizi, in quanto suscettibili di influenzare la definizione dei corrispondenti mercati all'ingrosso:
- a. servizi di accesso per la trasmissione dati a banda larga da rete fissa e servizi di accesso per la trasmissione dati a banda larga da rete mobile;
- b. servizi di accesso per la trasmissione dati a banda larga e servizi di accesso per la trasmissione dati a banda stretta;
- c. servizi di accesso per la trasmissione dati a banda larga forniti attraverso le diverse tecnologie disponibili sul mercato e, in particolare, tra i servizi di accesso a banda larga di tipo simmetrico e quelli di tipo asimmetrico.
- 106. Si noti che le analisi di sostituibilità tra servizi di accesso da rete fissa e servizi di accesso da rete mobile, nonché tra servizi di accesso a banda stretta e a banda larga, sono già state svolte nei paragrafi precedenti con riferimento ai servizi di accesso forniti allo scopo di effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche ed i servizi correlati. Pertanto, nei paragrafi successivi l'analisi si focalizza sugli aspetti peculiari relativi ai servizi di accesso forniti per effettuare la trasmissione di dati e si rimanda all'analisi svolta nei suddetti paragrafi per le considerazioni di carattere generale.
- a) Sostituibilità tra i servizi di accesso per la trasmissione dati a banda larga da rete fissa ed i servizi di accesso per la trasmissione dati a banda larga da rete mobile
- 107. Ai fini della presente analisi di sostituibilità, l'Autorità ha considerato oltre che le indicazioni contenute nelle Linee Guida, anche le osservazioni della Commissione europea fornite alle ANR nell'ambito delle procedure di consultazione di cui all'art.7 della Direttiva Quadro ed, in particolare, quelle fornite nella lettera di commenti allo schema di provvedimento di analisi di mercato dell'accesso a banda landa larga all'ingrosso svolta dal regolatore austriaco RTR.<sup>53</sup> In tale lettera, la Commissione

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Lettera di seri dubbi della Commissione europea relativa al caso AT/2009/0970 "Wholesale broadband access (WBA) in Austria", con la quale è stata avviata la Fase II, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della Direttiva Quadro, Lettera SG-Greffe (2009) D/6009 del 5/10/2009.

europea ha evidenziato che, al fine di analizzare correttamente la relazione di sostituibilità tra due differenti servizi, è opportuno valutare correttamente la funzionalità e la destinazione d'uso dei servizi oggetto di analisi e, con particolare riferimento alla sostituibilità fisso-mobile, l'analisi deve tenere conto di specifici fattori quali la velocità di connessione, il prezzo dei servizi o l'elasticità incrociata della domanda.<sup>54</sup>

108. Pertanto, nello svolgere l'analisi di sostituibilità tra i servizi di accesso per la trasmissione dati a banda larga da rete fissa ed i servizi di accesso per la trasmissione dati a banda larga da rete mobile, l'Autorità ha considerato: *i*) il livello di sviluppo delle tecnologie a banda larga da rete mobile e da rete fissa, anche in ottica prospettica; *ii*) il livello di diffusione dei servizi di accesso a banda larga da rete fissa e da rete mobile nel periodo 2008-2011 valutato in termini di numero di accessi; *iii*) le caratteristiche tecniche ed economiche delle offerte attualmente in commercio; *iv*) i comportamenti di consumo degli utenti.

109. Con riferimento allo sviluppo delle tecnologie a banda larga, si osserva che negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo sviluppo sia delle reti di accesso in fibra ottica che delle reti mobili di terza e quarta generazione basata sulla tecnologia *Long Term Evolution* (LTE).

110. L'Autorità ritiene che per verificare l'eventuale processo di sostituzione tra servizi di accesso per la trasmissione dati a banda larga da rete fissa ed i corrispondenti servizi di accesso da rete mobile occorra, altresì, confrontare la diffusione degli accessi a banda larga da rete fissa con la diffusione degli accessi a banda larga da rete mobile. A tal fine si utilizza come indicatore del grado di diffusione dei servizi di accesso a banda larga da rete fissa, il numero di linee a banda larga da rete fissa, e come indicatore del grado di diffusione dei servizi di accesso a banda larga da rete mobile, il numero di *connect card* e chiavette USB. Si ritiene che il numero di *connect card* e chiavette USB sia l'indicatore più idoneo per effettuare un confronto con il numero di linee a banda larga da rete fissa sia perché tale indicatore individua gli abbonamenti a servizi dati offerti su rete mobile che devono essere acquistati separatamente dai servizi voce, sia in quanto tali servizi assicurano funzionalità e modalità di consumo per la trasmissione dati paragonabili a quelle delle rete fissa.<sup>55</sup>


<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Nel caso austriaco, la Commissione europea ha indicato che l'analisi di sostituibilità deve considerare se le applicazioni che possono essere eseguite con una connessione da rete fissa (quali il *download* di musica e film), nonché le garanzie di sicurezza necessarie affinché l'utente possa usufruire di servizi che richiedono una connessione protetta (quali l'*internet banking*), possono essere garantite anche da una

connessione IP da rete mobile. La Commissione ha anche ricordato come per la clientela residenziale, la presenza di offerte *bundle* nel mercato servizi di accesso a larga banda sono considerate, in altri mercati europei, elemento di non sostituibilità tra i servizi di accesso a larga banda da rete fissa ed i servizi di accesso a larga banda da rete mobile (Lettera di seri dubbi SG-Greffe (2009) D/6009 del 5/10/2009).

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Si osserva che i medesimi indicatori sono utilizzati dalla Commissione europea nella *Digital Scoreboard Agenda* come indicatori della penetrazione della larga banda mobile.

111. Ciò premesso, la Figura 4 mostra un andamento crescente sia per il numero di accessi a larga banda da rete fissa, sia per il numero di accessi a banda larga da rete mobile, seppure con tassi di crescita più significativi per quanto riguarda gli accessi a larga banda da rete mobile. Infatti, il numero di *connect card/USB* ha registrato una crescita significativa nel periodo considerato, passando da circa 1,6 milioni nel 2008 a circa 6,5 milioni nel primo semestre 2012. Tale crescita è particolarmente sostenuta nel 2009 (circa il 140% in più rispetto all'anno precedente) rallentando a partire dall'anno 2011. Anche per quanto riguarda gli accessi a larga banda da rete fissa la Figura 4 mostra come nel periodo considerato vi sia stata una crescita complessiva delle linee a larga banda da rete fissa. Tale incremento alla fine del primo semestre 2012 è pari al 21% rispetto all'anno 2008.

Figura 4 – Numero di accessi a larga banda da rete fissa e da rete mobile (milioni) - (2008 - I sem. 2012)



Fonte: elaborazioni AGCOM su dati forniti dagli operatori

112. Sebbene la crescita complessiva del numero di *connect* card/USB sia stata significativa nel periodo in esame, l'andamento in entrambi i casi crescente (seppure con tassi diversi) delle due tipologie di accesso a banda larga (da rete fissa e da rete mobile) induce a presumere che tale aumento non possa essere imputato ad un effetto di sostituzione dei servizi di accesso per la trasmissione dati a banda larga da rete fissa con i servizi di accesso per la trasmissione dati a banda larga da rete mobile, quanto piuttosto ad un fenomeno di complementarietà.

113. Inoltre, per quanto riguarda le caratteristiche tecniche del servizio, si osservano ancora significative differenze tra un accesso a banda larga da rete fissa ed uno da rete

mobile, in termini di velocità e qualità della connessione. Benché le principali offerte attualmente disponibili consentano di raggiungere una velocità di connessione ad Internet da postazione mobile superiore a quella di 20 Mbps (MB)<sup>56</sup> conseguibile da postazione fissa, i servizi di accesso a larga banda da rete mobile non garantiscono una stabilità della connessione equiparabile a quella ottenibile con un accesso a banda larga da rete fissa. Infatti, l'effettiva velocità di trasmissione raggiungibile da postazione mobile dipende dalla copertura, dalla capacità e dal grado di congestione della rete, nonché dal tipo di terminale utilizzato. Sebbene la tecnologia mobile di ultima generazione abbia aumentato la massima velocità trasmissiva fino a valori dell'ordine dei 100 Mbps in *download* e 50 Mbps in *upload*, essendo la banda radio una risorsa condivisa e limitata, il *throughput* medio per utente può essere notevolmente inferiore in funzione del numero di utenti che sono connessi contemporaneamente nella stessa cella. Tale limitazione non è presente, invece, nell'accesso da rete fissa ove la banda trasmissiva del doppino o della fibra ottica è dedicata al singolo utente.<sup>57</sup>

114. Passando all'analisi delle differenze funzionali delle due tipologie di servizi di accesso a banda larga, si ritengono ancora valide le considerazioni svolte nella precedente analisi di mercato. L'utente si rivolge ai servizi a larga banda da postazione fissa o a quelli da postazione mobile per soddisfare diverse esigenze di consumo: i servizi di accesso a banda larga da rete fissa consentono all'utente di beneficiare di un determinato livello di qualità, funzionale al pieno utilizzo di particolari applicazioni (quali la Web Tv, SMART TV); i servizi di accesso a banda larga da rete mobile, invece, privilegiano il bisogno di comunicare in mobilità piuttosto che la qualità della trasmissione dati, soggetta ai limiti sopracitati derivanti dalla copertura, capacità, congestione della rete e dal tipo di apparato utilizzato per la connessione da rete mobile. In sintesi, si rileva che il ricorso a connessioni a banda larga da rete mobile risulta ancora circoscritto alle situazioni di mobilità, ovvero quando il cliente non è in casa o in ufficio e, quindi, non ha a disposizione una postazione di accesso alla rete fissa.

115. In aggiunta, dall'analisi delle caratteristiche delle principali offerte Internet da rete fissa e da rete mobile risulta come tali offerte siano ancora strutturate in maniera sostanzialmente differente.

116. Com'è possibile osservare dai dati riportati nella Tabella 4 e nella Tabella 5,<sup>58</sup> le offerte per i servizi di accesso a larga banda da postazione fissa prevedono una

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Sul mercato sono presenti offerte per servizi a larga banda su fibra di nuova generazione – *Internetfibra* e *Tuttofibra* di Telecom Italia – che consentono di raggiungere velocità 30MB in *download* e 3MB in *upload*.

<sup>57</sup> Nel caso di servizi su rete NGA, in realtà il singale utanto dispense di una fibra ettica dell'internali.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Nel caso di servizi su rete NGA, in realtà, il singolo utente dispone di una fibra ottica dedicata solo nelle reti di tipo FTTH *point-to-point*, mentre negli altri casi vi è sempre un certo livello di condivisione della risorsa fisica. Tuttavia, tenuto conto dell'elevata banda trasmissiva disponibile su una fibra ottica, la condivisione di una medesima risorsa fisica tra più utenti non determina una limitazione del *throughput* paragonabile a quella che si può verificare in certe situazioni nel caso di rete mobile.

Le offerte indicate nella Tabella 4 e nella Tabella 5 si riferiscono sia ai dati comunicati dagli operatori nell'ambito dell'analisi di mercato sia alle offerte pubblicate sui siti degli operatori nel dicembre 2012.

tariffazione mensile di tipo *flat* senza limitazioni circa la quantità di traffico inclusa nell'offerta e la durata della connessione, mentre le offerte Internet da postazione mobile prevedono, a fronte di un corrispettivo mensile fisso, un tetto in termini di capacità o di durata (*Bitcap*), superato il quale, la velocità di trasmissione della connessione si riduce sensibilmente.<sup>59</sup>

Tabella 4 – Caratteristiche delle principali offerte Internet da postazione fissa

Operatore	Offerta	Prezzo	Validità	Velocità
	ADSL 7 Mega*	20,12€	Mensile	7MB
Telecom	Internet 7 Mega**	20€	Mensile	7MB
	Internet Premium**	40€	Mensile	20MB
Fastweb	Joy*	29€	Mensile	20MB
	Absolute ADSL*	24,95€	Mensile	8MB
Wind Infostrada	ADSL Aziende **	29,95€	Mensile	7MB
	ADSL Aziende 20 **	39,95€	Mensile	20MB
Teletu	ADSL senza limiti*	19,90€	Mensile	7MB
	ADSL 8 Mega*	9,95€	Mensile	8MB
Tiscali	ADSL Professional**	24,50€	Mensile	20MB

<sup>\*</sup>Offerta Internet da postazione fissa rivolta alla clientela residenziale.

117. L'introduzione di soglie al traffico dati nelle offerte per la connessione Internet da postazione mobile limita le applicazioni che possono essere eseguite con una connessione da rete mobile (quali il *download* di musica e film, servizi *cloud* ecc.) rispetto all'uso che il consumatore può fare aderendo ad un offerta Internet da rete fissa che non prevede soglie di traffico.

118. Sulla base delle considerazioni esposte nei punti precedenti si esclude la possibilità che vi sia sostituzione verso i servizi di accesso a banda larga da rete mobile nell'eventualità di un incremento del prezzo relativo dei servizi di accesso a banda larga da rete fissa tale da rendere l'incremento del prezzo non profittevole. Pertanto, dal punto di vista della domanda di mercato, le due tipologie di accesso non risultano sostituibili.

<sup>\*\*</sup>Offerta Internet da postazione fissa rivolta alla clientela non residenziale.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Le offerte attualmente in commercio prevedono che al raggiungimento della soglia prevista dall'offerta, la velocità di *download* viene ridotta a 32kbps sino allo scadere del periodo (mese/bimestre).

Tabella 5 – Caratteristiche delle principali offerte Internet da postazione mobile

Operatore	Offerta	Prezzo	Validità	Velocità	Bitcap
Tr.	Internet Large*	20€	mensile	14,4MB	10GB
Tim	Tutto Internet 42.2**	24€	mensile	42,2MB	20GB
	Mega Unlimited*	20€	mensile	14,4MB	10GB
Wind	Internet Start**	8€	mensile	14,4MB	2GB
	Internet Plus**	20€	mensile	14,4MB	10GB
Vodafone	Internet Go Special*	15€	mensile	14,4MB	5GB
vodatone	Internet Speed**	25€	mensile	42,2MB	20GB bimestrali
H3G	Tre Dati Plus*	19€	mensile	42MB	30GB
пзо	B Unlimited**	19€	mensile	42MB	30GB
Fastweb Mobile	Maxi Flat <sup>*</sup>	16€	mensile	21,6MB	10GB
Tiscali Mobile	Internet mobile large*	20,16€	mensile	7,2 MB	150 ore di navigazione

<sup>\*</sup>Offerta Internet da postazione fissa rivolta alla clientela residenziale.

119. Anche l'analisi di sostituibilità dal lato dell'offerta induce a definire il mercato dei servizi di accesso a banda larga da postazione fissa come un mercato distinto da quello dei servizi di accesso a banda larga da rete mobile. Le argomentazioni sono le medesime di quelle riportate – al punto 79 – con riferimento alla corrispondente analisi di sostituibilità svolta per i servizi di accesso forniti per le chiamate vocali e servizi correlati (mercato 1).

120. In conclusione, in linea con i risultati raggiunti nella precedente analisi di mercato di cui alla delibera n. 314/09/CONS ed analogamente a quanto riscontrato per i servizi di accesso relativi alla fornitura di servizi di fonia, l'Autorità ritiene che i servizi di accesso a banda larga da rete fissa e quelli da rete mobile costituiscano due mercati rilevanti separati.

<sup>\*\*</sup>Offerta Internet da postazione fissa rivolta alla clientela non residenziale.

- b) Sostituibilità tra servizi di accesso per la trasmissione dati a banda larga e servizi di accesso per la trasmissione dati a banda stretta
- 121. L'Autorità ritiene sostanzialmente invariate le conclusioni raggiunte nelle precedenti analisi di mercato in merito all'assenza di sostituibilità tra i servizi di accesso per la trasmissione dati a banda larga ed i servizi di accesso per la trasmissione dati a banda stretta. 60
- 122. Con riferimento ai servizi di trasmissione dati, infatti, un accesso a banda larga differisce sostanzialmente da un accesso a banda stretta in termini di caratteristiche tecniche e di applicazioni che è in grado di offrire all'utente finale. Per un'analisi dettagliata delle condizioni di sostituibilità esistenti dal lato della domanda e dell'offerta si rimanda alle precedenti analisi di mercato.<sup>61</sup>
- 123. Si osserva, inoltre, che nonostante sul mercato siano presenti offerte di servizi di accesso per la trasmissione dati a banda stretta, la trasmissione dati in *dial-up* è diminuita in maniera significativa nel periodo considerato dalla presente analisi: al 2011 il traffico *dial-up* è diminuito dell'82% rispetto al 2008.
- 124. Per altro verso, in questa sede si evidenzia che lo sviluppo delle versioni avanzate delle tecnologie DSL (ad esempio VDSL2), nonché, in ottica prospettica, la maggiore disponibilità di offerte al dettaglio sulla rete in fibra, accentueranno ulteriormente le differenze nelle prestazioni dei servizi dati forniti su banda larga rispetto a quelli offerti su banda stretta. In particolare, l'incremento della banda disponibile ha favorito la diffusione di nuovi servizi e applicazioni (ad esempio, i servizi di Web TV) che non possono essere fruiti attraverso un accesso a banda stretta.
- 125. In linea con quanto evidenziato dalla Commissione europea nella Raccomandazione, l'Autorità ritiene, quindi, che i servizi di accesso per la trasmissione dati a banda larga costituiscano un mercato separato dai servizi di accesso per la trasmissione dati a banda stretta.<sup>62</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Così come evidenziato dalla Commissione nella Raccomandazione, l'accesso a banda larga si distingue per il fatto di "consentire una capacità digitale in entrata per gli utenti finali superiore a 128 Kbit/s". Un accesso a banda stretta consente, invece, una velocità di connessione pari a 56 Kbit/s per le linee analogiche, 64 Kbit/s per il singolo canale B ISDN e 128 Kbit/s nel caso di utilizzo congiunto dei due canali B della linea ISDN.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Cfr. delibera n. 34/06/CONS, punti 71-76 e delibera n. 314/09/CONS, punto 95.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> In tal senso, con riferimento ai servizi di accesso forniti per la trasmissione dati, si noti che l'Autorità giunge a conclusioni diverse rispetto a quelle raggiunte – ai punti 82 e successivi – in relazione ai servizi di accesso per la fornitura dei servizi vocali, dove lo sviluppo della tecnologia VoIP ha portato ad individuare un unico mercato rilevante comprendente sia i servizi di accesso forniti su rete tradizionale (a banda stretta), sia quelli offerti su altre tecnologie di rete (a banda larga).

- c) Sostituibilità tra servizi di accesso per la trasmissione dati a banda larga forniti attraverso le diverse tecnologie disponibili sul mercato e, in particolare, tra i servizi di accesso a banda larga di tipo simmetrico e quelli di tipo asimmetrico
- 126. Nella precedente analisi di mercato, l'Autorità ha individuato un unico mercato rilevante dei servizi di accesso a banda larga al dettaglio comprendente tutte le tecnologie di accesso disponibili sul mercato sia di tipo asimmetrico sia di tipo simmetrico ad esclusione delle tecnologie satellitari. L'Autorità intende confermare tale conclusione, ritenendo che continuino a persistere tutte le condizioni, sia di natura tecnica sia di natura economica, descritte nella delibera n. 314/09/CONS.
- 127. Difatti, l'Autorità conferma la presenza sul mercato di numerose opzioni disponibili per ciascuna tipologia di accesso in termini di livello di prezzo, ampiezza di banda offerta e tipologia di fatturazione. In primo luogo, si evidenzia la presenza di offerte di tipo asimmetrico (offerte per servizi ADSL) paragonabili, in termini di prezzo, ad alcune offerte di accesso in fibra ed altre paragonabili ad offerte di tipo simmetrico. Sul mercato sono presenti infatti offerte che prevedono analoghe condizioni economiche per alcune tipologie di connessioni in fibra ottica che consentono di raggiungere una velocità fino a 10 MB sia in ricezione che in trasmissione e per le connessioni ADSL che consentono di raggiungere una velocità fino a 20 MB in ricezione e fino a 1 MB in trasmissione.
- 128. Dai dati comunicati dagli operatori, emerge inoltre che nonostante la clientela residenziale abbia esigenze di trasmissioni dati relativamente minori rispetto a quelle di una grande azienda, una percentuale di accessi in fibra ottica è attiva presso tale tipologia di clientela.
- 129. Per quanto concerne le tecnologie di tipo satellitare, come già illustrato al punto 100 della delibera n. 314/09/CONS, queste non si dimostrano sufficientemente sostituibili con le altre tecnologie di accesso a banda larga. Dai dati comunicati dagli operatori, rispetto ai dati della precedente analisi di mercato si osserva, a partire dal 2008, una ulteriore riduzione del numero di accessi a banda larga di tipo satellitare, che risulta inferiore allo 0,5% del numero totale degli accessi a banda larga, come risulta dalla Tabella 2.
- 130. Ciò premesso, si confermano le conclusioni raggiunte nella precedente analisi di mercato, che portano ad includere in un unico mercato rilevante dei servizi di accesso a banda larga al dettaglio tutte le tecnologie di accesso sia di tipo asimmetrico sia di tipo simmetrico disponibili sul mercato, ad esclusione delle tecnologie satellitari.

Conclusioni sulla definizione del mercato del prodotto dell'accesso a banda larga al dettaglio

131. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'Autorità individua un unico mercato rilevante dei servizi di accesso a banda larga al dettaglio comprendente tutte le

tecnologie di accesso disponibili sul mercato – sia di tipo asimmetrico sia di tipo simmetrico – ad esclusione delle tecnologie satellitari. Rientrano, quindi, nel mercato rilevante i servizi di accesso alla rete fissa forniti attraverso le tecnologie in rame, fibra ottica e *wireless* fisse (WLL).

## D1. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione dei mercati del prodotto/servizio al dettaglio?

### 2.6. Definizione dei mercati all'ingrosso del prodotto

132. Gli operatori che intendono fornire i servizi al dettaglio di accesso alla rete fissa – sia per effettuare/ricevere chiamate vocali ed accedere ai servizi correlati sia per effettuare trasmissioni dati a banda larga – e che non dispongono di proprie infrastrutture di accesso possono acquistare all'ingrosso gli *input* necessari. Come già descritto al punto 39, essi possono acquistare dagli operatori che dispongono della rete di accesso il servizio all'ingrosso di accesso fisico oppure il servizio all'ingrosso di accesso virtuale <sup>63</sup>

133. Nell'ambito della precedente analisi di mercato di cui alla delibera n. 314/09/CONS, in linea con quanto indicato dalla Commissione nella Raccomandazione,<sup>64</sup> l'Autorità ha ritenuto che le due tipologie di servizi di accesso all'ingrosso, fisico e virtuale, dovessero costituire due mercati rilevanti distinti (mercato n. 4 e mercato n. 5).

134. Nei paragrafi successivi, l'Autorità valuta, in primo luogo, le condizioni di sostituibilità esistenti tra i due servizi all'ingrosso (accesso fisico e accesso virtuale) al fine di riesaminare la validità delle conclusioni della precedente analisi di mercato. Successivamente, l'Autorità analizza – per ciascuno dei due servizi all'ingrosso – il grado di sostituibilità esistente tra il servizio fornito su rete in rame e gli analoghi servizi all'ingrosso forniti mediante l'utilizzo delle altre tecnologie oggetto di analisi: fibra ottica e WLL.

Sostituibilità tra il servizio all'ingrosso di accesso (fisico) alle infrastrutture di rete in postazione fissa ed il servizio all'ingrosso di accesso a banda larga (virtuale)

135. Le seguenti considerazioni concernenti la sostituibilità tra i servizi all'ingrosso di accesso fisico e virtuale si riferiscono sia ai servizi forniti su rete in rame, considerati

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Per una descrizione dettagliata dei servizi all'ingrosso di accesso fisico e di accesso virtuale alla rete fissa si veda il paragrafo 2.3. Si fa presente comunque che, presso gli stadi di linea non aperti al servizio di accesso disaggregato, gli operatori alternativi possono ricorrere al servizio di rivendita del canone all'ingrosso (WLR).

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> La Commissione ritiene che le imprese non valutino il servizio all'ingrosso di accesso fisico ed il servizio all'ingrosso di accesso virtuale come sostituibili al fine di fornire i propri servizi alla clientela finale e, pertanto, individua nella Raccomandazione due distinti mercati rilevanti (mercati n. 4 e n. 5).

nel contesto della precedente analisi di mercato, sia ai servizi forniti su rete in fibra. Si fa presente che l'analisi relativa ai servizi di accesso all'ingrosso forniti su rete in fibra è da intendersi in un'ottica prospettica in quanto la disponibilità di servizi all'ingrosso su reti in fibra è ancora limitata. 65

136. In linea con quanto già sostenuto nella delibera n. 314/09/CONS, l'Autorità ritiene che i servizi all'ingrosso di accesso fisico e quelli di tipo virtuale siano significativamente diversi tra loro in termini di copertura geografica, grado di controllo della capacità trasmissiva da parte dell'operatore acquirente del servizio e livello di investimento richiesto.

137. Per quanto riguarda la copertura geografica, nel contesto nazionale i servizi all'ingrosso di accesso fisico in postazione fissa su rete in rame sono offerti su un sottoinsieme delle aree coperte dall'accesso a larga banda all'ingrosso (ossia dai servizi di accesso virtuale). Infatti, mentre il servizio di accesso fisico è fornito in circa 1.600 centrali di Telecom Italia su un totale di più di 10.200 centrali (con una copertura di circa il 62% del totale della popolazione telefonica), <sup>66</sup> i servizi *bitstream* sono disponibili in tutte le zone dove Telecom Italia è in grado di fornire servizi al dettaglio xDSL; di conseguenza, l'unica porzione di popolazione non coperta da servizi *bitstream* coincide con la popolazione soggetta a "digital divide infrastrutturale".

138. In merito ai servizi all'ingrosso forniti su rete in fibra, attualmente non risulta possibile effettuare un'analisi puntuale circa la futura estensione geografica delle offerte in quanto la disponibilità sul territorio dei diversi servizi di accesso risulta strettamente correlata alle scelte tecnologiche e strategiche degli operatori. A titolo di esempio, si consideri l'eventualità che l'architettura adottata per la realizzazione delle reti in fibra ottica sia di tipo GPON: in tal caso, tratte continue in fibra ottica sarebbero condivise tra più utenti e non sarebbe quindi possibile, allo stato attuale della tecnologia, la fornitura di un servizio all'ingrosso di accesso disaggregato di tipo non virtuale.

139. Alla luce di quanto detto ed in considerazione del fatto che – a differenza dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso su fibra - potrebbe non essere sempre possibile la fornitura di servizi all'ingrosso di accesso fisico su rete in fibra, si può affermare che le due tipologie di servizi di accesso all'ingrosso – fisico e virtuale – sono disponibili in maniera differente sul territorio italiano.

140. Per ciò che concerne il controllo della capacità trasmissiva, nel caso dell'accesso virtuale il controllo del collegamento è dell'operatore che dispone della rete di accesso e non dell'operatore acquirente del servizio all'ingrosso. Invece, nel caso dell'accesso fisico, tale controllo passa all'operatore acquirente del servizio all'ingrosso. Di conseguenza, l'accesso fisico in postazione fissa garantisce all'acquirente del servizio

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> Per ulteriori dettagli circa i servizi all'ingrosso forniti su rete in fibra, si rimanda ai paragrafi successivi concernenti le analisi di sostituibilità per i singoli mercati.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> Elaborazioni dell'Autorità su dati forniti dagli operatori aggiornati a settembre 2012.

una maggiore discrezionalità nella qualificazione della linea acquistata e, quindi, maggiore autonomia nella predisposizione delle proprie offerte commerciali.

- 141. Infine, i due servizi di accesso all'ingrosso fisico e virtuale richiedono livelli di investimento in infrastrutture profondamente diversi per l'operatore acquirente. Infatti, l'accesso fisico all'ingrosso è solo uno degli *input* che, combinato con altri elementi di rete e con attività di gestione effettuate dall'operatore acquirente, consente la fornitura del servizio di accesso alla clientela finale. Il servizio di accesso virtuale richiede, invece, minori investimenti e limitate attività da parte dell'operatore acquirente.
- 142. Alla luce delle differenze sopra esposte, le motivazioni che presiedono alla domanda dei due servizi sono difformi e dipendono in maniera significativa dal modello di *business* che il singolo operatore ha deciso di adottare. Nel caso dell'accesso fisico, gli operatori ricercano un *input* infrastrutturale che consente loro di offrire servizi integrati voce-dati e di mantenere un rapporto più stretto con il cliente finale. Nel caso dell'accesso virtuale, gli operatori acquirenti domandano un prodotto che richiede minori *input* ed attività aggiuntive per la commercializzazione di servizi di accesso alla clientela finale e, di conseguenza, determina una maggiore dipendenza dall'operatore di accesso.
- 143. In virtù di tali considerazioni, l'analisi di sostituibilità dal lato della domanda conduce ai medesimi risultati raggiunti nella precedente analisi di mercato: in caso di un aumento modesto ma significativo e non transitorio dei prezzi dei servizi all'ingrosso di accesso virtuale, è improbabile che si assista ad una migrazione della domanda di tali servizi verso i servizi all'ingrosso di accesso fisico, tale da rendere l'incremento di prezzo non profittevole; analogamente, un aumento modesto ma significativo e non transitorio dei prezzi dei servizi all'ingrosso di accesso fisico, difficilmente comporterebbe una migrazione sostanziale della domanda di tali servizi verso i servizi all'ingrosso di accesso virtuale. A supporto della suddetta conclusione si evidenzia, inoltre, che la differenza esistente tra i prezzi delle due tipologie di servizi forniti su rete in rame in conseguenza di scelte regolamentari mirate ad incentivare la concorrenza sulle infrastrutture piuttosto che sui servizi in accordo al principio della *ladder of investment* è di entità significativa e, quindi, si ritiene che una variazione dei prezzi di una tipologia di servizi non sia sufficiente a condurre ad una migrazione della domanda di tali servizi verso l'altra tipologia.
- 144. Anche con riferimento alla sostituibilità dal lato dell'offerta, restano valide le considerazioni svolte nella precedente analisi di mercato. In particolare, in seguito ad una variazione dei prezzi relativi dei due servizi di accesso all'ingrosso, l'operatore che dispone dell'accesso fisico (sia perché proprietario della rete di accesso sia perché acquista il servizio di accesso fisico all'ingrosso) potrebbe fornire il servizio di accesso virtuale ad operatori terzi in tempi ragionevoli e senza incorrere in costi particolarmente rilevanti; al contrario, un operatore che dispone dell'accesso virtuale, in caso di un aumento modesto ma significativo e non transitorio del prezzo di servizio di accesso

fisico, non è in grado di fornire quest'ultimo servizio in tempi brevi e senza sostenere ingenti investimenti. Infatti, la realizzazione di una rete fissa di accesso richiede, da un lato, tempi molto lunghi e, dall'altro, rilevanti investimenti, in gran parte non recuperabili (*sunk cost*) in caso di uscita dal mercato.

145. Alla luce delle considerazioni esposte, in linea con quanto evidenziato nella Raccomandazione e con le conclusioni raggiunte nell'ambito della precedente analisi di mercato, si conclude che le due tipologie di servizi di accesso all'ingrosso costituiscano due diversi mercati rilevanti: mercato dell'accesso all'ingrosso alle infrastrutture di rete e mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso.

#### 2.6.1. Mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso (mercato n. 5)

Sostituibilità tra i servizi all'ingrosso di accesso virtuale forniti mediante le tecnologie xDSL e quelli forniti mediante la fibra ottica ed il WLL

146. Nei paragrafi successivi, l'Autorità intende verificare le condizioni di sostituibilità esistenti tra il servizio all'ingrosso di accesso virtuale fornito mediante le tecnologie xDSL e quelli erogati mediante l'utilizzo della fibra ottica e della tecnologia WLL.

147. Si noti che nel mercato italiano, attualmente, è venduto esclusivamente il servizio di accesso virtuale basato su tecnologia xDSL (servizio *bitstream* su tecnologie ATM ed Ethernet). Infatti, pur essendo presenti diverse offerte al dettaglio di accesso a banda larga in fibra ottica e WLL, dai dati forniti dagli operatori risulta che nel mercato all'ingrosso nessun operatore ha venduto accessi *bitstream* in fibra ottica o in tecnologia WLL nel corso degli ultimi anni.<sup>67</sup>

148. Pertanto, essendo l'accesso in rame pressoché l'unica tipologia di accesso venduta nel mercato a banda larga all'ingrosso, è piuttosto improbabile che si presentino dei vincoli diretti (direct constraints) al comportamento dell'impresa fornitrice di tale servizio, ossia vincoli derivanti dalla migrazione della domanda all'ingrosso verso i servizi di accesso virtuale realizzati attraverso l'utilizzo della fibra o del WLL. In altre parole, un incremento modesto, ma significativo e non transitorio, del prezzo del servizio bitstream in rame difficilmente provocherebbe una migrazione della domanda verso l'acquisto di analoghi servizi di accesso forniti su altre tecnologie, né è ipotizzabile che un operatore acquirente del servizio bitstream in rame possa decidere di auto-produrre in breve tempo il servizio stesso, a causa degli ingenti investimenti che dovrebbe sostenere.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Si fa presente tuttavia che Telecom Italia ha presentato nel 2011 un'offerta – di carattere transitorio e pubblicata in accordo a quanto previsto dalla delibera n. 61/11/CONS – di servizi *bitstream* su rete in fibra denominata "*Easy IP Fibra*". Si fa presente che è in corso di approvazione l'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'offerta di servizi *bitstream* su fibra.

149. Tuttavia – analogamente a quanto riscontrato nella precedente analisi di mercato – essendo la domanda di connettività all'ingrosso una domanda derivata dalla domanda di connettività presente nel mercato al dettaglio, i vincoli competitivi al comportamento dell'impresa fornitrice del servizio all'ingrosso (ossia vincoli ad eventuali incrementi del prezzo) potrebbero derivare, indirettamente, dalla sostituibilità esistente tra i servizi di accesso forniti mediante le diverse tecnologie nel mercato al dettaglio (indirect constraints). Si osserva che un eventuale aumento di prezzo modesto ma significativo e non transitorio dei servizi xDSL all'ingrosso determina un incremento dei prezzi dei servizi xDSL al dettaglio, in quanto il costo della componente all'ingrosso in esame rappresenta una componente significativa del prezzo del servizio al dettaglio. Tale incremento del prezzo del servizio xDSL al dettaglio determina, con molta probabilità, per via della sostituibilità presente tra i servizi di accesso forniti mediante le diverse tecnologie nel mercato al dettaglio, uno spostamento di una parte della domanda del mercato finale verso servizi di accesso a banda larga offerti attraverso la fibra ottica o il WLL. 68 L'Autorità valuta l'entità di tale spostamento della domanda al dettaglio verso servizi sostituibili sufficiente da rendere l'incremento del prezzo all'ingrosso non profittevole. Infatti, la migrazione della domanda finale verso servizi in fibra ottica e/o WLL comporterebbe un aumento della capacità all'ingrosso in tali tecnologie (fornita sotto forma di autoproduzione o venduta sul mercato) ed una corrispondente diminuzione nella vendita all'ingrosso di connettività xDSL.

150. L'Autorità evidenzia che, in seguito ad un incremento del prezzo del servizio bitstream di tipo xDSL e, quindi, al conseguente aumento del prezzo del corrispondente servizio al dettaglio offerto da operatori che, non essendo integrati verticalmente, acquistano il servizio bitstream, i consumatori potrebbero migrare anche verso l'acquisto dei servizi xDSL dell'impresa verticalmente integrata. Ciò naturalmente si verificherebbe qualora l'impresa integrata verticalmente, nonostante l'incremento del prezzo all'ingrosso, non aumenti il prezzo del corrispondente servizio al dettaglio. In tal caso, l'incremento del prezzo all'ingrosso dell'impresa verticalmente integrata si rivelerebbe profittevole, in quanto non genererebbe i vincoli indiretti descritti nel paragrafo precedente: infatti, la diminuzione dei volumi venduti all'ingrosso sarebbe comunque compensata da un aumento corrispondente dei volumi al dettaglio. Tuttavia, l'Autorità evidenzia al riguardo che, sebbene sul mercato vi siano alcuni operatori alternativi che vendono servizi bitstream e che sono integrati nei corrispondenti mercati al dettaglio, la quasi totalità degli accessi bitstream su xDSL sono venduti dall'operatore Telecom Italia, sottoposto ad una specifica regolamentazione volta a

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Si noti che i servizi a banda larga in fibra ottica e con tecnologia WLL non sono disponibili in tutte le aree dove è presente la tecnologia xDSL. Pertanto, il vincolo – seppure indiretto – alle variazioni di prezzo della connettività xDSL esercitato dalle offerte in fibra ottica/WLL disponibili sul mercato al dettaglio potrebbe risultare più labile. Tuttavia, come anche evidenziato nella precedente analisi di cui alla delibera n. 314/09/CONS, la presenza di politiche promozionali e commerciali omogenee a livello nazionale, sia dell'*incumbent* sia degli operatori alternativi, dimostra l'esistenza di un *common pricing constraint* a livello nazionale.

garantire la replicabilità delle sue offerte commerciali, in quanto notificato come operatore con significativo potere di mercato nella precedente analisi (delibera n. 314/09/CONS). In particolare, ai sensi dell'articolo 64 della Delibera n. 731/09/CONS, tutte le offerte al dettaglio di Telecom Italia di servizi offerti mediante la propria rete di accesso a banda larga in tecnologia ATM o Ethernet/IP devono essere replicabili da parte di un operatore efficiente. Di conseguenza, la circostanza che ad un incremento del prezzo dei servizi all'ingrosso forniti di Telecom Italia deve necessariamente corrispondere un analogo aumento dei prezzi dei corrispondenti servizi al dettaglio testimonia la presenza di vincoli indiretti al comportamento di prezzo del fornitore del servizio all'ingrosso.

151. In virtù di tali considerazioni, in continuità con quanto già disposto nella precedente analisi di mercato, l'Autorità individua un unico mercato rilevante dei servizi di accesso (virtuale) ai dati a banda larga all'ingrosso comprendente le tecnologie su rame (xDSL), la fibra ottica ed il WLL sia che siano venduti ad altri operatori (ovvero nel mercato all'ingrosso) sia che siano forniti come "autoproduzione" (ovvero alle rispettive divisioni commerciali).

## 2.6.2. Mercato dell'accesso all'ingrosso fisico alle infrastrutture di rete in postazione fissa (mercato n. 4)

152. Nei paragrafi successivi, l'Autorità verifica, in primo luogo, se il servizio all'ingrosso di accesso fisico alle infrastrutture di rete in postazione fissa fornito su rete in rame e quello fornito mediante l'utilizzo di altre tecnologie (fibra ottica e WLL) costituiscono un unico mercato rilevante. Successivamente, l'Autorità valuta la possibilità di segmentare il mercato del servizio all'ingrosso dell'accesso fisico sulla base delle diverse soluzioni tecniche di accesso: *full unbundling*, *sub-loop unbundling* e *shared access* su rete in rame e *unbundling*, *end-to-end* e fibra spenta su rete in fibra.

Sostituibilità tra tecnologie di accesso che concorrono alla definizione del mercato rilevante del servizio all'ingrosso di accesso fisico

153. Per quanto concerne la realizzazione delle reti di accesso di nuova generazione, nella maggior parte degli Stati membri gli operatori stanno realizzando o sono in procinto di realizzare reti di accesso in fibra ottica al fine sia di aumentare la capacità e la velocità dell'accesso per i clienti finali sia di ridurre i costi operativi di gestione della rete.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Nell'analisi di sostituibilità non si considerano esplicitamente i servizi di *unbundling* dati e di *unbundling* virtuale forniti su rete in rame, descritti nel paragrafo 2.2., in quanto il primo è tecnicamente identico al servizio di *full unbundling* ed il secondo è una soluzione transitoria offerta agli operatori nelle more della predisposizione dei siti di co-locazione.

154. In Italia, gli investimenti da parte dell'*incumbent* connessi alla realizzazione di una rete di accesso di nuova generazione sono al momento per lo più limitati ad alcune aree del territorio italiano ed ancora nella fase iniziale. <sup>70</sup> Come già detto al punto 45, anche alcuni operatori concorrenti dell'*incumbent*, per lo più in ambiti geograficamente circoscritti, nonché alcuni Enti locali, <sup>71</sup> stanno attualmente pianificando o sono già impegnati nella realizzazione di reti NGA. <sup>72</sup> In merito, l'Autorità ritiene che, nonostante gli investimenti dei soggetti attivi sul mercato siano ancora per lo più in una fase embrionale, essi avranno un impatto significativo sul mercato già nel corso del periodo di riferimento della presente analisi.

155. Dal punto di vista merceologico, si evidenzia quindi che il servizio di accesso fisico all'ingrosso fornito su rete in rame non può più essere considerato, come in occasione della precedente analisi di mercato, l'unica tipologia di accesso fisico venduta nel mercato all'ingrosso, in quanto si può verificare – soprattutto in un'ottica prospettica – l'esistenza di operatori attivi nella fornitura di servizi di accesso fisico all'ingrosso su rete in fibra. Pertanto, si può affermare la presenza di vincoli diretti (direct constraints) al comportamento di prezzo dell'impresa fornitrice del servizio di accesso fisico all'ingrosso su rete in rame derivanti dalla possibilità di migrazione della domanda all'ingrosso verso i servizi di accesso fisico offerti su rete in fibra, che renderebbe non profittevole un eventuale aumento del prezzo del servizio di accesso fisico all'ingrosso su rete in rame.

156. In aggiunta, analogamente a quanto riscontrato nella precedente analisi di mercato, l'Autorità evidenzia che la definizione del mercato rilevante del servizio di accesso fisico è influenzata indirettamente dalla relazione di sostituibilità riscontrata al dettaglio tra i servizi di accesso in rame e quelli forniti mediante l'utilizzo di altre tecnologie (fibra ottica e WLL). I vincoli competitivi al comportamento dell'impresa fornitrice del servizio di accesso fisico all'ingrosso in rame possono infatti provenire, indirettamente, dalla sostituibilità esistente tra i diversi servizi di accesso al dettaglio basati su tecnologie alternative al rame (*indirect constraints*). In particolare, un eventuale aumento di prezzo – modesto ma significativo e non transitorio – dei servizi di accesso

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Dal piano industriale di Telecom Italia per lo sviluppo della rete fissa di accesso si evince che, relativamente al periodo 2012-2014, l'operatore ha intenzione di sviluppare nel Comune di Milano una rete NGA basata su di un'architettura di tipo FTTH, mentre negli altri Comuni italiani oggetto del piano l'architettura di riferimento sarà l'FTTC.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Cfr. nota 25.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> L'attuale rete in fibra di Metroweb si estende principalmente nel Comune di Milano e nei Comuni afferenti alla Provincia di Milano e si basa su di un'architettura di rete di tipo FTTB/GPON e, in misura residuale, su un'architettura FTTH/P2P. La rete in fibra di Fastweb serve vari Comuni e Provincie del territorio nazionale e si basa su di un'architettura di tipo FTTH/P2P. Altri operatori, quali Unidata, BigTlc e AEMcom, hanno sviluppato le proprie reti NGA su di un'area geografica circoscritta ed offrono servizi di accesso in fibra ottica su infrastrutture proprietarie di tipo FTTH.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> A titolo di esempio si cita l'operatore Metroweb che risulta attivo nella fornitura del servizio di accesso all'ingrosso alla fibra spenta, così come anche, in misura minore, gli operatori Colt e AGSM, che non si esclude che in futuro possano offrire anche servizi di accesso fisico all'ingrosso.

fisico all'ingrosso in rame si rifletterebbe in un incremento dei prezzi dei corrispondenti servizi di accesso al dettaglio (forniti attraverso il ricorso a tale servizio all'ingrosso) tale da orientare le scelte di acquisto del cliente finale verso altre soluzioni. <sup>74</sup> L'Autorità valuta l'entità di tale spostamento della domanda al dettaglio verso servizi sostituibili (basati su fibra o WLL) sufficiente da rendere l'incremento del prezzo del servizio di accesso fisico all'ingrosso in rame non profittevole. <sup>75</sup> Si evidenzia che la migrazione della domanda finale verso servizi in fibra ottica e/o WLL comporterebbe un aumento della vendita dei servizi di accesso all'ingrosso forniti in tali tecnologie ed una corrispondente diminuzione nella vendita all'ingrosso di accesso fisico in rame.

157. In virtù delle suddette considerazioni, l'Autorità conferma quanto già previsto nella precedente analisi di mercato, ritenendo opportuno includere nel mercato rilevante i servizi all'ingrosso di accesso fisico alla rete in fibra ottica e quelli forniti mediante l'utilizzo della tecnologia WLL.<sup>76</sup>

Sostituibilità tra le diverse soluzioni tecniche di accesso disponibili su rete in rame e su rete in fibra

158. In Italia, come ampiamente descritto al paragrafo 2.3, i servizi di accesso fisico possono essere offerti in diverse modalità. In particolare, si distinguono, con riferimento alla rete in rame, *i*) il servizio di accesso completamente disaggregato alla rete locale, *ii*) il servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale ed *iii*) il servizio di accesso condiviso e, con riferimento alla rete in fibra, *iv*) il servizio di *unbundling*, *v*) il servizio *end-to-end* ed *vi*) il servizio di accesso alla fibra spenta.

159. Nella precedente analisi di mercato, in linea con quanto indicato dalla Commissione nella Raccomandazione, l'Autorità non ha ritenuto opportuno segmentare il mercato del servizio all'ingrosso di accesso fisico in base alle diverse soluzioni tecniche di fornitura dei servizi su rete in rame, in ragione dell'esistenza di un sufficiente livello di sostituibilità dal lato della domanda e dell'offerta. Al riguardo, l'Autorità ritiene che nel corso di questi ultimi anni non siano sopraggiunte motivazioni

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Si noti che un eventuale incremento del prezzo dell'accesso fisico in rame determinerebbe non solo un aumento dei prezzi dei servizi finali di accesso degli operatori alternativi, che si basano su tale servizio, ma anche di quelli dell'operatore verticalmente integrato, in ragione dei vincoli regolamentari esistenti (cfr. delibera n. 731/09/CONS, art. 7 comma 3).

<sup>(</sup>cfr. delibera n. 731/09/CONS, art. 7 comma 3).

75 Si noti, come già evidenziato nella nota 68, che i servizi di accesso in fibra ottica e quelli basato sul WLL non sono disponibili in tutte le aree dove è presente la tecnologia in rame. Pertanto, il vincolo – seppure indiretto – alle variazioni di prezzo del servizio di acceso fisico in rame esercitato dalle offerte al dettaglio di accesso in fibra ottica/WLL potrebbe risultare più labile. Tuttavia, la presenza di politiche promozionali e commerciali omogenee a livello nazionale, sia dell'*incumbent* sia degli operatori alternativi, dimostra l'esistenza di un *common pricing constraint* a livello nazionale.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Si osserva che questa definizione è in linea con quanto indicato nella Raccomandazione del 2007, in cui la Commissione aveva ritenuto necessario includere nel mercato rilevante altre tecnologie oltre a quelle in rame (cfr. *Explanatory note* della Raccomandazione, pag. 32).

di ordine economico, di mercato o tecnologico che possano indurre a conclusioni diverse.

160. In particolare, l'Autorità conferma che, dal lato della domanda, i diversi tipi di accesso fisico alla rete locale in rame richiedono all'operatore acquirente il servizio analoghi investimenti (per la predisposizione dei siti, l'installazione degli apparati e dei raccordi di centrale, ecc.) e analoghe conoscenze tecniche e gestionali (*know-how*). Inoltre, dal lato dell'offerta, l'operatore di accesso, una volta predisposti i siti, non ha significativi impedimenti tecnici all'apertura della rete nei diversi punti e nelle diverse modalità previste per ciascun tipo di servizio. Da ultimo, si noti che l'utilizzo del VoIP ha accentuato le analogie nelle funzioni d'uso dei servizi di accesso pienamente disaggregato e quelle dell'accesso condiviso, rafforzando quindi il vincolo di sostituibilità tra i due servizi di accesso disaggregato alla rete locale.

161. La suddetta analisi può essere estesa anche alle soluzioni tecniche di accesso fisico alla rete in fibra, con la precisazione che in tal caso l'analisi è da intendersi in un'ottica prospettica per quanto riguarda le offerte relative ai servizi di accesso fisico disaggregato all'ingrosso su rete in fibra – quali l'unbundling ed il servizio end-to-end – in quanto attualmente non ancora disponibili sul mercato. Dai dati forniti dagli operatori si può evincere, infatti, che l'unico servizio all'ingrosso offerto su rete in fibra è il servizio di accesso alla fibra spenta. Per quanto concerne tale servizio, è plausibile ritenere che un operatore che acquisti un servizio di accesso disaggregato all'ingrosso, in caso di aumento modesto ma significativo e non temporaneo del prezzo di tale servizio, potrebbe acquistare in alternativa – al fine di fornire servizi a banda larga all'utente finale – il servizio di accesso alla fibra spenta. Allo stesso modo, un analogo aumento del prezzo del servizio di accesso alla fibra spenta potrebbe incentivare un operatore ad utilizzare il servizio di accesso disaggregato. Infatti, i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso ed il servizio di accesso alla fibra spenta presentano caratteristiche similari in termini di possibilità di configurazione del servizio offerto all'utente finale (gli apparati attivi necessari alla fruizione di entrambi i servizi sono controllati dall'operatore alternativo e la capacità trasmissiva destinata a ciascun utente può essere facilmente modulata dall'operatore stesso) e di conoscenze tecniche e gestionali necessarie alla fruizione del servizio. Pertanto, si può riscontrare la presenza di vincoli diretti al comportamento di prezzo dell'impresa fornitrice del servizio di accesso disaggregato all'ingrosso derivanti dalla possibilità di migrazione della domanda all'ingrosso verso il servizio di accesso alla fibra spenta, che renderebbe non profittevole un eventuale aumento del prezzo del servizio di accesso disaggregato all'ingrosso. Alla luce delle suddette considerazioni, si possono quindi ritenere sostituibili il servizio di accesso disaggregato all'ingrosso ed il servizio di accesso alla fibra spenta.

162. In conclusione, l'Autorità ritiene che le diverse soluzioni tecniche di accesso disaggregato di cui al punto 158 debbano essere considerate all'interno del medesimo mercato rilevante

Conclusioni sulla definizione dei mercati del prodotto/servizio all'ingrosso

- 163. In virtù dell'analisi svolta, l'Autorità individua i seguenti mercati dei servizi all'ingrosso di accesso alla rete in postazione fissa:
- a. il mercato rilevante della domanda e dell'offerta dei servizi di accesso (virtuale) a banda larga all'ingrosso forniti mediante l'utilizzo delle tecnologie su rame (xDSL), su fibra ottica e WLL;
- b. il mercato rilevante della domanda e dell'offerta dei servizi all'ingrosso di accesso fisico alle infrastrutture di rete in postazione fissa forniti mediante l'utilizzo delle tecnologie su rame, su fibra ottica e WLL.

# D2. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione dei mercati del prodotto/servizio all'ingrosso?

### 2.7. I mercati rilevanti geografici al dettaglio ed all'ingrosso

- 164. Come già indicato nel paragrafo 2.1, l'analisi dei mercati geografici al dettaglio ed all'ingrosso condotta dall'Autorità ha tenuto in considerazione, oltre alle Linee direttrici, anche le indicazioni fornite al riguardo dall'ERG,<sup>77</sup> nonché dalla Commissione nella Raccomandazione NGA.
- 165. In generale, un mercato rilevante dal punto di vista geografico risulta essere costituito dall'aggregazione di aree territoriali che presentano caratteristiche concorrenziali sufficientemente omogenee dal punto di vista della domanda e dell'offerta dei servizi che costituiscono il perimetro merceologico del mercato rilevante, e che si distinguono dalle aree adiacenti, in cui le condizioni della concorrenza sono sostanzialmente diverse.
- 166. Un aspetto rilevante dell'analisi consiste, quindi, nell'individuazione dell'unità geografica minima rispetto alla quale esaminare l'omogeneità delle condizioni competitive a livello territoriale. Tale unità potrebbe essere di tipo amministrativo (codice postale, Comune, Provincia) o di tipo tecnico (legata ad esempio alla struttura di rete dell'operatore *incumbent*). In linea con le indicazioni fornite dall'ERG, le unità geografiche di riferimento dovrebbero essere scelte in maniera da essere mutuamente esclusive, rispecchiare l'offerta dei servizi ed avere confini geografici stabili. Esse devono, inoltre, avere dimensioni sufficientemente ridotte in modo da garantire che le condizioni competitive non varino in modo significativo al loro interno.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Cfr. "ERG Common Position on Geographic Aspects of Market Analysis – ERG (08) 20 final CP Geog Aspects 081016", ottobre 2008.

167. Le condizioni di omogeneità della concorrenza dovrebbero essere individuate considerando: *i*) le barriere all'entrata (*sunk costs* ed economie di scala); *ii*) il numero di fornitori; *iii*) la distribuzione delle quote di mercato; *iv*) le modalità di *pricing* ed i prezzi. Altre caratteristiche che possono aiutare nella conduzione dell'analisi sono l'eventuale esistenza di differenze nelle strategie di *marketing* e di vendita, nella qualità e funzionalità dei servizi, nella natura della domanda (ad esempio in relazione alla clientela *business*). L'ERG invita inoltre a verificare che l'eventuale segmentazione geografica dei mercati non comporti un disincentivo alla realizzazione di nuove infrastrutture.

168. Con specifico riferimento alle reti di accesso di nuova generazione, la Raccomandazione NGA evidenzia che la transizione dalle reti in rame alle reti in fibra ottica può modificare le condizioni di concorrenza nelle diverse zone geografiche del territorio nazionale e rendere necessaria una revisione della definizione geografica dei mercati n. 4 e n. 5 o delle misure correttive applicabili a tali mercati.<sup>78</sup>

169. Come già rilevato nell'analisi dei mercati dell'accesso del secondo ciclo, in Italia l'unico operatore in grado di offrire servizi di accesso sull'intero territorio nazionale mediante l'utilizzo di infrastrutture proprietarie è Telecom Italia. Nel corso del tempo però, pur se limitatamente alle aree in cui altri operatori hanno sostenuto gli investimenti necessari alla realizzazione di infrastrutture proprietarie o all'interconnessione con la rete locale dell'*incumbent*, si sono rese disponibili numerose offerte alternative di servizi di accesso al dettaglio che potrebbero dar luogo a differenze locali o regionali nella pressione competitiva. Il concretizzarsi di investimenti in reti di accesso di nuova generazione da parte sia dell'operatore *incumbent*, sia degli operatori alternativi potrebbe quindi rivestire un ruolo rilevante rispetto all'evoluzione delle condizioni concorrenziali dei mercati oggetto dell'analisi.

170. Dal momento che le caratteristiche infrastrutturali appena delineate influenzano in maniera simile le dinamiche concorrenziali di ciascuno dei mercati dell'accesso oggetto della presente analisi, l'Autorità ritiene opportuno condurre dapprima un'analisi congiunta dei tre mercati in esame, allo scopo di valutare il grado di omogeneità delle condizioni competitive sul territorio nazionale, per poi analizzare nello specifico i singoli mercati, al fine di individuarne l'ambito geografico. Nel seguito, si fornisce dunque una rappresentazione delle principali caratteristiche concorrenziali, anche di natura prospettica, dei mercati di riferimento al fine di individuare eventuali differenze o similitudini dal punto di vista geografico e quindi di valutare la necessità di un'analisi più dettagliata dei singoli mercati. In particolare, si rappresenta un'analisi dell'evoluzione su base geografica dei volumi venduti nonché di altri indicatori concernenti i mercati dei servizi dell'accesso e, quindi, delle relative condizioni

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> In merito, si ritiene opportuno ricordare che la delibera n. 1/12/CONS ha previsto una modulazione geografica dell'obbligo di controllo dei prezzi per i prodotti di accesso all'ingrosso afferenti al mercato n. 5 e forniti su reti NGA.

concorrenziali. Inoltre, si fornisce una rappresentazione dei principali piani di investimento in reti di nuova generazione e del livello di infrastrutturazione raggiunto dagli operatori alternativi. Infine, si illustrano le condizioni concorrenziali raggiunte nelle aree geografiche in cui sono o saranno presenti più infrastrutture di accesso alternative.

171. In linea con la precedente analisi dei mercati dell'accesso, l'Autorità ritiene opportuno scegliere quale unità geografica minima di riferimento l'area della centrale locale della rete in rame dell'operatore *incumbent*, separando le aree di centrale aperte ai servizi di *unbundling* da quelle in cui tale servizio non è disponibile. Il servizio di *unbundling* infatti continua ad essere il principale *input* attraverso cui si sviluppa la concorrenza tra gli operatori nei mercati dei servizi di accesso alla telefonia fissa ed alla trasmissione dati a banda larga al dettaglio, come sarà evidenziato nel prosieguo dell'analisi. Per tale motivo risulta, quindi, opportuno "mappare" le reti (e quindi la fornitura di servizi di accesso) degli operatori concorrenti sulla rete dell'*incumbent*, utilizzando criteri di prossimità geografica.<sup>79</sup>

172. Pertanto, in continuità con quanto svolto nella precedente analisi di mercato, una prima suddivisione concorrenziale del territorio può essere operata individuando due aree:

- i. area 1: l'area coperta dalle centrali locali dell'*incumbent* ove non sono disponibili servizi di *unbundling*;
- ii. area 2: l'area coperta dalle centrali locali dell'*incumbent* ove sono disponibili servizi di *unbundling*.

173. L'area geografica individuata dall'aggregazione delle aree di centrale non aperte ai servizi di *unbundling* (area 1) è generalmente un'area dove la pressione competitiva nei confronti dell'operatore *incumbent* risulta limitata. Infatti, per un operatore alternativo che non dispone di infrastrutture proprietarie in rete di accesso, l'unica maniera per fornire un servizio di accesso di fonia agli utenti finali presenti in tale area è quella di usufruire dell'offerta all'ingrosso di servizi WLR o *naked bitstream* dell'operatore *incumbent*. Analogamente, per offrire servizi di accesso a banda larga al dettaglio nell'area 1, gli operatori alternativi non infrastrutturati possono ricorrere di fatto al solo servizio *bitstream* fornito da Telecom Italia. Per quanto concerne le aree ULL che costituiscono l'area 2, la pressione competitiva è superiore rispetto all'area 1 sia per fattori legati all'offerta, quali un maggior numero di operatori attivi, sia per fattori legati a caratteristiche strutturali derivanti dalla domanda, quali una maggiore

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Ove opportuno, ciascun nodo della rete di accesso dell'operatore alternativo (assimilabile per dimensione e copertura ad una centrale locale) viene associato ad una corrispondente centrale locale dell'operatore *incumbent*.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> Si fa presente che il *naked bitstream*, nonostante consenta all'operatore alternativo di gestire il cliente finale in maniera diretta, non fornisce in realtà le stesse possibilità di configurabilità tecnica e di controllo del servizio finale consentite dall'*unbundling*.

densità abitativa degli utenti finali sul territorio. Nello specifico, le aree appartenenti all'area 2 sono localizzate, al 2011, in 889 Comuni del territorio che costituiscono il 10,9% dei Comuni italiani a cui si stima afferisca circa il 54% della popolazione residente (stima su dati ISTAT 2001).<sup>81</sup>

174. Nel prosieguo, come già anticipato, si fornirà un quadro di insieme dell'evoluzione delle condizioni concorrenziali dei mercati in esame nelle due aree territoriali sopra definite.

175. In Tabella 6 si fornisce, in particolare, l'evoluzione negli anni del numero di centrali locali aperte ai servizi di *unbundling* e del numero di linee in *unbundling* attivate.

Tabella 6 – Evoluzione del numero di centrali in area 2 e delle linee ULL (2007-2011)

	2007	2008	2009	2010	2011
N. centrali in area 2	1.274	1.403	1.466	1.526	1.586
N. linee ULL	2.878.693	3.663.390	4.272.889	4.702.963	4.952.965

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati forniti dagli operatori

176. Si può osservare che tra il 2007 ed il 2011 il numero di centrali aperte ai servizi di *unbundling* ed il numero di linee in *unbundling* attive sono aumentati rispettivamente del 24% e del 72%. La differenza tra i due valori percentuali evidenzia la tendenza degli operatori a consolidare, nel corso degli anni, la propria posizione di mercato nelle aree già aperte ai servizi di *unbundling*, piuttosto che a richiederne l'apertura di nuove. Si osserva inoltre che le aree aperte ai servizi di *unbundling* nel 2011 sottendono all'incirca il 61,7% dell'utenza telefonica, <sup>82</sup> valore in aumento rispetto al dato del 2007 (pari a 55,97%). <sup>83</sup>

177. Si evidenzia inoltre che il grado di concorrenza rilevabile in un'area di dimensione sub-nazionale è correlato anche al livello di infrastrutturazione degli operatori attivi in tale area e, in particolare, al numero di operatori in grado di fornire servizi di accesso. Pertanto, in Tabella 7 si rappresenta la distribuzione della popolazione telefonica rispetto al numero degli operatori alternativi in grado di fornire servizi di accesso tramite servizi di *unbundling*. Dalla tabella emerge che, a livello nazionale, le possibilità del consumatore di scegliere il fornitore dei servizi di accesso si sono ampliate nel corso

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup> Il numero di Comuni afferenti all'area 2 relativo all'anno 2011 è aumentato di 43 unità rispetto al dato relativo all'anno 2010 e di 215 unità rispetto al dato relativo all'anno 2007.

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup> Tale quota è stata valutata rispetto all'intero insieme delle linee fisiche di accesso, ossia all'insieme delle linee di Telecom Italia e degli operatori alternativi.

<sup>83</sup> Cfr. delibera n. 314/09/CONS, paragrafo 109.

degli anni, infatti se nel 2007 circa il 30% degli utenti poteva scegliere tra più di 3 operatori alternativi, nel 2011 questa percentuale è aumentata ed è pari a circa il 45%. Con specifico riferimento alla sola popolazione telefonica afferente all'area 2 si osserva che, rispetto a quanto riscontrato nella precedente analisi di mercato, la percentuale di popolazione servita da più di sei operatori alternativi è più che raddoppiata.<sup>84</sup>

Tabella 7 – Percentuale della popolazione telefonica rispetto al numero degli operatori alternativi in *unbundling* (2011)

	Numero di operatori alternativi						
	0	1	2	3	4	5	6+
% popolazione telefonica	38,8	3,77	4,69	8,12	12,01	9,59	23,02
% popolazione telefonica in area 2	0	6,16	7,66	13,25	19,62	15,68	37,61

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati forniti dagli operatori

178. Si osserva altresì che il numero di operatori alternativi in grado di fornire servizi di accesso su una determinata area del territorio riflette la capacità degli stessi operatori di conseguire quel livello minimo di economie di scala e di densità tale da giustificare gli investimenti necessari ad accedere ad un particolare sito di *unbundling*. Pertanto, dal momento che la possibilità di conseguire adeguate economie di scala e di densità è funzione del numero di linee attestate presso ciascuna centrale locale, l'Autorità ha misurato, analogamente a quanto svolto nella precedente analisi di mercato, la distribuzione delle centrali locali dell'*incumbent* aperte ai servizi di *unbundling* (nel seguito anche centrali ULL), nonché il numero delle linee in *unbundling* attive, in classi dimensionali espresse in termini di numero di linee fisiche di accesso.

179. Com'è possibile osservare dalla Tabella 8, la maggior parte delle linee in *unbundling* è concentrata nelle centrali di dimensione superiore alle 15.000 linee e nelle centrali appartenenti alla classe dimensionale tra 5.000 e 10.000 linee. Alla luce di ciò, e tenuto conto inoltre che alla maggior parte delle centrali aperte ai servizi di *unbundling* sono attestate più di 5.000 linee, appare quindi ragionevole concludere, analogamente a quanto affermato nella precedente analisi di mercato, che vi sono i presupposti affinché un operatore sia in grado di conseguire le economie di densità necessarie ad accedere alla grande maggioranza dei siti di *unbundling*.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> Cfr. tabella 7 della delibera n. 314/09/CONS.

Tabella 8 – Numero di centrali ULL e percentuale di linee ULL attive per dimensione della centrale (2011)

	Dimensione della centrale (n. linee fisiche di accesso)				
	15.000 e più	10.000 - 15.000	5.000 - 10.000	2.500 - 5.000	fino a 2.500
N. centrali ULL	187	273	691	352	83
% linee ULL attive <sup>(a)</sup>	31,99	27,5	34,71	5,46	0,32

<sup>&</sup>lt;sup>(a)</sup> La percentuale di linee ULL attive è valutata rispetto al totale degli accessi fisici. Fonte: elaborazioni AGCOM su dati forniti dagli operatori

180. Al fine di delineare più compiutamente il quadro di insieme dell'evoluzione delle condizioni concorrenziali dei mercati in esame, in Tabella 9 si riportano, per gli anni 2007 e 2011, le quote di mercato in volumi dell'operatore *incumbent* relativamente ai servizi a banda larga in area 2 nonché le quote relative ai servizi a banda larga a livello nazionale. Si osserva che, rispetto al 2007, anno analizzato nella precedente analisi di mercato, le quote di mercato *retail* dell'*incumbent* risultano diminuite sia nell'area 2 sia sull'intero territorio nazionale di un ammontare rispettivamente pari al 29% ed al 16%. Si può quindi osservare che, per quanto concerne i servizi a banda larga al dettaglio, è presente un aumento nella differenziazione delle condizioni concorrenziali tra le aree aperte ai servizi di *unbundling* ed il resto del Paese.

Tabella 9 – Quote di Telecom Italia nel mercato banda larga al dettaglio (2007 e 2011)

	2007	2011
Quota di mercato banda larga Telecom Italia in area 2	59,71%	42,36%
Quota di mercato banda larga Telecom Italia nazionale	64,19%	53,99%

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati forniti dagli operatori

181. In Tabella 10 si forniscono, inoltre, alcune evidenze sulle variazioni percentuali dei volumi dei servizi di accesso all'ingrosso venduti e delle linee fisiche di accesso al dettaglio di Telecom Italia nell'anno 2011 rispetto al 2010. In particolare, in tabella si riportano i valori suddetti per tutte le centrali presenti sul territorio nazionale (prima riga della tabella) e per le sole centrali aperte ai servizi di *unbundling* nel 2010 (seconda riga della tabella).

Tabella 10 – Evoluzione delle linee di accesso (2010-2011)

	Linee di accesso bitstream	Linee di accesso bitstream asimmetriche	Linee di accesso bitstream simmetriche	Linee ULL	Linee di accesso TI
Variazione volumi nazionali (%)	4,31%	4,17%	7,27%	5,32%	-4,55%
Variazione volumi in area 2 <sup>(a)</sup> (%)	-7,32%	-8,55%	7,25%	5,21%	0,74%

<sup>&</sup>lt;sup>(a)</sup> La variazione dei volumi è stata calcolata con riferimento alle sole centrali aperte ai servizi di *unbundling* nell'anno 2010. Questo spiega perché il valore 5,21% relativo alle linee ULL in area 2 è inferiore al valore nazionale 5,32%.

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati forniti dagli operatori

182. Dalle evidenze fornite in Tabella 10 si osserva innanzitutto, a livello nazionale, un aumento dei volumi di tutti i servizi di accesso all'ingrosso, in concomitanza con una diminuzione del numero di linee di accesso al dettaglio di Telecom Italia (prima riga della tabella). Tale andamento mostra un generale miglioramento nel tempo delle condizioni concorrenziali nei mercati dei servizi di accesso dovuto ad un utilizzo più efficace dei servizi di accesso all'ingrosso offerti dall'incumbent. Inoltre, con specifico riferimento alla variazione dei medesimi volumi in area 2, si può osservare una diminuzione marcata dell'impiego di servizi di accesso virtuale – dovuta principalmente alla diminuzione del numero di linee bitstream asimmetriche - ed un aumento del numero di linee in unbundling. Dall'analisi generale effettuata nei precedenti paragrafi è quindi possibile trarre alcune conclusioni rispetto alla efficacia della regolamentazione adottata con la delibera n. 731/09/CONS. In particolare, si osserva che l'applicazione delle disposizioni regolamentari previste dalla citata delibera ha sostanzialmente agevolato e promosso la risalita della ladder of investment da parte degli operatori agevolando nelle aree aperte ai servizi di unbundling uno sviluppo concorrenziale caratterizzato dalla presenza di una pluralità di offerte differenti oltre che per il prezzo, anche per la qualità.

183. Nella sezione successiva, come già anticipato, si analizza l'estensione dei piani di investimento degli operatori nelle reti di accesso di nuova generazione – dichiarati da questi ultimi in risposta alla richiesta di informazioni inviata dall'Autorità nel mese di ottobre 2012 nell'ambito dei procedimenti avviati con delibere nn. 41/12/CONS, 42/12/CONS e 43/12/CONS – nonché l'attuale estensione delle infrastrutture alternative in fibra ottica in rete di accesso.

#### L'estensione dei piani di investimento in reti NGA

184. Il piano di Telecom Italia di sviluppo di una rete di accesso di nuova generazione ha coinvolto fino al 2012 oltre 160 centrali di accesso, ubicate in 33 Comuni (appartenenti a 32 Province), e prevede di coinvolgere 101 Comuni (appartenenti a 79 Province) entro il 2014. L'architettura scelta sarà principalmente di tipo FTTC. 85

185. In maggior dettaglio, il piano NGA di Telecom Italia consentirà di soddisfare, nel 2014, circa il 30% della domanda potenziale di servizi di accesso in postazione fissa, per un bacino d'utenza complessivo stimato di 8,3 milioni di unità immobiliari (UI), 86 appartenenti a 101 Comuni ed attestate su circa 1.130 aree di centrale.<sup>87</sup> Di questo bacino d'utenza, il 73,5% delle UI, pari a 6,1 milioni, sarà effettivamente abilitato alla fruizione di servizi di nuova generazione. Gli investimenti saranno mirati principalmente a posare la fibra ottica in rete primaria, a partire quindi dalle centrali locali fino agli armadi di strada dell'attuale rete di accesso, ed i servizi di accesso di nuova generazione saranno forniti tramite l'implementazione di tecnologie VDSL2 da armadio. Gli investimenti in rete secondaria coinvolgeranno principalmente le aree di centrale nel Comune di Milano fino a raggiungere una copertura complessiva superiore al 50% delle UI del Comune nel 2014.88

186. In Tabella 11, si riporta la percentuale di copertura della rete in fibra ottica, in termini di UI passate in rete primaria ed in rete secondaria, 89 pianificata da Telecom Italia per gli anni dal 2012 al 2014, rispetto all'obiettivo di 6,1 milioni di UI abilitate alla fruizione di servizi di nuova generazione pianificato da Telecom Italia per il 2014. Si evince quindi che, al 2014, il 100% delle UI che usufruiranno dei servizi di nuova generazione previste dal piano di Telecom Italia sarà passato in primaria, mentre solo il 10,6% delle medesime sarà passato anche in secondaria.

<sup>85</sup> Telecom Italia prevede di sviluppare una rete in architettura FTTH entro il 2014 esclusivamente nel Comune di Milano.

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> Con il termine "bacino d'utenza" si intende il numero complessivo di UI che afferiscono alle aree oggetto di investimento. Telecom Italia abiliterà alla fruizione di servizi di accesso di nuova generazione più del 50% delle UI afferenti ai Comuni inclusi nel piano.

87 Tale valore è stato individuato sulla base di una stima dell'area di copertura delle centrali locali di

Telecom Italia rispetto ai confini amministrativi dei Comuni oggetto di investimento.

<sup>88</sup> La rete FTTH di Telecom Italia coprirà l'intero Comune di Milano raggiungendo una quota parte delle UI attraverso infrastrutture non proprietarie.

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> Per UI passate in rete primaria si intende l'insieme delle UI raggiunte dalla fibra ottica fino agli armadi di strada. Per UI passate in rete secondaria si intende l'insieme delle UI raggiunte dalla fibra ottica fino alla base dell'edificio ovvero nelle sue immediate vicinanze.

Tabella 11 – Percentuale delle UI abilitate alla fruizione di servizi di nuova generazione in accordo al piano NGA di Telecom Italia rispetto all'obiettivo (6,1 milioni) pianificato per il 2014

	2012	2013	2014
UI passate in primaria	31%	65%	100%
UI passate in secondaria	9,4%	10%	10,6%

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati forniti dagli operatori


187. Si noti che il numero di centrali aperte ai servizi di *unbundling* nei 101 Comuni oggetto del piano di investimento di Telecom Italia ammonta a circa 647 unità (tali centrali saranno indicate nel seguito come "area NGA TI"), cui fa capo oltre l'85% delle UI che afferiscono ai suddetti Comuni. E' ragionevole affermare, quindi, che il piano di Telecom Italia (che coinvolge 6,1 milioni di UI) interesserà principalmente le aree *unbundling*.

188. Dal momento che le condizioni concorrenziali all'interno di un'area di centrale sono influenzate principalmente dal numero di linee in *unbundling* e dal numero di operatori colocati presso la centrale, si ritiene opportuno analizzare tali indicatori relativamente sia all'area 2 (Figura 5) che all'area NGA TI (Figura 6), al fine di evidenziare eventuali similitudini e/o differenze nelle relative condizioni concorrenziali. Nello specifico, l'analisi che segue mette in relazione le dinamiche concorrenziali dei servizi di accesso all'ingrosso forniti su rete in rame con le scelte di investimento dell'operatore notificato.

189. In Figura 5 ed in Figura 6 è riportata la distribuzione delle centrali di Telecom Italia appartenenti rispettivamente all'area 2 ed all'area NGA TI rispetto al numero di operatori colocati in centrale (la cui distribuzione marginale è riportata a sinistra della griglia) ed al numero di linee in *unbundling* per centrale (la cui distribuzione marginale è riportata sopra la griglia). Com'è possibile osservare dalla Figura 5, una consistente porzione (54%) delle centrali (riportate in figura nelle righe dalla seconda alla quarta) presenta almeno tre operatori attivi oltre all'*incumbent* e circa il 41% delle centrali (riportate in figura nelle colonne dalla terza alla quinta) presenta un numero di linee attive in *unbundling* superiore alle 3.000 unità.


<sup>&</sup>lt;sup>90</sup> Ai fini della determinazione del numero di linee attive in *unbundling* non sono state considerate le linee in *unbundling* virtuale, in virtù della loro natura temporanea e della loro modesta consistenza numerica (costituiscono solo l'1,05% di tutte le linee fornite nell'area 2 e lo 0,7% delle linee fornite nelle centrali che saranno riconvertite in fibra).

Figura 5 – Distribuzione delle centrali di Telecom Italia in area 2 rispetto al numero di operatori colocati in centrale ed al numero di linee in *unbundling* per centrale



190. Dalla Figura 6 si evince che delle 647 centrali che saranno riconvertite ai servizi in fibra circa il 76% (riportate in figura nelle righe dalla seconda alla quarta) presenta almeno tre operatori attualmente attivi in *unbundling* e circa il 65% (riportate in figura nelle colonne dalla terza alla quinta) presenta un numero di linee in *unbundling* attive superiore alle 3.000 unità.

Figura 6 – Distribuzione delle centrali di Telecom Italia in area NGA TI rispetto al numero di operatori colocati in centrale ed al numero di linee in *unbundling* per centrale



191. Pertanto, dal confronto fra la Figura 5 e la Figura 6 emerge che le centrali che saranno coinvolte dallo sviluppo dei servizi a banda ultralarga di Telecom Italia sono anche quelle che, allo stato attuale, presentano il maggior sviluppo concorrenziale sui servizi erogati attraverso i servizi di *unbundling*. Ciò è confermato anche dalle informazioni riportate in Tabella 12 da cui si evince chiaramente che le centrali in area NGA TI sono caratterizzate, rispetto alle centrali in area 2, da una pressione competitiva generalmente maggiore in quanto presentano: *i*) un numero di operatori colocati in centrale mediamente maggiore (+32%); *ii*) un numero di linee di accesso attive per centrale mediamente più elevato (+31%); *iii*) un numero di linee attive ULL mediamente più elevato del 48%; *iv*) un'incidenza delle linee *bitstream* sul totale delle linee di accesso attive inferiore.

Tabella 12 – Numero di centrali, di operatori alternativi, di linee di accesso *retail* e wholesale in area 2 ed in area NGA TI (2011)

	N. centrali	N. OLO in centrale (media)	N. linee attive per centrale (media)	N. linee bitstream asimmetriche per centrale (totale)	N. linee bitstream asimmetriche per centrale (media)	N. linee in unbundling attive (totale)	N. linee in unbundling attive per centrale (media)
Area 2	1.586	3,84	8.389	564.297	356	4.952.965	3.123
Area NGA TI	647	5,07	11.019	203.740	314	2.985.776	4.614

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati forniti dagli operatori

192. Nel seguito si analizzano i piani di investimento ed il livello di infrastrutturazione in rete di accesso raggiunto dagli altri operatori al fine di poter trarre delle considerazioni di carattere più generale circa la relazione tra le dinamiche concorrenziali dei servizi di accesso all'ingrosso forniti su rete in rame e le scelte di investimento degli operatori.

193. L'operatore Fastweb presenta un'estesa infrastruttura di accesso in fibra ottica che copre circa due milioni di UI in 20 Comuni italiani. Circa il 75% delle UI complessive è attualmente raggiunto dalla fibra ottica fino alla borchia d'utente, il restante delle UI è raggiunto dalla fibra fino alla base dell'edificio.

194. Fastweb ha recentemente aggiornato i propri piani di sviluppo NGA prevedendo il rilegamento, entro i prossimi tre anni, di ulteriori 33 Comuni oltre ai 20 in cui già dispone di infrastrutture di accesso proprietarie, tramite una rete in architettura FTTC. Più precisamente, Fastweb prevede di cablare complessivamente, entro il 2014, 5,4 milioni di UI in 53 Comuni.

195. Si ritiene utile effettuare – così come svolto precedentemente per il piano di Telecom Italia – un'analisi delle condizioni concorrenziali osservabili nei Comuni oggetto del piano di investimento di Fastweb, al fine di evidenziare l'esistenza di una correlazione tra il livello concorrenziale nelle centrali aperte ai servizi di *unbundling* in cui Fastweb risulta presente e le scelte di investimento in reti in fibra dell'operatore. Al riguardo, si fa presente che nei 53 Comuni oggetto del piano di investimento dell'operatore, Fastweb è presente in oltre 341 centrali (indicate nel seguito come "area NGA Fastweb") su un totale di 388 centrali aperte ai servizi di *unbundling*. In tali Comuni si osserva, inoltre, una copertura attraverso servizi di *unbundling* mediamente superiore al 90% delle UI del Comune.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> I 5,4 milioni di UI comprendono anche i 2 milioni di UI rilegate tramite una rete in architettura FTTH.

196. In Tabella 13 sono quindi riportati, per l'anno 2011, i valori degli stessi indicatori analizzati nella Tabella 12 relativa al piano di investimento di Telecom Italia. Si può osservare che l'area NGA Fastweb, così come osservato anche relativamente all'area NGA TI, ha caratteristiche concorrenziali differenti rispetto all'area 2. Nello specifico, è possibile osservare che nel sottoinsieme di centrali in area NGA Fastweb, rispetto al valore medio in area 2, *i*) il numero di operatori colocati in centrale risulta decisamente superiore; *ii*) il numero di linee attive in centrale è mediamente superiore di più del 50%; *iii*) il numero di linee attive ULL è mediamente più elevato dell'86%; *iv*) l'incidenza delle linee *bitstream* sul totale delle linee di accesso attive risulta inferiore.

Tabella 13 – Numero di centrali, di operatori alternativi, di linee di accesso *retail* e wholesale in area 2 ed in area NGA Fastweb (2011)

	N. centrali	N. OLO in centrale (media)	N. linee attive per centrale (media)	N. linee bitstream asimmetriche per centrale (totale)	N. linee bitstream asimmetriche per centrale (media)	N. linee in unbundling attive (totale)	N. linee in unbundling attive per centrale (media)
Area 2	1.586	3,84	8.389	564.297	356	4.952.965	3.123
Area NGA Fastweb	341	5,88	12.688	90.196	264	1.985.229	5.821

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati forniti dagli operatori

197. L'attuale rete di Metroweb si estende in circa 60 Comuni appartenenti a 6 Province del Nord Italia ed ha un'estensione significativa soprattutto nel Comune di Milano. Con specifico riferimento a quest'ultimo Comune ed alla sua provincia, il numero di edifici raggiunti dalla fibra è pari a 43.409 (circa 530.000 UI). 1 In tale area generalmente la rete di Metroweb copre una quota superiore al 20% del numero complessivo di edifici nel Comune. Il 47,9% del numero complessivo di edifici dichiarati dall'operatore è cablato in fibra ottica fino all'interno delle abitazioni.

198. Per completezza dell'analisi è opportuno considerare che esistono anche altri operatori che già offrono servizi di accesso in fibra ottica ai clienti finali, come illustrato in Tabella 14.

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup> Tale stima è stata effettuata dall'Autorità sulla base dei dati dichiarati dall'operatore e di informazioni ISTAT 2001.

Tabella 14 – Estensione delle reti degli altri operatori alternativi

Operatore	Numero di Comuni	Dimensione	Numero UI coperte	Percentuale media di copertura dell'area comunale
Op1	218	Regionale	491	0,30%
Op2	94	Provinciale	290	0,16%
Op3	66	Provinciale	2424	0,87%
Op4	60	Nazionale	532	0,04%
Op5	39	Nazionale	294	0,01%
Op6	29	Nazionale	1674	0,06%
Op7	2	Provinciale	110	0,12%


Fonte: elaborazioni AGCOM su dati forniti dagli operatori e dati ISTAT (2001)


199. Alla luce delle informazioni, anche di natura prospettica, riportate nei paragrafi precedenti, si ritiene utile svolgere un'analisi circa la presenza contemporanea di più infrastrutture NGA all'interno delle aree comunali.

200. I Comuni in cui si prevede la realizzazione di reti NGA da parte di operatori di telecomunicazioni, oppure in cui sono già presenti operatori con infrastrutture proprietarie in fibra ottica in rete di accesso, sono oltre 570. Di questi, 77 Comuni sono quelli in cui sono o saranno presenti infrastrutture NGA di due o più operatori. In Figura 7 si fornisce una rappresentazione dei Comuni in cui saranno disponibili due o più infrastrutture di accesso di nuova generazione e si evidenzia una stima della relativa percentuale di sovrapposizione gale infrastrutture di rete (in parentesi è indicato il numero di Comuni che ricadono nell'intervallo individuato). In merito, si evidenzia che 22 Comuni saranno caratterizzati da una sovrapposizione totale (100%) delle infrastrutture presenti.

-

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup> Tale percentuale è stata individuata attribuendo ad ogni Comune la percentuale di copertura della rete del secondo operatore più infrastrutturato secondo i piani di investimento dichiarati.





201. In Tabella 15 si fornisce quindi una rappresentazione delle condizioni concorrenziali riscontrabili nelle centrali aperte ai servizi di *unbundling* ubicate nei 77 Comuni individuati nella Figura 7. Si osserva, come è ragionevole attendersi viste le considerazioni svolte in precedenza per i singoli piani di investimento degli operatori (Tabella 12 e Tabella 13), che le centrali ubicate nei suddetti 77 Comuni presentano caratteristiche concorrenziali mediamente superiori rispetto a quelle presenti in area 2. Nello specifico, è possibile osservare che nel sottoinsieme di centrali ubicate nei 77 Comuni, rispetto al valore medio in area 2, *i*) il numero di operatori colocati in centrale risulta mediamente superiore del 44%; *iii*) il numero di linee attive in centrale è mediamente superiore del 44%; *iii*) il numero di linee attive ULL è mediamente più elevato dell'69%; *iv*) l'incidenza delle linee *bitstream* sul totale delle linee di accesso attive risulta inferiore.

Tabella 15 – Numero di centrali, di operatori alternativi, di linee di accesso *retail* e *wholesale* in area 2 e nei 77 Comuni in cui saranno disponibili due o più reti NGA (2011)

	N. centrali	N. OLO in centrale (media)	N. linee attive per centrale (media)	N. linee bitstream asimmetriche per centrale (totale)	N. linee bitstream asimmetriche per centrale (media)	N. linee in unbundling attive (totale)	N. linee in unbundling attive per centrale (media)
Area 2	1.586	3,84	8.389	564.297	356	4.952.965	3.123
Centrali ULL nei 77 Comuni	454	5,53	12.085	161.382	355,4	2.386.702	5.257

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati forniti dagli operatori

202. In conclusione, l'analisi geografica sin qui condotta – sulla base del quadro concorrenziale sia attuale sia prospettico – ha mostrato innanzitutto che le condizioni concorrenziali riscontrate nel sottoinsieme di centrali aperte ai servizi di *unbundling* (area 2) sono differenti rispetto al resto del territorio, sia in termini assoluti che in termini tendenziali. E' stato possibile evincere ciò da *i*) una riduzione del 29%, rispetto alla precedente analisi di mercato, della quota di mercato nella banda larga al dettaglio per l'operatore *incumbent* nelle aree ULL (da confrontarsi con una riduzione del 17% relativamente all'intero territorio nazionale – Tabella 9); *ii*) la tendenza degli operatori alternativi a consolidare, nel corso degli anni, la propria posizione di mercato nelle aree già aperte ai servizi di *unbundling*, piuttosto che a richiedere l'apertura di nuovi siti (Tabella 6 e Tabella 10).

203. In secondo luogo, si è rilevato che le aree aperte ai servizi di *unbundling* si configurano come il punto di partenza per gli investimenti in reti NGA sia per l'operatore *incumbent*, sia per gli operatori alternativi.

204. Infine si è riscontrato che le aree nelle quali si concentreranno gli investimenti in reti NGA presentano caratteristiche concorrenziali sensibilmente differenti rispetto alle condizioni concorrenziali riscontrabili sull'intero insieme di centrali afferenti all'area 2 (Tabella 12, Tabella 13 e Tabella 15).

205. Pertanto, alla luce delle peculiarità delle condizioni concorrenziali che caratterizzano le centrali presenti in area 2 rispetto all'intero territorio nazionale, nonché delle differenze concorrenziali riscontrate all'interno di tale area, l'Autorità ritiene opportuno effettuare – principalmente nell'area 2 – un'analisi geografica di dettaglio per singolo mercato al fine di verificare l'eventuale esistenza di condizioni che giustifichino la definizione di mercati rilevanti sub-nazionali o l'imposizione di misure regolamentari differenziate per aree geografiche.

## Analisi geografica dei singoli mercati dell'accesso

206. In base alle evidenze fornite nelle sezioni precedenti, ed in linea con la precedente analisi di mercato, sembrerebbe opportuno svolgere l'analisi delle condizioni di omogeneità della concorrenza per ogni singolo mercato continuando ad utilizzare quale unità geografica di riferimento la centrale locale di accesso.

207. Non può, tuttavia, essere ignorata la circostanza, come desumibile dalle informazioni fornite nei paragrafi precedenti, che le scelte di investimento in reti NGA, pur essendo correlate al livello concorrenziale raggiunto nelle singole aree di centrale, sono e saranno pianificate principalmente su base comunale. Si ribadisce comunque che dall'analisi svolta nel paragrafo precedente si evince che la copertura dei Comuni inclusi nei piani di investimento degli operatori rispecchierà ragionevolmente il *footprint* delle centrali ULL ubicate in tali Comuni.

208. In ogni caso, nell'analisi specifica del mercato dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso – che rappresenta il primo mercato ad essere influenzato dallo sviluppo delle reti NGA – si ritiene opportuno esprimere i risultati dell'analisi geografica, condotta per centrale, anche in termini di aree comunali.

209. Nel prosieguo si valutano le condizioni di omogeneità della concorrenza in primo luogo nei mercati a monte e successivamente, tenendo conto delle conclusioni raggiunte, anche per i mercati a valle. In particolare, al fine di tenere conto della catena produttiva dei servizi così come illustrata in Figura 1, si analizza dapprima il mercato dei servizi di accesso fisico all'ingrosso (mercato n. 4), a seguire il mercato dei servizi di accesso virtuale all'ingrosso (mercato n. 5) e, per concludere, i corrispondenti mercati dei servizi di accesso al dettaglio alla rete fissa per effettuare e ricevere chiamate vocali (mercato n. 1a e 1b). 95

### Mercato dell'accesso fisico all'ingrosso

210. In area 2 i servizi di accesso fisico all'ingrosso sono offerti quasi esclusivamente dall'*incumbent* in quanto gli operatori alternativi utilizzano le proprie infrastrutture

non solo di proprietà di operatori di telecomunicazioni, ma anche appartenenti alle *utilities* che generalmente gestiscono le infrastrutture del sottosuolo nell'area comunale.

<sup>95</sup> In linea con la precedente analisi di mercato, non si ritiene necessario in questa sede procedere ad un'analisi geografica del mercato dei servizi di accesso a banda larga al dettaglio, dal momento che per tale mercato è sufficiente la sola caratterizzazione merceologica al fine di individuare il perimetro delle tecnologie che concorrono alla fornitura del servizio all'ingrosso.

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> Tale scelta è verosimilmente legata a logiche di razionalizzazione ed efficienza nella realizzazione di nuove infrastrutture civili. In particolare, l'ordinamento giuridico italiano (art. 4, comma 3, della legge 249/97 e successive modifiche) prevede la definizione di regole per il rilascio di diritti di passaggio ed autorizzazioni per la co-ubicazione e la condivisione di infrastrutture civili generalmente in capo alle amministrazioni comunali che di fatto potrebbero anche risultare differenti da Comune a Comune. Inoltre, la pianificazione di investimenti efficienti è anche legata alla possibilità di riutilizzare infrastrutture civili

principalmente per vendere servizi nel mercato al dettaglio (autoproduzione) ad eccezione di alcuni casi in cui queste vengono cedute a terzi in affitto (si veda il paragrafo 3.3). 96

- 211. Considerata l'esiguità dell'offerta di servizi di accesso fisico da parte degli operatori alternativi, non si ravvisano condizioni competitive differenti tra l'area 2 e l'area 1 e, quindi, neppure a livello nazionale. Non si ritiene, inoltre, sulla base dei piani di sviluppo comunicati dagli operatori, che l'evoluzione verso le reti NGA possa cambiare sostanzialmente le condizioni concorrenziali dei servizi di accesso fisico all'ingrosso. In aggiunta, nel caso in cui i piani di sviluppo di reti NGA prevedano la realizzazione di reti basate su architetture di tipo FTTC, si renderebbe necessario, almeno in parte, il ricorso a servizi di accesso fisico all'ingrosso dell'*incumbent*.
- 212. Si ritiene quindi che le condizioni concorrenziali del mercato dell'accesso fisico all'ingrosso nel breve e medio termine, tenuto conto anche dell'evoluzione verso le reti NGA, non abbiano subito modifiche rispetto a quanto riscontrato nell'ambito della precedente analisi di mercato.
- 213. Alla luce delle considerazioni di cui ai punti precedenti, l'Autorità conferma i risultati della precedente analisi del mercato n. 4 per quanto riguarda la dimensione geografica, ritenendo quindi che il mercato dell'accesso all'ingrosso (fisico) alle infrastrutture di rete abbia dimensione nazionale.

#### Mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso

- 214. Sebbene nel corso degli ultimi anni alcuni operatori alternativi, quali Tiscali e BT Italia, abbiano iniziato ad offrire su rete in rame servizi di accesso virtuale all'ingrosso, tale servizio è tuttora venduto principalmente dall'operatore *incumbent*, sia nelle aree ULL che nelle aree non ULL. Infatti, attualmente gli operatori alternativi, ad eccezione di alcuni casi, utilizzano la propria rete di accesso o acquistano i servizi appartenenti al mercato n. 4 principalmente per l'autoproduzione. Si osserva altresì che, nel corso degli ultimi anni, i volumi dei servizi di accesso *bitstream* venduti dall'operatore *incumbent* e, seppur in entità minore, dai pochi operatori alternativi che offrono il servizio sono generalmente in riduzione nelle aree aperte ai servizi di *unbundling*.
- 215. In Tabella 16 è riportata la distribuzione delle centrali locali e della popolazione coperta secondo le quote di mercato, espresse in classi, detenute da Telecom Italia nel mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso a fine 2011. Si può osservare che la quota di mercato dell'*incumbent* risulta inferiore al 40% nelle centrali a cui afferisce quasi il 30% della popolazione telefonica, valore nettamente superiore rispetto a quanto

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> Si può prevedere che alcuni soggetti si renderanno attivi nella fornitura di servizi all'ingrosso su rete in fibra. A titolo di esempio si cita l'operatore Metroweb che risulta attivo nella fornitura del servizio di accesso all'ingrosso alla fibra spenta, così come anche, in misura minore, gli operatori Colt e AGSM.

riscontrato nella precedente analisi (la quota di mercato dell'*incumbent* risultava inferiore al 40% nelle centrali a cui afferiva solo il 3,6% della popolazione).

Tabella 16 – Numero di centrali locali e percentuale di popolazione coperta per classi di quote di mercato di Telecom Italia nel mercato a banda larga all'ingrosso (2011)

Classi di quote di mercato TI	Numero centrali	Popolazione coperta (%)
Gruppo 1 (Q=100%)	8814	31,5%
Gruppo 2 (90 % < Q < 100%)	63	0,92%
Gruppo 3 (80 % < Q ≤ 90%)	48	0,81%
Gruppo 4 (70 % < Q ≤ 80%)	112	2,3%
Gruppo 5 (60 % < Q ≤ 70%)	175	4%
Gruppo 6 (50 % < Q ≤ 60%)	237	7%
Gruppo 7 (40 % < Q ≤ 50%)	422	17,94%
Gruppo 8 (Q ≤ 40%)	529	28,12%

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati forniti dagli operatori

216. Si evidenzia inoltre che la presenza di reti di accesso di nuova generazione può influenzare positivamente la situazione concorrenziale attuale e prospettica nel mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso in quanto: *i*) la destinazione d'uso di un'infrastruttura NGA è legata appunto alla fornitura di servizi di accesso a banda larga o ultralarga; *ii*) eventuali comportamenti anti-competitivi saranno limitati dalla presenza contemporanea di più infrastrutture; *iii*) gli operatori alternativi potrebbero offrire a condizioni competitive servizi di accesso *bitstream* su proprie reti NGA che incentiverebbero la migrazione verso le reti di accesso di nuova generazione.

217. Alla luce delle considerazioni di cui ai punti precedenti, si ritiene opportuno valutare le condizioni di omogeneità della concorrenza nelle aree ULL considerando sia il livello concorrenziale raggiunto attraverso gli attuali servizi *wholesale*, sia il livello di infrastrutturazione in reti NGA che gli operatori tenderanno a raggiungere nei prossimi anni.

218. In particolare, tenendo presente che all'interno dell'area 2 si è riscontrata la presenza di aree geografiche caratterizzate da differenti condizioni concorrenziali, di seguito si effettua una *cluster analysis* volta a individuare un sottoinsieme di aree di centrale il più omogeneo possibile dal punto di vista della concorrenzialità, sulla base di

una serie di indicatori rappresentativi delle condizioni concorrenziali attuali e prospettiche. 97

- 219. In linea con le indicazioni fornite nella *Common Position* dell'ERG, si ritiene opportuno che l'analisi tenga in considerazione anche alcuni elementi che influiscono sui costi di dispiegamento di infrastrutture proprietarie, tra i quali la densità abitativa e la possibilità per gli operatori alternativi di usufruire dell'accesso alle infrastrutture civili di Telecom Italia (esistenti o di nuova realizzazione) nonché di co-investire nel dispiegamento di nuove infrastrutture. Si ritiene dunque utile includere nell'analisi un indicatore che costituisca una *proxy* dei costi necessari al dispiegamento dell'infrastruttura in fibra, ossia la "densità di linea", già introdotta nella delibera n. 578/10/CONS, che fornisce una rappresentazione sintetica della quantità di infrastrutture civili per utente potenziale per area di centrale e consente quindi di tenere conto dell'entità dei costi di infrastrutturazione. 98
- 220. Alla luce di ciò, gli indicatori ritenuti maggiormente rappresentativi per la valutazione delle condizioni concorrenziali attuali e prospettiche sono i seguenti:
  - a. il numero medio di operatori alternativi colocati presso le centrali aperte ai servizi di *unbundling*;
  - b. il numero di linee in *unbundling* attive in centrale;
  - c. il numero di linee di accesso *bitstream* attive in centrale;
  - d. la quota di mercato dell'operatore *incumbent* nel mercato della banda larga all'ingrosso;
  - e. la densità di linea;
  - f. la percentuale di edifici a quattro piani sul totale degli edifici afferenti all'area di centrale;
  - g. la percentuale di "sovrapposizione" di due reti NGA;
  - h. la presenza di investimenti di Telecom Italia in reti NGA.
- 221. I primi quattro indicatori (a-d) forniscono informazioni circa il livello di concorrenza raggiunto e la domanda complessiva di servizi a larga banda per area di centrale. I successivi due indicatori (e-f) sono legati ai costi di dispiegamento di infrastrutture proprietarie. Gli ultimi due indicatori (g-h) fanno riferimento alla presenza

dei costi totali di una rete di accesso).

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup> La *cluster analysis* è una tecnica statistica che permette di collocare unità statistiche (nel nostro caso, le centrali) all'interno di raggruppamenti – detti *cluster* – omogenei e distinti fra di loro.

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup> Si rammenta che la densità di linea si calcola come il rapporto tra metri lineari di scavo e palificazione in un'area di centrale rispetto al numero di linee uscenti dal *Main Distribution Frame*. Un valore di densità di linea elevato indica una maggiore dispersione degli utenti intorno alla centrale e quindi maggiori costi di dispiegamento attraverso proprie infrastrutture civili (che si stima costituire circa il 70%

di progetti di investimento in reti in fibra ed eventualmente di vincoli concorrenziali generati dalla presenza contemporanea di più reti NGA.

- 222. Tuttavia si evidenzia che, al fine di ottenere risultati affidabili, è necessario che gli indicatori sui quali verrà effettuata l'analisi siano il più possibile incorrelati tra di loro. A tale scopo è stata quindi effettuata un'analisi delle componenti principali (PCA), ehe ha permesso di circoscrivere l'analisi ai soli indicatori incorrelati e di escludere gli indicatori che, essendo correlati agli altri, avrebbero fornito un apporto informativo inferiore. 100
- 223. L'analisi PCA ha mostrato che è possibile ridurre il numero degli indicatori rappresentativi da otto a quattro conservando oltre l'80% del contenuto informativo dei dati <sup>101</sup>
- 224. In particolare l'analisi ha evidenziato, come già anticipato nell'analisi preliminare, una forte correlazione tra il "numero di linee in *unbundling* attive in centrale" ed il "numero di operatori alternativi colocati presso le centrali aperte ai servizi di *unbundling*", la "presenza di investimenti di Telecom Italia in reti NGA", nonché la "quota di mercato dell'operatore *incumbent* Telecom Italia nel mercato della banda larga all'ingrosso". Inoltre, l'indicatore "percentuali di edifici a quattro piani sul totale degli edifici afferenti all'area di centrale" è risultato correlato sia ai suddetti indicatori, sia all'indicatore "densità di linea".
- 225. L'analisi ha quindi permesso di individuare i seguenti indicatori, non correlati tra loro, maggiormente rappresentativi delle dinamiche concorrenziali sulla rete in rame, dei costi di realizzazione e dell'offerta di servizi su rete in fibra:
  - a. il numero di linee in *unbundling* attive in centrale;
  - b. il numero di linee di accesso *bitstream* attive in centrale;
  - c. la percentuale di sovrapposizione di due reti NGA;
  - d. la densità di linea.

226. La *cluster analysis*, che è stata effettuata sulla base dell'insieme ristretto di quattro indicatori, ha portato all'individuazione di 9 *cluster* o gruppi di centrali, allo stesso

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup> L'analisi delle componenti principali è una tecnica statistica utilizzata per ridurre la dimensionalità di un insieme di dati multivariati.

Si tenga conto che l'analisi di *clustering* è stata effettuata sull'intero insieme di dati di 1586 centrali aperte all'*unbundling* considerato nelle sezioni precedenti.
 In particolare, la varianza cumulata dei dati rappresentata dalla prima componente principale è pari al

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup> In particolare, la varianza cumulata dei dati rappresentata dalla prima componente principale è pari al 48%; quella della seconda componente è pari al 62%; della terza componente è pari all'73%; quella della quarta pari all'83%.

tempo sufficientemente omogenei al loro interno e sufficientemente differenti tra loro  $^{102}$ 

227. In Tabella 17 si forniscono, per ciascun *cluster*, i valori medi dei quattro indicatori di cui al punto 225, nonché i valori di altri due indicatori – il numero medio di operatori alternativi presenti in centrale e la quota di mercato di Telecom Italia nel mercato a banda larga all'ingrosso (lettere a. e d. del punto 220) – che sebbene esclusi dall'analisi PCA sono comunque ritenuti significativi al fine di evidenziare le dinamiche concorrenziali in un'area geografica.

Tabella 17 – Valori medi per centrale degli indicatori considerati nell'analisi rispetto ai 9 *cluster* in cui sono ripartite le centrali aperte ai servizi di *unbundling* 

	Cluster (# centrali)								
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 (111) (202) (213) (38) (519) (194) (12) (295) (2)								
Numero medio linee attive ULL	9.512	3.815	5.939	3.518	2.154	1.181	508	1.254	1.816
Numero medio di linee bitstream	363	247	297	1570	269	309	301	672	1474
Sovrapposizione media tra due reti NGA (%)	96,5	99,4	2,9	35,8	0,3	1,1	0,1	0,8	0
Densità di linea media	2,43	4,66	4,54	4,61	6,34	14,82	42	8,21	370
Numero medio di OLO in centrale	7,2	5,2	5,3	3,5	3,5	2,4	1,4	2,1	1,5
Quota di mercato TI (banda larga)	29,1	36,1	34,1	44	44,3	49,4	48	52,4	55

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati forniti dagli operatori

Per aggregare le centrali in *cluster* omogenei è stato utilizzato l'algoritmo delle "k-medie". Al fine di individuare il corretto numero di aggregati nel quale suddividere il territorio è stata misurata la devianza dei *cluster* rispetto al numero di gruppi. Si è osservato che un numero di *cluster* pari a 9 rappresenta un sufficiente compromesso tra la riduzione della variabilità interna ai *cluster* ed il numero stesso di *cluster* da considerare. Il numero di *cluster* ottimale è quello corrispondente ad un valore sufficientemente ridotto della devianza, tenendo presente che la devianza complessiva si riduce all'aumentare del numero di *cluster*. Il numero ottimale di *cluster*, quindi, può essere individuato osservando l'andamento della devianza rispetto al numero di *cluster* e scegliendo il valore a partire dal quale tale grandezza non varia più in maniera significativa. Oltre questo valore, la riduzione marginale della devianza non sarebbe sufficiente a giustificare l'incremento del numero di *cluster*.

#### 228. Dall'analisi della tabella si evince che:

- a. i primi due *cluster* contengono le centrali che sono incluse nei piani di investimento di almeno due operatori per lo sviluppo di reti NGA (terza riga della tabella);
- b. il terzo *cluster* sembra catturare la realtà di quelle centrali che, pur non essendo presenti nei piani di investimento NGA degli operatori, sono caratterizzate da un elevato livello di concorrenzialità grazie ai servizi all'ingrosso forniti su rete in rame;
- c. i primi tre *cluster* presentano un numero di linee in *unbundling* superiore alla media nazionale (pari a 3.123) ed un numero di linee *bitstream* confrontabile o comunque inferiore alla media nazionale (pari a 356);
- d. il *cluster* 4, da un lato, presenta somiglianze con i *cluster* 2 e 3 in termini di densità di linea e risulta, inoltre, costituito da centrali che in parte saranno coinvolte dai piani di investimento in reti NGA di più operatori, dall'altro lato è costituito da centrali che presentano caratteristiche concorrenziali specifiche in termini di linee *bitstream*, il cui numero medio è significativamente elevato rispetto alle centrali che afferiscono ai primi tre *cluster*;
- e. i successivi *cluster* (5-9) presentano generalmente un elevato valore della densità di linea, quindi costi di infrastrutturazione più elevati ed un limitato sviluppo della concorrenza, nonché un numero medio di operatori alternativi colocati ed un numero di linee ULL in centrale generalmente al di sotto della media nazionale.
- 229. I primi tre *cluster*, quindi, presentano caratteristiche concorrenziali superiori rispetto ai successivi *cluster*, infatti il numero medio di operatori in centrale è superiore a cinque e la quota di mercato di Telecom Italia è inferiore al 40%.
- 230. Al fine di verificare e contestualizzare le stime precedenti (basate quasi esclusivamente su informazioni fornite dagli operatori), in Figura 8 si riporta il livello di alcuni indicatori, quali il numero di unità immobiliari, di edifici di almeno quattro piani e la popolazione residente, normalizzati rispetto al primo *cluster* (indice di riferimento). La figura conferma che i *cluster* 2, 3 e 4 presentano caratteristiche più simili al primo *cluster* che ai rimanenti *cluster*. Tuttavia, si sottolinea che l'analisi precedente ha evidenziato che il *cluster* 4 è costituito da centrali che presentano caratteristiche concorrenziali peculiari in termini di linee *bitstream*, il cui numero medio è particolarmente elevato rispetto alle centrali che afferiscono ai primi tre *cluster*.




Figura 8 – Rappresentazione di tre indicatori Istat nei nove *cluster* in esame

- 231. L'analisi descritta nelle sezioni precedenti ha mostrato l'esistenza, all'interno dell'area 2, di aggregati di aree di centrale di Telecom Italia che presentano una sostanziale omogeneità nelle variabili indicative del grado di concorrenza nel mercato dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso. Nello specifico, alla luce delle suddette considerazioni, si ritiene che le centrali che afferiscono ai primi tre *cluster* possano essere considerate, in un'ottica anche prospettica, afferenti ad un'area geografica di livello concorrenziale differente rispetto al resto delle centrali aperte ai servizi di *unbundling*.
- 232. Come anticipato nei paragrafi precedenti, si ritiene inoltre opportuno rappresentare i risultati appena ottenuti rispetto alle centrali locali, in termini dei confini amministrativi comunali, sia al fine di semplificare l'attuazione dei regimi regolamentari sia per tenere in considerazione la circostanza, già espressa in precedenza, che gli operatori hanno individuato il Comune come unità di riferimento nell'ambito dei propri piani di investimento.
- 233. A tal fine, un Comune è stato considerato associabile ai tre *cluster* individuati se almeno il 60% delle UI ad esso appartenenti afferisce alle centrali incluse nei suddetti *cluster*.
- 234. In accordo a tale scelta, i Comuni associati ai primi tre *cluster*, caratterizzati quindi da condizioni concorrenziali sufficientemente omogenee e differenti da quelle dei restanti Comuni, sono 128, ubicati in 40 Provincie italiane. Nell'Allegato C si fornisce la lista dei 128 Comuni contendibili selezionati, evidenziando il numero di centrali ULL che ricadono all'interno dei primi tre *cluster*.
- 235. Tuttavia, si evidenzia che lo sviluppo di reti di nuova generazione che, come dimostrato in precedenza, ha un impatto significativo sulla definizione delle condizioni di omogeneità della concorrenza presenta ancora elementi di incertezza per quanto concerne l'evoluzione della domanda nei mercati al dettaglio e quindi di quella all'ingrosso, nonché elementi di incertezza dal lato dell'offerta, in termini di effettiva

attuazione, sia dal punto di vista della tempistica che della precisa localizzazione geografica dei piani di investimento degli operatori.

236. In aggiunta, si segnala la presenza di significativi interventi di natura pubblica in materia di sviluppo di reti a banda larga e ultralarga che interessano prevalentemente le aree del Paese a bassa competitività. Numerose Regioni ed Enti locali hanno operato prevalentemente nell'ambito del – tuttora operativo – "Piano Nazionale Banda Larga", volto principalmente all'abbattimento del *digital divide* entro il 2013. Per quanto concerne invece le iniziative volte allo sviluppo della banda ultralarga, si fa presente l'avvio del Programma Strategico Agenda Digitale italiana che dovrebbe condurre alla realizzazione di reti FTTH nelle aree più scarsamente popolate del Paese, al fine di realizzare gli obiettivi previsti dall'Agenda Digitale Europea. Si fa quindi presente che i suddetti interventi di natura pubblica si concentreranno nelle aree non aperte all'*unbundling* (aree in *digital divide* di prima generazione), nonché nelle aree non interessate dai piani di investimento in reti NGA degli operatori. Considerato lo stadio embrionale dei suddetti piani di intervento pubblico, si ritiene che sussistano rilevanti elementi di incertezza per definirne l'impatto sulle condizioni concorrenziali del mercato nel periodo di riferimento della presente analisi di mercato.

237. Alla luce delle suddette considerazioni, si ritiene che la stabilità delle condizioni concorrenziali, sia nell'area 2 sia a livello nazionale, non possa essere del tutto garantita e pertanto appare prematuro prevedere una definizione di mercati rilevanti sub-nazionali dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso. D'altro canto è necessario comunque considerare che nel corso della presente analisi è stata evidenziata la presenza di condizioni concorrenziali differenziate nel mercato di riferimento, circostanza che sembra invece giustificare l'imposizione di un regime regolamentare differenziato nel mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso. Tale regime prevedrebbe la suddivisione del territorio tra i 128 Comuni riportati nell'Allegato C ed il resto del Paese. 104

# Mercato dell'accesso al dettaglio alla rete telefonica pubblica fissa per clienti residenziali e non residenziali

238. Al fine di analizzare dal punto di vista geografico i mercati dell'accesso al dettaglio alla rete telefonica pubblica fissa si ritiene opportuno, in linea con quanto svolto nella precedente analisi di mercato, fornire una rappresentazione della quota di mercato detenuta da Telecom Italia nelle varie centrali. Tale informazione è riportata in

<sup>&</sup>lt;sup>103</sup> Il Progetto, approvato il 18 dicembre 2012 dalla Commissione Europea e dunque considerato compatibile con la normativa in materia di aiuti di stato, interessa infatti le c.d. "aree bianche NGA" ai sensi degli Orientamenti comunitari relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga.

<sup>&</sup>lt;sup>104</sup> Le linee *bitstream* soggette ad un regime regolamentare differenziato sarebbero pari a circa 170.000 (9% delle linee *bitstream* complessive), come si può evincere dalla tabella riportata nell'Allegato C.

Tabella 18, dalla quale si evince che in tale mercato la quota di Telecom Italia risulta ancora superiore al 70% per oltre il 50% della popolazione telefonica, inoltre solo il 12,51% della popolazione telefonica è dislocata in centrali che presentano una quota di mercato di Telecom Italia inferiore al 50%. Rispetto ai risultati riportati nell'ambito della precedente analisi di mercato – dove circa il 95% della popolazione telefonica afferiva ad aree in cui l'*incumbent* deteneva quote di mercato superiori al 70% – si può comunque notare una generale diminuzione delle quote di mercato di Telecom Italia.

Tabella 18 – Numero di centrali locali e percentuale di popolazione coperta per classi di quote di mercato di Telecom Italia nel mercato dell'accesso in fonia (2011)

Classi di quote di mercato TI	Numero centrali	Popolazione coperta
Gruppo 1 (Q=100%)	8814	38,79%
Gruppo 2 (90 % < Q < 100%)	3	0,04%
Gruppo 3 (80 % < Q ≤ 90%)	57	1,69%
Gruppo 4 (70 % < Q ≤ 80%)	326	10,48%
Gruppo 5 (60 % < Q ≤ 70%)	545	20,36%
Gruppo 6 (50 % < Q ≤ 60%)	424	16,08%
Gruppo 7 (40 % < Q ≤ 50%)	200	10,68%
Gruppo 8 (Q ≤ 40%)	31	1,83%

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati forniti dagli operatori

239. Per quanto concerne l'analisi geografica specifica dei mercati in esame, valgono considerazioni analoghe a quelle riportate nel paragrafo precedente relativo all'analisi del mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso, in virtù della circostanza che gli indicatori ivi considerati – il numero di linee ULL, il numero di linee *bitstream*, la percentuale di sovrapposizione di due reti NGA, la densità di linea – sono da ritenersi significativi anche per l'analisi del livello concorrenziale dei mercati n. 1a e n. 1b, e possono quindi essere tratte analoghe conclusioni. In maggiore dettaglio, l'analisi svolta per il mercato n. 5 ha mostrato l'esistenza, all'interno dell'area 2, di aggregati di aree di centrale di Telecom Italia che presentano un livello concorrenziale differente rispetto al resto delle centrali aperte ai servizi di *unbundling* e corrispondenti a 128 Comuni ubicati in 40 Provincie italiane.

240. In merito si ribadisce, comunque, che lo sviluppo di reti di nuova generazione presenta ancora elementi di incertezza per quanto concerne l'evoluzione della domanda nei mercati al dettaglio che rendono non certa l'evoluzione delle condizioni concorrenziali, sia nell'area 2 sia a livello nazionale. Pertanto, analogamente a quanto

affermato anche per il mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso, non si ritiene opportuno prevedere una definizione di mercati rilevanti sub-nazionali dei servizi di accesso al dettaglio alla rete telefonica pubblica fissa. L'Autorità ritiene quindi che anche il mercato dell'accesso al dettaglio alla rete telefonica pubblica fissa per clienti residenziali e non residenziali possa essere considerato di dimensione nazionale dal punto di vista geografico.

D3. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla dimensione dei mercati geografici al dettaglio ed all'ingrosso? In particolare si condivide che – sulla base delle evidenze disponibili – la riscontrata presenza di differenze nel contesto competitivo di alcune aree del Paese non giustifica, al momento, l'individuazione di mercati geografici sub-nazionali?

#### 3. DETERMINAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

#### 3.1. Introduzione

- 241. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Codice, "si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante, e dunque di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e dai consumatori".
- 242. L'articolo 17 del Codice ha recepito l'articolo 14 della direttiva quadro, che conforma la definizione del significativo potere di mercato (SMP) ai fini della regolamentazione di settore a quella data dalla Corte di giustizia europea per la nozione di posizione dominante ai fini del diritto della concorrenza. Una sintesi degli orientamenti della Commissione europea circa l'interpretazione del concetto di posizione dominante nell'industria delle comunicazioni elettroniche è contenuta nelle Linee direttrici che l'Autorità tiene in massimo conto nello svolgimento dell'analisi di mercato. <sup>105</sup>
- 243. In base ai paragrafi 75 e seguenti delle Linee direttrici, per stabilire l'esistenza di un significativo potere di mercato l'Autorità si avvale di diversi indicatori quali, *inter alia*, le quote di mercato, la dimensione globale dell'impresa, il controllo di infrastrutture difficilmente duplicabili, le barriere all'ingresso, le economie di scala e di diversificazione, l'integrazione verticale, la rete di distribuzione e vendita e la concorrenza potenziale. Tali indicatori devono essere analizzati anche in un'ottica previsionale.
- 244. Per quanto riguarda la quota di mercato, anche se al paragrafo 76 delle Linee direttrici si afferma che nel caso di prodotti differenziati è preferibile utilizzare quote di mercato calcolate sulla base del valore delle vendite, al successivo paragrafo 77, si afferma che "spetta alle ANR decidere i criteri più adatti per misurare la presenza sul mercato", salvo però fornire alcune indicazioni circa le modalità di calcolo più adatte in alcuni dei mercati individuati dalla Raccomandazione.
- 245. L'articolo 17, comma 2, del Codice stabilisce, in conformità con l'articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che "un'impresa può detenere un rilevante potere di mercato, ossia può detenere una posizione dominante, sia individualmente che congiuntamente con altri". Sebbene il concetto di dominanza collettiva sia in evoluzione, la Commissione e la giurisprudenza della Corte sono orientate a ritenere che una o più imprese detengano una posizione dominante collettiva quando in rapporto ai loro clienti e concorrenti si presentano come un'unica impresa,

<sup>&</sup>lt;sup>105</sup> Cfr. Linee direttrici, capitolo 3, punti 70-106.

senza che vi sia concorrenza effettiva tra loro. Le Linee direttrici, al paragrafo 96, specificano che le Autorità nazionali di regolamentazione per valutare *ex ante* la presenza delle condizioni che possano favorire l'insorgenza di una posizione dominante collettiva, devono valutare se ricorrano le condizioni elencate nel suddetto paragrafo.

# 3.2. Descrizione degli indicatori utilizzati

246. L'Autorità tiene in massima considerazione le indicazioni fornite all'interno delle Linee direttrici e ritiene che, in relazione ai mercati oggetto della presente analisi, gli indicatori più importanti ai fini della valutazione del significativo potere di mercato – oltre alla struttura e la dinamica del mercato – siano il livello e l'andamento delle quote di mercato, il controllo di infrastrutture difficili da duplicare, la presenza di economie di scala, densità e diversificazione, la mancanza o l'insufficienza di contropotere di mercato da parte degli acquirenti, <sup>106</sup> l'integrazione verticale.

# 3.3. Mercato dell'accesso all'ingrosso (fisico) alle infrastrutture di rete in postazione fissa (mercato n. 4)

Struttura e dinamica del mercato

247. I servizi di accesso fisico all'ingrosso alle infrastrutture di rete sono forniti prevalentemente da Telecom Italia, che possiede l'unica rete di accesso diffusa capillarmente su tutto il territorio nazionale. Nel mercato considerato sono presenti anche altri operatori dotati di infrastrutture di accesso proprietarie e, quindi, potenzialmente in grado di fornire servizi di accesso fisico all'ingrosso. Tuttavia, si osserva che tali infrastrutture d'accesso alternative sono utilizzate quasi esclusivamente per l'autoproduzione e che il numero di accessi fisici venduti all'ingrosso da operatori alternativi è trascurabile.

248. Dal lato della domanda sono presenti numerosi operatori che acquistano servizi di accesso disaggregato, quasi esclusivamente da Telecom Italia, per offrire ai propri clienti servizi di accesso al dettaglio. Tra questi, i principali per numero di linee acquistate in *unbundling* e *shared access* (SA) nel I semestre 2012 sono Wind, Fastweb, Vodafone, Tiscali, Teletu, BT Italia, Brennercom e MC-link.

249. In linea con la definizione merceologica del mercato di cui al paragrafo 163 b il mercato è costituito dal totale delle linee di accesso fisico alle infrastrutture di rete in postazione fissa fornite mediante l'utilizzo delle tecnologie su rame, su fibra ottica e

<sup>&</sup>lt;sup>106</sup> Si noti che l'indicatore relativo al contropotere di acquisto non è stato ritenuto rilevante ai fini dell'analisi dei mercati nn. 1a ed 1b.

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup> Per questa ragione, Telecom Italia è stata notificata, nell'ambito dei primi due cicli di analisi di mercato, come operatore avente significativo potere di mercato nei mercati oggetto della presente analisi.

WLL. In particolare, il mercato è costituito dal totale delle linee della rete di accesso di Telecom Italia – ossia dalla somma delle linee (all'ingrosso) vendute da quest'ultima ad altri operatori e delle linee vendute internamente alla divisione *retail* di Telecom Italia – a cui si deve aggiungere il totale delle linee vendute dagli altri operatori attraverso infrastrutture proprie che, come evidenziato, sono utilizzate quasi esclusivamente in autoproduzione.

250. Nella Tabella 19 sono riportati il numero di linee in ULL (calcolato come somma del numero di linee in ULL e del numero di linee in *virtual unbundling* - VULL) ed in SA vendute dall'*incumbent* nel periodo 2008-I semestre 2012. I servizi di *unbundling* e di *shared access* costituiscono, infatti, al primo semestre 2012 il 99% del mercato e quindi possono essere ritenuti i servizi più significativi al fine di fornire una valutazione sulla dimensione del mercato. La tabella evidenzia un aumento del numero di linee in ULL nel periodo considerato, anche se ad un tasso decrescente nel corso del periodo osservato, ed una contemporanea flessione nelle vendite di linee in SA. Il numero di linee in ULL attive è aumentato tra il 2008 ed il 2011 di circa 30%. Tale andamento conferma quanto già emerso nel corso della precedente analisi di mercato, ossia che gli operatori alternativi, al fine di acquisire la gestione completa del cliente finale, si sono progressivamente orientati verso l'ULL a scapito dello SA. A tal proposito si evidenzia l'andamento negativo (-55% tra il 2008 ed il 2011) nelle vendite di linee in SA già osservato nella precedente analisi di mercato.

Tabella 19 – Numero di linee in ULL/VULL e SA vendute dall'*incumbent* (2008 - I sem. 2012)

	Linee ULL/V	ULL <sup>(a)</sup>	Linee SA			
	Consistenza	onsistenza Variazione		Variazione		
2008	3.847.200		202.400			
2009	4.374.589	14%	142.647	-30%		
2010	4.781.681	9%	113.643	-20%		
2011	5.015.541	5%	91.265	-20%		
I sem. 2012	5.154.322	3%	83.379	-9%		

<sup>(</sup>a) Calcolato come somma del numero di linee in ULL e del numero di linee in VULL. Fonte: elaborazioni AGCOM su dati forniti dagli operatori

Livello e andamento delle quote di mercato

251. La Tabella 20 riporta le quote di mercato per la fornitura di servizi di accesso fisico all'ingrosso alle infrastrutture di rete nel periodo analizzato.

<sup>&</sup>lt;sup>108</sup> Si osserva, infatti, che parte dell'utenza acquista entrambi i servizi di accesso e fonia da un unico operatore.

Tabella 20 – Quote di mercato (volumi e ricavi) (2008 - I sem. 2012)

	Volumi (n	umero di linee)	Ricavi		
	Telecom Italia	Altri operatori	Telecom Italia	Altri operatori	
2008	98,68%	1,32%	89,42%	10,58%	
2009	98,59%	1,41%	91,15%	8,85%	
2010	98,53%	1,47%	91,82%	8,18%	
2011	98,44%	1,56%	92,47%	7,53%	
I sem. 2012	98,39%	1,61%	92,55%	7,45%	

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati forniti dagli operatori

252. Le quote di mercato dell'*incumbent* in termini di volumi sono rimaste sostanzialmente stabili nel periodo osservato, mentre per le quote in ricavi si osserva un leggero aumento. Nel complesso si osserva che le quote dell'*incumbent* sia in volumi sia in ricavi risultano molto vicine al 100% e pertanto la posizione di Telecom Italia è sostanzialmente immutata rispetto alla precedente analisi di mercato.

### Controllo di infrastrutture difficili da duplicare

- 253. L'Autorità evidenzia che, come osservato nelle precedenti analisi di mercato, la realizzazione di infrastrutture nel settore delle telecomunicazioni, in particolare di infrastrutture di accesso, richiede tempi lunghi ed investimenti ingenti e prevalentemente non recuperabili (*sunk cost*) in caso di uscita dal mercato.
- 254. Come noto, solo l'operatore *incumbent* ha effettuato gli investimenti per l'intera infrastruttura di rete in rame, di lunga distanza e di accesso, e tale fattore, unitamente ai significativi costi fissi necessari per gli scavi e per l'installazione di una rete di accesso, ha attribuito, nel corso degli anni, un notevole vantaggio competitivo a Telecom Italia ed ha scoraggiato la realizzazione di reti in rame da parte di operatori alternativi. Sebbene, come illustrato in precedenza, alcuni operatori ed Enti locali stiano sviluppando o abbiano intenzione di sviluppare reti in tecnologie diverse dal rame, in particolare in fibra ottica, la copertura di tali reti risulta, ad oggi, ancora piuttosto limitata.
- 255. In sintesi, benché dal mercato stiano, soprattutto di recente, provenendo numerosi segnali, non si prevede che le reti alternative, in particolare quelle di nuova generazione, raggiungano un'estensione ed una diffusione tale da alterare, nell'orizzonte temporale di riferimento della presente analisi di mercato, le attuali dinamiche concorrenziali che vedono l'*incumbent* come possessore della rete maggiormente usata dagli operatori alternativi.

#### Economie di scala, densità e diversificazione

- 256. La funzione di produzione di servizi di accesso fisico alla rete fissa è caratterizzata da rendimenti di scala crescenti riconducibili all'elevato rapporto fra costi fissi e costi variabili. Considerata l'estensione, attuale e prospettica, delle reti degli operatori alternativi, nonché i piani di sviluppo di reti di accesso di nuova generazione, non si ritiene che tali operatori possano conseguire, nell'orizzonte temporale di riferimento della presente analisi, economie di scala comparabili con quelle di Telecom Italia.
- 257. Inoltre, il mercato in esame è caratterizzato dalla presenza di notevoli economie di diversificazione derivanti dalla possibilità di utilizzare la rete di accesso per la fornitura di più servizi (ad esempio servizi di telefonia locale, nazionale, internazionale e servizi dati). Ovviamente gli operatori che possiedono la rete sono in grado di esercitare il controllo più ampio possibile sui livelli di servizio e di banda erogabili e riescono, pertanto, a realizzare economie di diversificazione superiori rispetto a quelle realizzabili dagli operatori che non possiedono la rete.
- 258. Da ultimo, la fornitura di servizi di accesso fisico alla rete fissa può generare notevoli economie di densità nelle aree geografiche ove maggiore è la densità abitativa, quali le aree urbane, caratterizzate in genere anche da un reddito elevato e da un'elevata domanda di servizi *business*. Non a caso il maggiore sviluppo di infrastrutture alternative è riscontrabile nelle aree metropolitane più popolate.
- 259. Nonostante le economie di densità siano realizzabili non solo dall'*incumbent*, ma anche dagli operatori alternativi nelle aree in cui sono presenti, Telecom Italia risulta essere comunque l'operatore in grado di beneficiare di economie di scala e di diversificazione maggiori rispetto agli altri operatori.
- 260. L'Autorità ritiene pertanto che la presenza di notevoli economie di scala, densità e diversificazione avvantaggi ulteriormente l'*incumbent* rispetto agli altri operatori.

### Contropotere da parte degli acquirenti

- 261. In qualunque mercato gli acquirenti sono in grado di esercitare una qualche forma di contropotere d'acquisto nei confronti del fornitore quando acquistano considerevoli quantità del servizio offerto ed hanno la possibilità di rivolgersi in tempi ragionevoli a fornitori alternativi in risposta ad un aumento del prezzo o di ricorrere al servizio in autoproduzione.
- 262. Nel mercato in esame, pur esistendo alcuni operatori che acquistano da Telecom Italia una quantità elevata di linee in ULL/SA, non si ritiene che, ad oggi, questi abbiano la possibilità di acquistare i servizi di accesso disaggregato da fornitori alternativi a Telecom Italia sia perché come si è evidenziato l'offerta di servizi di accesso disaggregato è riconducibile quasi esclusivamente a quest'ultimo, sia perché sarebbe dispendioso il cambio di fornitore del servizio di accesso una volta che un operatore ha costruito la propria infrastruttura per connettersi al fornitore del servizio. Da ultimo si osserva che i pochi operatori alternativi che detengono linee in proprio

tendono a non offrirle ad operatori terzi, per non dover fronteggiare la concorrenza di questi ultimi nei mercati al dettaglio.

263. Sulla base dell'analisi condotta, l'Autorità ritiene quindi che gli acquirenti non siano in grado di esercitare un contropotere di acquisto tale da neutralizzare il potere di cui dispone Telecom Italia.

# Integrazione verticale

264. Nonostante la presenza di alcuni operatori alternativi che stanno investendo o pianificano di investire in reti di nuova generazione in alcune zone del territorio italiano, l'Autorità osserva che Telecom Italia è ancora l'unico operatore verticalmente integrato lungo tutta la catena tecnologica e impiantistica a livello nazionale. Sebbene gli Impegni di Telecom Italia abbiano mitigato gli effetti derivanti dall'integrazione verticale, Telecom Italia è comunque ancora in grado di razionalizzare i costi di natura tecnico-operativa ed effettuare scelte coordinate tra livelli *wholesale* e *retail* della catena del valore.

265. Gli operatori alternativi dispongono di una minore libertà d'azione in quanto, da un lato, devono rispettare i vincoli imposti da Telecom Italia nell'acquisto di servizi intermedi e, dall'altro lato, si trovano a competere con quest'ultima nel mercato a valle.

## Conclusioni sulla determinazione del significativo potere di mercato

266. L'Autorità ritiene che, a causa dell'elevato livello delle quote di mercato di Telecom Italia e della loro persistenza nel tempo, si possa presumere che la stessa goda di un significativo potere di mercato. L'analisi degli altri indicatori volti all'accertamento del significativo potere di mercato conferma che nel mercato dell'accesso fisico all'ingrosso alle infrastrutture di rete in postazione fissa non sussistono condizioni di concorrenza effettiva e che l'operatore Telecom Italia detiene un significativo potere di mercato. Si ritiene, inoltre, che la valutazione circa la concorrenzialità del mercato ed il potere di mercato di Telecom Italia non possa subire variazioni significative nell'orizzonte temporale considerato.

### 3.4. Mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso (mercato n. 5)

#### Struttura e dinamica del mercato

267. Il servizio di accesso a banda larga all'ingrosso è offerto da Telecom Italia su infrastruttura proprietaria e dagli operatori alternativi su reti proprie o ricorrendo all'ULL. Si rileva però che gli operatori alternativi offrono i servizi di accesso a banda

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup> Cfr. punto 75 delle Linee direttrici.

larga all'ingrosso prevalentemente, se non esclusivamente, alle proprie divisioni commerciali (autoproduzione).

268. Nella Tabella 21 sono riportati i volumi (in linee) venduti nel mercato al dettaglio dell'accesso a banda larga e quelli venduti nel corrispondente mercato *wholesale* (mercato n. 5) da Telecom Italia, attraverso il servizio *bitstream*. In linea con le definizioni merceologiche riportate rispettivamente ai paragrafi 131 e 163 lettera a, il mercato dei servizi di accesso a banda larga al dettaglio ed il mercato dei servizi di accesso (virtuale) a banda larga all'ingrosso sono costituiti dal totale delle linee di accesso, rispettivamente al dettaglio ed all'ingrosso, fornite su rete in rame, in fibra ottica e su WLL.

269. Per quanto riguarda la dimensione del mercato dell'accesso a banda larga al dettaglio, la Tabella 21 mostra un aumento tra il 2008 ed il 2011 del numero di linee vendute pari al 19% circa, anche se con un tasso decrescente da un anno all'altro. L'incremento nel numero di linee vendute al dettaglio è più significativo per gli operatori alternativi che per Telecom Italia.

Tabella 21 – Linee a banda larga vendute al dettaglio e all'ingrosso (2008 - I sem. 2012)

<b>A</b>	Mercato al	Mercato n. 5		
Anno	Telecom Italia	Altri operatori	Totale	Telecom Italia
2008	6.760.042	4.305.584	11.065.626	1.380.000
2009	7.008.994	5.100.820	12.109.814	1.740.733
2010	7.184.139	5.725.878	12.910.017	1.882.991
2011	7.133.420	6.078.632	13.212.052	1.964.102
I sem. 2012	7.046.082	6.197.170	13.243.252	1.985.216

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati forniti dagli operatori

270. Con riferimento alla dimensione del mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso, la Tabella 21 mostra un corrispondente aumento del numero di linee all'ingrosso vendute nel medesimo periodo da Telecom Italia – in particolare tra il 2008 ed il 2009 (+26%) – anche se in dimensioni assolute non paragonabili a quelle osservate per il mercato al dettaglio.

Livello e andamento delle quote di mercato

271. La Tabella 22 riporta le quote di mercato al dettaglio in volumi<sup>110</sup> ed in ricavi, nel periodo 2008-I semestre 2012. La tabella mostra una riduzione di circa 8 punti percentuali della quota in volumi dell'*incumbent*, più marcata tra il 2008 ed il 2009, in corrispondenza della crescita degli investimenti in ULL da parte degli altri operatori. Si osserva che al I semestre 2012 i principali operatori alternativi con una quota di mercato dopo Telecom Italia risultano essere Wind (circa 17%) e Fastweb (poco più del 13%). Si evidenzia, inoltre, che gli operatori Wind e Vodafone vedono crescere la loro quota di mercato nel periodo considerato.

272. In termini di ricavi si osserva una riduzione di alcuni punti percentuali della quota di mercato dell'operatore dominante, cui corrisponde un aumento della quota di mercato degli altri operatori ed in particolare di Wind. Si segnala che l'operatore con quota di mercato più elevata dopo Telecom Italia, seppur in diminuzione, risulta essere Fastweb.

Tabella 22 – Quote di mercato al dettaglio (volumi e ricavi) (2008 - I sem. 2012)

	2008		2009		2010		2011		I sem. 2012	
	Volumi	Ricavi	Volumi	Ricavi	Volumi	Ricavi	Volumi	Ricavi	Volumi	Ricavi
TI	61,09%	56,84%	57,88%	55,98%	55,65%	54,97%	53,99%	52,97%	53,21%	52,82%
Fastweb	13,63%	26,41%	13,03%	25,56%	12,49%	25,06%	12,49%	24,26%	13,05%	23,68%
Wind	12,35%	9,34%	13,67%	10,76%	14,92%	11,90%	16,26%	13,98%	16,94%	14,36%
Tiscali	4,88%	0,10%	4,47%	0,07%	4,03%	0,06%	3,58%	0,04%	3,37%	0,03%
Vodafone	0,52%		2,63%	0,72%	4,20%	1,52%	6,13%	2,22%	6,74%	2,77%
Teletu	6,05%	0,82%	6,85%	0,97%	7,43%	0,95%	6,23%	1,05%	5,40%	0,87%
Altri operatori	1,47%	6,50%	1,46%	5,94%	1,29%	5,55%	1,31%	5,49%	1,30%	5,46%

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati forniti dagli operatori

273. La Tabella 23 riporta le quote di mercato relative ai servizi di accesso all'ingrosso in volumi nel periodo 2008-I semestre 2012. Le quote di mercato— calcolate considerando le linee di accesso fornite su rame, su fibra ottica e su WLL — risultano in diminuzione per l'*incumbent* in tutto il periodo considerato, con una riduzione più marcata nei primi anni di osservazione. L'andamento è quindi analogo a quanto riscontrato nel mercato *retail*, ove però le quote di Telecom Italia risultano inferiori in quanto in quelle degli operatori alternativi si includono anche le linee a banda larga vendute dagli stessi usufruendo dell'offerta di *bitstream*.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>110</sup> Le quote in volumi sono calcolate utilizzando come base di riferimento il numero complessivo di linee a banda larga al dettaglio, con qualsiasi tecnologia siano realizzate (ad eccezione del satellite).

Tabella 23 – Quote di mercato all'ingrosso (volumi) (2008 - I sem. 2012)

	2008	2009	2010	2011	I sem. 2012
TI	71,29%	69,99%	67,98%	66,79%	65,79%
Fastweb	10,93%	10,13%	9,62%	9,48%	9,69%
Wind	9,17%	10,89%	11,92%	13,08%	13,46%
Tiscali	2,95%	2,74%	2,56%	2,41%	2,39%
Teletu	5,12%	5,60%	6,14%	5,09%	5,04%
Altri operatori	0,54%	0,65%	1,77%	3,14%	3,63%

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati forniti dagli operatori

274. La quota di mercato di Telecom Italia, si attesta ancora su valori decisamente elevati, tenuto conto che il mercato all'ingrosso dell'accesso a banda larga è preso nella sua definizione più ampia (includendo tutte le tecnologie e l'autoproduzione).

# Controllo di infrastrutture difficili da duplicare

275. L'Autorità, in linea con la precedente analisi di mercato, ritiene che Telecom Italia continui a detenere il controllo di infrastrutture non facilmente replicabili, in quanto non si sono ancora sviluppate reti di accesso alternative a quelle dell'operatore *incumbent*.

276. Infatti, un operatore che intende offrire servizi di accesso a banda larga all'ingrosso, necessita di una rete di accesso capillare e di una rete di trasporto con copertura nazionale. Sebbene esistano alcuni operatori che posseggono reti di trasporto sufficientemente estese, permangono i problemi legati alla realizzazione di reti di accesso alternative, in quanto ciò implicherebbe il sostenimento di ingenti costi non recuperabili. L'Autorità ritiene che, ad oggi, gli operatori non intendano sostenere costi per lo sviluppo di reti di accesso in rame alternative; mentre per quanto riguarda le reti di accesso in fibra ottica, non si prevede che tali reti raggiungano un'estensione ed una diffusione tale da alterare, nell'orizzonte temporale di riferimento della presente analisi di mercato, le attuali dinamiche concorrenziali. Tuttavia, l'Autorità ritiene che, nel futuro, le reti di accesso in fibra ottica potrebbero configurarsi come realtà alternative alla rete di accesso di Telecom Italia.

277. Si fa presente che gli operatori che vogliono offrire un servizio analogo al servizio bitstream di Telecom Italia, possono ricorrere ai sevizi di unbundling in virtù della regolamentazione sull'accesso disaggregato alla rete locale. I servizi di unbundling, infatti, consentono di limitare gli investimenti non pienamente recuperabili e di trasformare parte dei costi fissi, legati alla costruzione delle infrastrutture, in costi variabili.

278. Il fatto che tali servizi siano disponibili solo su un sottoinsieme delle centrali locali (che servono il 62% della popolazione telefonica) impedisce agli operatori

alternativi la fornitura dei servizi in banda larga all'ingrosso su tutto il territorio nazionale.

279. L'Autorità, pertanto, ritiene che il controllo di infrastrutture non facilmente replicabili continui a conferire a Telecom Italia un vantaggio competitivo nei confronti degli operatori alternativi.

## Economie di scala, densità e diversificazione

- 280. L'Autorità ritiene ancora valide le conclusioni raggiunte nell'ambito della precedente analisi di mercato con riferimento all'indicatore relativo alle economie di costo.
- 281. In particolare, si osserva che la funzione di produzione dei servizi di accesso a banda larga è caratterizzata da rendimenti di scala crescenti, riconducibili all'elevato rapporto fra costi fissi e costi variabili e che, pertanto, solo l'impresa fornitrice di tali servizi è in grado di realizzare notevoli economie di scala. Considerato il numero di linee *retail* vendute da Telecom Italia, di gran lunga superiore rispetto a quelle vendute dagli altri operatori, si evidenzia che solo l'*incumbent* ha la possibilità di godere pienamente dei vantaggi derivanti dalla maggior efficienza della propria scala produttiva.
- 282. Quanto alle economie di diversificazione, realizzabili offrendo in *bundle* servizi *retail* di accesso voce e dati, queste possono essere realizzate sull'intero territorio nazionale dall'*incumbent*. Viceversa, gli operatori alternativi sono in grado di realizzare economie di diversificazione solamente nelle aree in cui possiedono reti di accesso proprietarie o ricorrono all'ULL.
- 283. Infine, gli operatori alternativi che posseggono reti di accesso proprietarie o che ricorrono ai servizi di accesso all'ingrosso sono in grado, qualora raggiungano elevate quote di mercato, di realizzare come l'*incumbent* notevoli economie di densità. In altri termini, l'efficienza produttiva dell'*incumbent* nella fornitura di servizi all'ingrosso è conseguibile anche da altri operatori, pur se limitatamente alle aree in cui questi dispongono di infrastrutture proprie o ricorrono ai servizi di accesso all'ingrosso.
- 284. In virtù di quanto detto, l'Autorità ritiene che la presenza di economie di costo avvantaggi ulteriormente l'*incumbent* rispetto agli altri operatori.

# Contropotere da parte degli acquirenti

- 285. Per il mercato dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso valgono le medesime considerazioni circa l'assenza di contropotere di mercato da parte degli acquirenti svolte nell'analisi del mercato n. 4.
- 286. Più precisamente, sebbene nel corso degli ultimi anni alcuni operatori alternativi, quali Tiscali e BT Italia, abbiano iniziato ad offrire su rete in rame servizi di accesso virtuale all'ingrosso, tale servizio è tuttora venduto principalmente dall'operatore

*incumbent*. Infatti, attualmente gli operatori alternativi, ad eccezione di alcuni casi, utilizzano la propria rete di accesso o acquistano i servizi appartenenti al mercato n. 4 principalmente per l'autoproduzione, in quanto i costi di realizzazione e le economie di scala necessarie per mettere a disposizione di operatori terzi un servizio *bitstream* non rendono al momento particolarmente appetibile l'investimento.

# Integrazione verticale

287. Come osservato con riferimento al mercato n. 4, Telecom Italia è ancora oggi l'unico operatore verticalmente integrato lungo tutta la catena tecnologica e impiantistica a livello nazionale anche in relazione al mercato dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso, nonostante alcuni operatori alternativi stiano investendo o pianificano di investire in reti di nuova generazione in alcune zone del territorio italiano. Questa caratteristica pone Telecom Italia nella posizione di essere l'unico operatore a non dover acquistare servizi intermedi da operatori con cui si trova a competere sul mercato a valle.

288. Gli operatori alternativi dispongono di una minore libertà d'azione in quanto, da un lato, devono rispettare i vincoli imposti da Telecom Italia nell'acquisto di servizi intermedi e, dall'altro lato, si trovano a competere con quest'ultima nel mercato a valle.

### Conclusioni sulla determinazione del significativo potere di mercato

289. L'Autorità ritiene che, a causa dell'elevato livello delle quote di mercato di Telecom Italia e della loro persistenza nel tempo, si possa presumere che la stessa goda di un significativo potere di mercato. Inoltre, in considerazione del vantaggio competitivo di cui gode Telecom Italia per il controllo di infrastrutture difficili da duplicare, della difficoltà da parte degli operatori alternativi di raggiungere economie di densità tali da consentire la redditività della fornitura di servizi a banda larga mediante il ricorso ai servizi di accesso fisico all'ingrosso, dell'assenza di contropotere di acquisto, nonché della caratteristica di Telecom Italia quale operatore verticalmente integrato, si conferma che nel mercato dell'accesso a banda all'ingrosso non sussistono condizioni di concorrenza effettiva e che l'operatore Telecom Italia detiene un significativo potere di mercato. Si ritiene, inoltre, che la valutazione circa la concorrenzialità del mercato ed il potere di mercato di Telecom Italia non possa subire variazioni significative nell'orizzonte temporale considerato.

# 3.5. Mercati dell'accesso al dettaglio alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (mercati nn. 1a e 1b)

#### Struttura e dinamica del mercato

290. Il servizio di accesso al dettaglio alla rete telefonica pubblica in postazione fissa, per clienti residenziali e non residenziali, è offerto da Telecom Italia su rete proprietaria

e dagli operatori che dispongono di una rete di accesso proprietaria o che utilizzano i servizi di accesso fisico all'ingrosso. In aggiunta, gli operatori alternativi possono offrire servizi di accesso al dettaglio ricorrendo alle offerte di servizi di WLR, bitstream e naked bitstream (in questi ultimi due casi grazie alla tecnologia VoIP). I principali operatori attivi dal lato dell'offerta sono, oltre Telecom Italia, Fastweb, Wind, Teletu, Tiscali, BT Italia, Colt, Infracom, Enter, MC-link. Dal lato della domanda sono presenti i clienti finali che richiedono servizi di accesso alla rete in postazione fissa per effettuare e ricevere chiamate vocali ed accedere ai servizi correlati.

291. La Tabella 24 riporta la dimensione dei mercati in volumi, intesa come numero di linee equivalenti attive, indipendentemente dalla tecnologia impiegata (rame, fibra, *wireless*).

Tabella 24 – Numero di linee equivalenti attive (2008-I sem. 2012)

	Residenziali	Non residenziali	Totali
2008	18.170.656	7.974.839	26.145.495
2009	17.435.848	7.467.837	24.903.685
2010	17.510.538	7.155.093	24.665.631
2011	17.282.989	6.866.480	24.149.469
I sem. 2012	17.066.257	6.735.692	23.801.949

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati forniti dagli operatori

292. Tra il 2008 ed il 2011 si evidenzia una riduzione pari a -8% del numero di linee equivalenti complessive; tale diminuzione risulta più accentuata per il mercato non residenziale (-14%) rispetto a quello residenziale (-5%). In particolare, il numero di linee equivalenti di Telecom Italia è in diminuzione in entrambi i mercati, mentre per gli altri operatori si registra un aumento del numero di linee equivalenti, più sostenuto nel mercato residenziale (+42% dal 2008 al 2011) che in quello non residenziale (+15% dal 2008 al 2011).

Livello e andamento delle quote di mercato

293. La Tabella 25 riporta le quote di mercato, in termini di numero di linee equivalenti, per il mercato residenziale dei servizi di accesso al dettaglio.

Tabella 25 – Quote di mercato (volumi) – mercato residenziale (2008-I sem. 2012)

	2008	2009	2010	2011	I sem. 2012
TI	77,06%	71,36%	67,78%	65,86%	65,12%
Fastweb	5,06%	5,58%	5,68%	5,88%	6,26%
Wind	9,95%	12,54%	13,75%	14,91%	15,46%
Tiscali	1,73%	2,28%	2,27%	2,16%	2,07%
Teletu	5,88%	6,62%	7,86%	7,07%	6,55%
Altri					_
operatori	0,32%	1,63%	2,66%	4,13%	4,54%

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati forniti dagli operatori

294. L'analisi delle quote di mercato conferma l'andamento registrato nella precedente analisi di mercato, ossia una riduzione della quota di mercato di Telecom Italia ed una crescita della quota di mercato degli operatori alternativi. La crescita è particolarmente evidente per Wind, che passa dal 10% circa del 2008 a poco più del 15% nel I semestre 2012.

295. La successiva Tabella 26 riporta le quote di mercato in termini di numero di linee equivalenti per il mercato non residenziale dei servizi di accesso al dettaglio.

Tabella 26 – Quote di mercato (volumi) – mercato non residenziale (2008-I sem. 2012)

77,11% 5,00% 6,87%	5,44%
6,87%	
	7,22%
4,21%	3,90%
1,11%	1,23%
0,74%	0,69%
1,95%	1,99%
3 00%	3,60%
_	0,74%

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati forniti dagli operatori

296. Anche per il mercato non residenziale si osserva una riduzione delle quote di mercato di Telecom Italia, in linea con il *trend* osservato nella precedente analisi di mercato: la quota dell'operatore *incumbent* passa da poco meno dell'83% nel 2008 al 76% circa nel I semestre 2012. Per converso, sono in aumento, nel medesimo arco

temporale, le quote di mercato degli operatori alternativi, in particolare quelle di Wind, Fastweb, Tiscali e Colt.

297. La riduzione delle quote di mercato di Telecom Italia in entrambi i mercati di accesso dei servizi al dettaglio è da attribuirsi alla diffusione e all'ampliamento del numero di accessi realizzati attraverso il ricorso al servizio ULL e, seppure in misura inferiore, allo sviluppo di infrastrutture alternative. Nelle tabelle seguenti si riportano le quote di mercato per i servizi di accesso al dettaglio espresse in termini di ricavi per il mercato residenziale (Tabella 27) e per quello non residenziale (Tabella 28).

Tabella 27 – Quote di mercato (ricavi) – mercato residenziale (2008-I sem. 2012)

	2008	2009	2010	2011	I sem. 2012
TI	79,53%	73,86%	70,31%	66,77%	66,36%
Fastweb	5,85%	6,14%	6,18%	5,78%	5,67%
Wind	8,59%	10,55%	11,55%	12,52%	12,62%
Tiscali	0,04%	0,05%	0,07%	0,08%	0,07%
Vodafone		1,56%	3,60%	5,44%	6,97%
Teletu	5,97%	7,81%	8,25%	9,38%	8,14%
Altri					
operatori	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,17%

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati forniti dagli operatori

Tabella 28 – Quote di mercato (ricavi) – mercato non residenziale (2008-I sem. 2012)

	2008	2009	2010	2011	I sem. 2012
TI	87,52%	85,25%	83,49%	82,66%	82,64%
Fastweb	8,20%	9,06%	9,87%	9,79%	9,43%
Wind	3,34%	4,39%	4,82%	5,12%	5,23%
Tiscali	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%
Vodafone		0,28%	0,66%	1,07%	1,45%
Teletu	0,40%	0,56%	0,66%	0,80%	0,69%
Altri					
operatori	0,53%	0,45%	0,47%	0,55%	0,54%

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati forniti dagli operatori

298. Le quote di mercato di Telecom Italia risultano più elevate nel mercato non residenziale rispetto a quello residenziale; si osserva, tuttavia, che in entrambi i mercati vi è una riduzione di tali quote: tale riduzione risulta essere più accentuata nel mercato residenziale. Al contempo, nel mercato residenziale alcuni operatori stanno guadagnando sempre più in termini di quote di mercato: ad esempio, Wind passa dall'8% circa dell'anno 2008 al 13% circa nell'ultimo riferimento temporale esaminato; analogamente Teletu registra una quota pari a circa l'8% nel primo semestre del 2012, mentre era pari a poco meno del 6% nel 2008.

- 299. Anche nel mercato non residenziale si segnala la presenza di alcuni operatori, quali Fastweb e Wind, la cui quota di mercato è in costante crescita: infatti nel primo semestre del 2012 hanno raggiunto un valore di quota di mercato superiore rispettivamente al 9% ed al 5%.
- 300. L'andamento delle quote di mercato degli operatori presenti sui mercati dei servizi di accesso al dettaglio per la clientela residenziale e non residenziale conferma la dinamica già osservata nel corso della precedente analisi di mercato. Nel periodo analizzato si evidenzia, quindi, da un lato la riduzione progressiva delle quote di mercato di Telecom Italia e dall'altro il progressivo affermarsi di alcuni operatori alternativi.
- 301. L'Autorità evidenzia, tuttavia, che il livello delle quote di mercato di Telecom Italia rimane ancora elevato sul territorio nazionale e ritiene che in virtù di ciò sia ragionevole presumere che Telecom Italia detenga una posizione di significativo potere di mercato nei mercati al dettaglio dell'accesso alla rete telefonica pubblica da postazione fissa per clienti residenziali e per clienti non residenziali.

# Controllo di infrastrutture difficili da duplicare

- 302. L'Autorità, nell'esame dell'indicatore relativo al controllo di infrastrutture difficilmente replicabili, non ritiene che siano emersi elementi significativi tali da portare ad una conclusione diversa da quanto già osservato nelle precedenti analisi di mercato e ribadite in questa analisi in relazione ai mercati n. 4 e n. 5.
- 303. Infatti, sebbene, come illustrato nell'analisi del mercato n. 4, alcuni operatori ed Enti locali stiano sviluppando o abbiano intenzione di sviluppare reti in tecnologie diverse dal rame, in particolare in fibra ottica, la copertura di tali reti risulta, ad oggi, ancora piuttosto limitata. Lo sviluppo delle reti di nuova generazione da parte di operatori concorrenti non sembra quindi costituire, ad oggi, un'alternativa sostanziale alla rete di Telecom Italia.
- 304. Le difficoltà di duplicazione della rete di accesso dell'operatore *incumbent* da parte degli operatori alternativi inducono l'Autorità a ritenere che Telecom Italia continui a detenere un considerevole vantaggio competitivo per il controllo di infrastrutture non replicabili.

# Economie di scala, densità e diversificazione

305. Sulla base delle stesse considerazioni espresse in relazione ai mercati dei servizi di accesso all'ingrosso, i mercati in esame risultano caratterizzati da notevoli economie di scala, densità e diversificazione che avvantaggiano ulteriormente l'*incumbent* rispetto agli altri operatori.

## Integrazione verticale

306. Come già osservato con riferimento ai mercati n. 4 e n. 5, Telecom Italia è ancora l'unico operatore verticalmente integrato lungo tutta la catena tecnologica e impiantistica a livello nazionale anche nei mercati al dettaglio dell'accesso alla rete telefonica pubblica da postazione fissa per clienti residenziali e per clienti non residenziali e, come tale, gode di sinergie difficilmente replicabili dagli altri operatori presenti nel mercato. Valgono, pertanto, le medesime considerazioni formulate per gli altri mercati oggetto della presente analisi.

# Conclusioni sulla determinazione del significativo potere di mercato

307. L'analisi degli indicatori volta all'accertamento del significativo potere di mercato porta a concludere che nei mercati al dettaglio dell'accesso alla rete telefonica pubblica da postazione fissa per clienti residenziali e per clienti non residenziali non sussistano condizioni di concorrenza effettiva e che l'operatore Telecom Italia detenga un significativo potere di mercato.

308. L'Autorità ritiene, inoltre, che la valutazione circa la concorrenzialità del mercato ed il potere di mercato di Telecom Italia non possa subire variazioni significative nell'orizzonte temporale di riferimento dell'analisi di mercato, in virtù del persistente elevato livello delle quote di mercato detenute da Telecom Italia ed alla luce delle considerazioni svolte per gli altri indicatori considerati.

D4. Si condividono le conclusioni raggiunte dall'Autorità in merito alla determinazione del significativo potere di mercato?

# 4. IMPOSIZIONE, MANTENIMENTO E MODIFICA DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI

# 4.1. Principi e riferimenti normativi per la definizione di obblighi regolamentari nei mercati rilevanti

309. Ai sensi del vigente quadro normativo le ANR, individuati i mercati rilevanti e riscontrata la posizione dominante di una o più imprese, sono chiamate ad imporre misure regolamentari e a valutare l'opportunità di mantenere, modificare o revocare gli obblighi in vigore.

310. Le direttive europee (in particolare, per i mercati in esame, la direttiva accesso e la direttiva servizio universale), la Raccomandazione<sup>111</sup> e le Linee direttrici<sup>112</sup> forniscono indicazioni chiare e dettagliate sul percorso che le ANR seguono nell'imposizione degli obblighi normativi alle imprese aventi significativo potere di mercato. Inoltre, la Commissione ha fornito importanti indicazioni alle ANR sulla regolamentazione dell'accesso alle reti di nuova generazione attraverso la Raccomandazione NGA del settembre 2010. Le ANR sono altresì tenute a tenere nella massima considerazione le *best practice* adottate a livello europeo che sono indicate nelle *Common Position* del BEREC adottate recentemente con riferimento anche ai mercati oggetto della presente analisi.<sup>113</sup>

311. Alla luce del quadro normativo di riferimento, una volta constatata l'assenza di concorrenza effettiva in un mercato rilevante, dovuta alla presenza di una o più imprese aventi un significativo potere di mercato, l'Autorità è tenuta ad imporre almeno un obbligo regolamentare all'operatore dominante (paragrafo 114 delle Linee direttrici) ed è chiamata a verificare che ogni obbligo regolamentare imposto sia compatibile con il principio di proporzionalità, ovvero che l'obbligo sia basato sulla natura del problema competitivo riscontrato, sia giustificato alla luce degli obiettivi fondamentali perseguiti con l'azione regolamentare di cui all'articolo 8 della direttiva Quadro e agli articoli 4 e 13 del Codice e sia strettamente necessario ed adeguato al conseguimento di tali fini.

312. Con riferimento ai mercati all'ingrosso, il Codice e la direttiva accesso individuano una serie di obblighi da imporre alle imprese che dispongono di

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup> Cfr. paragrafo 3.4. della Raccomandazione.

<sup>112</sup> Cfr. capitolo 4 delle Linee direttrici.

<sup>113</sup> II BEREC ha aggiornato e modificato la ERG Common Position on Wholesale local access del 2006 (ERG (06) 70 rev1), in considerazione dello sviluppo delle reti NGA. Cfr. Berec common position on best practice in remedies on the market for wholesale (physical) network infrastructure access (including shared or fully unbundled access) at a fixed location imposed as a consequence of a position of significant market power in the relevant market, BoR(12)127 e Berec common position on best practice in remedies on the market for wholesale broadband access (including bitstream access) imposed as a consequence of a position of significant market power in the relevant market, BoR (12)128.

significativo potere di mercato, in particolare in materia di trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, accesso e controllo dei prezzi.

- 313. L'Autorità può innanzitutto imporre obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e all'accesso, prescrivendo agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni quali quelle di carattere contabile, le specifiche tecniche, le caratteristiche della rete, i termini e le condizioni per la fornitura e per l'uso, ed i prezzi. In particolare, l'Autorità può imporre che l'operatore notificato pubblichi un'Offerta di Riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che gli operatori alternativi non siano costretti a pagare per risorse non necessarie al fine di ottenere il servizio richiesto. L'Autorità può precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione delle medesime e, inoltre, con provvedimento motivato, può imporre modifiche alle Offerte di Riferimento. 114
- 314. La trasparenza dei termini e delle condizioni dell'accesso e dell'interconnessione, in particolare in materia di prezzi, consente di accelerare il negoziato relativo ai servizi all'ingrosso, di evitare le controversie e di garantire agli attori presenti sul mercato che il servizio non sia fornito a condizioni discriminatorie.
- 315. L'Autorità ha inoltre la facoltà di imporre all'operatore notificato obblighi di non discriminazione, consistenti principalmente nell'applicazione di condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e nella fornitura a terzi di servizi e informazioni garantendo condizioni ed un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi forniti alle proprie società consociate o ai propri partner commerciali. 115
- 316. L'Autorità può imporre altresì obblighi di separazione contabile, imponendo, in particolare, ad un'impresa verticalmente integrata di rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso ed i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate abusive. L'Autorità può, inoltre, specificare i formati e la metodologia contabile da utilizzare. Per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l'Autorità può richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. L'Autorità può, altresì, pubblicare tali informazioni in quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali. 116
- 317. Inoltre, l'Autorità può imporre agli operatori notificati di accogliere richieste ragionevoli di accesso ed autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate nel caso in cui rilevi che il rifiuto di concedere l'accesso, o la previsione di

<sup>&</sup>lt;sup>114</sup> Cfr. art. 46 del Codice ed art. 9 della direttiva accesso.

<sup>&</sup>lt;sup>115</sup> Cfr. art. 47 del Codice ed art. 10 della direttiva accesso.

<sup>&</sup>lt;sup>116</sup> Cfr. art. 48 del Codice ed art. 11 della direttiva accesso.

termini e condizioni non ragionevoli, ostacoli lo sviluppo di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio. Agli operatori può essere imposto, *inter alia*:

- a) di concedere a terzi un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete, compreso l'accesso agli elementi della rete che non sono attivi e/o l'accesso disaggregato alla rete locale, anche per consentire la selezione e/o preselezione del vettore e/o l'offerta di rivendita delle linee di abbonati;
- b) di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso;
- c) di non revocare l'accesso alle risorse concesso in precedenza;
- d) di garantire determinati servizi all'ingrosso per la rivendita da parte di terzi;
- e) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali:
- f) di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti;
- g) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di *roaming* per le reti mobili;
- h) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o sistemi *software* analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;
- i) di interconnettere reti o risorse di rete;
- *i-bis*) di fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identità, alla posizione ed alla presenza.
- 318. L'Autorità può, inoltre, associare a tali obblighi condizioni di equità, ragionevolezza, tempestività. Nel valutare l'opportunità di imporre gli obblighi summenzionati, e soprattutto nel valutare se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi ed ai principi dell'attività di regolamentazione, così come espressamente disciplinato dall'articolo 13 del Codice che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 5 della direttiva accesso e dall'art. 8 della direttiva quadro, l'Autorità tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:
- a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e di accesso in questione, fra cui la fattibilità di altri prodotti di accesso a monte, quale l'accesso ai cavidotti;
- b) fattibilità della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacità disponibile;
- c) investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti;
- d) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione ad una concorrenza infrastrutturale economicamente sostenibile;
- e) eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;
- f) fornitura di servizi paneuropei.

319. Nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso, l'Autorità può stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di servizi o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete.<sup>117</sup>

320. Infine, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporti il mantenimento di prezzi di interconnessione e di accesso ad un livello eccessivamente elevato o la compressione degli stessi a danno dell'utenza finale, l'Autorità può imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi. L'Autorità, per incoraggiare gli investimenti anche nelle reti NGA, tiene conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consente un'equa remunerazione del capitale investito, purché congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete.<sup>118</sup>

321. L'Autorità provvede affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori. Al riguardo l'Autorità può anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili. Qualora un operatore abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un'efficiente fornitura di servizi, l'Autorità può approntare una metodologia di contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. L'Autorità può esigere che un operatore giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui. L'Autorità provvede affinché, qualora sia imposto un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall'Autorità. E' pubblicata annualmente una dichiarazione di conformità al sistema. 119

322. L'Autorità può altresì, in via eccezionale, imporre all'operatore che detiene SMP l'obbligo di realizzare una separazione funzionale delle proprie attività relative ai servizi di accesso all'ingrosso. In particolare, l'Autorità – qualora concluda che gli obblighi regolamentari imposti ai sensi degli articoli da 46 a 50 del Codice si sono rivelati inefficaci per conseguire un'effettiva concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi concorrenziali concernenti i mercati per la fornitura all'ingrosso di determinati prodotti di accesso – può imporre alle imprese verticalmente integrate l'obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all'ingrosso di detti prodotti di

\_

<sup>&</sup>lt;sup>117</sup> Cfr. art. 49 del Codice ed art. 12 della direttiva accesso.

<sup>&</sup>lt;sup>118</sup> Cfr. art. 50 del Codice ed art. 13 della direttiva accesso.

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup> Cfr. art. 50 del Codice ed art. 13 della direttiva accesso.

accesso in un'entità commerciale operante in modo indipendente e che fornirà i suddetti prodotti e servizi a tutte le imprese (incluse le entità commerciali all'interno della società madre) negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure. Qualora l'Autorità intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, sottopone il proprio progetto di misura alla Commissione europea che autorizzerà o meno l'intervento secondo quanto stabilito dall'articolo 45, comma 3 del Codice (articolo 8, comma 3, della direttiva accesso). A seguito della decisione della Commissione, l'Autorità effettua un'analisi coordinata dei mercati dell'accesso al fine di imporre, modificare, mantenere o revocare gli obblighi regolamentari. 120

- 323. Nel caso invece un'impresa verticalmente integrata intenda realizzare una separazione volontaria – sia essa funzionale o strutturale – delle proprie attività relative alla rete di accesso, quest'ultima è tenuta ad informare l'Autorità di tale intenzione al fine di consentire alla stessa di valutarne gli effetti. In tal caso, l'Autorità svolge un'analisi coordinata dei mercati dell'accesso al fine di imporre, modificare, mantenere o revocare gli obblighi regolamentari. 121
- 324. Con riferimento ai mercati al dettaglio, l'Autorità può imporre obblighi all'impresa che detiene SMP su un dato mercato al dettaglio soltanto ove gli obblighi imposti sui mercati all'ingrosso non siano ritenuti sufficienti al conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 13 del Codice. 122
- 325. Gli obblighi regolamentari al dettaglio possono includere prescrizioni affinché le imprese aventi SMP non applichino prezzi eccessivi, non impediscano l'ingresso sul mercato né limitino la concorrenza fissando prezzi predatori, non privilegino ingiustamente determinati clienti finali e non accorpino in modo indebito i servizi offerti.
- 326. In particolare, qualora le pertinenti misure relative alla vendita all'ingrosso o alla selezione/preselezione del vettore non siano sufficienti a garantire la concorrenza sul mercato e l'interesse pubblico, l'Autorità, nell'esercizio del proprio potere di vigilanza sui prezzi, può imporre alle imprese aventi SMP il rispetto di determinati massimali per i prezzi al dettaglio, il controllo delle proprie tariffe o il loro orientamento ai costi o ai prezzi su mercati comparabili.
- 327. Inoltre l'Autorità provvede affinché le imprese soggette a regolamentazione delle tariffe al dettaglio o ad altri pertinenti controlli al dettaglio applichino i necessari ed adeguati sistemi di contabilità dei costi. In tali casi, l'Autorità può specificare la forma ed il metodo contabile da applicare.

<sup>&</sup>lt;sup>120</sup> Cfr. art. 50-bis del Codice ed art. 13-bis della direttiva accesso.

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup> Cfr. art. 50-ter del Codice ed art. 13-ter della direttiva accesso.

328. In coerenza con i riferimenti sopra richiamati, l'Autorità ha proceduto, in primo luogo, alla valutazione dei problemi concorrenziali dei mercati rilevanti all'ingrosso (mercati n. 4 e n. 5) connessi alla posizione dominante di Telecom Italia in tali mercati ed alla conseguente declinazione degli appropriati obblighi regolamentari. In secondo luogo, l'Autorità ha analizzato i problemi concorrenziali connessi alla posizione dominante di Telecom Italia nei mercati rilevanti al dettaglio (mercati nn. 1a e 1b), ha valutato l'efficacia su tali mercati della regolamentazione dei corrispondenti mercati all'ingrosso ed ha conseguentemente declinato gli obblighi regolamentari relativi ai suddetti mercati al dettaglio.

# **4.2.** Valutazione delle problematiche competitive nei mercati dell'accesso all'ingrosso

329. Come illustrato nel capitolo 3, l'Autorità ritiene che, sulla base delle risultanze dell'analisi svolta, Telecom Italia debba essere notificata quale operatore detentore di SMP nel mercato dell'accesso fisico all'ingrosso alle infrastrutture di rete in postazione fissa e nel mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso.

330. La valutazione circa il significativo potere di mercato di Telecom Italia è stata compiuta in considerazione dell'elevata quota di mercato detenuta dall'operatore in entrambi i mercati e delle caratteristiche strutturali di questi ultimi che, nel complesso, conferiscono a Telecom Italia la possibilità di comportarsi, in misura notevole, in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori. Infatti, la presenza di elevate barriere all'ingresso – economie di scala, di densità, di gamma e *sunk costs* – il controllo da parte di Telecom Italia di infrastrutture difficili da duplicare e la sua integrazione verticale in tutti gli stadi della catena del valore, pongono Telecom Italia nella posizione di poter adottare comportamenti anticompetitivi. <sup>123</sup> In particolare, Telecom Italia, in virtù della sua condizione di operatore dominante nei mercati dell'accesso all'ingrosso e della sua integrazione verticale nei corrispondenti mercati a valle, può adottare comportamenti volti ad ostacolare la competizione nei mercati dei servizi di accesso al dettaglio (per servizi di fonia e di trasmissione dati).

331. La più immediata delle pratiche anticompetitive che Telecom Italia potrebbe attuare, in virtù del suo controllo di infrastrutture di rete di accesso essenziali e difficili da duplicare, è il rifiuto dell'accesso a queste ultime ad operatori concorrenti nei mercati a valle. In assenza di un obbligo di accesso alle infrastrutture essenziali (ed alle risorse correlate), infatti, gli operatori alternativi dovrebbero sostenere livelli di investimento tali da scoraggiare il loro ingresso o la loro espansione sia nei mercati dell'accesso al dettaglio per servizi di fonia (per clienti residenziali e per clienti non residenziali) sia

<sup>&</sup>lt;sup>123</sup> Come chiarito in precedenza, la realizzazione di reti di nuova generazione da parte di operatori diversi da Telecom Italia è ancora in fase di pianificazione o di prima realizzazione e, pertanto, non influisce, allo stato, in maniera rilevante sul significativo potere di mercato dell'operatore.

nel mercato dell'accesso a banda larga al dettaglio per servizi di trasmissione dati. Inoltre, in considerazione della relazione verticale tra il mercato dell'accesso fisico ed il mercato dell'accesso virtuale all'ingrosso, <sup>124</sup> in assenza di un obbligo di accesso fisico alle infrastrutture di rete fissa, gli operatori non sarebbero tecnicamente in grado di fornire servizi di accesso a banda larga all'ingrosso in concorrenza con Telecom Italia se non tramite infrastrutture proprie.

- 332. Anche in presenza di un obbligo di fornitura dell'accesso fisico e virtuale alla rete telefonica in postazione fissa, l'operatore Telecom Italia potrebbe comunque alterare a proprio vantaggio la competizione nei mercati a valle agendo sia sulla variabile prezzo, sia su variabili differenti dal prezzo.
- 333. In primo luogo, la contemporanea presenza di una posizione di forza economica di Telecom Italia nei mercati dell'accesso a monte e a valle potrebbe indurre quest'ultima ad adottare pratiche di compressione dei margini (margin o price squeeze) fra prezzi al dettaglio e i corrispondenti prezzi all'ingrosso. Telecom Italia potrebbe ridurre la differenza fra prezzi al consumo e prezzi di accesso all'ingrosso ad un livello tale da impedire lo sviluppo di una concorrenza sostenibile. In particolare, la riduzione potrebbe avvenire sia mediante la vendita di prodotti wholesale ai propri concorrenti a prezzi superiori ai costi sottostanti (fornendo implicitamente i medesimi prodotti alle proprie divisioni commerciali a prezzi inferiori), sia mediante la vendita di tali prodotti wholesale ai concorrenti e alle proprie divisioni al livello di costo, ma praticando prezzi predatori nel mercato al dettaglio, sia infine, ricorrendo ad una combinazione delle prime due strategie.
- 334. In secondo luogo, al fine di ostacolare la concorrenza nei mercati a valle, Telecom Italia potrebbe agire su variabili differenti dal prezzo, quali le condizioni tecnico/qualitative di fornitura, i tempi di fornitura (nel seguito anche *provisioning*), di ripristino (nel seguito anche *assurance*) e di disponibilità del servizio. Anche in questo caso, infatti, la contemporanea presenza nei mercati a monte e a valle permetterebbe a Telecom Italia di attuare pratiche che possono definirsi di *Service Level Agreement squeeze*. Tali pratiche si sostanziano nell'applicazione, nelle offerte all'ingrosso dell'operatore SMP, di condizioni di *provisioning*, *assurance* e di disponibilità del servizio tali da impedire agli acquirenti di competere con le condizioni di *assurance*, di *provisioning* e di disponibilità del servizio offerte da Telecom Italia sul mercato al dettaglio. In aggiunta, i tempi di negoziazione e di stipula dei contratti di accesso, la scelta delle modalità tecniche, delle attrezzature e dei punti di accesso alla rete potrebbero essere utilizzati strategicamente da Telecom Italia per ostacolare l'ingresso e la competizione nei mercati al dettaglio.
- 335. Infine, anche in assenza di strategie di compressione dei margini economici o tecnici, Telecom Italia potrebbe comunque sfruttare a proprio vantaggio l'accesso privilegiato ad informazioni tecniche e commerciali di cui dispone. Telecom Italia, in

<sup>&</sup>lt;sup>124</sup> Cfr. punto 39 del presente documento.

quanto fornitore dei servizi di accesso fisico e di accesso a banda larga (virtuale) all'ingrosso, potrebbe fare un uso improprio di informazioni circa i clienti degli operatori cui fornisce accesso trasferendole alle proprie divisioni commerciali che potrebbero così effettuare offerte mirate ai clienti dei propri concorrenti.

336. Si rileva tuttavia che la maggiore pressione competitiva a cui è sottoposta Telecom Italia nel mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso nei Comuni elencati nell'Allegato C costituisce un vincolo ad alcuni dei comportamenti anticompetitivi che potrebbero eventualmente essere adottati da quest'ultima, attenuando quindi, in tali aree, le problematiche competitive sopra descritte. Tale circostanza, come si illustrerà nei paragrafi successivi, può giustificare una differenziazione dei rimedi all'interno del territorio nazionale nell'ambito del mercato n. 5.

D5. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alle problematiche competitive esistenti nei mercati dell'accesso all'ingrosso?

# 4.3. Proposta di regolamentazione dei mercati dell'accesso all'ingrosso

337. Alla luce delle problematiche competitive evidenziate nei punti precedenti l'Autorità intende imporre a Telecom Italia – con riferimento alla fornitura dei servizi di accesso fisico e virtuale alla rete telefonica pubblica in postazione fissa sia su rete in rame sia su rete in fibra ottica – obblighi regolamentari in materia di: *i)* accesso ed uso di determinate risorse di rete; *ii)* trasparenza; *iii)* non discriminazione; *iv)* separazione contabile; *v)* controllo dei prezzi e contabilità dei costi.

#### 4.3.1. Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

338. Come evidenziato nel paragrafo sulla valutazione delle problematiche competitive, l'Autorità ritiene che Telecom Italia, in virtù del controllo di infrastrutture di rete di accesso essenziali e difficili da duplicare, possa porre in atto strategie di *market foreclosure* rifiutando l'accesso a tali infrastrutture agli operatori concorrenti nei mercati a valle. In assenza di uno specifico obbligo di accesso è, quindi, probabile che Telecom Italia si rifiuti di concludere accordi di accesso alla propria rete. Pertanto l'Autorità, anche in considerazione del limitato grado di sviluppo di infrastrutture alternative, ritiene proporzionata e giustificata l'imposizione a Telecom Italia, ai sensi dell'articolo 49 del Codice, di un obbligo di accesso sia fisico, sia virtuale alla propria rete.

339. Al riguardo, si osserva che, in virtù della già menzionata relazione verticale fra il mercato dell'accesso fisico all'ingrosso ed il mercato dell'accesso virtuale all'ingrosso, la regolamentazione dell'accesso fisico all'ingrosso potrebbe consentire agli operatori concorrenti, oltre la fornitura del servizio di accesso a banda larga al dettaglio, l'ingresso nel mercato dell'accesso virtuale all'ingrosso. Tuttavia, l'acquisto di un

servizio di accesso fisico comporta una diversa distribuzione tra costi fissi e costi variabili, rispetto all'acquisto di un servizio di accesso virtuale e, pertanto, l'Autorità ritiene proporzionata l'imposizione in capo a Telecom Italia dell'obbligo di fornitura di entrambe le tipologie di servizi di accesso.

- 340. Con la regolamentazione proposta nel presente provvedimento l'Autorità intende innanzitutto continuare a garantire a tutti gli operatori concorrenti l'accesso effettivo alla rete in rame di Telecom Italia che costituisce, allo stato, ancora l'unica rete capillarmente diffusa a livello nazionale. Al contempo, in linea con quanto indicato dalla Raccomandazione NGA e dalla recente delibera concernente la regolamentazione dei servizi NGA (delibera n. 1/12/CONS), l'Autorità intende altresì regolamentare l'accesso alle infrastrutture di nuova generazione di Telecom Italia, in modo da consentire lo sviluppo di un contesto concorrenziale efficiente anche sui servizi di accesso di nuova generazione incentivando al contempo gli investimenti su tali reti.
- 341. L'Autorità ritiene dunque che, considerato il contesto infrastrutturale e concorrenziale italiano, la previsione di una combinazione di rimedi passivi e attivi risulti appropriata e proporzionata ai fini della risoluzione delle problematiche competitive individuate nei mercati rilevanti. Ciò implica la necessità di considerare lo sviluppo delle diverse architetture di rete (ad esempio, FTTH/B, FTTC) e l'interazione dei rimedi concernenti il mercato dell'accesso fisico e di quello virtuale all'ingrosso nonché l'eventuale presenza di obblighi simmetrici. 125
- 342. L'Autorità intende, inoltre, proseguire nella definizione di un quadro regolamentare che si basi sul principio della promozione della scala degli investimenti ed intende favorire la competizione a livello infrastrutturale, per quanto ragionevole, al fine di ridurre le barriere all'ingresso nei mercati considerati.
- 343. Infine, l'Autorità, per evitare distorsioni competitive, intende assicurare l'accesso alla rete indipendentemente dalla tecnologia utilizzata nella misura in cui lo stesso sia proporzionato, possibile ed efficiente.

# Obblighi in materia di accesso fisico

- 344. Con riferimento all'infrastruttura di rete di accesso in rame, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba continuare ad essere sottoposta all'obbligo di fornitura dei seguenti servizi di accesso fisico alla propria rete: *i*) servizio di accesso completamente disaggregato alla rete locale; *ii*) servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale; *iii*) servizio di accesso condiviso.
- 345. Al fine di garantire l'efficacia dell'obbligo di fornitura dei servizi di accesso di cui sopra, appare altresì opportuno continuare ad imporre a Telecom Italia la fornitura dei

<sup>&</sup>lt;sup>125</sup> E' in corso il procedimento volto a valutare la sussistenza delle condizioni per l'imposizione di obblighi simmetrici di accesso alle infrastrutture fisiche di rete (avviato con delibera n. 43/12/CONS).

servizi accessori di co-locazione (con relativi studi di fattibilità), e di prolungamento dell'accesso con portante in fibra. Si ritiene, invece, che non sia più giustificato imporre a Telecom Italia l'obbligo di fornire il servizio accessorio di canale numerico, considerato che nessun operatore ha richiesto il predetto servizio nel corso degli anni e che l'esigenza di assicurare – in caso di indisponibilità del servizio di *unbundling* – un collegamento tra il punto terminale del raccordo di utente e l'interfaccia di consegna dell'operatore richiedente può essere soddisfatta attraverso altri servizi. Pertanto, continuare ad imporre a Telecom Italia la fornitura di tale servizio non appare più giustificato e proporzionato.

346. Per quanto concerne la fornitura del servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale in rame (*sub-loop unbundling* – SLU), alla luce dell'analisi descritta nell'Allegato D concernente l'impatto regolamentare dell'introduzione della tecnica di *vectoring* nello sviluppo di reti NGA, l'Autorità ha rilevato che tale tecnica non sembra essere attualmente compatibile con l'obbligo di SLU. Al riguardo, l'Autorità ritiene opportuno, da un lato, non limitare la diffusione delle tecniche di *vectoring*, che potrebbe incidere considerevolmente sullo sviluppo delle reti di nuova generazione, in quanto apporterebbe benefici agli utenti finali e renderebbe possibile raggiungere più velocemente gli obiettivi posti dall'Agenda Digitale europea per il 2020. Dall'altro lato, si considera comunque fondamentale garantire a tutti gli operatori un *level playing field* che consenta loro di competere nel mercato al dettaglio della larga banda e di produrre offerte *retail* concorrenziali.

347. Alla luce delle suddette considerazioni, l'Autorità reputa necessario, come meglio dettagliato nell'Allegato D, che Telecom Italia continui ad essere sottoposta all'obbligo di fornitura del servizio di SLU nelle aree di armadio dove tale servizio è già utilizzato al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento, al fine di assicurare agli operatori alternativi la continuità del servizio. L'Autorità ritiene, inoltre, opportuno rimuovere l'obbligo di fornitura del servizio di SLU in capo a Telecom Italia in corrispondenza degli armadi di strada presso i quali Telecom Italia implementerà la tecnica di *vectoring* e solo nel caso in cui *i*) il servizio di SLU non è attivo o in corso di attivazione presso quegli armadi e *ii*) l'*incumbent* fornisca, agli operatori alternativi richiedenti l'accesso alla sottorete locale in rame, un servizio di accesso disaggregato virtuale di tipo VULA (*Virtual Unbundling Local Access*) in corrispondenza dell'armadio di strada. Qualora Telecom Italia non dovesse implementare tecniche di *vectoring* e non rendesse disponibili ai clienti finali le relative offerte *retail* entro un

<sup>&</sup>lt;sup>126</sup> Il *vectoring* è una tecnica di trasmissione, applicabile alle tecnologie VDSL e VDSL2, in grado di apportare significativi miglioramenti in termini di velocità trasmissiva sulle reti di tipo FTTC. Allo stato attuale della tecnologia, il *vectoring* può funzionare efficacemente solo se l'operatore che lo utilizza ha il pieno controllo di tutte le linee che transitano nello stesso ambiente cavo. Di conseguenza, tale tecnica non sembra essere attualmente compatibile con l'obbligo di fornitura dei servizi di SLU che prevede che Telecom Italia ceda il controllo delle linee all'operatore che acquisisce il servizio.

anno dalla comunicazione relativa all'implementazione del *vectoring* di cui al successivo punto 384, l'obbligo di fornitura del servizio di SLU verrebbe ripristinato.

348. Inoltre, si ritiene necessario che nelle aree di armadio relativamente alle quali Telecom Italia non ha comunicato di voler implementare tecniche di *vectoring*, la stessa sia obbligata a fornire il servizio di SLU sempre che l'operatore richiedente il servizio si impegni, nel caso in cui implementi a sua volta tecniche di *vectoring*: *i*) a comunicare i propri piani tecnici relativi all'implementazione del *vectoring* agli operatori attraverso il proprio portale *wholesale* ed all'Autorità con un preavviso di sei mesi rispetto all'effettiva implementazione ed *ii*) a fornire agli altri operatori richiedenti l'accesso alla sottorete locale un servizio attivo di accesso all'ingrosso di tipo VULA a livello dell'armadio di strada a prezzi equi e ragionevoli. Ciò al fine di evitare che l'implementazione della tecnica di *vectoring* da parte di un operatore alternativo possa impedire ad altri operatori di accedere ai clienti afferenti a quell'armadio. A tal fine, si ritiene necessario che il contratto di fornitura del servizio di SLU stipulato tra Telecom Italia e l'operatore alternativo preveda una clausola che specifichi tale impegno.

349. L'Autorità si riserva di monitorare i prossimi sviluppi tecnologici e di mercato e, eventualmente, di rivedere la propria posizione anche alla luce dell'effettiva implementazione delle tecniche di *vectoring* nella sottorete locale e dell'eventuale disponibilità sul mercato di nuove soluzioni tecnologiche in grado di incrementare la velocità di trasmissione e che siano compatibili con la fornitura del servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale in rame.

350. Con riferimento alle attività di manutenzione correttiva della rete di accesso di Telecom Italia, i cui costi sono remunerati attraverso i canoni dei servizi di accesso all'ingrosso, l'Autorità osserva quanto segue. In attesa degli esiti della procedura di infrazione n. 2012/2138 concernente l'art. 47, comma 2 *quater*, del decreto-legge n. 5/2012 convertito dalla legge n. 35/2012, <sup>127</sup> si evidenzia che da un'attività di vigilanza condotta dai competenti Uffici dell'Autorità è emerso che le attività di manutenzione correttiva che potrebbero essere eventualmente offerte da terzi in regime di concorrenza sono quelle eseguite dalle imprese terze che forniscono il servizio di manutenzione correttiva della rete fissa di accesso di Telecom Italia (cd. "imprese di *System*"), che costituiscono solo una parte dell'intero processo di risoluzione dei guasti della rete di Telecom Italia. Infatti, una parte consistente di tali attività deve necessariamente essere svolta da Telecom Italia, che è l'unico soggetto in possesso delle informazioni tecniche inerenti alla rete, indispensabili ai fini della risoluzione dei guasti. Pertanto, anche qualora il servizio di manutenzione correttiva potesse essere offerto da terzi in regime di libera concorrenza, questa parte rilevante di attività di manutenzione dovrebbe essere

ante e di quelli riguardanti l'indipendenza delle ANR responsabili della regolamentazione dei mercati.

\_

La norma affida all'Autorità il compito di individuare misure idonee ad assicurare: *i*) l'offerta disaggregata dei prezzi relativi a tale servizio accessorio e *ii*) la possibilità di acquisto di tali servizi da parte di imprese terze operanti in regime di concorrenza. La Commissione nutre seri dubbi che la norma sia conforme al diritto comunitario in particolare in relazione all'imposizione di obblighi regolamentari *ex* 

comunque svolta da Telecom Italia. Inoltre, l'eventuale fornitura dei servizi di manutenzione correttiva da parte di imprese terze potrebbe condurre Telecom Italia a ridurre i propri investimenti nelle attività di manutenzione preventiva determinando in tal modo un aumento dei tassi di guasto. Tenuto conto di ciò, l'Autorità non rinviene sussistano al momento consistenti benefici, né in termini economici né in termini di processo, che un'eventuale "esternalizzazione" delle predette attività potrebbe comportare.

351. Per quanto concerne l'infrastruttura di rete di accesso in fibra ottica, in considerazione della sostituibilità tra i servizi di accesso in rame ed i servizi di accesso in fibra, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba continuare ad essere sottoposta all'obbligo di fornire accesso alla propria rete in fibra ottica. Ciò al fine di impedire che tale operatore possa indebitamente avvantaggiarsi della disponibilità dell'unica infrastruttura di rete (in rame) capillarmente estesa a livello nazionale per acquisire, in assenza di regolamentazione sull'accesso in fibra, quote di mercato a danno degli altri concorrenti. In particolare, l'Autorità ritiene di confermare l'impianto regolamentare concernente l'accesso alla rete in fibra di Telecom Italia delineato nella delibera n. 1/12/CONS che, in linea con gli orientamenti della Commissione europea espressi nella Raccomandazione NGA, è volto ad incentivare gli investimenti in infrastrutture ed al contempo a consentire il mantenimento di un contesto concorrenziale efficiente. In particolare, tale obiettivo è perseguito incentivando le imprese a risalire lungo la scala degli investimenti nell'acquisto dei servizi all'ingrosso rappresentati in Figura 9. 128




Figura 9 – Scala degli investimenti

352. Si evidenzia che, nel contesto NGA, la scala degli investimenti risulta, in generale, più articolata rispetto a quella relativa ai servizi offerti sulla rete in rame e, in

<sup>&</sup>lt;sup>128</sup> "Commission Staff Working Document accompanying the Commission Recommendation on regulated access to Next Generation Access Networks (NGA)".

particolare, assumono un notevole rilievo i servizi di accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta.

353. Si ritiene dunque che Telecom Italia debba fornire i seguenti servizi di accesso fisico alla propria rete di accesso in fibra: *i*) accesso alle infrastrutture di posa; *ii*) accesso alla fibra spenta; *iii*) accesso al segmento di terminazione, *iv*) accesso disaggregato alla rete in fibra a livello di centrale locale laddove ciò risulti essere tecnicamente possibile e *v*) servizio *end-to-end*.

Servizi di accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta

354. In linea con quanto già evidenziato nella delibera n. 1/12/CONS, l'Autorità ritiene che i servizi di accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta di Telecom Italia siano essenziali per uno sviluppo ampio ed efficiente delle reti di accesso in fibra ottica. Gli investimenti in infrastrutture di posa rappresentano infatti una parte sostanziale dei costi da sostenere per lo sviluppo delle nuove reti e, per tale ragione, si ritiene opportuno che l'obbligo di accesso alle infrastrutture di Telecom Italia continui ad applicarsi a livello nazionale. Anche a causa delle difficoltà che si riscontrano attualmente nel realizzare i servizi di *unbundling* della fibra nei casi in cui l'architettura di rete di accesso in fibra ottica sia di tipo punto-multipunto, assumono particolare rilevanza i rimedi passivi di accesso alle infrastrutture di posa e alla fibra spenta al fine di consentire lo sviluppo della concorrenza nella fornitura dei servizi di accesso alla rete in fibra.

355. Le infrastrutture di posa e la fibra spenta devono essere rese disponibili nelle sezioni primaria e secondaria della rete di accesso e nelle tratte di adduzione e di accesso alla centrale, come evidenziato in Figura 10.




Figura 10 - Schema della rete di accesso

<sup>\*</sup> La posizione di tale punto è puramente indicativa

- 356. L'Autorità intende ribadire che il servizio di accesso alla fibra spenta deve essere fornito garantendo l'accesso a segmenti di fibra spenta continua, che originano e terminano presso: *i*) la centrale; *ii*) il punto di demarcazione tra rete ottica primaria e rete ottica secondaria; *iii*) il punto di terminazione di edificio. La fornitura di fibra spenta in punti ed in modalità differenti da quelle elencate, può comunque essere contemplata nell'ambito di specifici studi di fattibilità.
- 357. L'Autorità ritiene invece che il servizio di accesso ai cavidotti, essendo posto nella scala degli investimenti ad un livello più alto rispetto al servizio di fibra spenta, debba essere fornito presso qualsiasi pozzetto presente nella rete di accesso. In sintesi, i servizi di accesso alle infrastrutture civili devono garantire l'accesso: *i*) alla tratta di accesso alla centrale, dal pozzetto di Telecom Italia all'interno del recinto di centrale sino ai primi pozzetti dopo la cosiddetta cameretta zero; *ii*) ai cavidotti in rete primaria e rete secondaria e *iii*) ai cavidotti nella tratta di adduzione. Appare inoltre opportuno che Telecom Italia adotti ogni misura possibile al fine di decongestionare i cavidotti attualmente in uso per garantire l'accesso effettivo agli altri operatori, nel rispetto del principio di non discriminazione.
- 358. L'Autorità ritiene necessario altresì che Telecom Italia preveda soluzioni di colocazione fisica e, nei casi in cui questa non sia disponibile, di co-locazione virtuale, volte a consentire l'utilizzo dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa e fibra spenta, così da permettere all'operatore che ne faccia richiesta l'installazione, tra l'altro, di apparati attivi e di permutatori ottici passivi (ODF), nell'ottica della realizzazione dell'accesso *end to end*.

Servizio di accesso disaggregato in fibra e servizio end-to-end

- 359. L'Autorità conferma il proprio orientamento espresso nella delibera n. 1/12/CONS circa l'opportunità di imporre in capo all'operatore *incumbent* l'obbligo di accesso disaggregato alla propria rete in fibra a livello di centrale locale, ove tecnicamente possibile.
- 360. Considerato che nel contesto italiano la soluzione dell'accesso disaggregato non è, allo stato attuale, adottabile, l'Autorità ribadisce altresì la necessità di imporre il servizio *end-to-end*, consistente nella fornitura congiunta e coordinata di tutti i servizi passivi necessari a garantire all'operatore alternativo l'offerta di un servizio di connettività a banda ultralarga al cliente finale. Tale servizio consente, già oggi, agli operatori alternativi di fornire servizi di accesso diretto in fibra ai propri clienti finali, indipendentemente dall'architettura di rete sviluppata dall'*incumbent*. Il servizio *end-to-end* appare, al momento, la soluzione equivalente più vicina alla disaggregazione fisica che può dunque rappresentare per un periodo transitorio la misura più ragionevole da adottare anche alla luce di quanto indicato nella Raccomandazione NGA. 129

\_

Considerando 21 "[...] È opportuno che le ANR possano adottare per un periodo transitorio misure che rendono obbligatori prodotti alternativi di accesso che offrono la soluzione equivalente maggiormente in grado di sostituire la disaggregazione fisica, purché tali misure siano accompagnate

L'Autorità si riserva in ogni caso di rivedere l'appropriatezza dell'obbligo di fornitura del servizio *end-to-end* alla luce dell'evoluzione della rete di Telecom Italia e dell'effettiva disponibilità di metodi alternativi di *unbundling* quali quelli basati sulle tecnologie *Wavelength Division Multiplexing* (WDM). Si evidenzia che il servizio *end-to-end* include la fornitura congiunta dei servizi di co-locazione, di accesso alle infrastrutture civili ed alla fibra spenta in rete primaria, in rete secondaria, nella tratta di accesso alla centrale, nella tratta di adduzione e del servizio di accesso al segmento di terminazione, compresa la qualificazione del servizio finale. In tal senso, le eventuali operazioni di giunzione della fibra che risulteranno necessarie sono incluse nel servizio stesso.

# Servizio di accesso al segmento di terminazione

361. In linea con gli orientamenti della Commissione espressi nella Raccomandazione NGA, l'Autorità intende infine confermare l'obbligo in capo a Telecom Italia, nei casi in cui realizzi reti FTTH, di fornire accesso al segmento di terminazione in fibra che rappresenta un collo di bottiglia che può impedire la competizione infrastrutturale tra operatori, pur in presenza di un adeguato obbligo di accesso alle infrastrutture civili. L'applicazione di un analogo obbligo in capo a soggetti diversi dall'operatore *incumbent* è attualmente oggetto di valutazione da parte dell'Autorità nell'ambito del procedimento in corso avviato con delibera n. 43/12/CONS.

362. Nei casi in cui Telecom Italia realizzi reti di tipo FTTB o FTTN, l'Autorità – nel rispetto del principio di neutralità tecnologica ed al fine di assicurare agli operatori alternativi un accesso completo alla rete dell'*incumbent* fino al cliente finale – intende confermare in capo a Telecom Italia l'obbligo di fornitura del servizio di accesso al proprio segmento di terminazione in rame (in caso di reti FTTB) e del servizio di *subloop unbundling* in rame anche nel caso in cui il punto di concentrazione sia differente dall'armadio di strada (in caso di reti FTTN).

#### Obblighi in materia di accesso virtuale

363. L'Autorità ritiene necessario che Telecom Italia continui ad essere sottoposta all'obbligo di fornitura dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso (o accesso virtuale - *bitstream*) – sia su rete in rame, sia su rete in fibra ottica – e dei relativi servizi accessori al fine di garantire che possano svilupparsi offerte concorrenti al dettaglio su questi tipi di accessi. Infatti, gli operatori alternativi necessitano di offrire servizi di accesso al dettaglio a larga banda non solo nelle aree dove non sono disponibili i servizi di *unbundling* ma, anche dove sono disponibili tali servizi, in quanto non tutti gli

dai provvedimenti di salvaguardia più appropriati atti a garantire l'equivalenza di accesso e una concorrenza effettiva. Ad ogni modo le ANR dovrebbero comunque stabilire in tali casi l'obbligo di disaggregazione fisica non appena sia tecnicamente e commercialmente realizzabile."

\_

<sup>&</sup>lt;sup>130</sup> Ovviamente, ad eccezione dei casi in cui l'obbligo di fornitura del servizio di *sub-loop unbundling* in rame è rimosso.

operatori possono o intendono, come già evidenziato precedentemente, sostenere gli investimenti necessari all'acquisto di servizi di accesso fisico all'ingrosso.

- 364. In particolare, con riferimento ai servizi di accesso a banda larga all'ingrosso offerti su rete in rame, l'Autorità ritiene di confermare in linea generale quanto stabilito dalla delibera n. 731/09/CONS. Telecom Italia deve dunque continuare a fornire il servizio *bitstream* presso i nodi di commutazione delle reti di trasporto ATM ed Ethernet, presso il nodo remoto IP *level* e, limitatamente ai siti non aperti ai servizi di accesso disaggregato, presso i siti ove sono installati apparati di multiplazione (DSLAM).
- 365. L'imposizione di un obbligo di accesso virtuale alla rete in rame al livello del DSLAM nei soli siti di centrale non aperti ai servizi di *unbundling* in considerazione della maggiore flessibilità tecnica che i servizi *wholesale* offerti a questo livello di rete garantiscono è volto a consentire agli operatori di proporre offerte *retail* differenziate da quelle dell'*incumbent*, senza al contempo frenare gli investimenti in servizi di accesso disaggregato e quindi disincentivare la risalita della scala degli investimenti. Peraltro, l'imposizione di un obbligo di offerta del *bitstream* al DSLAM sull'intero territorio nazionale, che non tenga conto dell'effettivo sviluppo dei servizi di accesso disaggregato, risulterebbe non proporzionato al problema concorrenziale evidenziato.
- 366. L'Autorità ritiene che Telecom Italia debba fornire il servizio *bitstream* indipendentemente dalla tecnologia impiegata (ATM o Ethernet/IP), ad eccezione nelle centrali servite anche da DSLAM Ethernet dove, ai sensi di quanto previsto dalla delibera n. 94/12/CIR, i nuovi clienti sono attivati in Ethernet.
- 367. Con riferimento ai servizi di accesso a banda larga all'ingrosso offerti su rete in fibra (in architettura FTTH, FTTB o FTTC), l'Autorità ritiene di confermare quanto stabilito dalla delibera n. 1/12/CONS. Telecom Italia deve dunque continuare a fornire il servizio di accesso *bitstream* in tecnologia Ethernet a livello di *feeder parent*, *feeder distant* e centrale locale (servizio VULA). Telecom Italia deve inoltre offrire un servizio di accesso *bitstream* di tipo *long distance* tra nodi appartenenti a diverse macroaree di raccolta e un servizio *bitstream* su reti in fibra con consegna a livello IP.
- 368. L'Autorità con il presente provvedimento, nel confermare sostanzialmente le disposizioni contenute nelle delibere n. 731/09/CONS e n. 1/12/CONS, ha ritenuto opportuno uniformare la formulazione degli obblighi di fornitura del servizio *bitstream* su rete in rame ed in fibra ottica, con particolare riferimento alle disposizioni relative al servizio di trasporto Ethernet.
- 369. Infine, l'Autorità ritiene che, nelle aree dove risulta rimosso l'obbligo di fornitura del servizio SLU, Telecom Italia debba fornire sulla sottorete locale in rame un servizio VULA in corrispondenza dell'armadio di strada, al fine di consentire agli operatori alternativi di poter richiedere un servizio alternativo a quello di SLU laddove quest'ultimo, in ragione dell'implementazione della tecnica di *vectoring*, non possa più essere fornito. Al riguardo, tenuto conto del carattere innovativo del servizio in

questione, l'Autorità considera necessario avviare un tavolo tecnico aperto a tutti gli operatori con la finalità di chiarire e precisare tutti gli aspetti tecnici propedeutici all'implementazione del servizio VULA all'armadio di strada.

## Obblighi in materia di accesso al servizio di Wholesale Line Rental (WLR)

- 370. L'Autorità intende confermare gli obblighi in materia di accesso al servizio di vendita del canone di accesso all'ingrosso (WLR *Wholesale line rental*) così come stabiliti dalla delibera n. 731/09/CONS.
- 371. In particolare al fine di garantire agli operatori alternativi l'accesso alla rete dell'*incumbent* in tutto il territorio nazionale e di promuovere, dunque, un mercato aperto e competitivo per i servizi di accesso destinati agli utenti finali l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba continuare ad essere sottoposta all'obbligo di fornitura del servizio WLR per le linee di accesso in rame, attive e non attive, afferenti agli stadi di linea non aperti ai servizi di accesso disaggregato e, comunque, per tutte linee sulle quali, per cause tecniche, non è possibile fornire tali servizi.
- 372. Come argomentato anche nella precedente analisi di mercato, l'obbligo di fornitura del WLR limitatamente agli stadi di linea non aperti ai servizi di accesso disaggregato, contempera l'obiettivo di sviluppare una concorrenza tra operatori infrastrutturati con l'obiettivo di non scoraggiare comunque altre forme di competizione basate sulla concorrenza di prezzo e sulla rivendita dei servizi. Infatti, poiché i servizi di accesso disaggregato alla rete di Telecom Italia sono effettivamente disponibili solo in una parte del territorio nazionale, le offerte degli operatori alternativi rischierebbero in assenza di un obbligo di WLR nelle aree non coperte da *unbundling* di essere limitate nella loro portata geografica. Attraverso l'obbligo di fornitura del servizio di WLR nelle suddette aree viene assicurata, dunque, agli operatori alternativi la possibilità di presentare offerte agli utenti finali su tutto il territorio nazionale e, di conseguenza, viene garantita a tutti i consumatori finali e non solo ai residenti nelle zone servite dalle centrali di Telecom Italia la possibilità di scegliere tra più fornitori di servizi di accesso.
- 373. Alla luce di quanto sopra, l'Autorità ritiene che l'obbligo di fornitura del servizio di WLR nelle zone in cui l'accesso disaggregato alla rete locale non è fornito rappresenti la misura più efficace ed equilibrata per promuovere lo sviluppo della concorrenza tra operatori nei mercati dell'accesso e al contempo non incoraggiare il modello di *business* basato sulla competizione nei servizi.

D6. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di accesso e di uso di determinate risorse di rete attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

# 4.3.2. Obbligo di trasparenza

- 374. L'Autorità ritiene che, ai sensi dell'art. 46 del Codice, Telecom Italia debba continuare ad essere sottoposta all'obbligo di trasparenza nella fornitura di ciascuno dei servizi di accesso all'ingrosso in rame e in fibra descritti nel paragrafo 4.3.1.
- 375. L'obbligo di trasparenza è volto ad assicurare agli operatori alternativi l'accesso ad informazioni economiche, tecniche e procedurali relative alla fornitura dei suddetti servizi all'ingrosso, alle quali questi ultimi avrebbero difficilmente accesso e, al contempo, ad evitare che Telecom Italia possa sfruttare l'accesso privilegiato a tali informazioni utilizzandole a proprio vantaggio. L'obbligo di trasparenza consente, inoltre, la verifica del rispetto dell'obbligo di non discriminazione, di cui al paragrafo successivo, dal momento che molte delle informazioni necessarie per tale verifica non sarebbero altrimenti disponibili. Pertanto, sulla base di queste considerazioni, l'Autorità ritiene che l'imposizione dell'obbligo di trasparenza sia basata sulla natura del problema, sia proporzionata e giustificata.
- 376. In particolare, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba pubblicare su base annuale un'Offerta di Riferimento per i seguenti servizi di accesso all'ingrosso alla rete in rame: *i*) accesso completamente disaggregato alla rete locale (*Full unbundling*); *ii*) accesso disaggregato alla sottorete locale (*Sub-loop unbundling*); *iii*) accesso condiviso (*Shared Access*); *iv*) co-locazione ed altri servizi accessori ai servizi di accesso fisico; *v*) *bitstream* incluso il servizio VULA all'armadio di strada della sottorete locale in rame e relativi servizi accessori; *vi*) WLR e relative prestazioni associate e servizi accessori.
- 377. Analogamente l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba pubblicare un'Offerta di Riferimento annuale per i seguenti servizi di accesso alla propria rete in fibra: *i*) accesso alle infrastrutture di posa; *ii*) accesso alla fibra spenta; *iii*) accesso disaggregato alla rete in fibra a livello di centrale locale laddove ciò risulti essere tecnicamente possibile *iv*) servizio *end-to-end; v*) accesso al segmento di terminazione; *vi*) co-locazione ed altri servizi accessori ai servizi di accesso fisico; e *vii*) *bitstream* e relativi servizi accessori.
- 378. Ciascuna Offerta di Riferimento dovrà contenere una descrizione delle condizioni tecnico-economiche e delle modalità di fornitura del servizio, sufficientemente dettagliate e disaggregate, garantite da adeguate penali.
- 379. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura, per ciascuno dei suddetti servizi, Telecom Italia deve predisporre *Service Level Agreement* (SLA), differenziati in SLA base e SLA *premium*, contenenti il dettaglio dei processi e dei tempi di *provisioning* e *assurance* per ciascun elemento dei servizi e degli *standard* di qualità adottati, corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali.
- 380. Si ritiene altresì opportuno che, in caso di circostanze eccezionali non prevedibili alla data della presentazione delle Offerte di Riferimento, Telecom Italia possa introdurre modifiche delle condizioni tecniche e/o economiche di fornitura dei servizi in questione, che devono essere soggette ad approvazione da parte dell'Autorità. Telecom

Italia è tenuta a comunicare per iscritto all'Autorità la proposta di modifica dell'offerta unitamente alle motivazioni tecniche ed economiche nonché alle giustificazioni comprovanti l'eccezionalità della circostanza e la non prevedibilità della stessa. Al fine di consentire agli operatori alternativi di adeguarsi alle suddette variazioni, queste ultime entreranno in vigore dopo trenta giorni dalla loro approvazione, se le variazioni riguardano le sole condizioni economiche, e dopo novanta giorni, se le variazioni riguardano le condizioni tecniche.

- 381. L'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia fornisca un'adeguata informazione circa le attività programmate sia per il miglioramento della propria rete di accesso, sia per gli sviluppi tecnologici ed architetturali della rete stessa. Tali garanzie di trasparenza sono necessarie al fine di rafforzare la tutela del principio di non discriminazione nella fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso, grazie alla riduzione delle asimmetrie informative degli operatori alternativi.
- 382. L'Offerta di Riferimento, di validità annuale (con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento), dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Autorità. Al fine di garantire l'approvazione di ciascuna Offerta di Riferimento entro la data della relativa entrata in vigore, l'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia pubblichi sul proprio sito web ciascuna Offerta di Riferimento entro il 31 luglio di ciascun anno. Per l'anno 2014 Telecom Italia dovrà pubblicare l'offerta entro due mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento.
- 383. L'Autorità ritiene opportuno confermare in capo a Telecom Italia l'obbligo, previsto dall'articolo 21 della delibera n. 1/12/CONS, di pubblicare sul proprio portale wholesale, dandone contestuale comunicazione all'Autorità, un annuncio relativo alla realizzazione di nuove infrastrutture di accesso in fibra al fine di consentire ai soggetti interessati di manifestare anticipatamente la propria volontà di acquistare i servizi di accesso fisico all'ingrosso. Tale meccanismo di programmazione degli ordinativi, insieme agli studi di fattibilità previsti dalla presente delibera, sono volti ad ovviare al problema della possibile indisponibilità di risorse nella rete di nuova generazione. Infatti, tramite il meccanismo di programmazione degli ordinativi potrebbe essere soddisfatta la maggior parte delle richieste avanzate dagli operatori mentre le esigenze restanti dovrebbero essere soddisfatte con gli studi di fattibilità.
- 384. Infine, l'Autorità ritiene necessario che Telecom Italia pubblichi sul proprio portale *wholesale* e comunichi all'Autorità, anche tramite i propri Piani Tecnici per lo sviluppo della Rete Fissa di Accesso, la lista delle aree di armadio, nonché delle relative aree di centrale, presso le quali prevede di implementare il *vectoring* con almeno sei mesi di anticipo rispetto all'effettiva implementazione. Successivamente alla suddetta comunicazione, qualora un operatore alternativo presenti tempestivamente una richiesta di fornitura del servizio di SLU nelle medesime aree al fine di implementare il *vectoring*, si ritiene auspicabile che tale operatore e Telecom Italia si accordino al fine di procedere ad un'implementazione coordinata della tecnica di *vectoring*. Inoltre, contestualmente alla prima comunicazione relativa all'implementazione del *vectoring*,

Telecom Italia deve presentare all'Autorità una proposta di Offerta di Riferimento per i servizi VULA forniti a livello di armadio di strada della sottorete locale in rame – in linea con le condizioni stabilite nell'ambito del tavolo tecnico di cui al punto 369 – che l'Autorità provvederà ad approvare con eventuali modifiche. Successivamente alla prima offerta, Telecom Italia pubblicherà le offerte relative al servizio VULA all'armadio di strada secondo le tempistiche previste per gli altri servizi al punto 382.

D7. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di trasparenza attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

# 4.3.3. Obbligo di non discriminazione

385. L'Autorità ritiene che Telecom Italia, anche se sottoposta all'obbligo di accesso, possa sfruttare la propria condizione di operatore dominante nei mercati dei servizi di accesso all'ingrosso e la sua integrazione nei mercati a valle, al fine di ostacolare la competizione in questi ultimi agendo tanto sulle condizioni economiche quanto sulle condizioni e modalità tecniche di fornitura. Al fine di garantire che gli operatori alternativi possano competere effettivamente con Telecom Italia sui mercati in esame è necessario, dunque, che si assicuri un level playing field tra gli stessi e l'incumbent. E' necessario dunque che l'accesso ai servizi all'ingrosso oggetto dei mercati analizzati sia fornito in maniera non discriminatoria, ossia che Telecom Italia fornisca agli operatori alternativi tali servizi alle stesse condizioni economiche e tecniche a cui fornisce i medesimi servizi o servizi equivalenti alle proprie divisioni interne. In particolare, è necessario che Telecom Italia condivida con gli operatori alternativi tutte le informazioni essenziali relative alle infrastrutture di accesso utilizzate ed applichi le medesime procedure relativamente alla gestione degli ordinativi ed alla fornitura delle linee di accesso. Ciò al fine di evitare che Telecom Italia possa servirsi di tali informazioni per acquisire indebitamente un vantaggio commerciale. Le Offerte di Riferimento ed i Service Level Agreement sono strumenti importanti, come rilevato anche nel precedente paragrafo relativo all'obbligo di trasparenza, al fine di garantire l'effettiva attuazione del principio di non discriminazione.

386. Alla luce di ciò, l'Autorità ritiene che l'imposizione a Telecom Italia, ai sensi dell'articolo 47 del Codice, dell'obbligo di non discriminazione, in aggiunta all'obbligo di accesso, sia basata sulla natura del problema, sia proporzionata e giustificata. In base a tale obbligo, per ciascuno dei servizi di accesso all'ingrosso in rame ed in fibra (accesso fisico, virtuale e WLR) descritti nel paragrafo 4.3.1, Telecom Italia deve applicare condizioni di fornitura di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e deve fornire a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse condizioni di quelle che fornisce alle proprie divisioni commerciali, alle società collegate o controllate.

387. Con riferimento alle condizioni economiche di fornitura, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba applicare i medesimi prezzi sia agli operatori interconnessi, sia alla propria divisione commerciale ed alle società collegate o controllate, al fine di garantire che le condizioni economiche praticate ai clienti finali risultino replicabili da parte di un operatore alternativo efficiente. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura Telecom Italia deve fornire i servizi di accesso all'ingrosso mediante l'impiego delle medesime tecnologie che essa stessa impiega nei servizi offerti alle proprie divisioni commerciali e alle società controllate, collegate e controllanti per la predisposizione dei servizi al dettaglio. In particolare, al fine di permettere agli operatori alternativi di replicare le offerte praticate da Telecom Italia ai clienti finali, quest'ultima dovrà garantire nei mercati dei servizi di accesso all'ingrosso tempi di *provisioning* e assurance almeno equivalenti a quelli applicati alle proprie divisioni commerciali per la predisposizione dei servizi al dettaglio.

388. L'Autorità ritiene altresì opportuno confermare l'insieme delle disposizioni regolamentari sancite dalle delibere n. 731/09/CONS e n. 1/12/CONS in materia di non discriminazione, che includono sia l'obbligo di separazione amministrativa di cui all'art. 2, comma 12, lett. f) della legge n. 481 del 14 novembre 1995, sia una serie di specifiche misure – già oggetto degli Impegni volontari di Telecom Italia approvati con delibera n. 718/08/CONS – che appaiono particolarmente rilevanti al fine di garantire un effettivo *level playing field* nei mercati dell'accesso.

389. Al riguardo, si osserva che l'Autorità, attraverso una continua attività di monitoraggio, ha potuto constatare che le attività messe in campo da Telecom Italia in ottemperanza agli Impegni, grazie anche alla costante sollecitazione dell'Autorità, hanno consentito di conseguire importanti risultati in termini di efficacia dei processi, di rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione. In particolare, l'Autorità, con delibera n. 600/11/CONS, ha preso atto della corretta esecuzione degli Impegni da parte di Telecom Italia ed ha comunque ritenuto opportuno – con riferimento ai soli Impegni n. 1, 3, 4, 5 e 6 – stabilire una prosecuzione dell'attività di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate.

390. L'Autorità rileva che, in considerazione dei problemi competitivi identificati, sia giustificato e proporzionato confermare l'impianto regolamentare esistente che prevede un complesso sistema di regole volte ad assicurare la fornitura da parte dell'*incumbent* dei servizi di accesso all'ingrosso su basi non discriminatorie e in una forma di *equivalence of output*. Al riguardo, l'Autorità ritiene che l'imposizione di vincoli più stringenti in capo a Telecom Italia, basati su una forma di *equivalence of input*, potrebbe risultare sproporzionata considerati i costi ed i tempi necessari alla relativa implementazione. In merito, si evidenzia comunque che qualora Telecom Italia – successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento – dovesse autonomamente decidere di implementare sistemi e forme di *equivalence of input*, l'Autorità avvierà un processo di verifica del relativo impatto sulla concorrenzialità dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa al fine di valutare se sussisteranno le

condizioni per modulare l'obbligo imposto di controllo dei prezzi descritto al paragrafo 4.3.5.

391. Da ultimo, al fine di poter garantire il pieno rispetto del principio di non discriminazione nella fornitura dei servizi di accesso appartenenti al mercato n. 5, l'Autorità intende confermare le disposizioni contenute nella delibera n. 731/09/CONS volte a consentire la verifica della replicabilità di tutte le offerte al dettaglio di Telecom Italia relative ai servizi di accesso a banda larga.

D8. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di non discriminazione attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

# 4.3.4. Obbligo di separazione contabile

392. L'Autorità ritiene che gli effetti anticompetitivi derivanti dall'integrazione verticale di Telecom Italia possano essere efficacemente prevenuti attraverso, *inter alia*, la redazione di scritture contabili separate per ogni mercato dei servizi di accesso alla rete fissa appartenente ai diversi livelli della catena produttiva, e per ogni servizio ad esso appartenente, nei quali la stessa Telecom Italia detiene un significativo potere di mercato.<sup>131</sup>

393. Come illustrato al punto 39, i servizi appartenenti ai mercati oggetto della presente analisi (mercati nn. 1, 4, 5 e servizio WLR) ed al mercato dell'accesso a banda larga al dettaglio sono legati da una relazione di tipo verticale in quanto presenti nella medesima catena del valore. Pertanto – in continuità con quanto stabilito dalle delibere n. 731/09/CONS e n. 1/12/CONS – l'Autorità, ai sensi dell'art. 48 del Codice, ritiene opportuno imporre a Telecom Italia, per i mercati rilevanti individuati in cui detiene SMP, e per ciascun servizio ad essi appartenente, l'obbligo di separazione contabile. Nel rispetto di tale obbligo, Telecom Italia deve rendere trasparenti i prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso venduti ad altri operatori ed i prezzi dei trasferimenti interni (transfer charge), ossia applicati per la fornitura alle proprie divisioni commerciali di servizi equivalenti ai servizi regolamentati venduti agli altri operatori.

394. L'obbligo di separazione contabile permette la verifica del rispetto da parte dell'operatore notificato dell'obbligo di non discriminazione e, contemporaneamente, dell'assenza di sussidi incrociati tra i servizi.

395. L'attuazione dell'obbligo di separazione contabile presuppone, in primo luogo, la definizione del perimetro impiantistico di ciascun mercato e di ciascun servizio ad esso appartenente. Ciò consente di individuare gli elementi tecnici utilizzati per la

<sup>&</sup>lt;sup>131</sup> Cfr. paragrafo 4.2, punto 333.

produzione di ciascun servizio venduto all'esterno o fornito internamente e di calcolare i relativi costi di rete. A questi ultimi, per ottenere il costo totale del singolo servizio, vanno aggiunti gli ammortamenti, i costi del personale e tutti gli altri costi riconducibili al servizio, compreso il costo del capitale (weighted average cost of capital - WACC).

396. A tali costi corrispondono, nel Conto Economico, i ricavi derivanti dalla vendita o dalla fornitura interna del servizio e, nello Stato Patrimoniale, le attività e le passività pertinenti. 132

397. Per quanto riguarda i servizi venduti ad altri operatori, l'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia, nel Conto Economico di ciascun mercato e di ciascun servizio ad esso appartenente in rame ed in fibra, dia evidenza dei ricavi generati e dei costi sostenuti per la produzione dei seguenti servizi in rame ed in fibra: *i*) servizi di accesso fisico (mercato n. 4) e relativi servizi accessori, tra cui i servizi di co-locazione; *ii*) servizi di accesso virtuale all'ingrosso (*bitstream*, mercato n. 5) e relativi servizi accessori; *iii*) servizi WLR, prestazioni associate e relativi servizi accessori.

398. Per quanto riguarda i servizi forniti internamente, in base all'obbligo di separazione contabile, l'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia, nel Conto Economico di ciascun mercato e di ciascun servizio ad esso appartenente, continui a dare evidenza dei trasferimenti interni attraverso l'iscrizione in contabilità di poste figurative (*transfer charge*). Tali poste rappresentano i ricavi figurativi generati ed i costi figurativi sostenuti per la fornitura interna (o autoproduzione) di ciascun servizio, in rame ed in fibra, appartenente ai mercati nn. 4, 5, ed 1a, 1b, in linea con le relazioni contabili individuate nella delibera n. 678/11/CONS, come illustrati di seguito. 133

- a. Servizi di accesso fisico (mercato n. 4), e relativi servizi accessori, forniti da Telecom Italia alle proprie divisioni interne. Dal momento che in linea con quanto stabilito nelle delibere n. 731/09/CONS e n. 678/11/CONS i servizi appartenenti al mercato n. 4 sono funzionali alla produzione interna dei servizi di accesso a banda larga e del servizio WLR, dal punto di vista contabile la fornitura di tali servizi rappresenta un ricavo per i servizi appartenenti al mercato n. 4 cui corrisponde un costo (*transfer charge*) per: 134
  - a.1. i servizi WLR generato dall'acquisizione interna dei servizi di accesso fisico, che fungono da *input* per la vendita agli operatori alternativi dei servizi WLR;

<sup>&</sup>lt;sup>132</sup> Cfr. paragrafo 4.3.6..

Linee guida in materia di contabilità regolatoria di rete fissa e contratti di servizio.

<sup>&</sup>lt;sup>134</sup> Si noti che tra i ricavi da forniture interne del mercato n. 4, oltre a quelli elencati nei punti a.1 ed a.2, nell'ambito della contabilità regolatoria, devono figurare anche i ricavi derivanti dalla fornitura interna al mercato *terminanting* delle linee affittate (mercato 6) ed i ricavi da eventuali altri servizi al dettaglio (esclusi i servizi a banda larga al dettaglio ed i servizi appartenenti ai mercati nn. 1a e 1b). Queste poste non sono esaminate nel presente documento in quanto i servizi corrispondenti esulano dall'oggetto dell'analisi.

- a.2. i servizi appartenenti al mercato n. 5 generato dall'acquisizione interna dei servizi di accesso fisico, che fungono da *input* per la vendita agli operatori alternativi dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso.
- b. Servizi di accesso virtuale all'ingrosso (mercato n. 5) e relativi servizi accessori, forniti alle proprie divisioni interne. Si osserva che i servizi appartenenti al mercato n. 5, nelle relazioni contabili di cui alla delibera n. 678/11/CONS, sono situati a monte dei servizi di accesso a banda larga al dettaglio (non regolamentati). Pertanto, dal punto di vista contabile, la fornitura di tali servizi rappresenta un ricavo per il mercato n. 5, cui corrisponde un costo (*transfer charge*) per i servizi appartenenti al mercato della banda larga al dettaglio, generato dall'acquisizione interna dei servizi di accesso virtuale che fungono da *input* per la vendita dei servizi di accesso a banda larga al dettaglio. 135
- c. Servizio WLR e relative prestazioni associate e servizi accessori forniti da Telecom Italia alle proprie divisioni interne. Dal momento che il servizio WLR, nella catena del valore, è situato a monte dei servizi appartenenti ai mercati nn. 1a ed 1b, dal punto di vista contabile ed in linea con le relazioni contabili di cui alla delibera n. 678/11/CONS, la fornitura del servizio WLR rappresenta un ricavo per i servizi appartenenti al mercato n. 4 cui corrisponde un costo (*transfer charge*) per:
  - c.1. i servizi appartenenti al mercato n. 1a generato dall'acquisizione interna dei servizi di accesso fisico, che fungono da *input* per la vendita ai clienti finali dei servizi di accesso al dettaglio;
  - c.2. i servizi appartenenti al mercato n. 1b generato dall'acquisizione interna dei servizi di accesso fisico, che fungono da *input* per la vendita ai clienti finali dei servizi di accesso al dettaglio.
- 399. L'Autorità, inoltre, ritiene opportuno che Telecom Italia dia evidenza delle quantità scambiate, sia per i servizi forniti internamente che per quelli venduti all'esterno, al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di non discriminazione. A tal riguardo si osserva che le informazioni contabili relative ai servizi forniti internamente devono presentare lo stesso livello di dettaglio di quelle relative ai servizi equivalenti venduti all'esterno, riportate in Offerta di Riferimento. I prezzi dei *transfer charge* relativi ai servizi forniti internamente sono quelli dei servizi equivalenti risultanti dall'Offerta di Riferimento.
- 400. Si ritiene, altresì, necessario che Telecom Italia continui a predisporre una sezione di confronto tra ciascun servizio presente nell'Offerta di Riferimento e l'equivalente servizio fornito internamente, illustrando eventuali differenze derivanti dalla necessità

<sup>&</sup>lt;sup>135</sup> Si noti che tra i ricavi da forniture interne del mercato n. 5, devono figurare anche i ricavi derivanti dalla fornitura interna al mercato *terminanting* delle linee affittate (mercato 6). Come illustrato nella nota precedente, questa posta non è esaminata nel presente documento in quanto i servizi di linee affittate esulano dall'oggetto dell'analisi.

di utilizzare funzionalità di rete e attività differenti per la vendita esterna e per la fornitura interna.

401. Inoltre, si ritiene necessario che Telecom Italia – conformemente alle modalità indicate dalle Linee Guida in materia di contabilità regolatoria di rete fissa e contratti di servizio di cui alla delibera n. 678/11/CONS – predisponga, e sottoponga all'approvazione dell'Autorità, all'interno di appositi contratti di servizio, le condizioni economiche di cessione interna corrispondenti ai servizi di accesso all'ingrosso di cui al presente provvedimento forniti dalla funzione *Open Access* o da qualsiasi altra funzione di Telecom Italia cui siano attribuite le competenze nella fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso – alle funzioni commerciali di Telecom Italia.

402. Analogamente, si ritiene che Telecom Italia debba predisporre, all'interno della contabilità regolatoria disciplinata dal presente provvedimento, e sottoporre all'approvazione dell'Autorità, evidenza contabile separata relativa ad *Open Access* o a qualsiasi altra funzione di Telecom Italia cui siano attribuite le competenze relative alla fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso di cui al presente provvedimento.

D9. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di separazione contabile attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

#### 4.3.5. Obbligo di controllo dei prezzi

403. L'Autorità ritiene che l'assenza di una effettiva concorrenza nei mercati dei servizi di accesso all'ingrosso analizzati potrebbe far sì che Telecom Italia possa praticare prezzi eccessivamente elevati ovvero comprimere i margini a danno dell'utenza finale. 136

404. Pertanto, al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza e di massimizzare i vantaggi per i consumatori, l'Autorità ritiene opportuno imporre a Telecom Italia un obbligo di controllo dei prezzi nei suddetti mercati, ai sensi dell'art. 50 del Codice. L'Autorità intende imporre un regime di controllo dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso offerti da Telecom Italia su rete in rame e su rete in fibra tale da assicurare la coerenza tra i prezzi dei servizi forniti ai differenti livelli della catena del valore ed al contempo di fornire corretti incentivi agli operatori a risalire lungo la scala degli investimenti 137

\_

<sup>&</sup>lt;sup>136</sup> Cfr. paragrafo 4.2.

A questo proposito si veda l'ERG "Report on price consistency in upstream broadband markets", ERG (09) 21, in cui si precisa che: "Not only the absolute level of the wholesale prices is important, but also the level at which the prices of the wholesale offers, compared to each other and to the incumbents' retail offers, are set".

405. Per quanto concerne la regolamentazione dei prezzi dei servizi appartenenti al mercato n. 5, l'Autorità ritiene necessario considerare le differenti condizioni concorrenziali riscontrate nei Comuni elencati nell'Allegato C rispetto a quelle riscontrate nel resto del territorio. Limitatamente ai suddetti Comuni, l'Autorità valuta che l'applicazione di un vincolo di prezzi non discriminatori per i servizi di accesso virtuale su rete in rame ed in fibra sia sufficiente, da un lato, a garantire un ambiente concorrenziale e, dall'altro, a fornire sufficiente flessibilità all'*incumbent* nel definire prezzi in grado di stimolare la migrazione verso piattaforme di accesso a banda ultralarga in una fase iniziale di forte incertezza della domanda. Con specifico riferimento a tali realtà territoriali, l'Autorità procederà comunque ad un esame periodico delle effettive condizioni di competizione, valutando il livello e la dinamica dei prezzi dei servizi *bitstream*, al fine di verificarne la sostenibilità da parte dei concorrenti ed il rispetto del principio di replicabilità dell'offerta *retail*.

406. Alla luce di quanto sopra, l'Autorità ritiene che Telecom Italia, per i servizi all'ingrosso di accesso fisico e virtuale nonché per il servizio WLR debba applicare prezzi orientati al costo, ad eccezione dei servizi di accesso virtuale offerti nei Comuni elencati nell'Allegato C e dei servizi di accesso bitstream ATM con interconnessione al nodo distant, con consegna al nodo IP e del servizio di trasporto long distance. Per i servizi bitstream con interconnessione al nodo distant ATM ed al nodo IP e del servizio di trasporto long distance, l'Autorità intende confermare quanto stabilito dalla delibera n. 731/09/CONS, ossia che i prezzi di tali servizi saranno definiti mediante negoziazione commerciale.

407. Infine, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba offrire il servizio VULA all'armadio di strada della sottorete locale in rame a prezzi orientati ai costi ovunque sia fornito, in quanto l'imposizione dell'obbligo di fornitura di tale servizio deriva dalla necessità di offrire un'alternativa al servizio di SLU (appartenente al mercato n. 4). Considerato che questo servizio deve ancora essere implementato, si ritiene opportuno che Telecom Italia presenti nell'ambito della prima Offerta di Riferimento condizioni economiche formulate sulla base dei costi sostenuti per la fornitura del servizio in coerenza con i criteri adottati ai fini dell'approvazione delle Offerte di Riferimento relative agli 2012 e 2013 per i servizi NGA – ossia costi pienamente distribuiti (FDC) ed ipotizzando volumi ragionevoli – che l'Autorità provvederà a valutare ed approvare. Il prezzo di tale servizio da utilizzare nelle successive Offerte di Riferimento sarà stabilito con apposito procedimento dall'Autorità sulla base dei costi incrementali di lungo periodo.

408. Di seguito si specificano le modalità implementative del meccanismo di controllo dei prezzi basato sull'orientamento al costo, separatamente per i servizi di accesso offerti su rete in rame e su rete in fibra ottica.

#### Servizi di accesso fisico e virtuale in rame

409. I prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso (fisico e virtuale) includono, oltre al canone mensile, anche uno o più contributi *una-tantum*. Si osserva che la soluzione adottata con le delibere n. 731/09/CONS e n. 578/10/CONS prevedeva un meccanismo di *network cap* basato sulla definizione di alcuni panieri di servizi. Per i servizi del mercato n. 4 e del mercato n. 5, i canoni e i contributi *una-tantum* erano inclusi negli stessi panieri, mentre per il servizio WLR erano stati definiti panieri distinti per i canoni e per i contributi *una-tantum*. Tuttavia, nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle Offerte di Riferimento di Telecom Italia per gli anni 2010, 2011 e 2012, l'Autorità ha rilevato andamenti disomogenei dei prezzi dei contributi *una-tantum*, come conseguenza dell'applicazione del meccanismo del *network cap*, sebbene tali contributi vadano in sostanza a remunerare attività di tipo operativo assimilabili tra di loro.

410. Pertanto, l'Autorità ritiene opportuno che i valori dei contributi *una-tantum* siano determinati annualmente nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle Offerte di Riferimento di Telecom Italia, sulla base dei costi sostenuti per la fornitura delle attività operative che sono alla base di tali servizi. Tale approccio permette di tenere conto in maniera più efficace delle variazioni del livello dei costi sottostanti a tali servizi, attraverso l'aggiornamento annuale dei prezzi, in maniera da rispecchiare i livelli di efficienza conseguiti da Telecom Italia negli anni e la variazione dei costi di manodopera.

411. Per quanto riguarda, inoltre, i prezzi dei servizi di trasporto *bitstream* su rete ATM e su rete Ethernet, si rileva che anche questi erano sottoposti all'applicazione di un meccanismo di *network cap* ai sensi della delibera n. 578/10/CONS. <sup>138</sup> Con riguardo a tali servizi, l'Autorità rileva che la transizione in corso dalla piattaforma ATM a quella Ethernet – unita allo sviluppo dei servizi NGA che è destinato a determinare un incremento dei volumi della banda trasportata nei prossimi anni – comporta una situazione di forte evoluzione dei costi di fornitura di tali servizi. Per tale ragione, l'Autorità ritiene opportuno che anche i prezzi dei servizi di trasporto *bitstream* siano determinati nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle Offerte di Riferimento di Telecom Italia, sulla base dei costi sostenuti.

412. Con riferimento invece ai prezzi dei canoni mensili dei servizi di accesso all'ingrosso di Telecom Italia, l'Autorità ritiene opportuno che tali prezzi siano stabiliti – in linea con la regolamentazione imposta a valle della precedente analisi di mercato – attraverso l'applicazione di un modello di costo di tipo BU-LRIC a costi correnti (CCA). L'Autorità intende in tal modo garantire la continuità dell'approccio preesistente volto a fornire al mercato i corretti segnali di *make* or *buy*, alla luce

<sup>&</sup>lt;sup>138</sup> Si evidenzia che i prezzi dei servizi di trasporto su rete Ethernet devono coincidere con i prezzi dei medesimi servizi forniti nell'ambito dell'offerta *bitstream* su rete in fibra, come stabilito dalla delibera n. 10/13/CIR.

dell'obiettivo regolamentare di incentivare la transizione verso i servizi di nuova generazione.

- 413. Come illustrato al paragrafo 1.2, con delibera n. 578/10/CONS l'Autorità ha adottato un modello di costo di tipo BU-LRIC per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete in rame di Telecom Italia per il triennio 2010-2012. Successivamente, nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle Offerte di Riferimento relative all'anno 2013, in corso di svolgimento, tale modello di costo è stato utilizzato come punto di partenza per approvare i prezzi 2013 dei servizi di accesso su rete in rame.
- 414. L'Autorità ritiene che il modello di costo di cui alla delibera n. 578/10/CONS possa essere utilizzato anche per la definizione dei canoni dei servizi ULL, *bitstream* e WLR da applicarsi per il successivo periodo regolatorio (anni 2014–2016), in quanto nell'intervallo temporale trascorso dalla sua prima applicazione non sono intervenute né modifiche alla configurazione topologica della rete di accesso, né sono state definite differenti modalità tecniche con cui gli stessi operatori alternativi possono acquisire i principali servizi di accesso all'ingrosso sulla rete in rame presi in considerazione nel modello. In particolare, si ritiene adeguato impiegare il suddetto modello di costo aggiornandone opportunamente gli *input* che sono influenzati dall'evoluzione delle condizioni di mercato e che incidono sul livello di efficienza con cui possono essere prodotti i servizi di accesso oggetto di valutazione.
- 415. Al fine di tenere conto del mutato scenario macro-economico, l'Autorità ha ritenuto opportuno in collaborazione con il consulente *NERA Economic Consulting* procedere ad un aggiornamento del valore del WACC calcolato nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 578/10/CONS (pari a 9,36%). La metodologia adottata ed i dettagli relativi al calcolo del nuovo valore del WACC, pari a 10,40%, sono riportati nell'Allegato G.
- 416. La metodologia utilizzata per aggiornare il modello di costo di cui alla delibera n. 578/10/CONS è illustrata nell'Allegato E. In sintesi, sebbene il modello di costo sia in grado di produrre risultati per l'intero periodo 2014–2016, l'Autorità ha ritenuto opportuno utilizzare lo stesso per stabilire direttamente i prezzi dei servizi per l'anno 2016. I canoni relativi agli anni 2014 e 2015 si ottengono dall'applicazione di un *trend* lineare tra il valore per il 2016 ed il valore che sarà approvato dall'Autorità per l'anno 2013.

<sup>&</sup>lt;sup>139</sup> L'Autorità, in linea con l'orientamento espresso nelle delibere n. 642/12/CONS e n. 643/12/CONS, intende utilizzare il modello di costo di cui alla delibera n. 578/10/CONS per calcolare non solo il costo del servizio ULL ma anche quello relativo alla fornitura dei servizi *bitstream* e WLR. Al riguardo, si osserva infatti che tale modello di costo – sebbene, come illustrato ai punti 22 e 23, sia stato utilizzato per determinare solo i prezzi del servizio ULL per gli anni 2010-2012 – è stato sviluppato in maniera da poter essere utilizzato per calcolare i costi incrementali di lungo periodo relativi alla fornitura, non solo dei servizi di accesso ULL, ma anche dei servizi *bitstream* e WLR.

417. In considerazione dell'influenza che i prezzi dei servizi di accesso in rame hanno sugli investimenti in reti NGA<sup>140</sup> e, conseguentemente, sul raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea, l'Autorità ritiene opportuno sottoporre a consultazione pubblica un intervallo di prezzi per l'anno 2016. L'intervallo di valori è stato individuato applicando il modello BU-LRIC in due diversi scenari, differenziando le assunzioni riguardanti la presenza o meno di infrastrutture civili della rete in rame riutilizzabili per lo sviluppo della rete di nuova generazione già ammortizzate ed ipotizzando differenti livelli di investimenti in infrastrutture NGA. Sulla base delle evidenze acquisite nel corso della consultazione pubblica, l'Autorità definirà per ciascun servizio di accesso all'ingrosso alla rete in rame un unico prezzo che Telecom Italia dovrà applicare per l'anno 2016.

418. L'aggiornamento del modello di costo ha determinato i valori dei canoni mensili per l'anno 2016 dei servizi di ULL, *bitstream* e WLR, relativi ai due scenari considerati, indicati nella tabella seguente.

Tabella 29 – Canoni mensili dei servizi di accesso su rame (anno 2016)

Servizio	Scenario 1 (€)	Scenario 2 (€)
Servizio di <i>unbundling</i> della rete locale	8,88	9,29
Servizio di shared access	0,80	0,80
Servizio di unbundling della sottorete locale	6,66	6,61
Servizio di accesso bitstream su linea condivisa	3,79	3,87
Servizio di accesso bitstream su linea dedicata	14,16	14,79
Servizio di accesso bitstream simmetrico (2 Mbps)	20,03	20,99
Servizio WLR POTS per clienti residenziale	11,75	12,30
Servizio WLR POTS per clienti non residenziale	11,75	12,30

## Servizi di accesso fisico e virtuale in fibra ottica

419. L'Autorità ritiene opportuno confermare le previsioni della delibera n. 1/12/CONS in merito all'obbligo di controllo dei prezzi dei servizi di accesso fisico e virtuale in fibra ottica offerti da Telecom Italia, assicurando la continuità dell'approccio pre-

<sup>&</sup>lt;sup>140</sup> Cfr. Rapporto per la Commissione Europea sviluppato da CRA, "Costing methodologies and incentive to invest in fibre".

esistente e la coerenza con quanto stabilito in merito ai prezzi dei servizi di accesso alla rete in rame. Tenuto anche conto della necessità di fornire i corretti segnali di *make or buy* al mercato e di incentivare, in tal modo, la transizione verso i servizi basati sulle reti di nuova generazione, l'Autorità conferma quindi l'opportunità di adottare, al fine di stabilire i prezzi dei servizi di accesso, la metodologia di costo BU-LRIC basata sulla valutazione a costi correnti.

- 420. L'Autorità, inoltre, conferma gli orientamenti espressi nella delibera n. 1/12/CONS in merito all'opportunità di riconoscere, nella determinazione dei prezzi dei servizi all'ingrosso, un premio di rischio relativo alla realizzazione di infrastrutture per lo sviluppo di reti NGA, in coerenza con la Raccomandazione NGA, da aggiungere al rendimento del costo del capitale impiegato.
- 421. Il modello di costo dei servizi su rete in fibra, sviluppato dall'Autorità in collaborazione con il consulente *Nera Economic Consulting*, ha l'obiettivo di valorizzare i costi di fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso attivi e passivi offerti su rete in fibra ottica. Con riferimento ai servizi di accesso passivi, il modello valorizza i costi di fornitura dei seguenti servizi (come definiti nelle relative Offerte di Riferimento di Telecom Italia approvate dall'Autorità con delibera n. 9/13/CIR):
  - servizio di accesso alle infrastrutture civili esistenti;
  - servizio di accesso alle infrastrutture civili di nuova realizzazione:
  - servizio di accesso alle infrastrutture civili nella tratta di adduzione;
  - servizio di accesso alla fibra spenta in rete primaria;
  - servizio di accesso alla fibra spenta in rete secondaria;
  - servizio di accesso *end-to-end*;
  - servizio di accesso al segmento di terminazione in fibra. 141
- 422. Il modello di costo valorizza anche i costi di fornitura dei seguenti servizi attivi di accesso a banda larga all'ingrosso, come definiti nella relativa Offerta di Riferimento di Telecom Italia, approvata dall'Autorità con delibera n. 10/13/CONS:
  - servizio di accesso *bitstream* su rete FTTC (linea condivisa);
  - servizio di accesso *bitstream* su rete FTTC (linea dedicata);
  - servizio di accesso *bitstream* su rete FTTH (profili di velocità 100 Mbps/10 Mbps, 40 Mbps/40 Mbps, 100 Mbps/100 Mbps).
- 423. Si evidenzia che tra i servizi *bitstream* che Telecom Italia deve fornire al fine di consentire l'accesso alla propria rete NGA vi sono anche i servizi di trasporto *bitstream*

<sup>&</sup>lt;sup>141</sup> Le condizioni economiche del servizio di accesso al segmento di terminazione in rame saranno definite a valle della conclusione del tavolo tecnico previsto dalla Delibera n. 9/13/CIR, che definirà le relative condizioni tecniche.

Ethernet (di primo e di secondo livello), i cui prezzi coincidono con i prezzi degli stessi servizi di trasporto *bitstream* Ethernet previsti per la rete in rame, come peraltro confermato dalla delibera n. 10/13/CIR. Come stabilito al punto 411, i prezzi di tali ultimi servizi saranno quindi definiti nell'ambito dell'approvazione delle relative Offerte di Riferimento, di conseguenza essi non saranno fissati utilizzando il modello di costo dei servizi su rete in fibra.

424. I costi dei restanti servizi di cui ai punti precedenti includono un canone – mensile o in IRU (*Indefeasible Rights of Use*) a 15 anni – ed uno o più contributi *una-tantum*. Per le stesse ragioni evidenziate relativamente ai servizi su rete in rame<sup>142</sup>, l'Autorità ritiene opportuno che i valori dei contributi *una-tantum* siano determinati nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle Offerte di Riferimento di Telecom Italia, sulla base dei costi sostenuti per la fornitura delle attività operative sottostanti tali servizi. Il modello di costo dei servizi NGA, quindi, è stato utilizzato per stabilire i soli canoni dei servizi di accesso NGA di cui ai punti 421 e 422.

425. Si evidenzia che le Offerte di Riferimento contenenti le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura dei servizi di accesso alle infrastrutture fisiche di rete e dei servizi di accesso *bitstream* su fibra – pubblicate da Telecom Italia il 19 marzo 2012 ai sensi della delibera n. 1/12/CONS – sono state approvate con le delibere nn. 10/13/CIR e 9/13/CIR. Tali delibere stabiliscono i prezzi dei servizi di accesso su rete NGA validi a partire dal mese di marzo 2012.

426. La metodologia adottata per la realizzazione del modello di costo è descritta nell'Allegato F alla presente delibera. Sulla base dei risultati del modello che tiene conto del valore del WACC calcolato secondo la metodologia descritta nell'Allegato G e del valore del premio di rischio calcolato secondo la metodologia descritta nell'Allegato H alla presente delibera, l'Autorità ha calcolato, per l'anno 2016, i prezzi dei servizi di accesso passivi ed attivi all'ingrosso su rete NGA, indicati in Tabella 30. Nelle more dell'approvazione del presente provvedimento, si ritiene opportuno che i prezzi relativi all'anno 2013 siano determinati dall'Autorità nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle relative Offerte di Riferimento secondo la medesima metodologia utilizzata per l'approvazione dei prezzi relativi all'anno 2012. Nell'ottica di garantire un passaggio graduale all'adozione di una metodologia BU-LRIC, si ritiene ragionevole determinare i prezzi relativi agli anni 2014 e 2015 applicando un *trend* lineare tra il valore per il 2016, risultante dal modello di costo, ed il valore che sarà approvato dall'Autorità per l'anno 2013.

<sup>&</sup>lt;sup>142</sup> Cfr. punti 409-410.

Tabella 30 – Canoni dei servizi di accesso NGA

Servizio	2016 (€)
infrastrutture civili di nuova realizzazione - IRU 15 anni/metro	10,53
infrastrutture civili esistenti - IRU 15 anni/metro	6,40
infrastrutture civili in adduzione - IRU 15 anni/minitubo	370,41
fibra spenta in rete primaria - IRU 15 anni	2.918,53
fibra spenta in rete secondaria - IRU 15 anni	1.277,05
accesso end-to-end - canone mensile	50,67
accesso al segmento di terminazione - canone mensile	5,98
VULA su rete FTTC (linea condivisa) - canone mensile	10,38
VULA su rete FTTC (linea dedicata) - canone mensile	16,99-17,04
VULA su rete FTTH (100 Mbits/10 Mbits) - canone mensile	21,12
VULA su rete FTTH (40 Mbits/40 Mbits) - canone mensile	29,27
VULA su rete FTTH (100 Mbits/100 Mbits) - canone mensile	73,34

D10. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di controllo dei prezzi attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

## 4.3.6. Obbligo di contabilità dei costi

427. L'Autorità, per verificare il rispetto da parte di Telecom Italia degli obblighi di controllo dei prezzi imposti nei diversi mercati, deve avere evidenza dei costi sostenuti da Telecom Italia per la fornitura di ciascun servizio ad essi appartenente. Pertanto, l'Autorità ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 50 del Codice, imporre a Telecom Italia l'obbligo di redigere una contabilità dei costi per ogni singolo servizio appartenente ai mercati esaminati, fornito internamente o venduto esternamente.

428. Una contabilità di questo tipo consente di evitare che si verifichino doppie attribuzioni di costi a servizi diversi, dal momento che alcuni di questi servizi utilizzano gli stessi elementi di rete e, al contempo, consente all'Autorità di avere informazioni sul tasso di sostituzione delle attività, sul livello di manutenzione della rete e, quindi, sulla qualità dei servizi offerti.

- 429. Il calcolo del costo dei servizi è effettuato attribuendo a ciascuno di essi in primo luogo i costi direttamente causati dalla loro fornitura e quei costi per cui tale attribuzione è possibile, in via indiretta attraverso, un *driver* di costo. Al costo unitario così determinato viene poi applicata una maggiorazione (*mark-up*) attraverso la quale il servizio partecipa al recupero dei costi comuni, intendendo per tali quei costi che non possono essere messi in relazione diretta o indiretta (attraverso un *driver* di costo) al servizio considerato. Infatti, in un'ottica di efficienza economica, tutti i servizi forniti da un operatore multi-prodotto sono chiamati a contribuire al recupero dei costi comuni.
- 430. In continuità con quanto stabilito con le delibere n. 731/09/CONS e n. 1/12/CONS, l'Autorità ritiene che per i servizi di accesso fisico all'ingrosso (mercato n. 4) la contabilità dei costi debba essere predisposta utilizzando i costi storici (HCA) e con la metodologia dei costi pienamente distribuiti (FDC *Fully Distributed Costs*). Viceversa, si ritiene che la contabilità relativa ai servizi (*bitstream*) di accesso virtuale all'ingrosso (mercato n. 5) debba essere predisposta utilizzando i costi correnti (CCA) e sempre con la metodologia FDC.
- 431. Inoltre, secondo l'Autorità, in base all'obbligo di contabilità dei costi, il Conto Economico di ciascun servizio dovrebbe evidenziare: per i servizi venduti agli operatori alternativi, i ricavi conseguiti dalla vendita esterna del servizio; per i servizi forniti internamente, i ricavi figurativi (*transfer charge*) derivanti dalla cessione interna dei servizi; i costi sostenuti per la produzione di ciascun servizio. Questi ultimi dovrebbero essere distinti in ammortamenti, personale e costi esterni (con l'indicazione delle quote eventualmente versate ad altri operatori). I conti economici dovrebbero riportare tra gli ammortamenti il dettaglio separato degli aggiustamenti CCA, ove tale modalità di valutazione dei costi sia prevista.
- 432. Con particolare riferimento alla voce di costo relativa all'attività di manutenzione correttiva, a seguito dei risultati di un'attività di vigilanza svolta dai competenti Uffici dell'Autorità, è emersa l'opportunità di rendere più trasparente il meccanismo di formazione dei costi delle prestazioni di manutenzione correttiva che concorrono alla determinazione dei canoni dei servizi di accesso all'ingrosso. Pertanto, l'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia fornisca chiara evidenza all'interno dei prospetti contabili dei costi sostenuti per le specifiche attività che compongono il processo di manutenzione correttiva includendo esclusivamente i costi attribuibili alle attività di *back office* svolte centralmente ed i costi attribuibili alle attività svolte sul territorio, tra cui quelle per la gestione "tecnica ed operativa" della forza lavoro, per la risoluzione dei guasti singoli ("bonifica impulsiva") e per la risoluzione dei guasti complessi "bonifica evolutiva".
- 433. Per quanto riguarda gli Stati Patrimoniali, l'Autorità ritiene che essi debbano riportare il totale delle attività relative a ciascun servizio, suddivise in attività correnti ed attività non correnti (immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali ed altre attività non correnti) ed il totale delle passività relative a ciascun servizio, suddivise in passività correnti e passività non correnti. Inoltre, lo Stato Patrimoniale di ciascun

servizio dovrebbe indicare la redditività del capitale e i relativi aggiustamenti CCA, ove tale modalità di valutazione dei costi sia prevista.

434. L'Autorità ritiene, infine, che Telecom Italia debba presentare, congiuntamente alle scritture contabili, dei prospetti di dettaglio che documentino la formazione dei costi unitari di ciascun servizio, sulla base dei costi pertinenti e delle quantità prodotte. A tal fine, Telecom Italia dovrebbe individuare i centri di costo e le attività elementari necessari alla produzione dei servizi venduti esternamente o forniti internamente. Successivamente, attraverso opportune matrici di coefficienti di utilizzo, Telecom Italia dovrebbe procedere al calcolo dei prezzi unitari dei servizi forniti internamente e venduti esternamente. Nei casi in cui il medesimo centro di costo/attività elementare concorre alla fornitura di servizi i cui prezzi sono fissati con modalità differenti (per esempio in modalità *flat* ed in modalità a consumo) Telecom Italia, per ciascun centro di costo/unità elementare, deve fornire tutte le informazioni necessarie alla valorizzazione del servizio nelle sue diverse modalità di offerta. Le informazioni contabili da rendere disponibili al pubblico a valle del processo di revisione sono individuate dall'Autorità.

435. Infine, l'Autorità ritiene che il valore del costo del capitale impiegato, come indicato al paragrafo 415 sia pari al 10,68 %, calcolato secondo la metodologia descritta nell'Allegato G.

D11. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di contabilità dei costi attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

# 4.4. Valutazione delle problematiche competitive nei mercati dell'accesso al dettaglio

436. Sulla base delle risultanze della presente analisi di mercato, l'Autorità ha identificato Telecom Italia quale operatore detentore di significativo potere di mercato anche nei mercati rilevanti dell'accesso al dettaglio alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (mercati nn. 1a e 1b).

437. Il significativo potere di mercato accertato in capo a Telecom Italia nei mercati dell'accesso al dettaglio, unitamente alla posizione di dominanza detenuta nei mercati dell'accesso all'ingrosso, consente all'operatore di adottare comportamenti anticoncorrenziali volti a sfruttare la propria posizione di dominanza nei mercati al dettaglio in esame, ad estendere la posizione di dominanza goduta nei mercati

<sup>&</sup>lt;sup>143</sup> Ad esempio, per i servizi di accesso a banda larga, sarà necessario misurare per ciascun elemento di rete, sia i volumi di traffico trasmesso e ricevuto (necessari alla valorizzazione delle componenti di banda con prezzo a consumo), sia la banda totale allocata per ciascuna classe di servizio (necessaria per la valorizzazione delle componenti di banda con prezzo *flat*).

dell'accesso fisico e virtuale all'ingrosso nei corrispondenti mercati a valle (*vertical leveraging*) oppure a trasferire la forza economica dai mercati *retail* oggetto di analisi in altri mercati orizzontalmente collegati (*horizontal leveraging*).

438. In relazione ai comportamenti anticompetitivi attuabili nei singoli mercati dell'accesso al dettaglio, Telecom Italia potrebbe in primo luogo ostacolare o impedire l'ingresso di imprese concorrenti mediante, ad esempio, la definizione di condizioni contrattuali o tecniche che vincolano la libertà di scelta del cliente finale, determinando l'aumento dei costi di passaggio di quest'ultimo ad un altro operatore (*switching costs*), oppure fissando prezzi predatori. In secondo luogo, Telecom Italia potrebbe essere indotta ad adottare politiche di sfruttamento dei consumatori definendo condizioni economiche e di fornitura dei servizi eccessivamente onerose (prezzi eccessivi) e discriminatorie. In aggiunta, un basso livello di concorrenzialità nei mercati in esame potrebbe ridurre l'efficienza produttiva e la propensione dell'operatore notificato ad effettuare investimenti, a scapito della qualità dei servizi finali.

439. Inoltre, come argomentato nel paragrafo 4.2, l'integrazione verticale di Telecom Italia e la sua posizione dominante nei mercati dell'accesso sia all'ingrosso, sia al dettaglio, consente a quest'ultima di adottare comportamenti anticompetitivi volti ad escludere i concorrenti agendo sulla disponibilità e sulle condizioni di fornitura – tecniche ed economiche – dei fattori produttivi indispensabili agli operatori alternativi per competere nei mercati dell'accesso al dettaglio. Un'ulteriore azione anticompetitiva dell'operatore integrato potrebbe essere quella di fornire l'input intermedio congiuntamente ad altri input non necessari e non richiesti dall'impresa concorrente (bundling/tying), al fine di accrescere significativamente i costi di quest'ultima (strategia cosiddetta di raising rivals' costs) e di precludere il mercato finale.

440. Da ultimo, Telecom Italia potrebbe essere indotta ad estendere la propria dominanza nei mercati dell'accesso al dettaglio sui mercati orizzontalmente collegati, attraverso, *inter alia*, la pratica dei sussidi incrociati, fissando prezzi ingiustificatamente elevati per i servizi di accesso per sovvenzionare il prezzo di altri servizi offerti in concorrenza con altre imprese al fine di conquistare (o difendere) quote di mercato nel settore collegato. L'operatore potrebbe altresì far leva sul potere detenuto nella vendita dei servizi di accesso per imporre condizioni eccessivamente onerose anche nella vendita di altri beni attraverso la vendita congiunta di più prodotti (c.d. *bundling* dei servizi).

# 4.5. Valutazione dell'efficacia della regolamentazione dei mercati dell'accesso all'ingrosso

441. L'Autorità ritiene che gli obblighi regolamentari proposti nei mercati dell'accesso all'ingrosso, con riferimento sia ai servizi di accesso fisico e virtuale (in rame ed in fibra ottica) sia al servizio di WLR, possano considerarsi sufficienti a risolvere gran parte

delle problematiche competitive individuate nei mercati al dettaglio, in particolare quelle di vertical leveraging.

- 442. Difatti, come già argomentato, l'obbligo di accesso ai servizi di accesso fisico, virtuale e di WLR, che costituiscono *input* essenziali per concorrere nei mercati dell'accesso al dettaglio, previene il rischio di *foreclosure* di tali mercati derivante dal possibile rifiuto dell'*incumbent* di fornire tali *input*.
- 443. Il suddetto obbligo di accesso, inoltre, unitamente agli obblighi di non discriminazione, trasparenza e separazione contabile appare in grado di prevenire anche pratiche anticoncorrenziali di Telecom Italia consistenti nell'applicazione di condizioni tecniche di fornitura (provisioning e standard qualitativi) o di condizioni economiche discriminatorie nei confronti degli operatori alternativi rispetto a quelle applicate alle proprie divisioni interne. La regolamentazione dei mercati all'ingrosso proposta è tra l'altro rafforzata, proprio sotto il profilo delle garanzie di non discriminazione, dalla presenza nella struttura organizzativa di Telecom Italia della divisione Open Access, a cui sono assegnate le attività relative alla fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso, e dagli Impegni che, essendo misure direttamente connesse ed accessorie agli obblighi regolamentari, ne rafforzano la portata - anche attraverso un apposito sistema di governance – al fine di garantire una effettiva parità di trattamento ai servizi di accesso all'ingrosso. Gli obblighi di separazione amministrativa – rafforzati dalle misure contenute negli Impegni - dovrebbero, inoltre, evitare che si creino situazioni di discriminazione nei mercati dell'accesso al dettaglio derivanti dallo scambio di informazioni tra le divisioni di Telecom Italia preposte alla fornitura dei servizi di accesso agli operatori alternativi e quelle preposte alla vendita dei servizi agli utenti finali. L'obbligo di pubblicare le offerte dei servizi di accesso all'ingrosso con un determinato livello di dettaglio e disaggregazione delle condizioni tecnico-economiche, appare sufficiente ad impedire la messa in atto della strategia di raising rivals' costs.
- 444. Inoltre l'Autorità ritiene che la regolamentazione proposta con riferimento ai servizi di accesso all'ingrosso sia idonea a disincentivare Telecom Italia a fissare prezzi eccessivi per le linee di accesso al dettaglio. La disponibilità dei servizi di accesso fisico e virtuale all'ingrosso nonché del servizio di WLR a prezzi regolamentati consente, infatti, agli operatori alternativi che necessitano di questi servizi di competere profittevolmente nei mercati dell'accesso al dettaglio.
- 445. Per quanto concerne le restanti problematiche competitive legate all'esercizio del potere di mercato nei singoli mercati al dettaglio in esame, nonché all'horizontal leveraging, i rimedi esistenti a livello wholesale appaiono necessari ma non sufficienti a risolvere le criticità evidenziate. Ad esempio Telecom Italia potrebbe adottare pratiche di price squeeze agendo unicamente sul livello dei propri prezzi al dettaglio o sfruttare il proprio potere di mercato per discriminare ingiustificatamente determinati clienti finali o ancora per estenderlo a mercati orizzontalmente collegati attraverso la vendita in bundle di più servizi a condizioni tecniche ed economiche non replicabili da parte di un operatore alternativo efficiente.

# 4.6. Proposta di regolamentazione dei mercati dell'accesso al dettaglio

446. Alla luce delle considerazioni riportate nel paragrafo precedente, l'Autorità ritiene che la regolamentazione proposta a livello *wholesale* tuteli il consumatore finale dal rischio che Telecom Italia pratichi prezzi eccessivi e che pertanto non giustifichi l'imposizione di obblighi di controllo dei prezzi fermo restando che ciò non possa in ogni caso pregiudicare le previsioni a tutela delle c.d. "fasce sociali" (delibera n. 314/00/CONS) e, più in generale, quelle in materia di servizio universale, con specifico riferimento alla garanzia di fornitura ad un prezzo accessibile (art. 53, comma 2 del Codice) sull'intero territorio nazionale.

447. Inoltre, al fine di garantire che le offerte di servizi di accesso al dettaglio per fonia di Telecom Italia siano replicabili da parte di un operatore alternativo efficiente e non siano predatorie, l'Autorità – ai sensi dell'art. 67 del Codice – ritiene opportuno monitorare i prezzi praticati da Telecom Italia nel mercato in esame. A tal fine, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba continuare ad essere sottoposta all'obbligo di comunicazione preventiva delle condizioni di offerta dei propri servizi di accesso al dettaglio, nonché all'obbligo di predisporre dei prospetti contabili volti alla verifica dei costi sottostanti alla fornitura del servizio di accesso al dettaglio. Sulla base delle suddette informazioni, l'Autorità valuterà le condizioni economiche proposte da Telecom Italia attraverso i *test* di prezzo definiti dalla delibera n. 499/10/CONS.

448. L'Autorità conferma l'orientamento espresso nell'ambito della delibera n. 731/09/CONS secondo cui la comunicazione all'Autorità delle offerte deve avvenire non meno di trenta giorni prima della loro commercializzazione in considerazione del fatto che una comunicazione meno tempestiva, difatti, potrebbe non rendere possibile la verifica delle offerte. Per quanto concerne invece le offerte presentate nell'ambito di procedure di selezione ad evidenza pubblica promosse da clienti privati o nell'ambito di gare per pubblici appalti, l'Autorità ritiene che l'obbligo di comunicazione preventiva di tali offerte rischierebbe di svantaggiare ingiustificatamente Telecom Italia rispetto agli operatori non soggetti a tale obbligo. L'Autorità, quindi, ritiene che Telecom Italia, in questi casi, debba semplicemente comunicare l'avvenuta aggiudicazione dei contratti entro 30 giorni dalla stipula del contratto stesso. La verifica delle condizioni contrattuali di offerta potrà essere svolta d'ufficio dall'Autorità o su segnalazione di un operatore alternativo. L'Autorità dovrà pronunciarsi sul rispetto dei *test* di prezzo delle offerte presentate nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione.

449. L'Autorità ritiene, dunque, che la regolamentazione dei servizi all'ingrosso esistente, unitamente alla previsione dei *test* di prezzo sulle offerte *retail* ed alla normativa in materia di servizio universale e "fasce sociali" siano sufficienti a fronteggiare le problematiche concorrenziali individuate nei mercati dell'accesso al dettaglio. Si ritiene dunque opportuno che Telecom Italia decida liberamente sul prezzo da applicare ai propri servizi di accesso al dettaglio seppur nei limiti derivanti dall'applicazione dei *test* di prezzo, che garantiscono agli operatori alternativi la

replicabilità delle suddette offerte, nonché dall'applicazione delle norme in materia di servizio universale e di "fasce sociali", che assicura agli utenti finali che versano in condizioni disagiate o ubicati in zone remote del territorio nazionale di potere comunque acquistare il servizio ad un prezzo accessibile.

450. Con riferimento all'obbligo di contabilità dei costi, ai sensi dell'art. 67 del Codice, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba riportare, nella propria contabilità regolatoria, i rendiconti del capitale impiegato ed i conti economici in via separata per i servizi di accesso rivolti alla clientela residenziale e per quelli rivolti alla clientela non residenziale.

451. Inoltre, al fine di tutelare sia gli operatori alternativi sia i clienti finali da pratiche di discriminazione dei prezzi, ai sensi dell'art. 67 del Codice, l'Autorità ritiene proporzionato mantenere l'obbligo in capo a Telecom Italia di non privilegiare ingiustamente determinati clienti finali. Si ritiene, a questo proposito, che non possano essere consentite, inter alia, offerte volte esclusivamente all'acquisizione della clientela di uno specifico operatore concorrente o rivolte ad utenti che abbiano già espresso la volontà di passare ad altro operatore. Si ritiene tuttavia opportuno consentire a Telecom Italia di offrire differenti condizioni economiche e tecniche a differenti gruppi di utenti, ma solo a condizione che tali differenze – secondo il giudizio dell'Autorità – siano giustificate in modo oggettivo, come ad esempio nel caso delle c.d. "fasce sociali" di cui alla delibera 314/00/CONS. Le categorie di utenti che versano in particolari condizioni di disagio economico e sociale appaiono, infatti, meritevoli di condizioni economiche agevolate per l'accesso al servizio di telefonia vocale. 144 Telecom Italia, pertanto, dovrà garantire loro, in conformità con la normativa vigente, condizioni tariffarie speciali operando in tal modo una differenziazione delle proprie offerte tariffarie per gruppi di utenti basata sul principio della tutela sociale.

452. Infine, l'Autorità ritiene che Telecom Italia possa accorpare i servizi offerti, purché, ai sensi dall'art. 67 del Codice, tale forma di accorpamento, non avvenga in modo indebito e sia volta a porre in atto strategie di *horizontal leveraging*. Attraverso l'imposizione di quest'obbligo l'Autorità intende, da un lato, garantire efficienze a Telecom Italia, che potrà conseguire le economie di varietà derivanti dalla fornitura congiunta di più servizi, ed ai clienti finali, che potranno beneficiare di una riduzione dei costi di transazione. Dall'altro lato, l'Autorità intende comunque garantire sia la possibilità ai clienti finali di acquistare anche separatamente i singoli servizi inclusi in offerte di *bundle* di servizi, per evitare che essi possano incorrere in costi eccessivi e non giustificati, sia la replicabilità delle offerte *bundle* di Telecom Italia da parte di un

necessario a rendere conveniente il passaggio alle offerte di servizi degli operatori alternativi che, nella maggior parte dei casi, prevedono *bundle* di servizi e sono tariffate in maniera *flat*.

Del resto gli utenti che rientrano in queste categorie di utenti appaiono particolarmente meritevoli di tutela dal momento che, in virtù dei limitati consumi, difficilmente sono in grado di avvantaggiarsi dei benefici della concorrenza tariffaria. Difatti, questi utenti raramente riescono a sviluppare il traffico necessario a rendere conveniente il passaggio alle offerte di servizi degli operatori alternativi che nella

operatore alternativo efficiente. Alla luce di tali obiettivi l'Autorità ritiene che Telecom Italia, nell'offrire congiuntamente i servizi di accesso per i clienti residenziali e non residenziali con altri servizi di comunicazione elettronica, debba aggregare tali servizi in modo ragionevole, garantire che i servizi oggetto dell'offerta congiunta siano acquistabili separatamente dal cliente finale e sottoporre le condizioni economiche dell'offerta all'Autorità trenta giorni prima della relativa commercializzazione, così come previsto per le offerte di singoli servizi di accesso. L'Autorità verificherà la non predatorietà delle offerte di *bundle* di servizi, nonché la replicabilità delle stesse da parte di un operatore alternativo efficiente, ricorrendo, anche in questo caso, ai *test* di prezzo definiti dalla delibera n. 499/10/CONS. La ragionevolezza dell'offerta, invece, dovrà essere valutata sulla base della contiguità merceologica dei beni aggregati e della loro appartenenza a mercati sottoposti a regolamentazione *ex-ante*.

453. Infine, sebbene l'analisi svolta per la definizione della dimensione geografica dei mercati nn. 1a ed 1b abbia mostrato l'esistenza di aree geografiche, corrispondenti a 128 Comuni ubicati in 40 Provincie italiane, che presentano un livello concorrenziale differente rispetto al resto del territorio italiano, non si ritiene opportuno introdurre una differenziazione geografica degli obblighi proposti in capo a Telecom Italia, così come previsto invece per gli obblighi relativi al mercato dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso. Infatti, si ritiene che gli obblighi previsti in capo a Telecom Italia nel mercato al dettaglio, da un lato, non siano particolarmente gravosi per l'operatore e, dall'altro, siano necessari per garantire l'efficacia di alcuni obblighi imposti nei mercati all'ingrosso. Con particolare riferimento agli obblighi di comunicazione preventiva delle offerte commerciali e di contabilità dei costi, si evidenzia che tali misure sono necessarie al fine di verificare attraverso il *test* di prezzo il pieno rispetto dell'obbligo di non discriminazione imposto nei mercati all'ingrosso.

D12. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla: *i*) valutazione delle problematiche competitive esistenti nei mercati dell'accesso al dettaglio; *ii*) valutazione dell'efficacia della regolamentazione dei mercati dell'accesso all'ingrosso; *iii*) regolamentazione proposta nei mercati dell'accesso al dettaglio?

Tutto ciò premesso e considerato,	
UDITA la relazione del Commissario	, relatore ai sensi dell'articolo
31 del Regolamento concernente l'organizzazione	e ed il funzionamento dell'Autorità;

#### **DELIBERA**

# TITOLO I – DEFINIZIONE DEI MERCATI RILEVANTI E VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

#### Art. 1

#### **Definizioni**

Ai fini del presente provvedimento si intende per:

- a. "Autorità": l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
- b. "Codice": il "Codice delle comunicazioni elettroniche" adottato con Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70;
- c. "operatore notificato": l'operatore identificato, ai sensi dell'art. 52 del Codice, come operatore avente significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti oggetto del presente provvedimento;
- d. "operatore alternativo": un'impresa, diversa dall'operatore notificato (*Other Authorised Operators* o OAOs), autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni elettroniche, o una risorsa correlata;
- e. "clienti residenziali": le persone fisiche residenti in abitazioni private che generalmente acquistano i servizi per finalità diverse da quelle imprenditoriali o professionali e che riportano il proprio codice fiscale sul contratto sottoscritto con l'operatore;
- f. "clienti non residenziali": le persone giuridiche che acquistano i servizi per finalità di tipo imprenditoriale o professionale e che riportano sul contratto la partita IVA;
- g. "servizi correlati": i servizi associati alla funzione d'uso dell'accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa, ovvero quella di effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche:
- h. "rete locale": il circuito fisico che collega il punto terminale della rete (tipicamente presso il domicilio dell'abbonato) al permutatore o ad un impianto equivalente nella centrale locale della rete pubblica di comunicazioni elettroniche;
- i. "sottorete locale": una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete (tipicamente nella sede dell'abbonato) ad un punto di concentrazione o ad un determinato punto di accesso intermedio della rete pubblica locale di comunicazioni elettroniche (tipicamente di giunzione tra rete primaria e secondaria);

- j. "punto di concentrazione": un punto della rete equipaggiato per l'attestazione di collegamenti fisici e per l'installazione di telai idonei ad alloggiare apparati e cavi;
- k. "servizio di accesso disaggregato alla rete locale in rame": l'insieme dei servizi di accesso completamente disaggregato alla rete locale, di accesso condiviso alla rete locale in rame e di accesso alla sottorete in rame, di servizio di accesso disaggregato virtuale, di servizio di *unbundling* dati, di servizio di *unbundling* virtuale;
- 1. "servizio di accesso completamente disaggregato alla rete locale" (c.d. *full unbundling* o ULL): fornitura dell'accesso alla rete locale dell'operatore di accesso con l'uso dell'intero spettro delle frequenze disponibile;
- m. "servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale" (c.d. *sub-loop unbundling* o SLU): il servizio consistente nella fornitura dell'accesso alla sottorete locale in rame dell'operatore di accesso con l'uso dell'intero spettro delle frequenze disponibile;
- n. "servizio di accesso disaggregato virtuale (c.d. VULA)": il servizio consistente nella fornitura dell'accesso virtuale alla rete locale che comprende la fornitura della capacità trasmissiva dalla sede dell'abbonato alla centrale locale della rete in fibra, per mezzo di un apparato attivo, con interfaccia di consegna Ethernet;
- o. "servizio di accesso condiviso (c.d. *shared access*): fornitura dell'accesso alla porzione superiore dello spettro disponibile sulla rete locale dell'operatore di accesso; la porzione inferiore dello spettro continua ad essere utilizzata per la fornitura di servizi di fonia vocale;
- p. "servizio di *unbundling* dati": fornitura dell'accesso alla porzione superiore dello spettro disponibile sulla rete locale dell'operatore di accesso. In questo caso la porzione inferiore dello spettro non viene utilizzata per la fornitura al pubblico di servizi di fonia vocale;
- q. "servizio di *unbundling* virtuale" (c.d. VULL): servizio di gestione commerciale temporanea di un cliente finale, che continua a rimanere fisicamente attestato alla rete dell'operatore di accesso; il servizio è offerto nel caso in cui l'operatore alternativo formula una richiesta di accesso disaggregato che non può essere evasa per una temporanea mancanza di risorse fisiche;
- r. "servizio di co-locazione": il servizio che consente ad un operatore alternativo di disporre di spazi, presso le centrali dell'operatore notificato e presso i punti di concentrazione;
- s. "servizio di prolungamento dell'accesso in fibra ottica": il servizio che consiste nella fornitura e nella manutenzione da parte dell'operatore notificato di un cavo in fibra ottica tra una centrale locale dell'operatore di accesso ed un centro di commutazione e trasmissione di livello gerarchico immediatamente

superiore oppure tra una centrale locale ed un'altra centrale locale verso cui esistono portanti e cavidotti diretti, qualora non sia possibile offrire il servizio di prolungamento dell'accesso presso il centro di commutazione e trasmissione di livello gerarchico immediatamente superiore di pertinenza della prima centrale locale;

- t. "servizio di accesso alla fibra spenta": il servizio di fornitura e manutenzione di tratte continue di fibra ottica posate nella rete di accesso e nella rete metropolitana di *backhauling*; il servizio include l'uso delle infrastrutture civili correlate per l'accesso alla fibra spenta e le eventuali attività di giunzione delle singole tratte necessarie a soddisfare la specifica richiesta e non comprende gli apparati trasmissivi;
- u. "servizi accessori all'accesso disaggregato alla rete locale": comprendono i servizi di co-locazione (con fornitura di energia e condizionamento), di prolungamento dell'accesso con portante in fibra;
- v. "servizio di manutenzione correttiva": le attività di intervento per la risoluzione di problemi tecnici richieste attraverso una segnalazione di "guasto" da parte del cliente finale (attività di *assurance*);
- w. "stadio di linea aperto ai servizi di accesso disaggregato": stadio di linea della rete di Telecom Italia per il quale almeno un operatore ha firmato il verbale di consegna dello stadio di linea e sono attive almeno 50 linee in modalità unbundling/shared access ai clienti finali;
- x. "Wholesale Line Rental" (di seguito WLR): il servizio di vendita del canone all'ingrosso;
- y. "servizio *bitstream* (o di flusso numerico)": il servizio consistente nella fornitura da parte dell'operatore di accesso alla rete di comunicazione elettronica pubblica fissa della capacità trasmissiva tra la postazione di un utente finale ed il punto di presenza di un operatore o *Internet Service Provider* (ISP) che vuole offrire il servizio a banda larga all'utente finale;
- z. "bitstream asimmetrico su linea condivisa": servizio bitstream su linea fisica sulla quale il cliente finale fruisce, mediante utilizzo della porzione inferiore dello spettro della coppia in rame anche del servizio telefonico su tecnologia PSTN (POTS/ISDN);
- aa. "bitstream asimmetrico su linea dedicata (naked bitstream)": servizio bitstream fornito su linea fisica sulla quale il cliente finale non usufruisce, mediante utilizzo della porzione inferiore della coppia in rame, del servizio telefonico su tecnologia PSTN. Tale servizio è offerto su linea non attiva o su linea attiva sulla quale il servizio telefonico è stato cessato dall'utente finale in seguito all'attivazione del servizio bitstream;
- bb. "servizi accessori al *bitstream* ed al WLR": i servizi connessi alla commercializzazione degli stessi;

- cc. "DSLAM": l'apparato dedicato alla terminazione di accessi in tecnologia xDSL e alla multiplazione dei flussi dati dei singoli clienti ad esso attestati;
- dd. "Optical Distribution Frame" (ODF): l'apparato di permutazione per le fibre ottiche posto nella centrale locale della rete in fibra ottica;
- ee. "Optical Line Termination" (OLT): l'apparato di multiplazione generalmente collocato nella centrale locale della rete in fibra ottica;
- ff. "area di raccolta": l'area afferente all'insieme degli apparati di multiplazione (OLT) direttamente attestati ad uno stesso Punto di Consegna (PdC);
- gg. "area di raccolta ATM": ciascuna delle aree in cui è suddiviso il territorio nazionale per la fornitura del servizio *bitstream* su rete ATM sulla base dell'architettura di rete di Telecom Italia, e nella quale è presente almeno un punto di interconnessione per la consegna del traffico proveniente da un apparato di multiplazione (DSLAM) situato nella stessa Area di Raccolta;
- hh. "macroarea di raccolta": ciascuna delle trenta aree in cui è suddiviso il territorio nazionale per la fornitura del servizio *bitstream* su rete NGA e nella quale è presente almeno un punto di interconnessione per la consegna del traffico proveniente dalle aree di raccolta appartenenti alla stessa macroarea;
- ii. "Macro Area Ethernet": ciascuna delle aree in cui è suddiviso il territorio nazionale per la fornitura del servizio *bitstream* su rete Gigabit Ethernet sulla base dell'architettura di rete di Telecom Italia e nella quale è presente almeno un punto di interconnessione per la consegna del traffico proveniente da un apparato di multiplazione (DSLAM) situato nella stessa Macro Area;
- jj. "nodi *feeder*": i *feeder* Ethernet che rappresentano gli elementi di commutazione dati utilizzati come Punti di Consegna (PdC); tali *feeder* assumono, a seconda dei casi, funzionalità di nodo Ethernet di tipo *parent* o *distant*;
- kk. *"feeder* Ethernet con funzionalità di nodo *parent"* (di primo livello): il nodo *feeder* Ethernet deputato alla raccolta del traffico originato dagli utenti connessi agli OLT attestati direttamente allo stesso;
- ll. "feeder Ethernet con funzionalità di tipo distant" (di secondo livello): il feeder Ethernet deputato alla raccolta del traffico originato dagli utenti connessi agli altri nodi feeder Ethernet contenuti nella stessa macroarea;
- mm. "Virtual Circuit (VC)": circuito virtuale della rete ATM caratterizzato da una classe di servizio (UBR, ABR senza congestione, VBR-rt e CBR) e da parametri di configurazione di banda massima, minima e dichiarata (PCR, MCR, SBR);
- nn. "Virtual Path (VP)": percorso virtuale della rete ATM che racchiude un certo numero di VC caratterizzati dai medesimi parametri tecnici;
- oo. "servizio di trasporto di primo livello o *backhauling*": il servizio di trasporto dati, a livello di area di raccolta, costituito dalla fornitura dei collegamenti tra

- gli apparati di multiplazione ubicati nella centrale locale ed il *feeder* di primo livello cui sono direttamente attestati:
- pp. "servizio di trasporto di secondo livello": il servizio di trasporto dati costituito dai collegamenti tra i nodi *feeder* appartenenti a distinte aree di raccolta all'interno della stessa macroarea;
- qq. "servizio di trasporto *long distance*": il servizio consistente nel trasporto tra macroaree Ethernet;
- rr. "reti di accesso di nuova generazione" (NGAN): le reti di accesso cablate costituite in tutto o in parte da elementi ottici ed in grado di fornire servizi d'accesso a banda larga con caratteristiche più avanzate (quale una maggiore capacità di trasmissione) rispetto a quelle fornite tramite le reti in rame esistenti;
- ss. "infrastrutture di posa": le infrastrutture civili per la realizzazione di canali trasmissivi di *backhauling* basati su portanti fisici nonché di reti di accesso in fibra, quali cavidotti (cunicoli, tubazioni), pozzetti, camerette, pali, tralicci, recinti per *shelter*, etc.;
- tt. "condotto": la conduttura o il tubo sotterraneo utilizzato per alloggiare fibre ottiche, cavi in rame o coassiali di reti principali o di accesso;
- uu. "pozzetti": le aperture, generalmente dotate di una copertura, attraverso le quali è possibile accedere ad uno spazio sotterraneo utilizzato come punto di accesso per effettuare collegamenti incrociati o lavori di manutenzione su cavi sotterranei di comunicazione elettronica;
- vv. "segmento di terminazione": il segmento di rete che collega la borchia localizzata all'interno dell'abitazione dell'utente finale al primo punto di distribuzione; tale segmento di terminazione comprende il cablaggio verticale all'interno dell'edificio, ed eventualmente il cablaggio orizzontale fino a un divisore ubicato nel seminterrato dell'edificio o in un pozzetto in prossimità dello stesso, posizionato all'interno o all'esterno della proprietà privata;
- ww. "rete ottica primaria": la porzione di rete che si estende dalla centrale locale di accesso, esclusa la tratta di accesso alla centrale, fino al primo punto di giunzione (punto di giunzione intermedio);
- xx. "rete ottica secondaria": la porzione di rete che collega, a partire dal punto di giunzione intermedio, la rete ottica primaria alla tratta di adduzione;
- yy. "tratta di adduzione": la porzione di infrastruttura di posa (costituita da pozzetti e cunicoli) che ospita i cavi di raccordo tra la rete di distribuzione ottica secondaria ed il punto dove comincia il cablaggio verticale del palazzo;
- zz. "punto di terminazione di edificio" (PTE): il punto di distribuzione generalmente posto alla base dell'edificio, o appena al di fuori dello stesso, da cui inizia il segmento di terminazione;
- aaa. "cameretta": un pozzetto atto al raccordo di tratte di cavi in tubazione;

- bbb. "cameretta zero": la prima cameretta posta all'uscita della centrale locale che raccorda tutti i cavi che fuoriescono dalla centrale;
- ccc. "tratta di accesso alla centrale": la porzione di infrastruttura di posa che si estende dalla centrale locale alla rete ottica primaria che include la cameretta zero situata alla base delle centrali, i pozzetti che si incontrano immediatamente dopo la cameretta zero ed i cunicoli tra queste due infrastrutture;
- ddd. "rete FTTH (*Fiber To The Home*)": una rete di accesso che impiega portanti trasmissivi in fibra ottica per tutta l'estensione della tratta che va dall'ODF alla borchia di utente; tale rete FTTH può essere realizzata secondo una architettura *Point-to-Point* oppure punto-multipunto (GPON);
- eee. "rete FTTB (*Fiber To The Building*)": una rete di accesso che impiega portanti trasmissivi in fibra ottica a partire dall'ODF fino alla base dell'edificio o nelle sue immediate vicinanze e comunque a valle dell'ultimo distributore della rete di accesso in rame; il rilegamento dell'utente finale è realizzato attraverso l'impiego di portanti trasmissivi in rame;
- fff. "rete FTTN (*Fiber To The Node*)": una rete di accesso che impiega portanti trasmissivi in fibra ottica a partire dall'ODF sino ad un nodo intermedio e portanti trasmissivi in rame per rilegare tale nodo e l'utente finale; il nodo intermedio può coincidere con l'armadio ripartilinea della rete di accesso in rame oppure può essere ubicato in un punto più a valle, comunque non oltre l'ultimo distributore secondario della attuale rete di accesso in rame;
- ggg. "linea attiva": la linea della rete di accesso di Telecom Italia in uso, al momento della richiesta di attivazione o di migrazione, da parte di un cliente finale della stessa Telecom Italia o di un altro operatore;
- hhh. "linea non attiva": la linea della rete di accesso di Telecom Italia non utilizzata da alcun cliente finale al momento della richiesta di attivazione e per la cui attivazione si rendono necessari uno o più interventi tecnici presso la rete di accesso, che possono riguardare anche la tratta verticale di edificio;
- iii. "kit di consegna": l'insieme degli apparati e dei collegamenti necessari alla consegna dei servizi intermedi acquistati dagli operatori presso il nodo parent/distant della rete di Telecom Italia; tale kit di consegna rappresenta un servizio accessorio per la fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso;
- inuova generazione in architettura FTTC alle tecnologie VDSL e VDSL2 volta a ridurre le interferenze che si determinano con la trasmissione di segnali elettrici attraverso cavi in rame;
- kkk. "Wireless Local Loop (WLL)": il servizio consiste nel collegamento radioelettrico tra la sede di utente ed il primo nodo di rete dell'operatore;
- Ill. "Impegni": gli impegni presentati da Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge 248/06 ed approvati dall'Autorità con delibera n. 718/08/CONS.

Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del Codice.

#### Art. 2

#### Identificazione dei mercati rilevanti

- 1. Sono identificati i seguenti quattro mercati rilevanti: *i*) mercato dei servizi di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali; *ii*) mercato dei servizi di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti non residenziali; *iii*) mercato dei servizi all'ingrosso di accesso fisico alle infrastrutture di rete in postazione fissa; *iv*) mercato dei servizi di accesso (virtuale) a banda larga all'ingrosso.
- 2. I mercati dell'accesso al dettaglio alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali, di cui ai punti *i*) e *ii*) del comma 1, sono definiti come la domanda e l'offerta, rispettivamente rivolta ai clienti residenziali e non residenziali, di una connessione o di un accesso (in postazione fissa o indirizzo fisso) alla rete telefonica pubblica allo scopo di effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche ed accedere ai servizi correlati.
- 3. Il mercato dei servizi all'ingrosso di accesso fisico alle infrastrutture di rete in postazione fissa, di cui al punto *iii*) del comma 1, è definito come la domanda e l'offerta dei servizi all'ingrosso di accesso fisico alle infrastrutture di rete in postazione fissa, forniti mediante l'utilizzo delle tecnologie su rame, su fibra ottica e WLL.
- 4. Il mercato dei servizi di accesso (virtuale) a banda larga all'ingrosso, di cui al punto *iv*) del comma 1, è definito come la domanda e l'offerta dei servizi all'ingrosso di accesso virtuale alla rete fissa, forniti mediante l'utilizzo delle tecnologie su rame, su fibra ottica e WLL.
- 5. I mercati rilevanti, di cui al comma 1, hanno tutti dimensione geografica nazionale.

#### Art. 3

## Identificazione degli operatori aventi significativo potere di mercato

- 1. In tutti i mercati di cui all'Art. 2 non sussistono condizioni di concorrenza effettiva.
- 2. Telecom Italia è identificato quale operatore detentore di significativo potere di mercato in tutti i mercati di cui all'Art. 2 della presente delibera.

#### TITOLO II - OBBLIGHI IN CAPO ALL'OPERATORE NOTIFICATO QUALE AVENTE SMP

## Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 4

## Obblighi in carico all'operatore notificato quale avente Significativo Potere di Mercato

- 1. Ai sensi del Codice, delle leggi n. 481 del 14 novembre 1995 e n. 249 del 31 luglio 1997, sono imposti a Telecom Italia, in qualità di operatore avente significativo potere di mercato nei mercati rilevanti di cui all'Art. 2 della presente delibera, gli obblighi di cui al presente Titolo.
- 2. Le condizioni attuative degli obblighi imposti al presente Titolo II sono descritte nel Titolo III.

### Capo II – Obblighi relativi ai mercati dell'accesso all'ingrosso

#### Art. 5

# Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete – accesso fisico all'ingrosso

- 1. Ai sensi dell'art. 49 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di fornire accesso e di garantire l'uso delle risorse della propria rete di accesso locale in rame ed in fibra ottica, come specificato nei commi successivi.
- 2. Telecom Italia è soggetta all'obbligo di fornire agli operatori alternativi i seguenti servizi di accesso fisico alla propria rete locale in rame: *i*) servizio di accesso completamente disaggregato alla rete locale (ULL); *ii*) servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale (SLU) salvo nelle aree di armadio ed alle condizioni indicate al successivo comma 4 e *iii*) servizio di accesso condiviso (SA).
- 3. Nel caso di installazione di una rete di tipo FTTN, Telecom Italia è tenuta a fornire il servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale in rame, anche nel caso in cui il punto di concentrazione sia differente dall'armadio di distribuzione della rete in rame esistente.
- 4. In corrispondenza degli armadi di strada presso i quali il servizio di SLU non è attivo o in corso di attivazione e presso i quali Telecom Italia ha comunicato, ai sensi del successivo Art. 52, comma 1, di voler implementare la tecnica di vectoring, Telecom Italia non è obbligata ad offrire il servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale sempre che fornisca agli operatori alternativi richiedenti l'accesso alla sottorete locale un servizio di accesso disaggregato

- virtuale di tipo VULA (Virtual Unbundling Local Access) in corrispondenza dell'armadio di strada.
- 5. Qualora Telecom Italia non dovesse implementare tecniche di *vectoring* e non rendesse disponibili ai clienti finali le relative offerte *retail* entro un anno dalla comunicazione relativa all'implementazione del *vectoring* di cui all'Art. 52, comma 1, l'obbligo di fornitura del servizio di SLU è ripristinato.
- 6. Telecom Italia è soggetta all'obbligo di fornire agli operatori alternativi i seguenti servizi di accesso fisico alla propria rete locale in fibra ottica: *i*) accesso alle infrastrutture di posa; *ii*) accesso alla fibra spenta; *iii*) accesso al segmento di terminazione, *iv*) accesso disaggregato alla rete in fibra a livello di centrale locale laddove ciò risulti essere tecnicamente possibile e *v*) servizio *end-to-end*.
- 7. Telecom Italia deve assicurare l'accesso alle infrastrutture di posa e alla fibra spenta nelle tratte primaria e secondaria nonché nelle tratte di adduzione e di accesso alla centrale, secondo le modalità indicate nei commi seguenti.
- 8. Telecom Italia è soggetta all'obbligo di fornire accesso al segmento di terminazione in fibra, per le porzioni della propria rete di accesso per le quali adotta l'architettura FTTH, ed in rame, per le porzioni della propria rete di accesso per le quali adotta l'architettura FTTB. Nel caso in cui Telecom Italia non abbia installato né una rete FTTH né una rete FTTB, l'operatore alternativo può comunque richiedere l'accesso al segmento di terminazione in rame, il quale è concesso, previo studio di fattibilità, salvo il caso di oggettivi ostacoli tecnici debitamente documentati.
- 9. Al fine di consentire più livelli di disaggregazione della rete di accesso in fibra di Telecom Italia, quest'ultima offre i seguenti servizi di:
  - a. accesso ai cavidotti situati nella tratta di accesso alla centrale ed alla fibra spenta in centrale;
  - b. accesso ai cavidotti situati nelle tratte di rete primaria e secondaria;
  - c. accesso alla fibra spenta dal punto di giunzione tra rete primaria e rete secondaria;
  - d. giunzione della fibra spenta tra rete primaria e secondaria e presso il punto di terminazione di edificio;
  - e. accesso ai cavidotti situati nella tratta di adduzione ed alla fibra spenta dal punto di terminazione di edificio;
  - f. accesso al segmento di terminazione;
  - g. co-locazione ed altri servizi accessori.
- 10. Telecom Italia pone in essere tutte le procedure necessarie al trasferimento dei clienti tra operatori, coerentemente con l'architettura di rete ed i livelli di disaggregazione di cui al comma precedente.

- 11. Telecom Italia è soggetta all'obbligo di predisporre una soluzione di accesso disaggregato alla propria rete in fibra a livello di centrale locale, ove tecnicamente possibile.
- 12. Telecom Italia ha l'obbligo di offrire un servizio autonomo di accesso *end to end* alla propria rete passiva, consistente nella fornitura congiunta ed unitaria dei servizi di cui al precedente comma 9, necessari a garantire all'operatore alternativo l'offerta di un servizio di connettività a banda ultralarga al cliente finale, nonché nella predisposizione di tutte le attività di *provisioning* ed *assurance* necessarie a tale scopo, quali, ad esempio, la qualificazione del servizio. Telecom Italia offre il servizio *end to end* garantendo una gestione coordinata ed efficiente dei singoli elementi che compongono il servizio.
- 13. Il servizio *end to end* di cui al comma precedente rappresenta, al momento, una modalità di fornitura dell'accesso disaggregato alla rete locale in fibra a livello di centrale locale su linea attiva e su linea non attiva. L'Autorità si riserva di rivedere l'obbligo di fornitura del servizio *end to end* alla luce dell'evoluzione della rete di Telecom Italia e dell'effettiva disponibilità di soluzioni alternative di *unbundling* quali quelle basate sulle tecnologie WDM.
- 14. Telecom Italia è soggetta all'obbligo di fornitura dei servizi accessori di colocazione presso le centrali locali della propria rete di accesso e presso i punti di concentrazione e del servizio di prolungamento dell'accesso con portante in fibra ottica
- 15. Telecom Italia fornisce i servizi di accesso *fisico* all'ingrosso su rete in rame ed in fibra ottica indipendentemente dalla finalità d'uso dell'operatore richiedente sia su linee attive che su linee non attive.

## Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete – accesso a banda larga all'ingrosso

- 1. Ai sensi dell'art. 49 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di fornire i servizi di accesso *bitstream*, anche in modalità *naked*, su rete in rame e in fibra ottica indipendentemente dall'architettura di rete (FTTH, FTTB, FTTN) nonché i relativi servizi accessori.
- 2. Telecom Italia fornisce i servizi di accesso *bitstream* su rete in rame compresi i relativi servizi accessori con interconnessione ai nodi di commutazione della rete di trasporto (*parent switch*, *distant switch*, nodo remoto IP *level*). Telecom Italia fornisce altresì i servizi di accesso *bitstream* su rete in rame con interconnessione agli apparati di multiplazione (DSLAM), limitatamente ai siti non aperti ai servizi di accesso disaggregato e comunque per le tutte linee sulle quali, per cause tecniche, non è possibile fornire tali ultimi servizi. Quest'ultima disposizione non trova applicazione qualora le cause tecniche che rendono impossibile la fornitura di

- servizi di accesso disaggregato derivino da problemi legati alla continuità elettrica sulla coppia in rame.
- 3. Telecom Italia fornisce il servizio *bitstream* su rete in rame indipendentemente dalla tecnologia impiegata (ATM o Ethernet/IP), salvo che presso le centrali servite anche da DSLAM Ethernet dove, ai sensi di quanto previsto dalla delibera n. 94/12/CIR, i nuovi clienti sono attivati in Ethernet. Il servizio *bitstream* offerto su rete in rame in tecnologia Ethernet include sia componenti della rete di accesso sia componenti della rete di trasporto (*backhaul*) Ethernet fino al nodo di consegna.
- 4. Ai fini della fornitura del servizio di accesso *bitstream* su rete in rame con interconnessione al DSLAM fa fede la lista degli stadi di linea aperti ai servizi di accesso disaggregato inclusa nel *database* di cui all'Art. 49.
- 5. Nelle aree dove è rimosso l'obbligo di fornitura del servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale in rame ai sensi dell'Art. 5, comma 4, del presente provvedimento, Telecom Italia fornisce un servizio di accesso disaggregato virtuale di tipo VULA in corrispondenza dell'armadio di strada.
- 6. Telecom Italia fornisce un servizio di accesso bitstream su rete in fibra ottica di livello 2 (Ethernet) di tipo GEA (Generic Ethernet Access) a livello di centrale locale, ossia un servizio di accesso disaggregato di tipo VULA ed i relativi servizi accessori. Tale servizio consiste nella fornitura dell'accesso alla rete in fibra a livello di centrale locale per mezzo di un apparato attivo con interfaccia di consegna Ethernet. Il servizio presenta le seguenti caratteristiche: i) l'accesso avviene a livello di centrale locale e non include componenti di backhaul; ii) la fornitura dell'accesso è indipendente dal servizio fornito e garantisce sufficiente libertà di scelta della CPE (Customer Premises Equipment) fatte salve le esigenze di sicurezza ed integrità della rete ed i necessari requisiti circa l'utilizzo di apparati conformi alla normativa internazionale; iii) il flusso trasmissivo Ethernet è consegnato all'operatore alternativo in modalità a capacità dedicata al singolo cliente (un-contended connection); iv) il servizio consente un sufficiente controllo da parte dell'operatore alternativo, anche da remoto, della linea di accesso al cliente
- 7. Telecom Italia fornisce altresì un servizio *bitstream* su rete in fibra ottica di livello 2 (Ethernet) a livello di area di raccolta ed a livello di macroarea di raccolta, secondo le modalità indicate ai commi seguenti. Tale servizio, così come previsto al precedente comma 3 per l'analogo servizio offerto su rete in rame, include sia componenti della rete di accesso, sia componenti della rete di trasporto (*backhaul*) Ethernet fino al nodo di consegna.
- 8. Telecom Italia fornisce i servizi *bitstream* Ethernet su rete in rame ed in fibra ottica a livello di area di raccolta ed i relativi servizi accessori, garantendo la consegna del traffico sull'interfaccia della porta di tipo Ethernet presso il nodo *feeder parent* di competenza. Il servizio include il trasporto (*backhaul*) di primo livello.

- 9. Telecom Italia fornisce il servizio di accesso *bitstream* su rete di accesso in rame ed in fibra a livello di macroarea di raccolta, compresi i relativi servizi accessori, garantendo la copertura del territorio nazionale mediante trenta macroaree di raccolta.
- 10. Telecom Italia consente agli operatori che si interconnettono ad uno qualunque dei nodi *feeder* all'interno della macroarea di raccolta di poter raccogliere contemporaneamente il traffico proveniente: *i*) dall'area di raccolta di competenza del *feeder* a cui l'operatore è interconnesso acquistando il trasporto (*backhaul*) di primo livello; *ii*) dalle aree di raccolta di tutti gli altri *feeder* appartenenti alla stessa macroarea sostenendo, in tal caso, il costo del trasporto di primo livello cui si aggiunge il costo del trasporto di secondo livello dagli altri nodi *feeder* appartenenti alla stessa macroarea da cui si chiede la raccolta del traffico dati.
- 11. Telecom Italia fornisce su rete in fibra un servizio di trasporto di tipo *long distance* per la raccolta del traffico da nodi *feeder* appartenenti a macroaree differenti.
- 12. Telecom Italia offre il servizio *bitstream* di cui ai commi precedenti garantendo agli operatori la possibilità di definire la Classe di Servizio (CoS) di trasporto secondo quanto definito al Titolo III, Capo I del presente provvedimento.
- 13. Telecom Italia fornisce altresì un servizio di accesso *bitstream* su reti in fibra con consegna a livello IP.
- 14. Le indicazioni in merito alla disponibilità di risorse per i servizi *bitstream* sono fornite da Telecom Italia attraverso il sistema informatizzato di cui all'Art. 49 del presente provvedimento.
- 15. Telecom Italia, nella fornitura dei servizi di *bitstream* su rete in rame e in fibra ottica, garantisce l'accesso a tutte le modalità tecniche consentite dai propri apparati di rete e a tutte le funzionalità di configurazione, velocità di trasmissione, sistemi di gestione ed interfacce di interconnessione possibili sui propri apparati di rete e, in ogni caso, almeno a quelle impiegate per la fornitura dei propri servizi ai clienti finali.
- 16. Telecom Italia fornisce i servizi di accesso *bitstream* su rete in rame e in fibra ottica indipendentemente dalla finalità d'uso dell'operatore richiedente sia su linee attive che su linee non attive.

## Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete – Wholesale Line Rental

1. Ai sensi dell'art. 49 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di fornitura del servizio WLR, delle prestazioni associate e dei relativi servizi accessori, per le linee di accesso in rame, attive e non attive, afferenti agli stadi di linea non aperti ai servizi di accesso disaggregato e comunque per tutte le linee sulle quali, per cause

- tecniche, non è possibile fornire tali servizi. Telecom Italia fornisce il servizio WLR, le prestazioni associate ed i servizi accessori indipendentemente dalla finalità d'uso dell'operatore richiedente.
- 2. Ai fini della fornitura del servizio WLR, fa fede la lista degli stadi di linea aperti ai servizi di accesso disaggregato inclusa nel *database* di cui all'Art. 49 del presente provvedimento.

## Obblighi di trasparenza

- 1. Ai sensi dell'art. 46 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di trasparenza nell'offerta di ciascun servizio che è tenuta a fornire ai sensi dell'Art. 5, Art. 6 ed Art. 7 del presente provvedimento.
- 2. Telecom Italia ha l'obbligo di pubblicare un'Offerta di Riferimento con validità annuale per i seguenti servizi di accesso all'ingrosso alla rete in rame: *i*) accesso completamente disaggregato alla rete locale (*Full unbundling*); *ii*) accesso disaggregato alla sottorete locale (*Sub-loop unbundling*); *iii*) accesso condiviso (*Shared Access*); *iv*) co-locazione ed altri servizi accessori ai servizi di accesso fisico; *v*) *bitstream* incluso il servizio VULA all'armadio di strada e relativi servizi accessori; *vi*) WLR e relative prestazioni associate e servizi accessori.
- 3. Telecom Italia ha l'obbligo di pubblicare un'Offerta di Riferimento con validità annuale per i seguenti servizi di accesso all'ingrosso alla rete in fibra ottica: *i*) accesso alle infrastrutture di posa; *ii*) accesso alla fibra spenta; *iii*) accesso disaggregato alla rete in fibra a livello di centrale locale laddove ciò risulti essere tecnicamente possibile; *iv*) servizio *end-to-end*; *v*) accesso al segmento di terminazione; *vi*) co-locazione ed altri servizi accessori ai servizi di accesso fisico; *vii*) *bitstream* e relativi servizi accessori.
- 4. Telecom Italia pubblica su base annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno, le Offerte di Riferimento per i servizi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo relative all'anno successivo, che l'Autorità provvede ad approvare con eventuali modifiche. L'Offerta approvata ha validità a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e gli effetti dell'approvazione, ove non diversamente previsto, decorrono da tale data anche retroattivamente rispetto alla data di approvazione dell'Offerta. A tal fine, nelle more dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento, Telecom Italia pratica le ultime condizioni di offerta approvate dall'Autorità.
- 5. Per l'anno 2014 Telecom Italia pubblica le Offerte di Riferimento per i servizi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo entro due mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento.
- 6. Ciascuna Offerta di Riferimento predisposta ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, contiene una descrizione delle condizioni tecnico-economiche e delle

- modalità di fornitura e ripristino dei servizi oggetto dell'Offerta di Riferimento, sufficientemente dettagliate e disaggregate, garantite da adeguate penali.
- 7. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura, per ciascuno dei servizi di cui ai commi 2 e 3, Telecom Italia predispone idonei *Service Level Agreement* (SLA), differenziati in SLA base e SLA *premium*, contenenti il dettaglio dei processi e dei tempi di *provisioning* e *assurance* per ciascun elemento dei servizi e degli *standard* di qualità adottati, corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali.
- 8. In caso di circostanze eccezionali non prevedibili alla data della presentazione delle Offerte di Riferimento, Telecom Italia ha facoltà di introdurre modifiche delle condizioni tecniche e/o economiche di fornitura dei servizi di cui al comma 1 e dei relativi servizi accessori. In tale caso Telecom Italia è tenuta a comunicare per iscritto all'Autorità la proposta di modifica dell'offerta unitamente alle motivazioni tecniche ed economiche nonché le giustificazioni comprovanti l'eccezionalità della circostanza e la non prevedibilità della stessa. La variazione dell'offerta è soggetta ad approvazione con eventuali modifiche da parte dell'Autorità.

## Obblighi di non discriminazione

- 1. Ai sensi dell'art. 47 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di non discriminazione nella fornitura di ciascun servizio di accesso all'ingrosso alla rete in rame ed in fibra ottica di cui all'Art. 5, Art. 6 ed Art. 7 del presente provvedimento.
- 2. Per la fornitura dei servizi di cui al comma precedente Telecom Italia applica condizioni di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e fornisce a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse condizioni garantite alle proprie funzioni commerciali, a società controllate, collegate e controllanti.
- 3. Con riferimento alle condizioni economiche dei servizi di cui al comma 1, Telecom Italia applica i medesimi prezzi sia agli operatori alternativi, sia alle proprie divisioni commerciali ed alle società controllate, collegate e controllanti.
- 4. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura dei servizi di cui al comma 1, Telecom Italia fornisce i servizi mediante l'impiego delle medesime tecnologie che essa stessa impiega nei servizi offerti alle proprie divisioni commerciali e alle società controllate, collegate e controllanti per la predisposizione dei servizi al dettaglio.
- 5. Telecom Italia garantisce agli operatori alternativi tempi di *provisioning* e *assurance* almeno equivalenti rispetto a quelli applicati alle proprie divisioni commerciali per la predisposizione dei servizi al dettaglio.

6. Telecom Italia – ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. f) della legge n. 481 del 14 novembre 1995 e dell'art. 1, comma 8, della legge n. 249 del 31 luglio 1997 – garantisce adeguate misure di separazione amministrativa tra le proprie divisioni commerciali e le divisioni che erogano i servizi di cui al comma 1, volte a garantire il rispetto dell'obbligo di non discriminazione.

#### Art. 10

## Obblighi di separazione contabile

- 1. Ai sensi dell'art. 48 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di separazione contabile per i mercati n. 4, n. 5, per il servizio WLR e per tutti i servizi ad essi appartenenti e le relative prestazioni accessorie.
- 2. Telecom Italia, per ciascuno dei mercati e dei servizi ad essi appartenenti forniti su rete in rame, in fibra ottica e su rete mista, indicati al comma 1, deve predisporre scritture contabili separate (Conto Economico e Rendiconto del Capitale Impiegato), che rendano trasparenti i prezzi dei servizi all'ingrosso forniti ad altri operatori ed i prezzi dei trasferimenti interni (*transfer charge*).
- 3. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi dei servizi di accesso fisico all'ingrosso (mercato n. 4), e relativi servizi accessori, riportano:
  - a. i ricavi generati dalla fornitura dei servizi ad altri operatori;
  - b. i ricavi figurativi generati dalla fornitura interna dei servizi di accesso fisico (indicando separatamente i *transfer charge* da WLR per i servizi di accesso fisico in rame, i *transfer charge* da servizi di accesso a larga banda all'ingrosso distintamente su rete in rame ed su rete in fibra ottica, i *transfer charge* dai servizi di segmenti terminali di linee affittate distintamente su rete in rame e su rete in fibra ottica ed eventuali ulteriori *transfer charge* da altri servizi *retail*, esclusi quelli da servizi a banda larga *retail* e dai servizi appartenenti ai mercati nn. 1a e 1b);
  - c. i costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi;
  - d. il capitale impiegato per la produzione dei servizi.
- 4. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi, di cui al comma precedente, sono costituiti dalla somma degli analoghi Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato dei singoli servizi appartenenti al mercato n. 4, elencati al comma 4 del successivo Art. 12.
- 5. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso (mercato n. 5) su reti in rame, in fibra ottica e su rete mista, nonché dei relativi servizi accessori, riportano:
  - a. i ricavi generati dalla vendita dei servizi ad altri operatori;
  - b. i ricavi figurativi generati dalla fornitura interna dei servizi di accesso a banda larga (evidenziando separatamente i *transfer charge* relativi al *naked*

- bitstream, distintamente per i servizi in rame e per quelli in fibra ottica, da quelli relativi al bitstream su linea condivisa, distintamente per i servizi in rame e per quelli in fibra ottica);
- c. i costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi;
- d. i costi figurativi (*transfer charge*) sostenuti per l'acquisizione interna dei servizi di accesso fisico all'ingrosso, distintamente per quelli in rame e per quelli in fibra ottica (mercato n. 4) e relative prestazioni accessorie, che fungono da *input* per i servizi a banda larga all'ingrosso;
- e. il capitale impiegato per la produzione dei servizi.
- 6. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi, di cui al comma precedente, sono costituiti dalla somma degli analoghi Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato dei singoli servizi appartenenti al mercato n. 5, elencati al comma 4 dell'Art. 13.
- 7. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi dei servizi WLR, prestazioni associate e servizi accessori, riportano:
  - a. i ricavi generati dalla fornitura dei servizi ad altri operatori;
  - b. i ricavi figurativi generati dalla fornitura interna dei servizi WLR (indicando separatamente i *transfer charge* dal mercato 1a e quelli dal mercato n. 1b);
  - c. costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi;
  - d. i costi figurativi (*transfer charge*) sostenuti per l'acquisizione interna dei servizi di accesso disaggregato (mercato n. 4) e relative prestazioni accessorie, che fungono da *input* per i servizi WLR;
  - e. il capitale impiegato per la produzione del servizio.
- 8. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi, di cui al comma precedente, sono costituiti dalla somma degli analoghi Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato dei singoli servizi WLR, elencati al successivo Art. 14, comma 4.
- 9. Le informazioni contabili relative ai servizi forniti internamente devono presentare lo stesso livello di dettaglio di quelle relative ai servizi equivalenti forniti all'esterno, riportate in Offerta di Riferimento. I prezzi dei *transfer charge* relativi ai servizi forniti internamente sono quelli dei servizi equivalenti risultanti dall'Offerta di Riferimento così come disciplinato al successivo Art. 78.

## Obblighi di controllo dei prezzi

1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi appartenenti ai mercati n. 4 e n. 5, per i servizi WLR e per le relative prestazioni accessorie, come disposto nel presente articolo.

- 2. L'obbligo di controllo dei prezzi di cui al comma precedente è declinato come segue:
  - a. i canoni mensili, per gli anni 2014-2016, dei servizi di accesso fisico e virtuale alla rete in rame (fatto salvo quanto disposto alle lettere c. e d. del presente comma) e del servizio WLR sono orientati al costo e fissati sulla base di una metodologia *Long Run Incremental Cost* (LRIC) di tipo *bottom up*;
  - b. i canoni mensili, per gli anni 2014-2016, dei servizi di accesso fisico e virtuale alla rete in fibra ottica (fatto salvo quanto disposto alla lettera *d*. del presente comma) sono orientati al costo e fissati sulla base di una metodologia *Long Run Incremental Cost* (LRIC) di tipo *bottom up*;
  - c. i prezzi (canoni e contributi *una tantum*) dei servizi di accesso virtuale (*bitstream*) ATM con interconnessione al nodo *distant*, dei servizi con consegna al nodo IP e dei servizi di trasporto *long distance* sono determinati mediante negoziazione commerciale;
  - d. i prezzi (canoni e contributi *una tantum*) dei servizi di accesso virtuale offerti, su rete in rame e su rete in fibra ottica, nei Comuni elencati nell'Allegato C al presente provvedimento sono fissati nel rispetto del principio di non discriminazione;
  - e. i prezzi (canoni e contributi *una tantum*) dei servizi di trasporto *bitstream* su rete ATM e su rete Ethernet, sono determinati sulla base dei costi sostenuti ed approvati nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle Offerte di Riferimento presentate da Telecom Italia ai sensi dell'Art. 8;
  - f. i prezzi (canoni e contributi *una tantum*) del servizio VULA offerto all'armadio di strada della sottorete locale in rame sono determinati sulla base dei costi sostenuti:
  - g. i contributi *una tantum* relativi ai servizi di accesso fisico e virtuale alla rete in rame ed in fibra ottica, salvo quanto disposto alle lettere *c*. e *d*. del presente comma, e del servizio WLR sono determinati sulla base dei costi sostenuti ed approvati nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle Offerte di Riferimento presentate da Telecom Italia ai sensi dell'Art. 8;
  - h. i prezzi dei servizi accessori e delle prestazioni associate dei servizi di accesso fisico e virtuale alla rete in rame ed in fibra ottica e del servizio WLR sono determinati sulla base dei costi sostenuti ed approvati nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle Offerte di Riferimento presentate da Telecom Italia ai sensi dell'Art. 8.

## Obbligo contabilità dei costi – accesso fisico all'ingrosso

- 1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di contabilità dei costi per i servizi di accesso fisico alla rete in rame ed alla rete in fibra ottica, e relativi servizi accessori, venduti esternamente e forniti internamente.
- 2. Il perimetro impiantistico dei servizi di accesso fisico all'ingrosso è costituito dagli elementi passivi della rete locale di accesso compreso il segmento di terminazione in rame ed in fibra, utilizzati per la vendita esterna e per la fornitura interna, con l'esclusione degli elementi pertinenti al primo apparato di multiplazione e della successiva catena impiantistica; in particolare, rientrano nel perimetro le infrastrutture civili (cavidotti) e la fibra spenta, comprese le infrastrutture di manovra (pozzetti e camerette) e la palificazione, presenti: *i*) nella tratta di accesso alla centrale; *ii*) nella tratta primaria e secondaria di rete; *iii*) nella tratta di adduzione.
- 3. La contabilità dei costi è predisposta utilizzando i costi storici (HCA *Historical Cost Accounting*), e tutte le informazioni (*routing factor* e volumi) necessarie all'applicazione della metodologia dei costi pienamente distribuiti (FDC *Fully Distributed Costs*), anche in conformità con quanto disposto sull'argomento dalla delibera n. 678/11/CONS.
- 4. Telecom Italia predispone Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato che riportano le voci di cui al precedente Art. 10, comma 3, distinti per ciascuno dei seguenti servizi ed i relativi servizi accessori forniti su rete in rame ed in fibra ottica:
  - i. servizio di full unbundling;
  - ii. servizio di unbundling dati;
  - iii. servizio di virtual unbundling;
  - iv. servizio di sub-loop unbundling;
  - v. servizio di shared access;
  - vi. servizio di accesso ai cavidotti nella tratta di accesso alla centrale;
  - vii. servizio di accesso ai cavidotti in primaria e secondaria:
  - viii. servizio di accesso ai cavidotti nella tratta di adduzione;
  - ix. servizio di accesso alla fibra spenta;
  - x. servizio di accesso al segmento di terminazione in rame ed in fibra;
  - xi. servizio di accesso end to end;
  - xii. servizi accessori (co-locazione, prolungamento dell'accesso con portante in fibra).
- 5. Telecom Italia predispone i prospetti di dettaglio dei costi, dei ricavi e del capitale impiegato, descritti nelle condizioni attuative (Art. 72), i cui dati alimentano i Conti Economici ed i Rendiconti del Capitale Impiegato relativi ai servizi di cui al comma 4.

## Obbligo contabilità dei costi – servizi di accesso a banda larga all'ingrosso

- 1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di contabilità dei costi per i servizi di accesso a banda larga all'ingrosso offerti su rete in rame e su rete in fibra ottica, ed i relativi servizi accessori, venduti esternamente e forniti internamente.
- 2. Il perimetro impiantistico dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso è costituito da: *i*) gli elementi della rete di commutazione (ATM e GBE/IP); *ii*) il primo apparato di multiplazione (DSLAM, OLT, ADM o WDM); *iii*) gli elementi della successiva catena impiantistica trasmissiva (portanti e apparati trasmissivi ed elementi passivi); *iv*) gli apparati dedicati e le porte di interconnessione (per i servizi forniti esternamente) e la catena impiantistica di interconnessione al *Broadband Remote Access Server* BRAS (per i servizi forniti internamente); *v*) nel caso di accessi simmetrici, gli apparati collocati nei punti terminali di rete.
- 3. La contabilità dei costi è predisposta utilizzando i costi correnti (CCA Current Cost Accounting) e tutte le informazioni (routing factor e volumi) necessarie all'applicazione della metodologia dei costi pienamente distribuiti (FDC Fully Distributed Costs), anche in conformità con quanto disposto sull'argomento dalla delibera n. 678/11/CONS.
- 4. Telecom Italia predispone Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato, che riportano le voci di cui all'Art. 10, comma 5, distinti per ciascuno dei seguenti servizi di accesso a banda larga all'ingrosso, ed i relativi servizi accessori forniti su rete in rame ed in fibra:
  - i. servizio di accesso al nodo DSLAM su tutte le tecnologie di trasporto (ATM ed GBE/IP) e su tutte le tipologie di accesso;
  - ii. servizio di accesso al nodo *Parent* su tutte le tecnologie di trasporto (ATM ed GBE/IP), su tutte le tipologie di accesso (asimmetrico su linea condivisa e linea dedicata, simmetrico in HDSL, in SHDSL, simmetrico a 34 e 155 Mbit/s), su tutte le classi di servizio (incluso il *multicast* IP);
  - iii. servizio di accesso bitstream a livello di centrale locale (modalità VULA);
  - iv. servizio di accesso *bitstream* a livello di area di raccolta, disaggregando la componente relativa alla rete di accesso (che include l'OLT) dalla componente di *backhaul* di primo livello, per tutte le tipologie di accesso e per tutte le classi di servizio;
  - v. servizio di accesso *bitstream* a livello di macroarea di raccolta, disaggregando la componente relativa alla rete di accesso (che include l'OLT) dalla componente di *backhaul* di primo livello e dalla componente di trasporto di secondo livello, per tutte le classi di servizio;
  - vi. servizi accessori (kit di consegna).

5. Telecom Italia predispone i prospetti di dettaglio dei costi, dei ricavi e del capitale impiegato, descritti nelle condizioni attuative (Art. 75), i cui dati alimentano i Conti Economici ed i Rendiconti del Capitale Impiegato relativi ai servizi di cui al comma 4

#### Art. 14

## Obbligo di contabilità dei costi – Wholesale Line Rental

- 1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di contabilità dei costi per i servizi WLR, prestazioni associate e relativi servizi accessori, venduti esternamente
- 2. Il perimetro impiantistico dei servizi WLR è costituito dalla cartolina d'utente compresi gli elementi passivi presso la centrale (raccordi e ripartitore di centrale), nonché dagli elementi impiantistici che coincidono con quelli relativi ai servizi di accesso disaggregato che costituiscono oggetto di transazione interna (transfer charge).
- 3. La contabilità dei costi è predisposta utilizzando i costi storici (HCA *Historical Cost Accounting*) e tutte le informazioni (*routing factor* e volumi) necessarie all'applicazione della metodologia dei costi pienamente distribuiti (FDC *Fully Distributed Costs*), anche in conformità con quanto disposto sull'argomento dalla delibera n. 678/11/CONS.
- 4. Telecom Italia predispone Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato, che riportano le voci di cui al precedente Art. 10, comma 7, e prospetti di dettaglio distinti per i servizi WLR, prestazioni associate e relativi servizi accessori, per i seguenti servizi:
  - i. servizi WLR venduti a clienti residenziali (distinti per tipologia di accesso);
  - ii. servizi WLR venduti a clienti non residenziali (distinti per tipologia di accesso).
- 5. Telecom Italia predispone i prospetti di dettaglio dei costi, dei ricavi e del capitale impiegato, descritti nelle condizioni attuative (Art. 77), i cui dati alimentano i Conti Economici ed i Rendiconti del Capitale Impiegato relativi ai servizi di cui al comma 4.

#### Art. 15

## Presentazione e verifica della Contabilità Regolatoria

1. Telecom Italia invia annualmente all'Autorità, entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio civilistico, le scritture contabili (Contabilità Regolatoria), di cui agli articoli precedenti, corredate dai prospetti di dettaglio specificati nelle condizioni attuative L'invio avviene in formato cartaceo ed in formato elettronico

- 2. La conformità della Contabilità Regolatoria a quanto previsto dalla normativa vigente è verificata da un organismo indipendente (Revisore), incaricato dall'Autorità.
- 3. La Contabilità Regolatoria riporta in un apposito prospetto i conti di riconciliazione con il bilancio civilistico.
- 4. A valle della verifica da parte del Revisore, i prospetti contabili indicati nell'Allegato M Tabella 11, nonché la relazione nella quale Telecom Italia riporta i criteri adottati per la separazione contabile e la metodologia utilizzata per la predisposizione della contabilità dei costi, saranno resi pubblici dall'Autorità, secondo le modalità indicate al paragrafo 5.2. dell'Allegato A alla delibera n. 678/11/CONS.

### Capo III - OBBLIGHI RELATIVI AI MERCATI DELL'ACCESSO AL DETTAGLIO

#### **Art. 16**

## Verifica della replicabilità delle offerte ed obbligo di contabilità dei costi

- 1. I prezzi praticati da Telecom Italia per i servizi di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa inclusi nei mercati rilevanti nn. 1a e 1b di cui all'Art. 2, comma 1, lettere *i*) ed *ii*) del presente provvedimento venduti sia singolarmente che congiuntamente ad altri sono sottoposti a verifica da parte dell'Autorità al fine di accertare che i prezzi stessi, incluse eventuali promozioni, non siano predatori o non replicabili da parte di un operatore efficiente. Restano in ogni caso salve le previsioni di cui alla delibera n. 314/00/CONS relative alle c.d. "fasce sociali" e più in generale le norme in materia di servizio universale, con specifico riferimento alla garanzia di fornitura ad un prezzo accessibile (art. 53, comma 2 del Codice) sull'intero territorio nazionale.
- 2. Ai sensi dell'articolo 67, comma 4, del Codice l'Autorità impone a Telecom Italia l'obbligo di contabilità dei costi per ciascuno dei servizi di accesso rivolti alla clientela residenziale (servizi rientranti nel mercato n. 1a) e per ciascuno dei servizi rivolti alla clientela non residenziale (servizi rientranti nel mercato n. 1b).
- 3. Telecom Italia predispone Conti Economici, Stati Patrimoniali e prospetti di dettaglio distinti per ciascuno dei servizi di accesso al dettaglio riportati al comma precedente.

#### Art. 17

#### Obblighi di non privilegiare ingiustamente determinati clienti finali

1. Ai sensi dell'art. 67, comma 2, del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di non privilegiare ingiustamente determinati clienti finali, residenziali e non

residenziali, nella fornitura dei servizi di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa.

#### **Art. 18**

## Obbligo di non accorpare in modo indebito i servizi offerti

 Nella fornitura dei servizi di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa ai clienti residenziali e non residenziali, Telecom Italia è soggetta, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del Codice, all'obbligo di non accorpare in modo indebito i servizi offerti.

# TITOLO III - CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI IMPOSTI IN CAPO ALL'OPERATORE NOTIFICATO QUALE AVENTE SMP

## Capo I - CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI MERCATI DELL'ACCESSO ALL'INGROSSO

## Sezione I CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI ACCESSO – ACCESSO FISICO ALL'INGROSSO

#### Art. 19

## Servizi di accesso disaggregato alla rete locale in rame

- 1. Il servizio di accesso completamente disaggregato (*full unbundling*) alla rete in rame consiste nella fornitura dell'accesso alla rete locale di Telecom Italia che autorizza l'uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica; il servizio consente l'uso esclusivo della coppia elicoidale metallica per l'inserimento dei sistemi numerici previsti.
- 2. Il servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale (*sub-loop unbundling*) consiste nella fornitura dell'accesso alla sottorete locale di Telecom Italia che autorizza l'uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica.
- 3. Il servizio di accesso condiviso (*shared access*) consiste nella fornitura dell'accesso alla rete locale dell'operatore notificato che autorizza l'uso della porzione di spettro superiore a 32kHz disponibile sulla coppia elicoidale metallica. La porzione inferiore dello spettro del doppino in rame continua ad essere utilizzata da Telecom Italia per la fornitura al pubblico di servizi in banda fonica. Telecom Italia provvede alla fornitura dello *splitter* in centrale e delle componenti di rete dal permutatore principale al ripartitore di confine.

- 4. L'accesso condiviso è realizzato in due modalità:
  - a. trasmissione di servizi xDSL in condivisione con servizi POTS (c.d. xDSL su POTS);
  - b. trasmissione di servizi xDSL in condivisione con servizi ISDN (c.d. xDSL su ISDN). In questo caso la fornitura del servizio xDSL avviene per mezzo di una seconda linea in accesso disaggregato condiviso.
- 5. Ai fini della fornitura del servizio di accesso condiviso, gli operatori concordano modalità gestionali congiunte per la riparazione dei guasti della linea di fonia e/o della banda dati che richiedono la temporanea disattivazione della linea.
- 6. Ai fini della fornitura del servizio di accesso alla sottorete locale, Telecom Italia mette a disposizione lo spazio fisico per l'ubicazione degli apparati, i cavi di collegamento ed i necessari sistemi informatici del soggetto richiedente, nonché le risorse tecniche necessarie a connettere, secondo modalità ragionevoli, le apparecchiature di quest'ultimo.
- 7. Telecom Italia verifica, sulla base di criteri resi noti dalla stessa, la continuità elettrica e la qualità delle linee al momento della loro richiesta da parte di un operatore alternativo.
- 8. Telecom Italia è responsabile del rispetto dei livelli di qualità garantiti per i parametri fisici della linea, inclusa la continuità elettrica, tra il punto terminale del raccordo di utente ed il permutatore di confine.
- 9. Telecom Italia fornisce un servizio di accesso disaggregato "dedicato" per la gestione dei soli servizi xDSL (*unbundling* dati) utilizzando presso il proprio permutatore i medesimi spazi impiegati nel servizio di accesso disaggregato. Telecom Italia implementa la procedura di passaggio del cliente da *unbundling* dati a *full unbundling* con lo stesso operatore alternativo.
- 10. Telecom Italia fornisce i servizi di accesso disaggregato indipendentemente dalla tipologia di cliente ivi attestato e dall'utilizzo per cui vengono richiesti. Nel rispetto dei limiti delle risorse di rete esistenti e pianificate, nonché delle pertinenti norme tecniche e delle condizioni di corretto funzionamento della rete, i servizi di accesso disaggregato possono essere utilizzati anche per la produzione di segmenti terminali di linee affittate.
- 11. Nel caso in cui i servizi di accesso disaggregato sono impiegati da un generico operatore A per la fornitura di servizi intermedi rivolti ad un operatore terzo B, l'operatore B potrà avvalersi sia delle posizioni al permutatore a lui riservate dall'operatore A (ossia su blocchetti già predisposti per l'operatore A), sia di blocchetti propri, acquistati direttamente da Telecom Italia e configurati per raggiungere gli apparati dell'operatore A. L'acquisto di spazi e risorse al permutatore comune è pertanto consentito agli operatori che hanno stipulato accordi di acquisto di servizi intermedi con operatori co-locati.

- 12. L'eventuale rifiuto da parte di Telecom Italia di fornire servizi di accesso disaggregato alla rete locale è giustificato, previa presentazione all'operatore richiedente di adeguata e documentata motivazione circa le ragioni del rifiuto, esclusivamente nei casi in cui:
  - a. non vi sia disponibilità di risorse di rete per la fornitura del servizio;
  - b. sussistano insormontabili ostacoli tecnici alla fornitura del servizio.
- 13. Telecom Italia garantisce l'attivazione sincronizzata dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale tra tutte le sedi del cliente e la gestione unificata dei guasti e della fatturazione ai clienti anche nel caso di clienti multi-sede interessati ad una sola tecnologia.

### Tecnologie trasmissive per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale in rame

- 1. Le tecnologie trasmissive di accesso e le tipologie di collegamento ammissibili sono almeno le seguenti: POTS, ISDN, xDSL simmetriche ed asimmetriche, rispondenti agli *standard* internazionali ammessi.
- 2. Ferme restando le tecnologie trasmissive di accesso e le tipologie di collegamento per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale attualmente ammesse e previste nell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia in vigore, in caso sia richiesta l'introduzione di tecnologie trasmissive con caratteristiche spettrali diverse, l'Autorità riesamina i criteri di *spectrum management* congiuntamente con gli operatori.
- 3. Non vi sono limitazioni alla tipologia di apparati trasmissivi che gli operatori installano sulle coppie richieste purché questi siano certificati e rispondano agli standard internazionali ammessi.

#### **Art. 21**

#### Gestione degli ordinativi per servizi di accesso disaggregato alla rete locale in rame

- 1. La richiesta di un servizio di accesso disaggregato da parte di un operatore deve contenere almeno le seguenti informazioni:
  - la tipologia ed il livello qualitativo del servizio di accesso disaggregato richiesto, con indicazione del sistema trasmissivo che l'operatore alternativo intende utilizzare;
  - b. la data attesa di consegna;
  - c. l'eventuale sincronizzazione con la richiesta di portabilità del numero;
  - d. l'eventuale sincronizzazione con altre richieste di servizi di accesso disaggregato presso la stessa sede cliente o altre sedi cliente;

- e. l'anagrafica del servizio richiesto.
- L'ordine è formalmente valido quando contiene l'insieme minimo di dati indicati dall'Autorità.
- 2. Telecom Italia garantisce che gli operatori che acquistano servizi di accesso disaggregato da un operatore intermedio possano attivare e disattivare direttamente le linee attraverso le procedure *standard* di gestione previste per l'*unbundling*.
- 3. L'operatore che richiede il servizio di accesso disaggregato conserva l'originale dell'ordine trasmesso a Telecom Italia, unitamente alla documentazione relativa al contratto con il proprio cliente. Nel caso in cui il cliente finale sia stato precedentemente titolare di un contratto di abbonamento con altro operatore alternativo o con Telecom Italia, l'operatore alternativo che richiede il servizio di accesso disaggregato conserva anche il documento contenente la manifestazione di volontà di tale cliente di recedere dal contratto con l'operatore precedente.
- 4. Nel caso in cui la prestazione di portabilità del numero venga richiesta contestualmente alla fornitura del servizio di accesso disaggregato, Telecom Italia gestisce tali richieste in maniera unitaria, con particolare riferimento alle tempistiche ed alle modalità di attivazione dei servizi.
- 5. Telecom Italia comunica all'operatore alternativo con almeno 5 giorni di anticipo la data e l'ora di attivazione del servizio di accesso disaggregato e, ove richiesto, del servizio di portabilità del numero.
- 6. Telecom Italia adotta un sistema automatizzato di amministrazione delle attività di *provisioning* ed *assurance* che permetta agli operatori acquirenti dei servizi di accesso disaggregato e dei servizi accessori di seguire l'esecuzione degli ordini nelle loro diverse fasi fino al completamento degli stessi. Tale sistema deve garantire peraltro la conformità a quanto previsto dalla delibera n. 718/08/CONS che rende vincolante il Gruppo di Impegni n. 1, ed in particolare i punti 1.8.-1.13.
- 7. Telecom Italia e l'operatore alternativo si impegnano a realizzare congiuntamente le verifiche tecniche necessarie a garantire la salvaguardia dell'integrità della rete e ne concordano il calendario. Le attività di verifica da parte dell'operatore che richiede il servizio sono certificate dall'operatore notificato. Tali attività non possono in alcun modo determinare indebiti ritardi nella fornitura del servizio di accesso richiesto.
- 8. In merito alle modalità di attivazione, migrazione e cessazione dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale ed alla portabilità del numero, Telecom Italia garantisce quanto previsto dalla delibera n. 274/07/CONS e dalle successive modifiche ed integrazioni.

# Capacità di evasione giornaliera minima degli ordinativi per i servizi di accesso disaggregato

- 1. La capacità di evasione minima degli ordinativi dei servizi di accesso disaggregato è pari ad almeno 10.000 unità per giorno lavorativo. Tale capacità minima è da intendersi riferita anche alle richieste di prestazioni di *Number Portability* associate e contestuali alla richiesta di servizi di accesso disaggregato.
- 2. L'Autorità si riserva di rivedere il numero minimo di attivazioni giornaliere ogni tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sulla base delle esigenze del mercato.

#### Art. 23

## Garanzie per l'offerta di servizi di accesso *wholesale* da parte di operatori alternativi

- 1. Telecom Italia fornisce i servizi di accesso disaggregato alla rete locale indipendentemente dall'uso che ne fa l'operatore alternativo.
- 2. In caso di contestazione, gli operatori secondo le procedure concordate tra Telecom Italia e gli operatori concorrenti, forniscono a Telecom Italia copia del contratto sottoscritto con il cliente finale o, nel caso di un cliente precedentemente titolare di un contratto di abbonamento con Telecom Italia, copia del documento contenente la manifestazione di volontà del cliente di recedere dal contratto con quest'ultima.
- 3. In caso di richiesta di portabilità del numero contestuale alla richiesta di accesso disaggregato, l'ordinativo inviato all'operatore notificato indica l'operatore titolare del contratto con il cliente finale come operatore *recipient*.

#### **Art. 24**

#### Qualificazione xDSL: vincoli sulla velocità

- 1. Le condizioni di fornitura del servizio di qualificazione (completa/ridotta) per coppia singola per uso xDSL per servizi ULL, SA o SLU, prevedono la certificazione della velocità xDSL per la coppia fornita nei servizi di accesso disaggregato, restituendo contestualmente l'indicazione della massima velocità garantita con la tecnologia indicata dall'operatore.
- 2. Gli operatori che effettuano la qualificazione della linea autonomamente comunicano in ogni caso in fase di attivazione a Telecom Italia la tecnologia xDSL attivata ai fini dell'aggiornamento dei *database*.
- 3. Qualora un operatore utilizzi, su base non interferenziale, una linea in accesso disaggregato xDSL con velocità superiore a quella (eventualmente) certificata in

- fase di attivazione da Telecom Italia, è tenuto a comunicare la velocità effettivamente impiegata all'operatore notificato solo in fase di richiesta di ripristino guasti, ai fini delle attività di *assurance* sulla linea.
- 4. I sistemi di gestione degli ordini dei servizi di *unbundling* prevedono che, in fase di richiesta di attivazione con qualificazione del doppino, sia possibile richiedere la massima velocità garantita dalla coppia. I costi relativi alla gestione dei *database* ed alla verifica dei *mix* di riferimento (qualificazione ridotta) sono inclusi nei canoni mensili delle coppie in rame sulla base del principio di parità di trattamento interno-esterno. Diversamente, il calcolo della velocità massima supportata, in quanto attività operativa svolta a richiesta dell'operatore alternativo, è ripagato da un contributo *una tantum* orientato al costo e pubblicato in Offerta di Riferimento.
- 5. L'Autorità verifica almeno annualmente la completezza e l'aggiornamento dei database relativi alla rete di accesso anche con specifico riferimento alla possibilità da parte degli operatori alternativi di effettuare autonomamente la qualificazione completa. Qualora ad esito delle predette verifiche si riscontrasse l'impossibilità di effettuare le qualificazioni da parte degli operatori alternativi a partire dai database forniti, le attività di certificazione di Telecom Italia (calcolo della velocità massima supportata) saranno fornite a titolo non oneroso.

## Servizio di prolungamento dell'accesso con portante in fibra

- 1. Il servizio di prolungamento dell'accesso con portante in fibra consiste nella fornitura di un cavo in fibra ottica tra una centrale locale dell'operatore di accesso ed il centro di commutazione e trasmissione di livello gerarchico immediatamente superiore di competenza oppure tra una centrale locale ed un'altra centrale locale verso cui esistono portanti e cavidotti diretti, qualora non sia possibile offrire il servizio di prolungamento dell'accesso presso il centro di commutazione e trasmissione di livello gerarchico immediatamente superiore di pertinenza della prima centrale locale.
- 2. In caso di comprovata indisponibilità del servizio, per assenza di risorse di rete, Telecom Italia ha l'obbligo di offrire un servizio di co-locazione sui propri siti per l'installazione degli apparati di trasmissione dell'operatore alternativo al fine di consentire a quest'ultimo la realizzazione del prolungamento attraverso l'utilizzo di portanti fisici o di portanti radio.

## Virtual Unbundling

- 1. In caso di richiesta di predisposizione di un nuovo sito di co-locazione o di ampliamento degli spazi al permutatore per i servizi di *shared access*, *unbundling* dati e *full unbundling*, Telecom Italia garantisce all'operatore richiedente, per tutto il periodo intercorrente tra la richiesta e l'effettiva consegna degli spazi, la possibilità di acquisire immediatamente la gestione commerciale dei clienti finali attestati allo stadio di linea corrispondente (*virtual unbundling* VULL). Dall'acquisizione del cliente in VULL fino alla presa di consegna del sito, Telecom Italia garantisce, per quanto possibile, la continuità dei servizi all'utente finale.
- 2. Telecom Italia garantisce all'operatore alternativo l'attivazione di non più di 2000 linee in VULL per modulo, fino al momento in cui le risorse richieste non saranno state rese disponibili. Fino alla consegna degli spazi, i prezzi degli elementi di accesso sono equiparati a quelli dei corrispondenti servizi di accesso disaggregato; i prezzi dei servizi di traffico vocale e dati sono quelli previsti dalla regolamentazione vigente.
- 3. Telecom Italia accetta le richieste di VULL fino al trentesimo giorno successivo alla data di prima convocazione per la consegna del sito.
- 4. Le modalità di attivazione ed *assurance* per il VULL devono garantire la gestione congiunta delle componenti voce e dati del servizio.
- 5. L'offerta del servizio di VULL termina dopo 90 giorni dal momento in cui tutte le risorse di co-locazione necessarie al passaggio all'*unbundling* fisico richieste dall'operatore alternativo saranno rese disponibili.
- 6. Decorso il termine di cui al comma precedente, Telecom Italia continua a garantire il servizio di VULL, ma può applicare penali progressive in capo all'operatore alternativo che non sia passato all'*unbundling* fisico. Le penali per il ritardo di migrazione da VULL ad *unbundling* non possono essere differenziate per tipologia di cliente finale (residenziale o non residenziale) ed essere superiori al 75 % del canone mensile del servizio di VULL per ogni mese di ritardo.

#### **Art. 27**

## Servizi di accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta e servizio di accesso *end to end*

1. Telecom Italia offre il servizio di condivisione delle proprie infrastrutture per la posa di portanti trasmissivi e l'installazione di apparati per ponti radio ad opera di altro operatore autorizzato, nonché il servizio di accesso alla fibra spenta. La fornitura di tali servizi avviene limitando, ove possibile, la duplicazione

inefficiente delle opere di scavo, quali ad esempio la realizzazione di infrastrutture di manovra. Nel caso in cui si riscontri la necessità di duplicare tali infrastrutture, Telecom Italia si rende disponibile a realizzarle, su richiesta dell'operatore a condizioni economiche orientate al costo. Telecom Italia nella realizzazione di nuove infrastrutture di manovra, adotta soluzioni che garantiscano la massima accessibilità a terzi.

- 2. In particolare Telecom Italia offre, con riferimento sia alla rete di accesso sia alla rete di *backhaul*, l'accesso ai seguenti elementi:
  - a. cavidotti (cunicoli, tubazioni, etc.), pozzetti, camerette, pali, etc., per la realizzazione di canali trasmissivi di *backhaul* basati su portanti fisici e per la realizzazione di reti di accesso in fibra;
  - b. pali, tralicci, recinti per *shelter*, *etc.*, per la realizzazione di canali trasmissivi di *backhaul* basati su portanti radio e reti di accesso *wireless*.
- 3. Telecom Italia adotta ogni misura possibile al fine di "decongestionare" i cavidotti attualmente in uso per garantire l'accesso efficiente agli altri operatori, nel rispetto del principio di non discriminazione.
- 4. Telecom Italia offre il servizio di accesso ai cavidotti anche attraverso la cessione di minitubi/tubi di differenti dimensioni a partire da 10/12 mm in tutte le tratte di accesso (primaria, secondaria, adduzione e accesso alla centrale).
- 5. Telecom Italia offre il servizio di accesso alla fibra spenta, consistente nella fornitura e manutenzione di tratte continue in fibra ottica posate nella rete di accesso e nella rete metropolitana di *backhaul*. Tale servizio include l'uso delle infrastrutture civili correlate all'accesso alla fibra spenta e le eventuali attività di giunzione delle singole tratte necessarie a soddisfare la specifica richiesta. Telecom Italia fornisce il servizio di accesso alla fibra spenta indipendentemente dall'utilizzo per cui è richiesto e dalla possibilità di fornire l'accesso alle infrastrutture di posa.
- 6. Telecom Italia offre il servizio di accesso alla fibra spenta in rete di accesso, fornendo segmenti di fibra spenta continua che originano da o terminano presso: *i*) la centrale; *ii*) il punto di demarcazione tra rete ottica primaria e rete ottica secondaria; *iii*) il punto di terminazione di edificio. Modalità differenti di fornitura possono essere considerate, previo studio di fattibilità, così come disciplinato al successivo Art. 35.
- 7. Telecom Italia offre su richiesta dell'operatore fibre spente preconnettorizzate direttamente utilizzabili per il cablaggio. La fibra spenta deve poter essere giuntata presso una muffola di terminazione contenente un giunto di terminazione dedicato all'operatore che ne faccia richiesta nonché dimensionato opportunamente rispetto al numero di fibre richiesto ed in base alla disponibilità di fibra spenta.

- 8. Nel caso in cui l'operatore acquirente richieda tratte contigue di fibra spenta in rete primaria e secondaria, Telecom Italia fornisce il servizio di giunzione tra le due tratte di fibra spenta per mezzo di un cavetto preconnettorizzato, i cui costi saranno a carico dell'operatore richiedente, posto all'interno del punto di raccolta stradale che ospiterà sia il giunto di terminazione della tratta primaria, sia il giunto di consegna per l'accesso alla tratta secondaria assegnati all'operatore.
- 9. In caso di motivata ed accertata indisponibilità di fibra spenta, anche per la fornitura del servizio di accesso *end to end*, Telecom Italia si impegna comunque a fornire la fibra spenta necessaria a soddisfare ogni ragionevole richiesta dell'operatore, previo studio di fattibilità, in cui verranno innanzitutto specificate le condizioni economiche e la tempistica di realizzazione dell'infrastruttura, così come disciplinato al successivo Art. 35.

## Servizi di accesso al segmento di terminazione

- 1. Ai fini della fornitura dei servizi di accesso al segmento di terminazione, Telecom Italia, nel realizzare una rete di tipo FTTH o di tipo FTTB, installa un idoneo ripartitore nel punto di terminazione di edificio (PTE).
- 2. Telecom Italia, nel caso realizzi una rete di tipo FTTB, rende disponibili, su richiesta dell'operatore, gli spazi opportuni alla base dell'edificio o nelle sue immediate vicinanze per ospitare gli apparati VDSL di operatori terzi.
- 3. Telecom Italia, nel caso in cui non raggiunga con una rete in fibra un particolare edificio o palazzo, su richiesta dell'operatore che intende realizzare una rete di tipo FTTB garantisce l'accesso al segmento di terminazione in rame installando un idoneo ripartitore nel PTE.
- 4. Ove ricorra la fattispecie di cui al comma 3, i costi di installazione del permutatore sono a carico dell'operatore richiedente il servizio di accesso al segmento di terminazione, mentre il costo del permutatore e le relative spese di manutenzione sono a carico di Telecom Italia che potrà recuperarli attraverso il canone del servizio di accesso al segmento di terminazione.

#### Art. 29

## Contratti di fornitura dei servizi di accesso fisico all'ingrosso

- 1. Il contenuto dei contratti di fornitura dei servizi di accesso fisico all'ingrosso sono negoziati tra le parti nel rispetto della presente delibera e delle disposizioni del Codice
- 2. Telecom Italia, in fase di negoziazione del contratto per la fornitura del servizio di accesso fisico all'ingrosso, fornisce con sollecitudine qualunque tipo di

- informazione necessaria alla valutazione da parte dell'operatore alternativo delle condizioni tecniche per l'utilizzo di tale servizio.
- 3. Durante la vigenza del contratto, Telecom Italia fornisce tempestivamente agli operatori alternativi che ne facciano richiesta ogni informazione sulle risorse della rete di accesso utile alla loro pianificazione commerciale.
- 4. Il contratto tra Telecom Italia e l'operatore alternativo richiedente costituisce in capo a quest'ultimo un diritto di uso dell'infrastruttura di Telecom Italia, nei limiti di quanto in esso stabilito conformemente alle disposizioni vigenti e nel rispetto dei provvedimenti dell'Autorità e del Codice.
- 5. La durata del contratto di fornitura del servizio di accesso disaggregato di una singola linea e del servizio di accesso al segmento di terminazione stipulato tra Telecom Italia e l'operatore alternativo è determinata sulla base della durata effettiva del contratto tra l'operatore alternativo ed il cliente che utilizza tale linea. La durata del contratto di accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta stipulato tra Telecom Italia e l'operatore alternativo è specificata in termini di cessione in IRU (*Indefeasible Rights of Use*) pluriennale. Per la durata dei contratti di fornitura del servizio *end to end* si rimanda a quanto stabilito nel successivo Art. 71.
- 6. Qualora la linea di accesso disaggregato sia impiegata per la fornitura di servizi sul mercato intermedio, la durata del contratto di fornitura della linea è determinata sulla base delle date di inoltro degli ordini di attivazione e cessazione da parte dell'operatore richiedente.
- 7. Le parti adottano procedure idonee alla salvaguardia dei dati personali del cliente.
- 8. Nei contratti di fornitura del servizio di SLU deve essere specificato che l'operatore alternativo richiedente il servizio di SLU si impegna, nel caso in cui implementi a sua volta tecniche di *vectoring*: *i*) a comunicare i propri piani tecnici relativi all'implementazione del *vectoring* agli operatori attraverso il proprio portale *wholesale* ed all'Autorità con un preavviso di sei mesi rispetto all'effettiva implementazione ed *ii*) a fornire, agli operatori richiedenti l'accesso alla sottorete locale in rame, un servizio attivo di accesso all'ingrosso di tipo VULA a livello dell'armadio di strada in linea con le condizioni stabilite nell'ambito del tavolo tecnico di cui all'Art. 85 ed a prezzi equi e ragionevoli.

# Gestione degli ordinativi per i servizi di accesso alla fibra spenta, al segmento di terminazione, per il servizio *end to end* e qualificazione VDSL

1. In merito alla gestione degli ordinativi per i servizi di accesso alla fibra spenta, al segmento di terminazione nonché per il servizio *end to end* valgono, laddove compatibili, le previsioni contenute nell'Art. 21.

2. Relativamente alla fornitura del servizio di qualificazione VDSL, nel caso di rete FTTN valgono, laddove compatibili, le previsioni contenute nell'Art. 24 come successivamente modificate ed integrate dalle delibere di approvazione delle Offerte di Riferimento.

#### Art. 31

#### Servizio di co-locazione

- 1. Telecom Italia prevede soluzioni di co-locazione fisica e soluzioni di co-locazione virtuale, queste ultime volte a consentire l'utilizzo dei servizi di accesso fisico all'ingrosso dove non sono ancora rese disponibili soluzioni di co-locazione fisica.
- 2. Il servizio di co-locazione è offerto nelle seguenti modalità:
  - a. FISICO A in sala interna:

La co-locazione delle strutture degli operatori avviene in un locale adibito esclusivamente agli operatori richiedenti, ed eventualmente condiviso da più di essi, separato dagli ambienti che contengono gli apparati di Telecom Italia, la quale:

- *i)* prevede spazi di co-locazione tecnologicamente attrezzati, nonché servizi di condizionamento e di fornitura dell'energia, che permettono di installare armadi con una modularità di tipo N3 (600X300X2200 mm);
- *ii)* prevede che gli spazi siano condivisi senza barriere tra operatori e siano organizzati in strutture di fila che consentano la distribuzione dell'alimentazione elettrica e l'attestazione degli apparati;
- *iii)* concorda con gli operatori richiedenti le norme che regolano la gestione degli spazi oggetto di co-locazione (accessi, pulizia, manutenzione delle opere edili e degli impianti civili, *security*, *safety*, etc.);
- *iv)* fornisce una stazione di energia. Se necessario Telecom Italia effettua ampliamenti alla propria stazione di energia per soddisfare le esigenze degli operatori co-locati.
- b. FISICO B esterno:

La co-locazione delle strutture degli operatori è realizzata in un apposito "cabinet/armadio" nei pressi dei siti dell'operatore notificato (recinto di centrale), eventualmente sul terreno dello stesso operatore notificato. Laddove non sia possibile la realizzazione della co-locazione all'interno del recinto di centrale dell'operatore notificato, l'operatore richiedente individua un sito esterno al recinto di centrale. Per i restanti aspetti si rimanda a quanto previsto per la co-locazione di tipo FISICO A.

## c. VIRTUALE A

Consiste nella possibilità di co-locare apparati di proprietà degli operatori alternativi con manutenzione a cura di Telecom Italia; il servizio può essere fornito senza spazi ed accessi dedicati all'operatore richiedente.

#### d. VIRTUALE B

Consiste nella possibilità, da parte dell'operatore richiedente, di affittare apparati dell'operatore notificato, che ne cura la manutenzione; il servizio non prevede spazi ed accessi dedicati all'operatore richiedente.

## e. VIRTUALE C (co-mingling)

Consiste nella possibilità di co-locare, in locali dell'operatore notificato, apparati di proprietà dell'operatore richiedente che ne cura la manutenzione; l'operatore richiedente condivide spazi ed accessi con Telecom Italia.

- 3. Le modalità di co-locazione di cui al comma 1, fatta eccezione per la co-locazione virtuale con acquisto degli apparati da parte di Telecom Italia, sono accessorie alla fornitura di tutti i servizi di interconnessione
- 4. Telecom Italia consente la dilazione del costo complessivo dell'attività di predisposizione dei siti di co-locazione in 24 mesi mediante il pagamento di quote mensili da corrispondersi su base linea attivata. La quota mensile per linea attivata si ottiene dividendo il prezzo dell'attività di predisposizione dei siti per 24 e per il numero di linee ULL/SA previsto per la realizzazione richiesta. Allo scadere dei 24 mesi, l'operatore corrisponde a Telecom Italia l'eventuale valore residuo, cioè il valore complessivo al netto delle quote già versate.
- 5. Al fine di facilitare l'accesso ai servizi di co-locazione, Telecom Italia attua modalità operative per la gestione di tali servizi conformemente a quanto previsto dalla delibera n. 718/08/CONS che rende vincolante il Gruppo di Impegni n. 1, ed in particolare il punto 1.7.

#### **Art. 32**

#### Condizioni di fornitura del servizio di co-locazione

- 1. Telecom Italia e l'operatore che richiede il servizio di co-locazione garantiscono, nell'ambito delle rispettive attività, la sistemazione a regola d'arte degli spazi destinati alla co-locazione delle attrezzature necessarie per l'utilizzo dei servizi di accesso disaggregato. Telecom Italia garantisce il pieno accesso a dette attrezzature agli incaricati dell'operatore co-locato.
- 2. Ciascun operatore garantisce che le proprie attrezzature co-locate nei locali di Telecom Italia soddisfino i requisiti concordati per la gestione degli spazi e l'ospitalità delle suddette attrezzature.
- 3. Ove siano disponibili spazi inutilizzati, l'operatore alternativo può richiedere l'ampliamento dei propri spazi ovvero dei collegamenti dalla sala operatore alla sala permutatore di Telecom Italia senza alcun processo di pianificazione. Le

- attività di ampliamento saranno realizzate da Telecom Italia entro 45 giorni, se sono necessarie opere infrastrutturali, entro 15 giorni, se tali opere non sono necessarie.
- 4. Gli operatori co-locati, nel rispetto dei limiti tecnici di cui al precedente articolo, possono installare nei siti di co-locazione apparati finalizzati a realizzare il rilegamento con la propria rete, senza limitazioni riguardo alle tecnologie trasmissive e di commutazione utilizzate.
- 5. I contratti di fornitura dei servizi di accesso disaggregato devono prevedere che gli operatori alternativi forniscano a Telecom Italia informazioni dettagliate circa le rispettive esigenze di spazi di co-locazione con almeno sei mesi di anticipo.
- 6. Telecom Italia fornisce il servizio di raccordo interno di centrale tra gli apparati degli operatori presenti nel sito, inclusi i propri, indipendentemente dalla tipologia di co-locazione e dall'uso del raccordo, assicurando livelli di SLA e penali analoghi a quelli previsti per i flussi di interconnessione.
- 7. Gli operatori in co-locazione fisica possono subaffittare parte dei propri spazi ad operatori terzi, impegnandosi, a nome di questi ultimi, al rispetto degli obblighi di cui al precedente articolo. La presenza di operatori subaffittuari non deve comportare per Telecom Italia oneri gestionali diversi da quelli derivanti dalla presenza dei soli operatori in co-locazione. A tal fine, il personale e gli apparati dell'operatore subaffittuario rispettano i medesimi impegni e vincoli concordati tra Telecom Italia e l'operatore affittuario sotto la diretta responsabilità di quest'ultimo. Tale previsione si applica al sub-affitto di tutte le risorse di co-locazione, senza restrizione alcuna sull'unità minima di sub-affitto.
- 8. Con riferimento ai servizi di energia elettrica e condizionamento, Telecom Italia fornisce evidenza, ad ognuno degli operatori che hanno sottoscritto il contratto di co-locazione, della tipologia di soluzione per essi realizzata evidenziando i maggiori o minori costi sostenuti in fase di attivazione del servizio, nonché i criteri di scelta dei servizi di energia elettrica e condizionamento adottati nell'ambito degli studi di fattibilità, prevedendo l'eventualità per l'operatore co-locato di derogarvi su base negoziale.
- 9. Telecom Italia permette l'installazione, a cura degli operatori co-locati, di misuratori di energia che consentano la quantificazione dei costi dell'energia elettrica sulla base degli effettivi consumi.

### Subentro in spazi di co-locazione

1. Telecom Italia permette il subentro totale o parziale da parte di un operatore alternativo (operatore cessionario) in spazi di co-locazione contrattualizzati da un

- terzo operatore (operatore cedente). Il subentro è pertanto subordinato all'accordo tra l'operatore cedente e l'operatore cessionario.
- 2. Nell'ipotesi di subentro, nella fase preliminare di verifica, di un operatore su uno spazio di co-locazione precedentemente assegnato ad altro operatore, Telecom Italia non può utilizzare in proprio gli spazi o risorse resi disponibili dall'operatore cedente.
- 3. Telecom Italia aggiorna le informazioni circa le risorse di co-locazione contenute nel *database* di cui all'Art. 49 entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla data di efficacia del contratto di cessione dando evidenza in tale *database* degli eventuali spazi contrattualizzati ma non ancora presi in consegna dall'operatore richiedente
- 4. Gli operatori devono utilizzare i moduli richiesti per la fornitura di servizi ai propri utenti entro 6 mesi dal momento in cui si sono resi disponibili. In caso di mancato utilizzo di un modulo, gli operatori devono fornire all'Autorità evidenza che esso verrà utilizzato entro 30 giorni, altrimenti tale modulo verrà dichiarato disponibile per altri operatori.

# Servizio di co-locazione per l'utilizzo dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa e fibra spenta

- 1. Telecom Italia prevede soluzioni di co-locazione fisica e, nei casi in cui questa non sia disponibile, virtuale, volte a consentire l'utilizzo dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa e fibra spenta, così da permettere all'operatore che ne faccia richiesta l'installazione, tra l'altro, di apparati attivi e di permutatori ottici passivi (ODF), nell'ottica della realizzazione dell'accesso *end to end*. Valgono, laddove compatibili, i precedenti Art. 31, Art. 32, Art. 35, Art. 33.
- 2. Telecom Italia deve inoltre installare, in caso di richiesta da parte dell'operatore alternativo, i permutatori ottici passivi nelle sale di co-locazione e predisporre lo spazio necessario a tale scopo. In tal caso, i costi del permutatore, compresi quelli di installazione, sono a carico dell'operatore richiedente il servizio di co-locazione.
- 3. In caso di motivata ed accertata indisponibilità di spazio di co-locazione nelle proprie centrali, Telecom Italia rende comunque disponibili soluzioni alternative, volte a soddisfare ogni ragionevole richiesta dell'operatore, previo studio di fattibilità, secondo quanto previsto dall'Art. 35.

#### Studi di fattibilità

- 1. Per gli studi di fattibilità riguardanti la fornitura dei servizi di co-locazione, Telecom Italia comunica all'operatore richiedente, entro 20 giorni, lo studio di fattibilità relativo ai siti nelle aree d'interesse di quest'ultimo. In caso di esito positivo, Telecom Italia riporta una descrizione dettagliata dei lavori da eseguire, con particolare riferimento all'attuale capacità di fornitura di servizi di alimentazione e condizionamento ed all'eventuale necessità di ampliamento dei relativi impianti, ovvero di realizzazione di ulteriori impianti, nonché fornisce il preventivo economico per l'allestimento dei siti. In caso di esito negativo, Telecom Italia fornisce un'adeguata e documentata motivazione circa le cause di indisponibilità, nonché indicazioni di fattibilità relative a tutte le ulteriori tipologie di co-locazione.
- 2. Per gli studi di fattibilità riguardanti la fornitura dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa, alla fibra spenta, al segmento di terminazione e del servizio *end to end*, Telecom Italia comunica all'operatore richiedente, entro 20 giorni lavorativi, i relativi risultati. In caso di esito positivo, Telecom Italia riporta una descrizione dettagliata dei lavori da eseguire, fornisce il preventivo economico per la realizzazione di questi ultimi e specifica i relativi tempi di realizzazione, ivi inclusi quelli ragionevolmente prevedibili per il rilascio dei permessi per le opere civili. In caso di esito negativo, Telecom Italia fornisce un'adeguata e documentata motivazione circa le cause di indisponibilità.
- 3. Telecom Italia fornisce ogni approfondimento richiesto dall'operatore ai fini della valutazione tecnico/economica degli studi di fattibilità e dei preventivi presentati. Entro 15 giorni dalla ricezione del relativo studio di fattibilità, l'operatore può richiedere a Telecom Italia la revisione del progetto, indicando soluzioni tecniche alternative, ricorrendo eventualmente a soggetti terzi diversi da quelli individuati dall'operatore notificato.
- 4. Telecom Italia valuta le soluzioni tecniche proposte e motiva dettagliatamente e per iscritto l'eventuale mancato accoglimento della soluzione indicata dall'operatore ovvero dal soggetto terzo da esso incaricato.
- 5. Telecom Italia adotta ogni misura utile al fine di assicurare che i preventivi richiesti ai fornitori siano allineati ai prezzi correnti di mercato, ivi incluse le condizioni praticate all'operatore notificato per lavori analoghi, ovvero eventuali sconti rispetto ai prezzi correnti di mercato, nonché a fornire agli operatori documentata evidenza dei costi effettivamente sostenuti e, con specifico riferimento ai servizi di co-locazione, delle fatture pagate a soggetti terzi fornitori per l'espletamento dei lavori di allestimento dei siti indicati nei preventivi.
- 6. Telecom Italia fornisce, su richiesta dell'Autorità o degli operatori, dettagliata evidenza delle procedure adottate per l'aggiudicazione degli appalti a soggetti

- terzi per l'esecuzione dei lavori, nonché delle proposte pervenute dai diversi fornitori.
- 7. Con specifico riferimento ai servizi di co-locazione, Telecom Italia prevede che le modalità di fornitura dei relativi studi di fattibilità contemplino che, qualora la soluzione di co-locazione richiesta dall'operatore abbia esito negativo, senza eccessivo aggravio nei tempi e nei costi, il medesimo studio di fattibilità fornisca automaticamente l'analisi delle successive soluzioni disponibili nel sito al fine di risolvere l'esigenza espressa dall'operatore. E' altresì eliminato ogni vincolo in Offerta di Riferimento circa il numero massimo di studi di fattibilità offerti agli operatori. Tali modalità prevedono l'elaborazione di soluzioni alternative anche nel caso di esiti che eccedono notevolmente il costo medio di tali studi.

#### Sezione II

## CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI ACCESSO – ACCESSO A BANDA LARGA ALL'INGROSSO

#### Art. 36

#### Servizi bitstream su rete in rame ed in fibra ottica

- 1. Telecom Italia fornisce il servizio *bitstream* su rete in rame ai seguenti livelli di rete, fatto salvo quanto disposto dall'Art. 6, comma 3,:
  - a. ai nodi di centrale locale, limitatamente ai siti in cui non sono attualmente disponibili i servizi di accesso disaggregato;
  - b. ai nodi *parent* di commutazione della rete di trasporto ATM;
  - c. ai nodi *distant* di commutazione della rete di trasporto ATM;
  - d. ai nodi *parent* di commutazione della rete di trasporto Ethernet di primo livello;
  - e. ai nodi *distant* di commutazione della rete di trasporto Ethernet di secondo livello;
  - f. ai nodi remoti *IP level*.
- 2. Telecom Italia fornisce il servizio *bitstream* su rete in fibra ottica ai seguenti livelli di rete:
  - a. ai nodi di centrale locale (in modalità VULA);
  - b. ai nodi parent di commutazione della rete di trasporto di primo livello;
  - c. ai nodi distant di commutazione della rete di trasporto di secondo livello;
  - d. ai nodi remoti IP level.

- 3. Nella fornitura dei servizi di accesso *bitstream* su rete in fibra Telecom Italia, oltre a garantire tutte le funzionalità di configurazione dei profili fisici da lei commercializzati alla sua clientela finale, garantisce la configurazione anche di profili fisici equivalenti alle tecnologie ADSL1 (8Mbit/s *down* e 512 Mbit/s *up*) e ADSL2+ (20 Mbit/s *down* e 1 Mbit/s *up*).
- 4. Telecom Italia non richiede alcun contributo di qualificazione agli operatori. L'attività di pre-qualificazione è fornita su richiesta da parte degli operatori.
- 5. Telecom Italia prevede per i servizi di accesso *bitstream* su rete in fibra la medesima durata contrattuale iniziale prevista per gli analoghi servizi offerti su reti tradizionali, la quale non deve essere, comunque, superiore a tre mesi.
- 6. Per tutte le richieste di variazione della velocità dei servizi *bitstream* su rete in fibra che non necessitano di interventi di carattere fisico sulla porta, sulla linea o a casa dell'utente, Telecom Italia adotta modalità di gestione che non richiedono la cessazione del servizio iniziale ed una nuova attivazione. Deve essere, in ogni caso, minimizzato il disservizio per il cliente finale.

# Servizi *bitstream* su rete in rame in tecnologia ATM con interconnessione al DSLAM ATM

- 1. Nel momento in cui uno stadio di linea viene aperto alla fornitura di servizi di accesso disaggregato alla rete locale, Telecom Italia: *i*) garantisce la prosecuzione della fornitura di servizi *bitstream* con interconnessione al DSLAM agli operatori che abbiano attivato tali servizi presso lo stadio di linea interessato e *ii*) garantisce ai medesimi operatori, fino alla saturazione delle capacità degli *switch* dedicati all'interconnessione, l'attivazione di nuovi servizi con interconnessione al DSLAM. Telecom Italia non è più tenuta ad attivare nuovi servizi *bitstream* con interconnessione al DSLAM a partire da 12 mesi successivi alla data della comunicazione di apertura dello stadio di linea ai servizi di accesso disaggregato alla rete locale.
- 2. Nell'ambito dell'interconnessione al DSLAM, Telecom Italia consente la configurazione delle singole schede di accesso e di *backhauling* prevedendo meccanismi automatizzati di gestione.
- 3. Telecom Italia fornisce a titolo oneroso, su richiesta degli operatori, un servizio di manutenzione degli apparati.
- 4. Nell'ambito dell'interconnessione al DSLAM, Telecom Italia fornisce la disponibilità di accessi singoli, sia simmetrici che asimmetrici, nella modalità di seguito indicata. Fatto salvo quanto disposto dall'Art. 6, comma 3, Telecom Italia predispone su richiesta uno *switch* ATM le cui caratteristiche tecniche potranno essere concordate con gli operatori alternativi collegato localmente alla porta di

backhaul del subtelaio del DSLAM ATM dedicato all'operatore alternativo, destinato alla consegna locale del traffico verso gli operatori alternativi. Il costo di suddetto *switch* ATM sarà a carico degli operatori interessati. Ad ogni operatore alternativo è assegnato un VP dedicato e una porta E1/E3/STM-1 per l'interconnessione con il suddetto *switch* ATM predisposto da Telecom Italia. Ogni singola linea xDSL richiesta dall'operatore alternativo è mappata su un VP dell'operatore stesso.

5. Telecom Italia consente di utilizzare nei propri DSLAM schede di altri fornitori, purché tali schede siano compatibili con gli *standard* adottati da Telecom Italia e con i DSLAM dalla stessa installati.

### Art. 38

# Servizi *bitstream* di accesso simmetrico ed asimmetrico su rete in rame (su linea condivisa e su linea dedicata)

- 1. Telecom Italia consente la configurazione dei profili fisici di linea per le tecnologie ADSL1 e ADSL2+ utilizzando le velocità di picco (downstream/upstream) e la tipologia (fixed/rate adaptive) riportate nella tabella 1 (ADSL1) e nella tabella 2 (ADSL2+) dell'Allegato I al presente provvedimento.
- 2. Telecom Italia deve consentire la configurazione di tutti i profili riportati nelle due tabelle sopraindicate sia in modalità *fast*, sia in modalità *interleaved*.
- 3. Telecom Italia deve consentire l'utilizzazione di schede di altri fornitori, purché compatibili con gli *standard* adottati da Telecom Italia e con i DSLAM dalla stessa installati.
- 4. Per ragioni di chiarezza, Telecom Italia riporta nella tabella dei profili di accesso i PCR ed i valori di MCR consentiti per ciascun profilo.
- 5. Telecom Italia fornisce servizi di accesso *bitstream* asimmetrici su linea dedicata.
- 6. Telecom Italia non richiede alcun contributo di qualificazione agli operatori. L'attività di pre-qualificazione è fornita su richiesta da parte degli operatori.
- 7. Telecom Italia fornisce nell'offerta *bitstream*, per tutte le classi di servizio, i profili di accesso simmetrico in tecnica HDSL da 2 Mbit/s, 4 Mbit/s, 6 Mbit/s e 8 Mbit/s, con modem eventualmente fornito da Telecom Italia e funzionalità IMA.
- 8. Telecom Italia fornisce nell'offerta *bitstream*, per tutte le classi di servizio, i profili di accesso SHDSL a 2,3 Mbit/s, 4,6 Mbit/s, 6,9 Mbit/s e 9,2 Mbit/s, ove praticabile con funzionalità di "*bonding* fisico". Ove possibile Telecom Italia privilegia la soluzione SHDSL.
- 9. Con riferimento alle sole tecnologie HDSL ed SDH, Telecom Italia, qualora richiesto dall'operatore interconnesso, fornisce gli apparati terminali presso la sede del cliente.

- 10. Telecom Italia prevede la medesima durata contrattuale iniziale dei servizi di accesso *bitstream* per le modalità simmetrico ed asimmetrico la quale non deve essere, comunque, superiore a tre mesi.
- 11. Per tutte le richieste di variazione della velocità dei servizi *bitstream* che non necessitano di interventi di carattere fisico sulla porta, sulla linea o a casa dell'utente, Telecom Italia adotta modalità di gestione che non richiedono la cessazione del servizio iniziale ed una nuova attivazione. Deve essere, in ogni caso, minimizzato il disservizio per il cliente finale.

# Servizi bitstream su rete in rame in tecnologia ATM con interconnessione al nodo parent: la banda di backhaul

- 1. Fatto salvo quanto disposto dall'Art. 6, comma 3, Telecom Italia rende disponibili tutte le classi di servizio supportate dai propri apparati e specificamente le classi UBR, ABR senza notifica di congestione (UBR+), ABR, VBR-rt, VBR-nrt e CBR.
- 2. Telecom Italia consente, nei limiti di quanto tecnicamente possibile, la configurazione di non meno di 5 VC per accesso asimmetrico e non meno di 100 VC per accesso simmetrico. Con riferimento al modello di raccolta a "banda condivisa", Telecom Italia consente la configurazione delle famiglie di VP ABR riportate nella tabella 3 dell'Allegato I del presente provvedimento (tagli di VP speciali), limitatamente ad un VP per ciascuna area di raccolta, e nella tabella 4 del medesimo Allegato (tagli di VP).
- 3. Telecom Italia fornisce, ove tecnicamente fattibile, la prestazione che consente di attestare VC di uno stesso accesso *bitstream*, simmetrico o asimmetrico, su differenti DSLAM per migliorare il requisito di affidabilità per l'utenza che necessita di servizi in *fault tollerance*.
- 4. Con riferimento all'offerta di profili VC ABR disponibili per l'accesso asimmetrico, Telecom Italia garantisce l'armonizzazione per tutti i profili dei valori di MCR disponibili.
- 5. Telecom Italia garantisce l'*upgrade* dei VP di tipo a consumo (LITE); la soglia per l'attivazione automatica di tale *upgrade* non deve essere superiore al 65% della somma dei clienti attivi e in lavorazione.
- 6. Telecom Italia garantisce, per i servizi *bitstream* su rete ATM:
  - a. i parametri prestazionali in funzione della classe di servizio ATM;
  - b. un valore di *Cell Loss* obiettivo, minore o uguale a 10<sup>-4</sup> nel 95% dei collegamenti;

c. un valore di latenza differenziato per linee in modalità *fast* e *interleaved* e comunque inferiore a 25 ms.

# Art. 40

# Servizi bitstream su rete in rame in tecnologia ATM con interconnessione al nodo distant: trasporto long distance

- 1. Telecom Italia include nell'offerta *bitstream* le condizioni tecniche ed economiche del servizio di trasporto *long distance*.
- 2. Telecom Italia fornisce parametri prestazionali, inclusivi della c.d. "latenza", anche per il trasporto *long distance*.

## Art. 41

# Kit di consegna e aree di raccolta: la porta ATM, il collegamento ed i punti di consegna

- 1. Fatto salvo quanto disposto dall'Art. 6, comma 3, Telecom Italia garantisce *i*) la fornitura di porte ATM con velocità fino a 622 Mbit/s; *ii*) il servizio di ridondanza delle porte di consegna, compresa la ridondanza del circuito di prolungamento e *iii*) un servizio di *redirection* dell'accesso *bitstream* su base guasto.
- 2. Telecom consente, nelle opportune modalità, la condivisione di una stessa porta fra più operatori.
- 3. Nel caso in cui l'operatore richiedente l'interconnessione non sia co-locato presso il nodo di Telecom Italia ma si avvalga di strutture trasmissive di un operatore terzo co-locato, le condizioni economiche applicate all'operatore richiedente l'interconnessione sono quelle relative al *kit* di consegna, mentre l'operatore terzo co-locato si farà carico dei costi relativi alla co-locazione ed alle componenti trasmissive.
- 4. Telecom Italia, per ciascuna area di raccolta, pubblica nell'ambito dei Piani Tecnici di cui all'Art. 51 informazioni puntuali ed aggiornate sulle risorse disponibili e sulle risorse richieste dagli operatori.
- 5. Telecom Italia implementa procedure che consentano di gestire mediante processi automatizzati specifiche richieste di migrazioni massive, concernenti l'attivazione/cessazione di VP/VC, la modifica dei parametri PCR/MCR dei VP/VC, lo spostamento del *kit* di consegna dei VP/VC e la variazione della velocità di accesso. I prezzi di tale servizio e dei relativi studi di fattibilità sono indipendenti dal numero di variazioni e definiti nella logica dell'orientamento al costo e del recupero di efficienza rispetto alla migrazione realizzata attraverso ordini singoli.

# Servizi di trasporto bitstream in tecnologia Ethernet su rete in rame e in fibra

- 1. Telecom Italia include nell'Offerta di Riferimento *bitstream* le modalità per l'accesso alla funzionalità di *multicast*, consentendo l'utilizzo, su richiesta dell'operatore interconnesso e qualora tecnicamente fattibile, anche di apparati di terminazione diversi da quelli previsti da Telecom Italia nell'Offerta di Riferimento e tali da supportare questa funzionalità. Telecom Italia riporta nell'Offerta di Riferimento la soluzione tecnica che consente l'interoperabilità della funzione *multicast* implementata e utilizzata dalla propria rete e le relative condizioni economiche, compatibilmente con i livelli di interconnessione dell'offerta *bitstream*.
- 2. Telecom Italia permette all'operatore alternativo di richiedere, per le Classi di Servizio definite nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle Offerte di Riferimento *bitstream*, solo il valore di banda complessivamente necessaria su ciascuna area e macroarea di raccolta, senza specificare la dimensione delle singole VLAN. Tale valore è associato, per le varie CoS attivate, ad una specifica porta di consegna verso l'operatore alternativo, mentre la rete verifica che in ogni istante la banda totalmente consegnata su tale porta non superi il valore suddetto, indipendentemente dalla VLAN che ha generato tale traffico.
- 3. Telecom Italia permette all'operatore alternativo di utilizzare differenti livelli di CoS e comunque tutti quelli disponibili sugli apparati della propria rete. L'Autorità, in ogni caso, definisce nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle Offerte di Riferimento le specifiche CoS (incluse le relative modalità di gestione) a livello di area e macroarea di raccolta, sulla base di considerazioni inerenti alla fruibilità dell'offerta e all'integrità della rete.
- 4. Telecom Italia concorda con l'operatore alternativo l'assegnazione degli identificativi delle VLAN ricorrendo eventualmente a funzionalità di VLAN *Translation* o alla definizione di alcuni *range* di valori relativi ad ogni operatore.
- 5. Telecom Italia permette all'operatore alternativo di utilizzare sia modelli di interconnessione basati su VLAN "single tag" sia modelli di interconnessione basati su VLAN "double tag".
- 6. Telecom Italia offre agli operatori alternativi servizi a banda dedicata per singolo cliente su rete Ethernet se la propria rete lo consente e, comunque, nel caso in cui tale servizio sia utilizzato per la fornitura di accessi *retail* da parte delle proprie divisioni commerciali.
- 7. Telecom Italia fornisce un servizio di co-locazione virtuale per ospitare gli apparati di terminazione e ne definisce il prezzo. Telecom Italia, inoltre, riporta nell'Offerta di Riferimento le condizioni tecniche ed economiche per l'attestazione diretta di una fibra ottica su interfacce Gigabit Ethernet ottiche monomodali (GBIC) dell'apparato di terminazione.

- 8. Telecom Italia consente la possibilità, anche qualora il PoP dell'operatore alternativo sia colocato presso il PdI, di effettuare l'interconnessione direttamente sul nodo *feeder* di Telecom Italia, o su di un altro apparato di tipo *carrier class* predisposto presso la centrale di Telecom Italia.
- 9. Telecom Italia include nell'offerta *bitstream* la possibilità di utilizzare, in aggiunta alle VLAN per sito, anche il modello di aggregazione basato su VLAN "dedicate" per singolo cliente.
- 10. Telecom Italia, per ciascuna Macro area, pubblica nell'ambito dei Piani Tecnici di cui all'Art. 51 informazioni puntuali ed aggiornate sulle risorse disponibili e sulle risorse richieste dagli operatori.

# Servizi bitstream in tecnologia Ethernet a livello di area di raccolta

- 1. Il servizio *bitstream* Ethernet su rete in fibra a livello di area di raccolta è erogato presso un sottoinsieme dei *feeder* dell'attuale offerta *bitstream* Ethernet su rame.
- 2. Telecom Italia garantisce per i servizi *bitstream* su rete Ethernet in rame ed in fibra i parametri prestazionali in funzione della classe di servizio, specificando il ritardo massimo di trasferimento ("latenza"), il massimo *jitter* e la massima probabilità di scarto dei *frame* Ethernet.

## **Art. 44**

# Servizi bitstream in tecnologia Ethernet a livello di macroarea di raccolta

- 1. Telecom Italia include nelle offerte *bitstream* su rete in rame ed in fibra le condizioni tecniche ed economiche del servizio di trasporto di secondo livello.
- 2. Telecom Italia fornisce parametri prestazionali, inclusivi della c.d. "latenza", anche per il trasporto di secondo livello.

### Art. 45

# Kit di consegna: la porta Ethernet

- 1. Telecom Italia garantisce: *i*) la fornitura di porte Ethernet prevedendo velocità fino a 10 Gbit/s; *ii*) il servizio di ridondanza delle porte di consegna, compresa la ridondanza del circuito di prolungamento e *iii*) un servizio di *redirection* dell'accesso *bitstream* su base guasto.
- 2. Telecom Italia consente, nelle opportune modalità, la condivisione di una stessa porta fra più operatori.

- 3. Nel caso in cui l'operatore richiedente l'interconnessione non sia co-locato presso il nodo di Telecom Italia, ma si avvalga di strutture trasmissive di un operatore terzo co-locato, l'operatore richiedente l'interconnessione si farà carico dei costi relativi al *kit* di consegna, mentre l'operatore terzo co-locato si farà carico dei costi relativi alla co-locazione ed alle componenti trasmissive.
- 4. Telecom Italia, per ciascuna area di raccolta, pubblica nell'ambito dei Piani Tecnici di cui all'Art. 51, le informazioni puntuali ed aggiornate sulle risorse disponibili e sulle risorse richieste dagli operatori.

# Disposizioni comuni per i servizi bitstream su rete in rame ed in fibra ottica

- 1. L'interconnessione ai nodi di commutazione avviene mediante i medesimi flussi di interconnessione utilizzati per le altre tipologie di servizi all'ingrosso oggetto di regolamentazione. Telecom Italia mette in atto ogni misura utile alla condivisione dei flussi e delle porte degli apparati trasmissivi tra le diverse tipologie di servizi all'ingrosso oggetto di obbligo d'offerta.
- 2. Telecom Italia adotta un sistema automatizzato di amministrazione delle attività di *provisioning* e *assurance* che permetta agli operatori che acquistano i servizi *bitstream* e i servizi accessori di seguire l'esecuzione degli ordini nelle loro diverse fasi fino al completamento degli stessi. Tale sistema garantisce peraltro la conformità a quanto previsto dalla delibera n. 718/08/CONS che rende vincolante il Gruppo di Impegni n. 1, ed in particolare i punti 1.8-1.13.
- 3. Nel caso in cui la prestazione di portabilità del numero venga richiesta contestualmente alla fornitura del servizio *bitstream*, Telecom Italia gestisce tali richieste in maniera unitaria, con particolare riferimento alle tempistiche e alle modalità di attivazione dei servizi.
- 4. Telecom Italia garantisce l'attivazione sincronizzata dei servizi *bitstream* tra tutte le sedi del cliente e la gestione unificata dei guasti e della fatturazione ai clienti anche nel caso di clienti multi-sede interessati ad una sola tecnologia.
- 5. Telecom Italia fornisce il servizio *bitstream* indipendentemente dalla finalità d'uso che l'operatore richiedente intende farne.
- 6. La gestione dei processi di attivazione, migrazione e cessazione dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso di cui al presente articolo, inclusa la portabilità del numero, è svolta da Telecom Italia conformemente a quanto previsto dalla delibera n. 274/07/CONS, per quanto applicabile, così come modificata ed integrata da successivi provvedimenti. L'Autorità definisce, nell'ambito di un apposito procedimento, gli adattamenti che dovessero ritenersi necessari.

#### Sezione III

## CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI ACCESSO – WHOLESALE LINE RENTAL

### Art. 47

## Servizi di Wholesale Line Rental

- 1. Telecom Italia fornisce il servizio di WLR, le prestazioni associate ed i servizi accessori conformemente alle disposizioni contenute nella delibera n. 694/06/CONS, salvo quanto modificato dal presente provvedimento. I riferimenti alla delibera n. 33/06/CONS contenuti negli articoli 3 comma 1, 4 comma 1, 9 comma 2 e articolo 18 comma 1 lett. *j*) della delibera n. 694/06/CONS sono da intendersi riferiti al presente provvedimento. Gli articoli n. 23, 26, 27, 29 e 30 della delibera n. 694/06/CONS sono da intendersi interamente superati dalle disposizione del presente provvedimento.
- 2. Telecom Italia utilizza un sistema automatizzato di amministrazione delle attività di *provisioning* e *assurance* che permetta agli operatori acquirenti del servizio di WLR, delle prestazioni associate e dei servizi accessori, di gestire la commercializzazione al cliente finale della linea di accesso. Tale sistema deve garantire peraltro la conformità a quanto previsto dalla delibera n. 718/08/CONS che rende vincolante il Gruppo di Impegni n. 1, ed in particolare i punti 1.8.-1.13.
- 3. Telecom Italia rispetta i tempi di *provisioning, assurance* e disponibilità previsti dagli articoli 10, 14 e 21 della delibera n. 694/06/CONS nonché le modalità e le procedure di attivazione e disattivazione del servizio previste dagli articoli 11, 12, 13 e 15 della medesima delibera.
- 4. Telecom Italia garantisce l'attivazione sincronizzata del servizio di WLR tra tutte le sedi del cliente e la gestione unificata dei guasti e della fatturazione ai clienti anche nel caso di clienti multi-sede interessati ad una sola tecnologia.
- 5. Telecom Italia comunica trimestralmente all'Autorità, per ciascuna tipologia di linea oggetto dell'Offerta WLR e per ciascun mese, il numero di linee WLR attivate, il numero di linee WLR disattivate e il numero di linee WLR attive alla fine del mese. Tali informazioni sono fornite in forma disaggregata per operatore.
- 6. In merito alle modalità di attivazione, migrazione e cessazione dei servizi di WLR ed alla portabilità del numero, Telecom Italia garantisce quanto previsto dalla delibera n. 274/07/CONS e dalle successive modifiche ed integrazioni.

### Sezione IV

# CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA – ACCESSO FISICO ALL'INGROSSO

#### Art. 48

## Offerta di Riferimento

- 1. L'Offerta di Riferimento per i servizi di accesso fisico all'ingrosso offerti su rete in rame contiene le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura dei servizi di:
  - a. accesso completamente disaggregato alla rete metallica;
  - b. accesso disaggregato alla sottorete locale;
  - c. accesso condiviso;
  - d. co-locazione ed altri servizi accessori;
  - e. prolungamento dell'accesso;
- 2. L'Offerta di Riferimento per i servizi di accesso fisico all'ingrosso offerti su rete in fibra contiene le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura dei servizi di:
  - a. accesso ai cavidotti nella tratta di accesso alla centrale ed alla fibra spenta in centrale;
  - b. accesso ai cavidotti nelle tratte primaria e secondaria;
  - c. accesso alla fibra spenta presso il punto di demarcazione tra rete primaria e rete secondaria;
  - d. giunzione della fibra spenta tra rete primaria e secondaria e presso il punto di terminazione di edificio;
  - e. accesso ai cavidotti nella tratta di adduzione ed alla fibra spenta presso il punto di terminazione di edificio;
  - f. accesso al segmento di terminazione;
  - g. co-locazione ed altri servizi accessori;
  - h. accesso end to end.
- 3. L'Offerta di Riferimento dei servizi di accesso all'ingrosso su rete in fibra specifica, tra l'altro, i dettagli circa i processi e le procedure operative automatizzate per la migrazione dei clienti.
- 4. L'Offerta di Riferimento dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta contiene le condizioni economiche relative alla realizzazione delle nuove infrastrutture di manovra, riportando separatamente i prezzi dei materiali e delle attività operative.

- 5. L'Offerta di Riferimento per i servizi di accesso fisico alla rete in fibra contiene le condizioni economiche degli studi di fattibilità.
- 6. Uno specifico e separato allegato dell'Offerta di Riferimento riporta le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura di:
  - a. servizi di co-locazione fisica;
  - b. servizi di co-locazione;
  - c. servizi di co-locazione nell'armadio di distribuzione di Telecom Italia, in sito ad esso adiacente o nelle sue immediate vicinanze:
  - d. servizi di co-locazione in sito adiacente e nelle immediate vicinanze della centrale di Telecom Italia;
  - e. studi di fattibilità *standard* ed "a progetto" per i nuovi siti e per l'ampliamento dei siti;
  - f. raccordi interni di centrale tra operatori co-locati nella medesima sala e tra operatori co-locati in sale diverse;
  - g. servizio di assistenza in centrale per l'effettuazione del sopralluogo;
  - h. servizi accessori alla co-locazione.
- 7. L'Offerta di Riferimento riporta in allegato un manuale di procedura contenente gli aspetti tecnici, procedurali, amministrativi e gestionali:
  - a. per l'effettiva operatività di tutti i servizi di accesso fisico all'ingrosso di cui ai precedenti commi 1 e 2;
  - b. per la richiesta di ampliamento degli spazi di co-locazione, che contempli anche la possibilità di cessione parziale di spazi e risorse di co-locazione;
  - c. per la cessione da parte di un operatore ad un altro operatore del proprio contratto di co-locazione sottoscritto con Telecom Italia:
  - d. per l'effettuazione, direttamente o mediante soggetti terzi designati, di sopraluoghi presso i siti nei quali risultano disponibili spazi di co-locazione, nonché presso i siti per i quali lo studio di fattibilità abbia dato esito negativo;
  - e. per la raccolta e la gestione degli ordinativi per la fornitura di servizi di accesso disaggregato alla rete locale, nonché accesso alla fibra spenta e alle infrastrutture di posa;
  - f. per la fornitura, con riferimento a tutti i Raccordi Interni di Centrale, del codice identificativo del circuito (TD).
- 8. Nell'ambito dell'Offerta di Riferimento per servizi di accesso disaggregato alla sottorete locale Telecom Italia deve indicare almeno:
  - a. le informazioni relative all'ubicazione dei punti di accesso fisici intermedi della rete locale;

- b. le informazioni relative alla disponibilità di sottoreti locali in parti specifiche della rete di accesso;
- c. le norme per l'assegnazione dello spazio in caso di spazio limitato nei punti di accesso alla sottorete locale.

# Fornitura di informazioni su siti ed infrastrutture sui quali sono disponibili i servizi di accesso fisico all'ingrosso

- 1. Telecom Italia predispone ed aggiorna la lista degli stadi di linea aperti ai servizi di accesso disaggregato. Gli stadi di linea sono identificati anche attraverso le coordinate geografiche (longitudine e latitudine) del sito.
- 2. Telecom Italia predispone ed aggiorna un *database* contenente almeno le seguenti informazioni:
  - a. La disponibilità di spazi di co-locazione nei singoli siti e su ciascuno stadio di linea aperto all'*unbundling* indicando, in particolare: *i*) il dettaglio dell'occupazione degli spazi per moduli *unbundling* e interconnessione, *ii*) il tipo anagrafico e la tipologia degli impianti di condizionamento ed energia, *iii*) il livello di riempimento dei permutatori e l'occupazione di coppie al permutatore.
  - b. La possibilità di ampliamento dei siti per moduli *unbundling* e interconnessione, distinguendo i casi in cui lo spazio è disponibile o è necessario l'ampliamento della sala, gli spazi modulo già predisposti sono liberi o liberabili e le coppie al permutatore sono libere e liberabili, tenendo conto anche delle risorse disponibili a seguito di rinunce degli operatori;
  - c. La disponibilità di portanti in fibra ottica per il servizio di prolungamento dell'accesso su fibra ottica.
  - d. La disponibilità di infrastrutture civili (cavidotti, pozzetti, camerette, pali, etc.) all'interno delle quali l'operatore alternativo può installare la propria infrastruttura trasmissiva.
  - e. Le consistenze di ciascun segmento della rete di accesso (numero di coppie posate nella rete primaria e secondaria) ed il numero di coppie attive dettagliate per ciascuna tecnologia trasmissiva ammessa (ISDN, ADSL, SHDSL, VDSL, HDSL, HDB3), nonché il numero e la copertura geografica degli armadi corrispondenti agli stadi di linea aperti ai servizi di accesso disaggregato ed il numero di settori di cavo primario afferenti a ciascun armadio.
  - f. I dati relativi alle aree di copertura della rete di accesso tramite gli elementi della rete primaria e i civici serviti e servibili dalla rete secondaria correlata, i dati relativi alla lunghezza puntuale dei cavi di rete primaria e secondaria,

- inclusivi delle caratteristiche fisiche dei cavi impiegati (diametro dei conduttori, tipo di isolamento, etc.).
- g. La toponomastica degli utenti serviti e servibili, sistemi numerici e archi di numerazioni della rete di accesso.
- h. Le informazioni di dettaglio circa la presenza di accessi in fibra ottica per ciascun civico, con riferimento a tutte le centrali locali di accesso, indicando la disponibilità di fibra accesa e spenta, nonché il relativo punto di attestazione a cui la fibra è accessibile. Il *database* documenta altresì la disponibilità di fibra spenta nella rete di accesso in tratte intermedie, anche non direttamente connesse agli utenti. In tale caso sono identificati in modo univoco i pozzetti a cui tale fibra spenta è accessibile, la numerosità e la tipologia di fibra. Il *database* deve altresì contenere informazioni circa: *i*) la cartografia dei condotti, delle camere di accesso alla rete e della palificazione, *ii*) la disponibilità di fibra spenta nella rete di accesso, *iii*) gli edifici che vengono cablati, indicando esplicitamente la presenza del segmento di terminazione in fibra. Tale sistema fornisce le suddette informazioni in modalità georeferenziata, specificando la dimensione dei tubi, la disponibilità di spazio presente negli stessi e le tipologie di fibra e di connettori utilizzati in ogni sezione considerata.
- 3. Oltre all'accesso alle informazioni contenute nel *database* di cui ai commi precedenti, Telecom Italia fornisce, su richiesta dell'operatore alternativo, entro 5 giorni lavorativi, almeno le seguenti informazioni di dettaglio sui siti di colocazione:
  - a. elenco dei siti di co-locazione comprensivo della denominazione convenzionale del sito utilizzata dall'operatore notificato e ubicazione geografica inclusiva di coordinate geografiche;
  - b. mappe relative all'area servita da ciascun sito;
  - c. numero di linee attestate in relazione a ciascun sito;
  - d. archi di numerazione afferenti a ciascun sito:
  - e. centrale locale (SGU) di riferimento per ciascun sito.
- 4. Telecom Italia ha l'obbligo di soddisfare ogni ragionevole richiesta da parte degli operatori interessati di informazioni utili a valutare l'adesione ai servizi di accesso offerti.
- 5. Il *database* è aggiornato entro 5 giorni lavorativi dalla variazione della disponibilità delle risorse coinvolte.
- 6. Telecom Italia prevede l'accesso in tempo reale da parte degli operatori e dell'Autorità alle informazioni aggiornate di cui al presente articolo attraverso gli strumenti informatici di fornitura dei servizi offerti. Telecom Italia comunica altresì su base bimestrale all'Autorità copia integrale di tutti i *database* di cui al presente articolo.

- 7. I manuali dell'Offerta di Riferimento ed il *database* devono essere correlati tra loro garantendo campi univoci per l'identificazione dei cavi, delle centrali e degli elementi intermedi della rete di accesso censiti dal *database*, e deve consentire l'associazione degli archi di numerazione ad ogni singolo armadio di distribuzione.
- 8. Il *database* deve consentire agli operatori, con l'ausilio delle sole tabelle incluse al manuale delle procedure dell'Offerta di Riferimento, la verifica della disponibilità di risorse per la fornitura di un particolare servizio di accesso (fisico o virtuale) ad una data velocità trasmissiva su una data linea. Il *database* riporta in dettaglio tutti i parametri necessari a tale fine.

## Informazioni sul calendario delle attività di allestimento dei siti di co-locazione

- 1. Telecom Italia fornisce agli operatori interessati, con cadenza mensile, un'informativa sullo stato di avanzamento dei lavori di allestimento in relazione a ciascun sito di co-locazione, contenente almeno le seguenti informazioni:
  - a. data di conferma degli ordinativi;
  - b. regime amministrativo applicato allo svolgimento dei lavori e indicazione della data di richiesta delle eventuali autorizzazioni e/o concessioni edilizie alle Amministrazioni competenti;
  - c. data indicativa di prevista consegna.
- 2. Telecom Italia fornisce agli operatori l'indicazione puntuale della data di ingresso in ciascun sito di co-locazione, con un preavviso minimo di 15 giorni lavorativi, nel caso di sito di nuovo allestimento, e di 5 giorni lavorativi, nel caso di predisposizione di nuovo modulo in un sito già operativo.

## Art. 51

## Piani tecnici

1. Telecom Italia pubblica e comunica all'Autorità i Piani Tecnici per la Qualità della Rete Fissa di Accesso nonché i Piani Tecnici per lo Sviluppo della Rete Fissa di Accesso pluriennali, secondo i termini e le modalità previste dalla delibera n. 718/08/CONS che rende vincolanti i Gruppi di Impegni n. 5 e n. 6.

## Art. 52

# Implementazione della tecnica di vectoring

1. Telecom Italia pubblica sul proprio portale *wholesale* e comunica all'Autorità, anche tramite i propri Piani Tecnici per lo Sviluppo della Rete Fissa di Accesso, la lista delle aree di armadio, nonché delle relative aree di centrale, presso le quali

- prevede di implementare il *vectoring* con almeno sei mesi di anticipo rispetto all'effettiva implementazione.
- 2. Contestualmente alla prima comunicazione relativa all'implementazione del *vectoring*, Telecom Italia presenta all'Autorità una proposta di Offerta di Riferimento per i servizi VULA forniti a livello di armadio di strada della sottorete locale in rame in linea con le condizioni stabilite nell'ambito del tavolo tecnico di cui all'Art. 85 che l'Autorità provvederà ad approvare con eventuali modifiche. Successivamente alla prima offerta, Telecom Italia pubblica le offerte relative al servizio VULA all'armadio di strada secondo le tempistiche previste per gli altri servizi di cui all'Art. 8 comma 4.

# Service Level Agreement (SLA) e penali

- 1. L'Offerta di Riferimento riporta in allegato una proposta di *Service Level Agreement* (SLA), contenente tutti gli elementi relativi agli *standard* di qualità ed alle modalità e tempistiche di fornitura dei servizi di cui agli Art. 5, Art. 6 ed Art. 7. L'Offerta di Riferimento contiene SLA *premium* su base chiamata migliorativi rispetto agli SLA base, corredati di relative penali. Il mancato rispetto di quanto stabilito nello SLA comporta l'obbligo di pagamento di penali.
- 2. I termini e le condizioni contenuti nello SLA dovranno, laddove applicabili, essere coerenti con i livelli di servizio offerti da Telecom Italia alle proprie divisioni commerciali ed alla propria clientela finale.
- 3. Gli SLA *premium* non prevedono alcun pagamento per attività concluse al di fuori dei tempi garantiti.
- 4. Lo SLA per i servizi di co-locazione prevede tempi certi di consegna, garantiti da penali, per gli studi di fattibilità dei servizi di predisposizione dei siti e di raccordi interni di centrale e tempi massimi di intervento per la realizzazione e l'assistenza tecnica
- 5. Per i raccordi interni di centrale, i tempi di *provisioning* e le penali sono quelle previste nello SLA per servizi di co-locazione.
- 6. Lo SLA per i tempi massimi di *provisioning* dei servizi di accesso disaggregato in rame e del segmento di terminazione è riportato nella Tabella 1 dell'Allegato L al presente provvedimento; le rispettive penali andranno calcolate sulla base dei giorni solari. Telecom Italia non applica alcun termine di decadenza alla possibilità di esercizio da parte degli operatori del diritto di richiesta della corresponsione delle penali, purché la verifica congiunta delle stesse avvenga entro 18 mesi dalla chiusura di ciascun anno solare di riferimento. Per il servizio di accesso *end to end*, Telecom Italia pubblica gli opportuni SLA e le relative

- penali. L'Autorità li approva alla luce dei principi di non discriminazione e parità di trattamento.
- 7. Salvo quanto previsto nel comma successivo, per i servizi di accesso alle infrastrutture di posa e fibra spenta i tempi massimi di *provisioning* sono di 30 giorni lavorativi nell'80% dei casi. I tempi specificati per il *provisioning* del servizio decorrono dalla data di ricezione della relativa richiesta da parte dell'operatore.
- 8. Nei casi in cui sia necessario uno studio di fattibilità, Telecom Italia realizza tale studio secondo quanto disciplinato dall'Art. 35. I tempi specificati per il *provisioning* decorrono dal termine indicato per la consegna dello studio di fattibilità. Il conteggio dei giorni ai fini del calcolo delle penali di fornitura resta sospeso dalla data di consegna dello studio di fattibilità alla data di risposta dell'operatore sia nel caso di accettazione che di rinuncia.
- 9. Gli importi delle penali per ritardata attivazione dei servizi di accesso fisico all'ingrosso vanno allineati alle corrispondenti penali riconosciute agli utenti finali di Telecom Italia. In particolare gli importi delle penali giornaliere per ritardo nell'attivazione e nel ripristino, per i servizi di ULL e VULL, sono determinati sulla base dell'importo del canone residenziale del servizio di Telecom Italia, mentre, per i servizi di SA, sono determinati sulla base di penali analoghe a quelle previste in relazione al servizio di accesso a larga banda residenziale di Telecom Italia. Gli importi delle penali per ritardata attivazione dei servizi di accesso al segmento di terminazione vanno allineati alle corrispondenti penali riconosciute agli utenti finali di Telecom Italia per i servizi a banda larga su fibra.
- 10. Lo SLA relativo ai tempi massimi di *provisioning* del servizio di co-locazione è riportato nella Tabella 2 dell'Allegato L. I tempi specificati decorrono dalla data di ricezione della relativa richiesta da parte dell'operatore, ovvero, in caso sia richiesto uno studio di fattibilità, al termine dello SLA di consegna dello studio di fattibilità. Il conteggio dei giorni, ai fini del calcolo delle penali di fornitura, resta sospeso dalla data di consegna dello studio di fattibilità alla data di risposta dell'operatore, sia che essa sia di accettazione che di rinuncia.
- 11. Telecom Italia adotta livelli progressivi di penali giornaliere per i ritardi sui tempi di fornitura dei servizi di co-locazione nonché dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa e fibra spenta, sulla base di quanto riportato nella Tabella 3 dell'Allegato L.
- 12. Lo SLA relativo alle attività di manutenzione correttiva dei servizi di accesso fisico all'ingrosso è riportato nella Tabella 4 dell'Allegato L.
- 13. In caso di mancato rispetto dei tempi di ripristino indicati, Telecom Italia corrisponde all'operatore alternativo le penali descritte di seguito:

- a. penali di *assurance* per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale e per i servizi di accesso al segmento di terminazione allineati alle corrispondenti penali riconosciute agli utenti finali di Telecom Italia;
- b. penali di *assurance* per i servizi di prolungamento dell'accesso mediante portante trasmissivo come indicate nella Tabella 6b dell'Allegato L;
- c. penali di *premium assurance* come indicate Tabella 6c dell'Allegato L, aggiuntive rispetto a quelle determinate per il ritardo di ripristino.
- 14. I Service Level Agreement per l'assurance dei servizi di co-locazione e dei raccordi interni fra operatori alternativi sono indicati rispettivamente nella Tabella 6a e nella Tabella 6b dell'Allegato L. Gli SLA di assurance dei servizi di co-locazione virtuale prevedono inoltre che le richieste di ingresso in centrale (servizio di accompagnamento) vengano evase 365 giorni all'anno 24 ore al giorno, entro 4 ore dalla richiesta nel 100% dei casi.
- 15. Le penali previste in caso di mancato rispetto dei tempi di ripristino di cui al comma precedente sono indicate rispettivamente nella Tabella 7a (servizio di colocazione) e nella Tabella 7b (raccordi interni) dell'Allegato L. Le penali di assurance previste alla Tabella 7a dell'Allegato L si applicheranno altresì nel caso di mancato rispetto dei tempi di ripristino previsti per il servizio di accesso alle infrastrutture di posa e fibra spenta.
- 16. SLA e penali per il ripristino dei raccordi interni tra operatori sono calcolati sui tempi di intervento di chiusura e non di inizio attività.
- 17. Telecom Italia, nel rispetto del principio di non discriminazione, in caso di variazione dei tempi di fornitura e di ripristino dei servizi di accesso garantiti alla propria clientela finale, aggiorna le tempistiche di fornitura e di ripristino di cui alle Tabelle 1 e 4 dell'Allegato L, garantendo comunque tempi migliorativi rispetto a quelli forniti alla propria clientela finale.
- 18. Tutte le penali specificate nel presente articolo sono oggetto di verifica e pagamento semestrale: l'intervallo temporale in cui calcolare il 95% degli ordini, come specificato dallo SLA, corrisponde al periodo tra il 1 gennaio ed il 30 giugno.
- 19. Il sistema automatizzato di Telecom Italia, di cui all'Art. 21 deve permettere il monitoraggio e deve conservare traccia per almeno 24 mesi di tutte le singole comunicazioni riguardanti il *provisioning* e *l'assurance*, fornendo informazioni dettagliate circa il referente di Telecom Italia, le causali di guasto individuate e le tempistiche di lavorazione. Le informazioni disponibili devono permettere agli operatori la verifica del rispetto degli SLA di *provisioning* ed *assurance* ed il computo delle relative penali.
- 20. Il processo di *assurance* relativo ai servizi di accesso fisico all'ingrosso contempla una procedura di chiusura concordata del guasto in cui Telecom Italia segnala all'operatore alternativo l'avvenuto intervento prima della chiusura

dell'attività affinché quest'ultimo possa verificare l'effettivo funzionamento del servizio. La segnalazione sospende i termini per il conteggio dei tempi previsti dagli SLA. L'intervento di *assurance* si considera effettivamente chiuso solo a seguito dell'esito positivo della verifica da parte dell'operatore alternativo, mentre in caso di esito negativo il conteggio dei giorni nel calcolo delle penali riprende a partire dalla originaria segnalazione di guasto.

21. Telecom Italia evidenzia, in contabilità regolatoria, in modo separato i costi dello SLA *premium* di *assurance* dei servizi di accesso fisico all'ingrosso al fine di consentirne la verifica da parte dal revisore incaricato.

## Art. 54

# Meccanismo di programmazione degli ordinativi dei servizi di accesso disaggregato alle infrastrutture fisiche di rete e coinvestimento

- 1. Telecom Italia, nel caso in cui intenda realizzare nuove infrastrutture di accesso in fibra, invita, attraverso un apposito annuncio, tutti i soggetti interessati a manifestare anticipatamente la propria volontà di acquistare i servizi di accesso disaggregato alle suddette infrastrutture fisiche di rete di cui all'Art. 5.
- 2. Con riferimento alle modalità dell'annuncio di cui al comma precedente, Telecom Italia pubblica sul proprio portale *wholesale*, dandone contestuale comunicazione all'Autorità, l'annuncio della proposta di progetto almeno sei mesi prima della data di inizio dei lavori. L'annuncio riporta l'oggetto del progetto, il piano tecnico, i tempi di progettazione e avvio dei lavori nonché i tempi massimi per il completamento degli stessi e, infine, il termine entro cui i soggetti interessati possono manifestare il proprio impegno ad acquistare i servizi di accesso, che ragionevolmente non può essere inferiore a tre mesi dalla data di pubblicazione dell'annuncio.
- 3. Le richieste degli operatori alternativi dovranno essere ragionevoli e proporzionate anche in relazione al piano di investimenti pubblicato da Telecom Italia tramite l'annuncio. L'Autorità vigilerà sul funzionamento di tale meccanismo, riservandosi di apportare eventuali modifiche, con particolare riferimento alle tempistiche di cui al comma precedente.
- 4. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, Telecom Italia presenta una proposta tecnica ed economica per la condivisione degli investimenti e dei costi per la realizzazione di nuove infrastrutture di posa per lo sviluppo di reti in fibra, conformemente all'Impegno n. 9.3.

### Sezione V

# CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA – ACCESSO A BANDA LARGA ALL'INGROSSO

#### Art. 55

## Offerta di Riferimento

- 1. Telecom Italia pubblica un'Offerta di Riferimento contenente:
  - a. le condizioni tecniche ed economiche dei servizi di accesso in banda larga all'ingrosso simmetrici ed asimmetrici (anche su linea dedicata) offerti su rete in rame e su rete in fibra ai diversi livelli di interconnessione; le condizioni economiche devono essere fornite in forma disaggregata per ciascun elemento componente il servizio (accesso, apparati di multiplazione, circuiti di *backhauling*, trasporto tra nodi, porte di accesso ai nodi, *etc.*);
  - b. informazioni relative all'ubicazione, alla topologia di interconnessione ed al livello gerarchico di tutti gli *switch* (*parent* e *distant*) delle proprie reti;
  - c. informazioni circa le modalità di configurazione e di fornitura della banda ATM per le singole tratte di trasporto e di *backhauling*, circa il dimensionamento ed l'aggregazione dei VP e dei VC, circa il numero dei circuiti per porta, il numero di VP per VC e circa le classi di servizio;
  - d. l'elenco esaustivo e la localizzazione dei DSLAM, miniDSLAM e DSLAM "zainetto" della propria rete, indicando il modello e le caratteristiche degli apparati, le tecnologie di accesso e di *backhauling* disponibili su ciascuno di essi, le caratteristiche delle porte di *backhauling* disponibili e le configurazioni ammesse in termini di velocità, tecnologie di accesso e configurazione dei circuiti.
- 2. Telecom Italia fornisce, con cadenza bimestrale, le informazioni necessarie all'Autorità per il monitoraggio del mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso, con particolare attenzione agli andamenti delle attivazioni e delle disattivazioni ed alle migrazioni della clientela finale tra diversi operatori.

## **Art. 56**

# Service Level Agreement (SLA) e penali per i servizi bitstream: disposizioni generali

- 1. Telecom Italia pubblica un *Service Level Agreement* base e un *Service Level Agreement premium* per i servizi *bitstream* comprensivi di penali. In particolare:
  - a. ciascuna componente di rete inclusa nell'offerta è corredata da adeguati SLA e penali relativamente alle condizioni di *provisioning*, *assurance*, disponibilità annua, tasso di errata attivazione;

- b. le modalità di gestione di *provisioning* prevedono la notifica agli operatori alternativi della data di rilascio delle linee di accesso con un preavviso di almeno 3 giorni, al fine di permettere a questi ultimi di predisporre i propri sistemi ed attività;
- c. i sistemi informatizzati di *provisioning* ed *assurance* del servizio *bitstream* devono permettere la dedicata gestione della migrazione dei clienti finali tra operatori alternativi.
- 2. Telecom Italia esprime i tempi di *provisioning*, di *assurance* ed i tempi di disponibilità in giorni solari ed ore effettive e definisce le penali per singolo servizio *bitstream* in modo proporzionale al canone ed al numero di giorni o ore di ritardo o disservizio. Ai fini del computo della distribuzione dei ritardi e delle relative penali, Telecom Italia utilizza categorie omogenee in termini di tecnologia e di velocità.

# SLA e penali per il provisioning

- 1. Telecom Italia fornisce SLA base di *provisioning* degli accessi *bitstream* sulla base dei requisiti riportati nella Tabella 8 dell'Allegato L. Qualora i tempi massimi di fornitura del 100% e del 95% dei servizi *bitstream* di Telecom Italia alla propria clientela finale risultino, una volta sottratti 4 giorni solari, inferiori a quelli previsti nella Tabella 9 dell'Allegato L, Telecom Italia è tenuta ad aggiornare in riduzione i valori della tabella.
- 2. Telecom Italia garantisce un tasso di errato *provisioning* del 2% per tutti i tipi di accesso e garantisce un tempo di riparazione guasti da errato *provisioning* pari 4 ore solari, se la segnalazione avviene entro le ore 16.00 dei giorni feriali (dal lunedì al venerdì), e pari ad 8 ore solari nei restanti casi. Telecom Italia prevede, inoltre, la possibilità di modificare il servizio inizialmente richiesto (ad es. *upgrade* o *downgrade*) minimizzando il disservizio al cliente finale.
- 3. Telecom Italia garantisce i seguenti SLA base di *provisioning* per la banda *bistream* fino al nodo *Parent* (*backhaul*):
  - a. tempi di attivazione della banda pari a 30 giorni lavorativi per la totalità dei VP/VLAN e di 15 giorni lavorativi per il 95% degli stessi.
  - b. tempi di ampliamento della banda pari a 30 giorni lavorativi per la totalità dei VP/VLAN già attivi e di 8 giorni lavorativi per il 95% degli stessi.
- 4. Telecom Italia garantisce un tempo massimo di disservizio per l'utente finale in caso di variazione di configurazione non superiore a 2 ore tranne che nel caso in cui la variazione comporti il passaggio da una tecnologia ad un'altra.

- 5. Gli SLA per la variazione dei parametri dei VC degli accessi *bitstream* prevedono che Telecom Italia informi l'operatore alternativo circa la data e la fascia (di due ore) prevista per la variazione, fascia nella quale potrebbe interrompersi il servizio per l'utente finale. Qualora Telecom Italia non riesca a variare i parametri dei VC limitando l'interruzione del servizio all'utente finale ad un tempo di 2 ore, la stessa riconoscerà all'operatore alternativo un importo pari al canone giornaliero dell'accesso per ogni due ore lavorative di ritardo.
- 6. Telecom Italia garantisce i tempi di *provisioning* dei Kit ATM e Gigabit Ethernet riportati nella Tabella 9 dell'Allegato L.
- 7. Telecom Italia specifica nell'Offerta di Riferimento il numero di giorni lavorativi, che decorrono dalla data di richiesta dell'operatore, entro cui viene fornita l'attività di pre-qualificazione della linea di accesso e le relative penali. Telecom Italia predispone uno SLA corredato di adeguate penali relativo alle prestazioni effettivamente ottenibili successivamente all'attivazione dei servizi da parte degli operatori che hanno richiesto l'attività di pre-qualificazione a titolo oneroso.
- 8. Telecom Italia specifica nell'Offerta di Riferimento uno SLA per il *provisioning* del servizio di interconnessione al DSLAM, corredato da relative penali.
- 9. Gli SLA *premium* per il *provisioning* garantiscono prestazioni migliorative rispetto agli SLA base, specificando i tempi massimi di fornitura dei servizi per il 100% dei casi, per il 98% dei casi e per il 95% dei casi.

# SLA e penali per l'assurance

- 1. Telecom Italia garantisce, nell'ambito dello SLA base per l'assurance:
  - a. per gli accessi simmetrici, un tempo di ripristino di 4 ore solari per il 95% dei guasti segnalati fra le ore 8.00 e le ore 16.00 e di 12 ore solari per il restante 5% dei guasti e per tutte le segnalazioni ricevute tra le 16.00 e le 8.00.
  - b. per gli accessi asimmetrici, un tempo di ripristino di 24 ore solari per il 95% dei guasti segnalati fra le ore 8.00 e le ore 16.00 e di 32 ore solari per il restante 5% dei guasti e per tutte le segnalazioni ricevute tra le 16.00 e le 8.00
  - c. un tempo di ripristino dei guasti sui VP/VLAN pari a 4 ore solari, se la segnalazione viene inoltrata tra le ore 08.00 e le ore 12.00, pari a 12 ore solari nei restanti casi;
  - d. per gli accessi su rete in fibra, un tempo di ripristino di 24 ore solari per il 95% dei guasti segnalati fra le ore 8.00 e le ore 16.00 e di 32 ore solari per il

restante 5% dei guasti e per tutte le segnalazioni ricevute tra le 16.00 e le 8 00

- 2. Telecom Italia, ai fini del calcolo dei tempi di *assurance*, considera quale momento terminale la NCG (notifica di rimozione del guasto) e non la DRG (data/ora rimozione del guasto).
- 3. In caso di guasto di un qualunque elemento della propria rete, Telecom Italia somma alle penali di *assurance* di tale elemento le penali di *assurance* di tutti gli elementi della catena impiantistica a valle dell'elemento guasto che non sono in grado di garantire le proprie prestazioni a causa del guasto dell'elemento a monte.
- 4. Telecom Italia prevede un'opzione di SLA *premium* di *assurance* su base singola richiesta, da fatturarsi solamente nel caso in cui il ripristino avvenga entro i termini previsti dallo SLA stesso. Le penali di *assurance* per gli SLA *premium* sono proporzionalmente superiori a quelle degli SLA base.

# Art. 59

## SLA e penali per la disponibilità

1. Telecom Italia pubblica SLA base per la disponibilità annua pari al 98% per gli accessi *bitstream* ed al 98,8% per i VC. Gli SLA sulla disponibilità devono essere corredati di apposite penali.

### Art. 60

# Non applicazione e sospensione degli SLA

- 1. In caso di sospensione per irreperibilità cliente, Telecom Italia informa il referente nominato dall'operatore.
- 2. Telecom Italia permette l'interruzione della sospensione mediante notifica sul portale da parte dell'operatore.
- 3. Telecom Italia prevede che la facoltà di "interruzione" della sospensione, relativamente al processo di *provisioning*, possa essere esercitata dall'operatore interconnesso entro 5 giorni lavorativi dalla data di comunicazione della sospensione da parte di Telecom Italia. Qualora la sospensione causa cliente dovesse essere reiterata per 5 volte, il processo di lavorazione viene definitivamente annullato con imputazione all'operatore di una penale per intervento a vuoto.
- 4. Telecom Italia non addebita interventi a vuoto dovuti a diagnosi errate.

# Corresponsione delle penali

- 1. Telecom Italia non applica alcun termine di decadenza alla possibilità di esercizio da parte degli operatori del diritto di richiesta della corresponsione delle penali, purché la verifica congiunta delle stesse avvenga entro 18 mesi dalla chiusura di ciascun anno solare di riferimento.
- 2. Telecom Italia prevede che il computo delle penali possa essere effettuato su base semestrale nel caso di servizio attivo per meno di un anno solare.

## Art. 62

# Disposizioni circa la verifica degli SLA di provisioning ed assurance

- 1. Il sistema automatizzato di Telecom Italia, di cui all'Art. 36, deve permettere il monitoraggio e deve conservare traccia delle comunicazioni riguardanti il *provisioning* e l'*assurance*, fornendo informazioni dettagliate circa il referente di Telecom Italia, le causali di guasto individuate e le tempistiche di lavorazione. Le informazioni disponibili devono permettere agli operatori la verifica del rispetto degli SLA di *provisioning* ed *assurance* ed il computo delle relative penali. Tale sistema deve garantire peraltro la conformità a quanto previsto dalla delibera n. 718/08/CONS che rende vincolante il Gruppo di Impegni n. 1, ed in particolare i punti 1.4, 1.8.-1.13.
- 2. Telecom Italia rende disponibile con almeno tre mesi di anticipo rispetto al lancio di ogni nuovo servizio *bitstream* tutte le informazioni utili a permettere agli operatori le attività di adeguamento dei propri sistemi informativi.

## **Sezione VI**

# CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA – WHOLESALE LINE RENTAL

### Art. 63

## Offerta di Riferimento

- 1. Nell'Offerta di Riferimento Telecom Italia pubblica le condizioni economiche, le caratteristiche tecniche e il contratto standard di fornitura del servizio WLR, delle prestazioni associate e dei servizi accessori. L'Offerta di Riferimento contiene altresì Service Level Agreements, differenziati in SLA base e SLA premium, conformemente a quanto stabilito dall'Autorità nella delibera n. 694/06/CONS, corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali.
- 2. In particolare, l'Offerta di Riferimento assicura che: *i)* le condizioni di *provisioning* e *assurance* siano conformi a quanto previsto dalla delibera n.

- 694/06/CONS e dal presente provvedimento; *ii)* le condizioni di *provisioning* includano il tasso di errata attivazione.
- 3. Il sistema automatizzato di Telecom Italia, di cui all'Art. 47, permette il monitoraggio e conserva traccia singole delle comunicazioni riguardanti il *provisioning* e l'*assurance*, fornendo informazioni circa il referente di Telecom Italia, le causali di guasto individuate e le tempistiche di lavorazione. Le informazioni disponibili devono permettere agli operatori la verifica del rispetto degli SLA di *provisioning* ed *assurance* ed il computo delle relative penali. Tale sistema deve garantire peraltro la conformità a quanto previsto dalla delibera n. 718/08/CONS che rende vincolante il Gruppo di Impegni n. 1, ed in particolare i punti 1.4, 1.8.-1.13.

# Sezione VII CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI NON DISCRIMINAZIONE

#### **Art. 64**

# Condizioni attuative degli obblighi di non discriminazione

- 1. Per la fornitura di servizi di accesso equivalenti ai servizi di accesso all'ingrosso alla rete in rame ed in fibra ottica di cui all'Art. 5, Art. 6 ed Art. 7 Telecom Italia garantisce che:
  - a. la fornitura dei servizi di accesso alle proprie divisioni interne avvenga attraverso la stipula di accordi interni che esplicitino le condizioni generali di fornitura tecniche ed economiche. Tali accordi hanno validità annuale e contengono almeno le clausole relative agli SLA di *provisioning*, *assurance* e disponibilità garantiti per ciascuno dei servizi forniti internamente. Tali SLA devono riportare, se applicabili, le clausole degli SLA relativi ai corrispondenti servizi presentati nell'ambito dell'Offerta di Riferimento. I prezzi di cessione interna riportati dai contratti interni sono quelli presentati nell'ambito dell'Offerta di Riferimento. Tali accordi devono essere comunicati all'Autorità entro il 31 luglio, di ciascun anno unitamente a qualsiasi altra informazione necessaria a verificare il rispetto della parità di trattamento;
  - b. la fornitura di servizi di accesso avvenga assicurando il medesimo livello di servizio e assistenza sul territorio agli operatori alternativi e alle proprie divisioni interne;
  - c. la contrattualizzazione con gli operatori alternativi e la vendita di servizi di accesso sia condotta da personale di unità organizzative distinte da quelle interne che offrono i servizi finali;
  - d. la gestione di dati e informazioni relative ai servizi di accesso acquistati dagli operatori interconnessi sia separata da quella relativa ai dati accessibili dalle divisioni di vendita dei servizi finali;

- e. i sistemi informativi e gestionali relativi ai dati degli operatori alternativi siano gestiti da personale differente da quello preposto alle attività commerciali verso i clienti finali e che tali sistemi e le relative informazioni non siano accessibili al personale delle unità organizzative commerciali che forniscono servizi ai clienti finali.
- 2. Telecom Italia garantisce che il personale di *Open Access* o di qualsiasi altra funzione cui siano attribuite le competenze relative alla fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso di cui al presente provvedimento non svolga alcuna attività commerciale di vendita presso i clienti finali. Tale misura garantisce peraltro la conformità a quanto previsto dalla delibera n. 718/08/CONS che rende vincolante il Gruppo di Impegni n. 11.
- 3. Il sistema automatizzato di gestione delle attività di *provisioning* di cui all'Art. 21, Art. 36 e Art. 47 deve garantire peraltro la conformità a quanto previsto dalla delibera n. 718/08/CONS che rende vincolante il Gruppo di Impegni n. 1, ed in particolare i punti 1.1. 1.5.
- 4. Telecom Italia fornisce all'operatore che ne fa richiesta tutte le informazioni per la migrazione di un insieme di servizi di accesso all'ingrosso destinati a un singolo cliente finale che si è già impegnato formalmente ad acquisire dall'operatore tali servizi al fine di assicurare il minimo disagio al cliente finale e far si che la migrazione avvenga con le migliori tempistiche possibili. Al fine di garantire la riservatezza dei dati in questione l'operatore che richiede le informazioni dovrà disporre di una specifica delega o incarico di rappresentanza che ne circoscriva il mandato conoscitivo.
- 5. Al fine di verificare le condizioni di offerta dei servizi bitstream, Telecom Italia comunica all'Autorità le condizioni tecniche (inclusi gli SLA) ed economiche che caratterizzano ciascuna offerta al dettaglio di servizi a banda larga, nonché i costi delle componenti impiantistiche e commerciali aggiuntive rispetto al servizio bitstream regolamentato. In particolare, Telecom Italia, fornisce evidenza disaggregata dei servizi aggiuntivi e dei costi non pertinenti, tra cui quelli di seguito elencati: a) marketing; b) pubblicità; c) rete di vendita diretta e indiretta; d) fatturazione; e) rischio insolvenza; f) assistenza clienti; g) infrastrutture di rete aggiuntive a quelle incluse nei servizi all'ingrosso, inclusivi dei costi di manutenzione.
- 6. Al fine di consentire la verifica della non discriminazione Telecom Italia presenta all'Autorità su base semestrale una adeguata reportistica recante i tempi di fornitura, ripristino, disattivazione e disponibilità dei seguenti servizi forniti su rete in rame e su rete in fibra sia ad operatori alternativi sia alle proprie divisioni interne: *i*) accesso disaggregato alla rete locale, alla sottorete locale nonché servizi di co-locazione ed altri servizi accessori; *ii*) accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta; *iii*) accesso disaggregato alla rete in fibra a livello di centrale locale, laddove ciò risulti tecnicamente possibile; *iv*) servizio *end-to-end*; *v*)

accesso al segmento di terminazione; *vi*) *bitstream* e relativi servizi accessori; *vii*) WLR e relative prestazioni associate e servizi accessori.

- 7. La reportistica di cui ai commi precedenti include una tabella comparativa dei valori degli indicatori di qualità di cui al punto precedente predisposta secondo il modello dell'Allegato C della delibera n. 152/02/CONS. Inoltre, con riferimento ai tempi indicati nelle offerte di servizi intermedi agli operatori alternativi e garantiti alle divisioni interne, la reportistica dà evidenza del 95° percentile dei tempi effettivamente impiegati e delle relative modalità di calcolo, evidenziando tali misure in modo disaggregato per le diverse tipologie di SLA (base o *premium*) e di servizio finale. In particolare, la reportistica contiene l'indicazione del:
  - a. volume di ordinativi ricevuti;
  - b. volume di ordinativi rifiutati con le relative motivazioni;
  - c. tempo medio tra ricezione dell'ordinativo e accettazione da parte di Telecom Italia;
  - d. tempo medio tra accettazione dell'ordinativo e attivazione del servizio;
  - e. percentuale di linee che hanno subito danni in un specifico periodo;
  - f. tempo medio tra apertura di ticket per guasto e chiusura guasto.

In aggiunta alla reportistica di cui ai commi precedenti, Telecom Italia predispone un sistema di monitoraggio delle prestazioni della propria funzione cui siano attribuite le competenze nella fornitura dei servizi oggetto del presente provvedimento e fornisce le garanzie di trasparenza di tale sistema di monitoraggio. Tali misure garantiscono peraltro la conformità a quanto previsto dalla delibera n. 718/08/CONS che rende vincolanti i Gruppi di Impegni n. 3 e n.

- 8. Telecom Italia, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta sotto la propria responsabilità una relazione annuale, certificata da un soggetto terzo, che comprovi la separazione tra sistemi informativi di *Open Access* o di qualsiasi altra funzione cui siano attribuite le competenze relative alla fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso di cui al presente provvedimento e quelli delle funzioni commerciali che forniscono servizi agli utenti finali. Tale relazione indica inoltre quali misure siano adottate per impedire l'utilizzo dei dati riservati relativi alla clientela degli operatori da parte delle divisioni commerciali dell'operatore notificato che forniscono servizi agli utenti finali.
- 9. L'Organo di Vigilanza, conformemente a quanto previsto nella delibera n. 718/08/CONS che ha reso vincolante al Gruppo di Impegni n. 7, vigila sulla corretta esecuzione delle misure oggetto di Impegni, al fine di garantire l'effettività del rispetto del principio di parità di trattamento interna/esterna nella fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso.

# Replicabilità dei servizi di accesso a banda larga

- 1. Tutte le offerte *retail* di Telecom Italia di servizi di accesso a banda larga offerti su rete in rame e su rete in fibra, commercializzati singolarmente o in *bundle* con altri incluse le promozioni devono essere replicabili da parte di un operatore efficiente.
- 2. L'Autorità effettua le verifiche della replicabilità delle offerte di cui al comma precedente mediante i *test* di prezzo definiti dalla delibera n. 499/10/CONS.
- 3. Per ogni offerta *retail* di cui al primo comma, Telecom Italia fornisce all'Autorità, non meno di 30 giorni prima dell'avvio della commercializzazione dell'offerta, i dati necessari alla verifica di cui al comma precedente.

# Sezione VIII CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI SEPARAZIONE CONTABILE

#### Art. 66

# Condizioni attuative degli obblighi di separazione contabile – accesso fisico all'ingrosso

- 1. I Conti Economici di cui ai punti i. e ii. del comma 4, Art. 12 (servizi di *full unbundling* e *unbundling* dati) devono riportare separatamente i seguenti ricavi figurativi, dando evidenza, nei prospetti di dettaglio di cui al successivo Art. 78, delle quantità fornite e dei relativi prezzi unitari di cessione interna:
  - i. i transfer charge da accesso a larga banda all'ingrosso su rete in rame;
  - ii. i *transfer charge* dai servizi di segmenti terminali di linee affittate su rete in rame;
  - iii. i transfer charge da servizi WLR;
  - iv. eventuali ulteriori *transfer charge* da altri servizi *retail* (esclusi quelli dai servizi a banda larga *retail* e dai mercati nn. 1a ed 1b).
  - I Conti Economici dei servizi di *full unbundling* ed *unbundling* dati devono riportare, inoltre, i ricavi generati dalla fornitura di servizi ad altri operatori dando evidenza nei prospetti di dettaglio di cui al successivo Art. 78 delle quantità fornite e dei prezzi unitari risultanti dall'Offerta di Riferimento.
- 2. Il Conto Economico di cui al punto iii. del comma 4, Art. 12 (servizi di *virtual unbundling*) deve riportare i ricavi generati dalla fornitura di servizi ad altri operatori dando evidenza nei prospetti di dettaglio di cui al successivo Art. 78 delle quantità fornite e dei prezzi unitari risultanti dall'Offerta di Riferimento.
- 3. Il Conto Economico dei servizi di cui al punto iv. del comma 4, Art. 12 (servizi di *sub-loop unbundling*) deve riportare separatamente i seguenti ricavi figurativi,

dando evidenza, nei prospetti di dettaglio di cui al successivo Art. 78, delle quantità fornite e dei relativi prezzi unitari di cessione interna:

- i. i transfer charge da accesso a larga banda all'ingrosso su rete in rame;
- ii. i transfer charge da accesso a larga banda all'ingrosso su rete in fibra ottica.

Il Conto Economico dei servizi di *sub-loop unbundling* deve riportare, inoltre, i ricavi generati dalla fornitura di servizi ad altri operatori dando evidenza nei prospetti di dettaglio di cui al successivo Art. 78 delle quantità fornite e dei prezzi unitari risultanti dall'Offerta di Riferimento.

- 4. Il Conto Economico dei servizi di cui al punto v. del comma 4, Art. 12 (servizi di *shared access*) deve riportare i ricavi figurativi relativi ai *transfer charge* da accesso a larga banda all'ingrosso su rete in rame, dando evidenza, nei prospetti di dettaglio di cui al successivo Art. 78, delle quantità fornite e dei relativi prezzi unitari di cessione interna.
  - Il Conto Economico dei servizi di *shared access* deve riportare, inoltre, i ricavi generati dalla fornitura di servizi ad altri operatori dando evidenza nei prospetti di dettaglio di cui al successivo Art. 78 delle quantità fornite e dei prezzi unitari risultanti dall'Offerta di Riferimento.
- 5. I Conti Economici dei servizi di cui ai punti ix. e xi. del comma 4, Art. 12 (servizi di accesso alla fibra spenta e di accesso *end to end*) riportano separatamente i seguenti ricavi figurativi, dando evidenza nei prospetti di dettaglio di cui al successivo Art. 78 delle quantità fornite e dei relativi prezzi unitari di cessione interna:
  - i. i *transfer charge* da servizi di accesso a larga banda all'ingrosso su rete in fibra;
  - ii. i transfer charge da servizi di segmenti terminali di linee affittate in fibra.

I Conti Economici dei servizi di accesso alla fibra spenta e di accesso *end to end* devono riportare, inoltre, i ricavi generati dalla fornitura di servizi ad altri operatori, dando evidenza nei prospetti di dettaglio di cui al successivo Art. 78 delle quantità fornite e dei prezzi unitari risultanti dall'Offerta di Riferimento.

- 6. Il Conto Economico del servizio di cui al punto x. del comma 4, Art. 12 (servizio di accesso al segmento di terminazione in rame ed in fibra) riporta separatamente i seguenti ricavi figurativi, disaggregati per il rame e per la fibra, dando evidenza nei prospetti di dettaglio di cui al successivo Art. 78 delle quantità fornite e dei relativi prezzi unitari di cessione interna:
  - i. i *transfer charge* da servizi di accesso a larga banda all'ingrosso su rete in fibra:
  - ii. i transfer charge da servizi di segmenti terminali di linee affittate in fibra.

Il Conto Economico del servizio di accesso al segmento di terminazione riporta separatamente i ricavi generati dalla fornitura di servizi ad altri operatori,

- disaggregati per il rame e per la fibra, dando evidenza nei prospetti di dettaglio di cui al successivo Art. 78 delle quantità fornite e dei prezzi unitari risultanti dall'Offerta di Riferimento.
- 7. I Conti Economici dei servizi di cui ai punti vi., vii. e viii. del comma 4, Art. 12 (servizio di accesso ai cavidotti nella tratta di accesso alla centrale; in primaria e secondaria e nella tratta di adduzione) riportano i ricavi generati dalla fornitura di servizi ad altri operatori, dando evidenza nei prospetti di dettaglio di cui al successivo Art. 78 delle quantità fornite e dei prezzi unitari risultanti dall'Offerta di Riferimento
- 8. I Conti Economici di ciascuno dei servizi di accesso fisico elencati al comma 4, Art. 12 evidenziano separatamente:
  - a. i costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi suddivisi in:
    - ammortamenti degli *asset*;
    - personale (per le attività di gestione, di fornitura, di manutenzione preventiva e correttiva);
    - costi esterni ed altri costi (rientrano in questa voce, inter alia, se
      pertinenti, i costi relativi alle attività di gestione degli spazi tecnici
      in centrale, quali i costi di fornitura di energia ed i costi di
      condizionamento, i costi di facility management ed eventuali quote
      da versare ad altri operatori e costi di appalto per specifiche
      attività);
  - b. il costo del capitale.
- 9. I Rendiconti del Capitale Impiegato di ciascuno dei servizi di accesso disaggregato e relativi servizi accessori, elencati al comma 4, Art. 12 evidenziano separatamente:
  - a. il capitale totale impiegato per la produzione di ciascun servizio suddiviso in:
    - attività correnti;
    - attività non correnti (immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali ed altre attività non correnti);
    - passività correnti;
    - passività non correnti.

# Condizioni attuative degli obblighi di separazione contabile – accesso a banda larga all'ingrosso

1. Il Conto Economico del servizio di cui al punto i. del comma 4, Art. 13 (servizio di accesso al nodo DSLAM su tutte le tecnologie di trasporto e su tutte le tipologie di accesso) riporta i ricavi generati dalla fornitura di servizi ad altri operatori, dando

- evidenza nei prospetti di dettaglio di cui al successivo Art. 78 delle quantità fornite e dei prezzi unitari risultanti dall'Offerta di Riferimento.
- 2. Il Conto Economico del servizio di cui al punto ii. del comma 4, Art. 13 (servizio di accesso al nodo *Parent* su tutte le tecnologie di trasporto, su tutte le tipologie di accesso, su tutte le classi di servizio) deve riportare separatamente i seguenti ricavi e costi figurativi, dando evidenza, nei prospetti di dettaglio di cui al successivo Art. 78, delle quantità fornite/acquistate e dei relativi prezzi unitari di cessione interna:
  - i. i *transfer charge* dai servizi a banda larga al dettaglio, evidenziando separatamente i *transfer charge* relativi al *naked bitstream* da quelli relativi al *bitstream* su linea condivisa (Ricavo);
  - ii. i costi (*transfer charge*) sostenuti per l'acquisizione interna dei servizi di accesso fisico (mercato n. 4) che fungono da *input* per i servizi a banda larga all'ingrosso su reti in rame ed in fibra ottica e relative prestazioni accessorie.
  - Il Conto Economico del servizio di cui al punto ii. del comma 4, Art. 13 deve riportare, inoltre, i ricavi generati dalla fornitura di servizi ad altri operatori dando evidenza nei prospetti di dettaglio di cui al successivo Art. 78 delle quantità fornite e dei relativi prezzi unitari riportati in Offerta di Riferimento.
- 3. I Conti Economici dei servizi di cui ai punti iii., iv. e v. del comma 4, Art. 13 (servizio di accesso *bitstream* a livello di centrale locale, di area di raccolta e di macroarea di raccolta) devono riportare separatamente i seguenti ricavi e costi figurativi, dando evidenza nei prospetti di dettaglio di cui al successivo Art. 78 delle quantità fornite/acquistate e dei relativi prezzi unitari di cessione interna:
  - i. i *transfer charge* dai servizi a banda larga al dettaglio su reti in fibra, evidenziando separatamente i *transfer charge* relativi al *naked bitstream* da quelli relativi al *bitstream* su linea condivisa (Ricavo);
  - ii. i costi (*transfer charge*) sostenuti per l'acquisizione interna dei servizi di accesso alla fibra spenta in rete primaria, in rete secondaria ed alla tratta terminale in fibra e relative prestazioni accessorie.

I Conti Economici dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso di cui ai punti iii., iv. e v. del comma 4, Art. 13 devono riportare, inoltre, i ricavi generati dalla fornitura di servizi ad altri operatori dando evidenza nei prospetti di dettaglio di cui al successivo Art. 78 delle quantità fornite e dei relativi prezzi unitari riportati in Offerta di Riferimento.

- 4. I Conti Economici di ciascuno dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso di cui al comma 4, Art. 13 e dei relativi servizi accessori evidenziano separatamente:
  - a. i costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi, suddivisi in:

- ammortamenti degli *asset* della rete di commutazione (ATM e GBE/IP), del primo apparato di multiplazione (DSLAM, ADM o WDM), della catena impiantistica trasmissiva (portanti e apparati trasmissivi, elementi passivi) e della porta di interconnessione;
- adjustment CCA degli ammortamenti;
- personale (addetto alla gestione e manutenzione degli elementi della rete di trasporto ATM e GBE/IP, nonché dei DSLAM, ADM o WDM e OLT e della restante catena impiantistica trasmissiva);
- costi esterni ed altri costi (fra i quali, *inter alia*, i costi relativi alla gestione degli apparati appaltati a ditte esterne).
- b. il costo del capitale.
- 5. I Rendiconti del Capitale Impiegato di ciascuno dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso di cui al comma 4, Art. 13 e dei relativi servizi accessori evidenziano separatamente:
  - a. il capitale totale impiegato per la produzione dei servizi suddiviso in:
    - attività correnti;
    - attività non correnti (immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali ed altre attività non correnti);
    - *adjustment* CCA patrimoniale;
    - passività correnti;
    - passività non correnti.

# Condizioni attuative degli obblighi di separazione contabile – Wholesale Line Rental

- 1. I Conti Economici dei servizi di cui ai punti i. e ii. del comma 4, Art. 14 devono riportare separatamente i seguenti ricavi e costi figurativi dando evidenza, nei prospetti di dettaglio di cui al successivo Art. 78, delle quantità fornite/acquistate e dei relativi prezzi unitari di cessione interna:
  - i. i transfer charge dai mercati nn. 1a ed 1b (Ricavo);
  - ii. i costi (*transfer charge*) sostenuti per l'acquisizione interna dei servizi di accesso fisico (mercato n. 4).

I Conti Economici devono riportare, inoltre, i ricavi generati dalla fornitura di servizi WLR ad altri operatori, indicando separatamente i ricavi da canoni ed i ricavi da contributi, e dando evidenza nei prospetti di dettaglio di cui al successivo Art. 78 delle quantità fornite e dei prezzi unitari risultanti dall'Offerta di Riferimento.

2. I Conti Economici dei servizi di cui al comma 1, delle prestazioni associate e dei relativi servizi accessori, evidenziano separatamente:

- a. i costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi suddivisi in:
  - ammortamenti;
  - adjustment CCA degli ammortamenti;
  - personale;
  - costi esterni ed altri costi (rientrano in questa voce, *inter alia*, i costi relativi alla gestione degli apparati appaltati a ditte esterne);
- b. il costo del capitale.
- 3. I Rendiconti del Capitale Impiegato dei servizi di cui al comma 1, delle prestazioni associate e dei relativi servizi accessori, evidenziano separatamente:
  - a. il capitale totale impiegato per la produzione dei servizi suddiviso in:
    - attività correnti;
    - attività non correnti (immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali ed altre attività non correnti);
    - *adjustment* CCA patrimoniale;
    - passività correnti;
    - passività non correnti.

# Condizioni attuative degli obblighi di separazione contabile – Disposizioni comuni

- 1. Telecom Italia predispone e sottopone all'approvazione dell'Autorità, in appositi contratti di servizio, i *transfer charge* corrispondenti ai servizi di accesso all'ingrosso di cui al presente provvedimento forniti dalla funzione *Open Access* e/o da qualsiasi altra funzione di Telecom Italia cui siano attribuite le competenze nella fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso, in conformità con le disposizioni della delibera n. 678/11/CONS.
- 2. Telecom Italia predispone e sottopone all'approvazione dell'Autorità la contabilità regolatoria separata relativa ad *Open Access* e/o a qualsiasi altra funzione di Telecom Italia cui siano attribuite le competenze relative alla fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso di cui al presente provvedimento, in conformità con le disposizioni della delibera n. 678/11/CONS.

### Sezione IX -

# CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI CONTROLLO DEI PREZZI E CONTABILITÀ DEI COSTI – ACCESSO FISICO ALL'INGROSSO

### Art. 70

# Condizioni attuative dell'obbligo di controllo dei prezzi - servizi di accesso fisico all'ingrosso in rame

- 1. Per l'anno 2016, Telecom Italia applica i valori dei canoni dei servizi di accesso fisico alla rete in rame che risultano dall'aggiornamento del modello di costo di tipo *bottom up* LRIC adottato dall'Autorità con delibera n. 578/10/CONS, secondo quanto previsto al comma successivo.
- 2. A partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per i servizi di accesso fisico all'ingrosso in rame, Telecom Italia applica i seguenti canoni mensili:
  - a. *unbundling* del *local loop*: [8,88 euro 9,29 euro];
  - b. shared access: [0,80 euro 0,80 euro];
  - c. unbundling del sub loop: [6,66 euro 6,61 euro].
- 3. Per gli anni 2014 e 2015, Telecom Italia applica i canoni mensili dei servizi elencati al comma precedente che risulteranno dall'applicazione di un *trend* lineare tra il valore per il 2016 ed il valore approvato dall'Autorità per l'anno 2013 nei relativi procedimenti di approvazione delle Offerte di Riferimento.
- 4. Ai canoni di seguito elencati si applicano, per gli anni 2014-2016, le medesime variazioni percentuali annuali stabilite per il servizio di *unbundling* del *local loop*:
  - a. canone mensile per due coppie metalliche per sistemi HDSL, ISDN PRA per servizio ULL;
  - b. canone mensile per singola coppia per servizio ULL virtuale.
- 5. Al canone mensile per due coppie al livello di sottorete locale si applicano, per gli anni 2014-2016, le medesime variazioni percentuali annuali stabilite per il servizio di *sub loop unbundling*.
- 6. Al canone mensile del servizio di prolungamento dell'accesso con portante in fibra si applica, per gli anni 2014-2016, una variazione percentuale annuale pari a zero.

## Art. 71

# Condizioni attuative dell'obbligo di controllo dei prezzi - servizi di accesso fisico all'ingrosso in fibra ottica

- 1. Per l'anno 2013, Telecom Italia applica i valori dei canoni dei servizi di accesso fisico alla rete in fibra ottica approvati dall'Autorità nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle Offerte di Riferimento relative all'anno 2013.
- 2. Per l'anno 2016, a partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre, Telecom Italia applica i valori dei canoni dei servizi di accesso fisico alla rete in fibra ottica elencati nella tabella sotto riportata, che risultano dal modello di costo di tipo *bottom up* LRIC di cui all'Allegato F.

# Canoni dei servizi di accesso fisico all'ingrosso NGA

Servizio	2016 (€)
infrastrutture civili di nuova realizzazione - IRU 15 anni/metro	10,53
infrastrutture civili esistenti - IRU 15 anni/metro	6,40
infrastrutture civili in adduzione - IRU 15 anni/minitubo	370,41
fibra spenta in rete primaria - IRU 15 anni	2.918,53
fibra spenta in rete secondaria - IRU 15 anni	1.277,05
accesso end-to-end - canone mensile	50,67
accesso al segmento di terminazione - canone mensile	5,98

3. Per gli anni 2014 e 2015, Telecom Italia applica i valori dei canoni dei servizi di accesso fisico alla rete in fibra ottica che risulteranno dall'applicazione di un *trend* lineare tra il valore per il 2016 ed il valore che sarà approvato dall'Autorità per l'anno 2013.

# Art. 72 Condizioni attuative degli obblighi di contabilità dei costi - accesso fisico all'ingrosso

1. I costi unitari di ciascun servizio di accesso fisico alla rete in rame o in fibra e dei relativi servizi accessori – forniti internamente ed esternamente – sono ottenuti a partire dai costi unitari dei centri di costo/attività elementari necessari alla fornitura del servizio, sulla base di opportuni fattori di utilizzo. Per ciascun centro di costo/attività elementare riportato nei prospetti di dettaglio, Telecom Italia evidenzia le attività immobilizzate ad esso relative, la vita utile, il valore iniziale e la base di costo impiegata. A tal fine Telecom Italia compila l'Allegato M – Tabelle 1 e 12.

- 2. Per ciascun centro di costo/attività elementare riportato nei prospetti di dettaglio, Telecom Italia, evidenzia i costi unitari ad esso relativi ed i criteri di ribaltamento di detti costi unitari sui prezzi dei servizi di accesso fisico alla rete in rame ed in fibra ottica, suddivisi in contributi e canoni, secondo i formati di cui all'Allegato M Tabelle 2, 3, 13 e 14. Telecom Italia compila l'Allegato M Tabelle 1, 2, 3, 12, 13 e 14 in modo da dare evidenza delle seguenti informazioni:
  - a. i costi di manutenzione correttiva relativi alle coppie xDSL;
  - b. i costi di manutenzione correttiva relativi alla tecnologia POTS;
  - c. i costi di manutenzione correttiva relativi ad altre tecnologie trasmissive (ISDN, HDSL, etc.);
  - d. i costi di manutenzione correttiva sostenuti direttamente o indirettamente da Telecom Italia anche nell'ambito dei contratti di *System* unico, fornendo opportuna evidenza dei costi del processo di manutenzione correttiva rispetto alle attività di *back office* (gestione e dispacciamento, gestione dei guasti ripetuti e dei guasti multipli, risoluzione guasti NP, collaudo) e di risoluzione dei guasti complessi ("bonifica evolutiva");
  - e. la descrizione dei *driver* di ripartizione dei costi di manutenzione correttiva tra le tecnologie xDSL e POTS e altro;
  - f. le quantità di collegamenti xDSL attivi per servizi forniti internamente ed esternamente (con o senza POTS attivo);
  - g. le quantità di collegamenti totali in tecnologia POTS forniti internamente ed esternamente (con o senza xDSL attivo);
  - h. le quantità di collegamenti congiuntamente attivi con tecnologie POTS ed xDSL forniti internamente ed esternamente;
  - i. le quantità di collegamenti attivi con le restanti tecnologie forniti internamente ed esternamente.
- 3. Telecom Italia, per il calcolo dei costi unitari dei servizi di accesso fisico alla rete in rame, adotta i seguenti criteri:
  - a. il costo unitario mensile della rete di distribuzione per la fornitura del servizio di *unbundling* su singola coppia è ottenuto ripartendo la somma dei costi legati agli elementi Rete di distribuzione secondaria (esclusa la manutenzione correttiva), Armadi, Distributori, Rete di distribuzione primaria (esclusa la manutenzione correttiva) per il numero totale di coppie attive in qualsiasi tecnologia e per qualsiasi utilizzo interno ed esterno. La manutenzione correttiva per singola tecnologia è ripartita sui volumi di coppie attive di ciascuna tecnologia corrispondente;
  - b. i costi di attivazione dei servizi di accesso in rame sono quelli dei servizi forniti esternamente ed internamente con l'inclusione dei rientri in Telecom Italia. Il costo unitario dell'attivazione è ottenuto ripartendo il costo totale succitato sul numero totale di attivazioni/rientri esterni ed interni;
  - c. il costo unitario mensile della rete di distribuzione per la fornitura del servizio di *sub loop unbundling* è ottenuto ripartendo la somma dei costi

- legati agli elementi Rete di distribuzione secondaria (esclusa la manutenzione correttiva) per il numero totale di coppie attive in qualsiasi tecnologia e per qualsiasi utilizzo interno ed esterno. La manutenzione correttiva per singola tecnologia è ripartita sui volumi di coppie attive di ciascuna tecnologia corrispondente:
- d. il costo unitario mensile del servizio di accesso condiviso si ottiene sottraendo dal costo mensile per la fornitura di una linea POTS+xDSL, su coppia singola, il costo di fornitura della sola linea POTS. In particolare, il costo unitario mensile del servizio di accesso condiviso è pari alla differenza delle quote di costo di manutenzione correttiva allocate sulle due tecnologie;
- e. i costi unitari per l'attivazione dei servizi di accesso condiviso in rame sono i costi di fornitura esterna del servizio, ripartiti sul numero totale di attivazioni di servizi di accesso condiviso.
- 4. Telecom Italia, per la valorizzazione dei costi unitari dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa, alla fibra spenta, al segmento di terminazione e del servizio *end to end* adotta i seguenti criteri:
  - a. il costo unitario annuale del servizio di accesso ai cavidotti in primaria e secondaria è determinato rapportando la somma dei costi di rete pertinenti delle rispettive tratte al volume complessivo del cavidotto delle rispettive tratte;
  - b. il costo unitario annuale del servizio di accesso alla fibra spenta è ottenuto rapportando la somma dei costi legati agli elementi di rete ad essa riferibili (per qualsiasi utilizzo interno ed esterno) al numero di fibre;
  - c. il costo unitario annuale del servizio di accesso alla tratta di adduzione ed alla tratta di accesso alla centrale è determinato rapportando la somma dei costi di rete pertinenti al volume complessivo della tubazione nella tratta;
  - d. il costo unitario mensile del servizio di accesso al segmento di terminazione è ottenuto rapportando la somma dei costi legati agli elementi di rete ad essa riferibili (per qualsiasi utilizzo interno ed esterno) al numero di linee attive e non attive.
  - e. il costo unitario mensile del servizio *end to end* è ottenuto rapportando la somma dei costi legati agli elementi di rete ad esso riferibili (per qualsiasi utilizzo interno ed esterno) al numero di linee *end to end* attive e non attive.
- 5. Per quanto riguarda i costi di co-locazione, Telecom Italia garantisce che:
  - a. il prezzo di locazione dei siti sia pari al costo medio a metro quadrato calcolato su tutte le centrali SL, documentato nei prospetti di dettaglio;
  - b. il costo del singolo modulo sia calcolato per la sola parte di occupazione nominale dello stesso, con l'esclusione delle aree non pertinenti;
  - c. gli apparati del servizio di co-locazione virtuale siano contabilizzati separatamente dai restanti servizi accessori dell'offerta di co-locazione;

- d. i prospetti di dettaglio indichino i costi operativi e di capitale dei raccordi interni di centrale, distinguendo tra costi di attivazione e costi mensili, e la numerosità dei raccordi stessi;
- e. i prospetti di dettaglio riportino i costi di manutenzione dei raccordi passivi ed il numero di interventi ad essi associato. I costi di attivazione dei raccordi sono contabilizzati separatamente ed includono, *pro quota*, anche il costo di adeguamento del sistema informatico di gestione degli stessi;
- f. i prezzi dei servizi di co-locazione "a progetto" siano orientati al costo delle attività elementari necessarie per l'allestimento dei siti.
- g. i costi del servizio di accompagnamento per la co-locazione virtuale siano basati sull'utilizzo delle risorse umane effettivamente impiegate, anche tenendo conto dei casi di c.d. *System* unico.
- 6. Telecom Italia predispone un rendiconto che riporta i costi complessivi ed il capitale impiegato nelle infrastrutture di posa, indicando separatamente quanto afferisce alle infrastrutture che ospitano solo cavi in rame, solo cavi in fibra o entrambi i tipi di cavo. Telecom Italia predispone, secondo la stessa ripartizione, due ulteriori rendiconti uno per il costo e uno relativo al capitale che riportano le quote di attribuzione di ciascun elemento ai servizi di accesso alle infrastrutture di posa acquistati dagli altri operatori, alla fibra spenta, al segmento di terminazione, al servizio *end to end* e ai servizi di accesso del mercato n. 4 forniti su rete in rame.

## Sezione X -

# CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI CONTROLLO DEI PREZZI E CONTABILITÀ DEI COSTI – ACCESSO A BANDA LARGA ALL'INGROSSO

## Art. 73

# Condizioni attuative degli obblighi di controllo dei prezzi – accesso a banda larga all'ingrosso in rame

- 1. Fatto salvo quanto disposto dall'Art. 11 comma 2 lettere *c.*, *d.*, *e.*, *f.*, per l'anno 2016 Telecom Italia applica i valori dei canoni dei servizi di accesso virtuale alla rete in rame che risultano dall'aggiornamento del modello di costo di tipo *bottom up* LRIC adottato dall'Autorità con delibera n. 578/10/CONS, secondo quanto previsto al comma successivo.
- 2. A partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per i servizi di accesso virtuale all'ingrosso in rame, Telecom Italia applica i seguenti canoni mensili:
  - a. bitstream shared: [3,79 euro 3,87 euro];
  - b. *bitstream naked*: [14,16 euro 14,79 euro];
  - c. *bitstream* simmetrico (2 Mbps): [20,03 euro 20,99 euro].

- 3. Per gli anni 2014 e 2015, Telecom Italia applica i canoni mensili dei servizi elencati al comma precedente che risulteranno dall'applicazione di un *trend* lineare tra il valore per il 2016 ed il valore approvato dall'Autorità per l'anno 2013 nei relativi procedimenti di approvazione delle Offerte di Riferimento.
- 4. Al canone degli accessi "*Lite*" a consumo su linea condivisa si applicano, per gli anni 2014-2016, le medesime variazioni percentuali annuali stabilite per il servizio *bitstream shared*.
- 5. Al canone degli accessi "*Lite*" a consumo su linea dedicata si applicano, per gli anni 2014-2016, le medesime variazioni percentuali annuali stabilite per il servizio *bitstream naked*.
- 6. Ai canoni di seguito elencati si applicano, per gli anni 2014-2016, le medesime variazioni percentuali annuali stabilite per il servizio *bitstream* simmetrico:
  - a. *canoni* apparati in sede cliente: modem ed ADM;
  - b. canoni accessi "High level" simmetrici ed asimmetrici a consumo su linea dedicata e linea condivisa.
- 7. Ai canoni dei servizi di accesso al DSLAM ATM ed Ethernet di seguito elencati si applicano, per gli anni 2014-2016, le medesime variazioni percentuali annuali stabilite per il servizio *bitstream shared*:
  - a. canoni per fornitura e collaudo sub-telaio;
  - b. canoni per manutenzione, accompagnamento, magazzino;
  - c. canoni porte *Switch* Ethernet.
- 8. Telecom Italia, nella prima Offerta di Riferimento che sarà sottoposta all'approvazione dell'Autorità, presenta le condizioni economiche del servizio VULA all'armadio di strada della sottorete locale in rame sulla base dei costi sostenuti per la fornitura del servizio (allocati con metodologia FDC) ed ipotizzando volumi ragionevoli. Il prezzo che dovrà applicarsi nelle successive Offerte di Riferimento sarà stabilito dall'Autorità sulla base dei costi incrementali di lungo periodo.
- 9. Telecom Italia nel rispetto dei vincoli di prezzo di cui al presente articolo definisce i prezzi degli accessi simmetrici prevedendo un unico prezzo medio per gli accessi "con rilanci" (cioè con DSLAM in una centrale diversa da quella di cui è attestato il cliente) e "senza rilanci" (cioè attestato direttamente sui DSLAM presenti nello stadio di linea cui è attestato il cliente), sia per il canone mensile che per i contributi *una tantum* di attivazione e disattivazione.
- 10. Nel caso in cui l'utente finale non corrisponda a Telecom Italia il canone telefonico perché l'utente stesso ha disdetto l'abbonamento successivamente all'attivazione del servizio *bitstream*, Telecom Italia deve essere remunerata dall'operatore alternativo per la fornitura della componente relativa alla rete di accesso sulla base

dei prezzi all'ingrosso stabiliti nel presente provvedimento. Lo stesso accade nel caso in cui l'utente finale non corrisponda a Telecom Italia il canone telefonico perché il servizio *bitstream* è richiesto da un altro operatore su linea non attiva

#### Art. 74

# Condizioni attuative degli obblighi di controllo dei prezzi – accesso a banda larga all'ingrosso in fibra ottica

- 1. Per l'anno 2013 Telecom Italia applica i valori dei canoni dei servizi di accesso virtuale alla rete in fibra ottica approvati dall'Autorità nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle Offerte di Riferimento relative all'anno 2013.
- 2. Fatto salvo quanto disposto dall'Art. 11 comma 2 lettera *d.*, per l'anno 2016, a partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre, Telecom Italia applica i valori dei canoni dei servizi di accesso virtuale alla rete in fibra ottica elencati nella tabella sotto riportata che risultano dal modello di costo di tipo *bottom up* LRIC di cui all'Allegato F.

## Canoni dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso NGA

Servizio	2016 (€)
VULA su rete FTTC (linea condivisa) - canone mensile	10,38
VULA su rete FTTC (linea dedicata) - canone mensile	16,99-17,04
VULA su rete FTTH (100 Mbits/10 Mbits) - canone mensile	21,12
VULA su rete FTTH (40 Mbits/40 Mbits) - canone mensile	29,27
VULA su rete FTTH (100 Mbits/100 Mbits) - canone mensile	73,34

3. Per gli anni 2014 e 2015, Telecom Italia applica i valori dei canoni dei servizi di accesso virtuale alla rete in fibra ottica che risulteranno dall'applicazione di un *trend* lineare tra il valore per il 2016 ed il valore che sarà approvato dall'Autorità per l'anno 2013.

#### Art. 75

# Condizioni attuative degli obblighi di contabilità dei costi – accesso a banda larga all'ingrosso

1. I costi unitari di ciascun servizio *bitstream* su rete in rame e fibra ottica sono ottenuti a partire dai costi unitari dei centri di costo/attività elementari necessari alla fornitura del servizio, sulla base di opportuni fattori di utilizzo.

- 2. Per ciascun centro di costo/attività elementare riportato nei prospetti di dettaglio, Telecom Italia evidenzia le attività immobilizzate ad esso relative, la vita utile, il valore iniziale e la base di costo impiegata. A tal fine Telecom Italia compila l'Allegato M Tabelle 4 e 15. Per ciascun centro di costo/attività elementare riportato nei prospetti di dettaglio, Telecom Italia, evidenzia i costi unitari ad esso relativi ed i criteri di ribaltamento di detti costi unitari sui prezzi dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso su rete in rame e fibra ottica, suddivisi in contributi e canoni, secondo i formati di cui all'Allegato M Tabelle 5, 6, 7, 16. I prospetti di dettaglio identificano i costi relativi a canoni e contributi per il caso di linea non attiva (con la medesima articolazione dell'Offerta di Riferimento) ed i costi relativi a canoni e contributi per il caso di linea attiva. Sono contabilizzati nei prospetti di dettaglio dei servizi bitstream i costi degli accessi in fibra.
- 3. I prospetti di dettaglio della componente accesso in fibra individuano centri di costo specifici per le attività comuni a tutte le tipologie di accesso (quali, ad esempio, cavi, scavi, armadi, pozzetti, attività di gestione ordinarie, ecc.) e centri di costo diretti specifici alla singola tecnologia e velocità di accesso in SDH e relative quantità prodotte per tutte le finalità.
- 4. I prospetti di dettaglio relativi ai servizi a banda larga forniti internamente ed esternamente su rete in rame individuano le componenti di trasporto (separate in portanti ed apparati trasmissivi), quelle di commutazione (in tecnologia ATM ed GBE/IP) e quelle di multiplazione (DSLAM, ADM o WDM), dando evidenza disaggregata dei costi relativi a ciascuna tecnologia (ATM ed GBE/IP) e dei costi di trasferimento relativi agli spazi nelle centrali allocati *pro quota* ai singoli apparati. In particolare, per la fornitura di servizi al nodo *parent* i prospetti riportano i centri di costo/attività elementari corrispondenti all'intera catena impiantistica suddivisi secondo l'articolazione dell'Allegato M Tabella 5.
- 5. I prospetti di dettaglio relativi ai servizi a banda larga su rete in fibra ottica forniti internamente ed esternamente individuano le componenti di accesso e trasporto, quelle di commutazione (GBE/IP) e quelle di multiplazione (OLT), dando evidenza disaggregata dei costi relativi alla tecnologia utilizzata (FTTx) e dei costi di trasferimento relativi agli spazi nelle centrali allocati *pro quota* ai singoli apparati suddivisi secondo l'articolazione dell'Allegato M Tabella 16.
- 6. Per ciascun centro di costo, i prospetti di dettaglio riportano i costi operativi, gli ammortamenti ed il capitale impiegato evidenziando, nei costi operativi, i costi da transfer charge relativi all'uso degli spazi in centrale e relative prestazioni associate e gli altri transfer charge relativi ai servizi appartenenti al mercato n. 4. Gli ammortamenti ed il capitale impiegato riportano gli aggiustamenti CCA separatamente. I flussi trasmissivi nella rete di trasporto sono allocati pro quota in proporzione alla capacità fornita su quella totale.

- 7. I prospetti di dettaglio riportano in nota le modalità di calcolo della capacità trasmissiva media in Mbit/sec attribuita agli elementi di commutazione ed agli apparati e portanti trasmissive.
- 8. I prospetti di dettaglio recano evidenza separata dei costi totali attribuiti agli apparati ATM e IP/GBE ed ai corrispondenti portanti ed apparati utilizzati nelle restanti tratte trasmissive ulteriori rispetto a quelle già documentate ai sensi del comma 4 per la fornitura interna ed esterna di servizi a banda larga.
- 9. Per le tecnologie HDSL/SHDSL ed SDH, i costi attribuibili ad apparati dedicati al singolo accesso sono computati separatamente per tipologia di accesso ed attribuiti direttamente al costo della singola tipologia attraverso un canone per linea. I costi comuni relativi ad apparati in centrale sono attribuiti alla banda o al traffico in proporzione alla capacità fornita su quella totale.

#### Sezione XI –

# CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI CONTROLLO DEI PREZZI E CONTABILITÀ DEI COSTI – WHOLESALE LINE RENTAL

#### Art. 76

## Condizioni attuative degli obblighi di controllo dei prezzi – Wholesale Line Rental

- 1. Per l'anno 2016, Telecom Italia applica i valori dei canoni del servizio *Wholesale Line Rental* (WLR) che risultano dall'aggiornamento del modello di costo di tipo *bottom up* LRIC adottato dall'Autorità con delibera n. 578/10/CONS, secondo quanto previsto al comma successivo.
- 2. A partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per il servizio WLR Telecom Italia applica i seguenti canoni mensili:
  - a. WLR POTS per clienti residenziali: [11,75 euro 12,30 euro];
  - b. WLR POTS per clienti non residenziali: [11,75 euro 12,30 euro].
- 3. Per gli anni 2014 e 2015, Telecom Italia applica i canoni mensili dei servizi elencati al comma precedente che risulteranno dall'applicazione di un *trend* lineare tra il valore per il 2016 ed il valore approvato dall'Autorità per l'anno 2013 nei relativi procedimenti di approvazione delle Offerte di Riferimento.
- 4. Ai canoni delle prestazioni associate al servizio WLR per clientela residenziale e ai relativi servizi accessori di seguito elencati si applicano, per gli anni 2014-2016, le medesime variazioni percentuali annuali stabilite per il servizio WLR residenziale:
  - a. accesso ISDN BRA;
  - b. cambio numero avviso di nuovo numero;
  - c. trasferimento di chiamata;

- d. *call conference* (CC) conversazione a tre;
- e. identificazione chiamante "Chi è";
- f. chiamata in attesa con possibilità di conversazione intermedia;
- g. multiple subscriber number per ISDN.
- 5. Ai canoni delle prestazioni associate al servizio WLR per clientela non residenziale e ai relativi servizi accessori di seguito elencati si applicano, per gli anni 2014-2016, le medesime variazioni percentuali annuali stabilite per il servizio WLR non residenziale:
  - a. accessi ISDN BRA in ciascuna configurazione;
  - b. accessi ISDN PRA in ciascuna configurazione;
  - c. accessi GNR in ciascuna configurazione;
  - d. ISDN segnalazione da utente a utente;
  - e. cambio numero avviso di nuovo numero;
  - f. trasferimento di chiamata;
  - g. *call conference* (CC) conversazione a tre;
  - h. identificazione chiamante "Chi è";
  - i. chiamata in attesa con possibilità di conversazione intermedia;
  - i. call deflection;
  - k. Closed User Group (CUG);
  - 1. *multiple subscriber number* per ISDN.

### Condizioni attuative dell'obbligo di contabilità dei costi – Wholesale Line Rental

- 1. I prospetti di dettaglio relativi ai servizi WLR individuano le componenti di trasporto POTS e ISDN, dando evidenza disaggregata dei costi di ciascuna tecnologia e dei *transfer charge* relativi agli spazi nelle centrali allocati *pro quota* ai singoli apparati. I prospetti di dettaglio documentano la formazione dei costi unitari di cui all'Allegato M Tabella 9.
- 2. I prospetti di dettaglio evidenziano per ciascun centro di costo/attività elementare il dettaglio dei costi operativi, degli ammortamenti (inclusi gli aggiustamenti CCA) del costo del capitale (inclusi gli aggiustamenti CCA), delle quantità vendute per ciascuna prestazione, secondo quanto specificato nell'Allegato M Tabella 8. Telecom Italia evidenzia altresì i criteri di ribaltamento dei costi unitari sui prezzi dei servizi WLR, secondo quanto specificato nell'Allegato M Tabella 10.

- 3. Telecom Italia dimostra nei prospetti di dettaglio la coerenza dei costi unitari attribuiti al servizio WLR ed alle relative prestazioni associate e servizi accessori con i costi unitari degli analoghi servizi di accesso forniti alle proprie divisioni interne.
- 4. I costi da *transfer charge* dettagliano separatamente i costi relativi ai servizi interni di fornitura degli elementi di accesso in rame ed i costi interni relativi alle attività di gestione degli spazi in centrale.

## Obblighi di contabilità dei costi - Disposizioni comuni

- 1. Le scritture contabili di cui all'Art. 15, inviate annualmente all'Autorità, includono una relazione che documenta il perimetro impiantistico/contabile delle attività dedicate ai servizi di accesso. La relazione documenta e motiva eventuali variazioni del perimetro impiantistico/contabile rispetto all'anno precedente, dando evidenza delle implicazioni che le avvenute variazioni sortiscono sui servizi ed è oggetto di verifica da parte del Revisore.
- 2. Ai fini della corretta valorizzazione dei *transfer charge* al prezzo, Telecom Italia presenta all'Autorità, contestualmente alle scritture contabili di cui al comma precedente, un prospetto di confronto tra i prezzi di fornitura agli altri operatori dei servizi elencati agli Art. 12, Art. 13 e Art. 14 presenti nell'Offerta di Riferimento e l'equivalente prezzo dei servizi forniti internamente, illustrando eventuali differenze derivanti dalla necessità di utilizzare funzionalità di rete e/o coefficienti di utilizzo delle stesse differenti per la fornitura esterna e per la fornitura interna. Eventuali *adjustment* di prezzo sono soggetti ad approvazione da parte dell'Autorità come previsto al par. 3.1.4 dell'Allegato A alla delibera n. 678/11/CONS. Nel medesimo prospetto di dettaglio, Telecom Italia espone le quantità prodotte di ciascun servizio, fornito esternamente ed internamente, nonché i costi ad essi pertinenti.
- 3. I prospetti di dettaglio documentano la formazione dei costi unitari di ciascun servizio di:
  - a. accesso fisico e relative prestazioni accessorie, elencati all'Art. 12, comma 4;
  - b. accesso a banda larga e relative prestazioni accessorie, elencati all'Art. 13, comma 4;
  - c. WLR, prestazioni associate e servizi accessori, elencati all'Art. 14, comma 4;
  - d. accesso al dettaglio residenziale e non residenziale, e relative prestazioni accessorie, di cui all'Art. 14 comma 5.
- 4. Fatti salvi i casi espressamente indicati dall'Autorità, l'attribuzione dei costi pertinenti ai diversi servizi avviene nel rispetto del principio di causalità, in base al quale ad ogni servizio sono allocati i costi sostenuti, direttamente o indirettamente,

- per la sua produzione. Successivamente sono allocati a ciascun servizio i costi di commercializzazione ed i costi comuni.
- 5. I prospetti di dettaglio individuano i centri di costo/attività elementari necessari alla fornitura dei servizi sulla base della catena impiantistica sottostante. Per ciascun centro di costo/attività elementare, i prospetti di dettaglio evidenziano:
  - i) i costi operativi (ammortamenti, personale e costi esterni);
  - ii) il capitale impiegato;
  - iii) le quantità di prestazioni erogate nell'anno.
- 6. Per ciascun centro di costo/attività elementare sono evidenziati i costi storici e gli aggiustamenti CCA (ove prevista tale base di costo) separatamente per gli ammortamenti e per il capitale impiegato. Per ciascun centro di costo/attività elementare, si devono evidenziare separatamente i costi operativi da trasferimento interno (transfer charge) ove presenti.
- 7. Per i centri di costo/attività elementari riconducibili alla fornitura di servizi il cui prezzo è fissato con modalità differenti (*flat* o a consumo), i prospetti di dettaglio riportano le diverse unità di misura e le relative quantità impiegate nell'erogazione di ciascun servizio.
- 8. Per ciascun servizio, il costo unitario è calcolato a partire dai costi unitari dei centri di costo/attività elementari di cui ai commi precedenti imputati attraverso coefficienti di utilizzo che tengano conto dell'impiego della risorsa da parte di ciascun servizio. Le note di commento ai prospetti documentano tale processo motivando la scelta dei coefficienti di utilizzo impiegati ed il metodo di calcolo degli stessi.
- 9. I prospetti di dettaglio riportano il costo operativo totale ed il capitale impiegato per le attività di commercializzazione e gestione all'ingrosso di tutti i servizi regolati e non regolati (c.d. costi di "gestione operatori"). I prospetti di dettaglio riportano, altresì, i costi ed il capitale impiegato relativi ai sistemi informativi ed al personale di rete incaricato della gestione degli ordinativi per le divisioni interne di Telecom Italia (c.d. costi di "gestione interna") per tutti i servizi regolati e non regolati. Sono esclusi da tali costi i costi di commercializzazione al dettaglio di Telecom Italia.
- 10. Il recupero dei costi di "gestione operatori" e di quelli di "gestione interna" avviene attraverso l'applicazione di un *mark up* medio ottenuto come rapporto tra la somma dei costi di "gestione operatori" e di "gestione interna" ed il valore totale dei servizi ceduti internamente ed esternamente, regolati e non regolati, di cui sopra. Il calcolo del *mark up* è descritto in una tabella separata dei prospetti di dettaglio.
- 11. I prospetti di dettaglio forniscono evidenza del criterio utilizzato per il recupero dei costi comuni e dell'incidenza di tali costi sul costo totale di ciascun servizio.

# Capo II - CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI MERCATI DELL'ACCESSO AL DETTAGLIO

#### Art. 79

## Verifica della replicabilità delle offerte

- 1. L'Autorità effettua la verifica dei prezzi di cui all'Art. 16, comma 1, mediante i *test* di prezzo definiti dalla delibera n. 499/10/CONS.
- 2. Al fine di consentire lo svolgimento dei *test* di prezzo di cui al comma precedente, Telecom Italia comunica all'Autorità le nuove condizioni di offerta dei servizi di accesso al dettaglio alla rete telefonica pubblica fissa rivolte alla clientela residenziale e non residenziale, nonché le modifiche alle condizioni di offerta preesistenti, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la loro commercializzazione, salvo quanto stabilito in merito alle gare per pubblici appalti ed alle procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore di cui all'Art. 80.
- 3. Contestualmente alla comunicazione delle condizioni economiche dell'offerta, che devono riportare tutti i dettagli contenuti nell'offerta medesima, compresi gli eventuali sconti che si intendono praticare ai clienti finali, Telecom Italia trasmette all'Autorità le informazioni necessarie alla valutazione dell'offerta, tra cui i profili di consumo della clientela di riferimento, evidenziando le modalità di attribuzione ai singoli servizi degli eventuali canoni aggiuntivi.
- 4. Fatte salve le sospensioni per richieste di informazioni e/o documenti, l'Autorità si esprime in ordine alla conformità della proposta sottoposta al *test* di prezzo nel termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione. Le richieste di informazioni da parte degli Uffici dell'Autorità avvengono entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora le proposte soggette a verifica richiedano un approfondimento di analisi, il termine iniziale può essere prorogato di ulteriori 30 giorni, dandone motivata comunicazione all'operatore. La commercializzazione delle offerte potrà avere luogo a seguito dell'avviso di conformità dell'Autorità ovvero al termine del periodo previsto per le verifiche dell'Autorità sulla base del principio del silenzio assenso.
- 5. Successivamente alla commercializzazione dell'offerta, l'Autorità può procedere ad effettuare le necessarie attività di vigilanza e richiedere, a tale scopo, a Telecom Italia di trasmettere i dati di consuntivo relativi ai volumi di traffico e ai ricavi associati all'offerta.
- 6. In caso di offerte promozionali, l'Autorità verifica, nell'ambito del *test* di prezzo, che l'offerta promozionale (ed anche eventuali proroghe della stessa) resti replicabile anche in assenza di un'analoga promozione a livello *wholesale*.

# Condizioni attuative dei *test* di prezzo delle offerte in ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore

- 1. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'Art. 79 le offerte dei servizi di accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa che sono forniti in ambito di gare per pubblici appalti o in ambito di procedure ad evidenza pubblica per la selezione del fornitore promosse da clienti privati, purché opportunamente documentabili.
- 2. Telecom Italia, al fine di consentire all'Autorità la verifica dei prezzi di cui all'Art. 16, comunica l'avvenuta aggiudicazione dei contratti, di cui al comma precedente, entro il termine di 30 giorni dalla stipula del contratto. A tal fine Telecom Italia realizzerà un *database*, accessibile alla sola Autorità, per il quale si indicherà un responsabile, che conterrà le seguenti informazioni:
  - a. la data di inserimento del contratto;
  - b. il nome del cliente;
  - c. i riferimenti che dimostrino l'espletamento di una procedura selettiva estesa a più concorrenti (ad es. lettera di invito, avviso pubblico, *home page*, *e-procurement*);
  - d. il valore economico e la durata del contratto;
  - e. la data di sottoscrizione del contratto;
  - f. la descrizione dei singoli servizi forniti e relativi volumi;
  - g. le condizioni economiche e tecniche praticate per i servizi offerti.
- 3. La verifica di tali contratti può essere svolta d'ufficio dall'Autorità o su segnalazione da parte di un operatore alternativo, indicando i motivi di contestazione dell'offerta. L'Autorità può convocare l'operatore alternativo che ha segnalato la non conformità dell'offerta affinché esponga, motivando, le proprie osservazioni.
- 4. L'Autorità comunica a Telecom Italia l'avvio del procedimento di valutazione corredato con le informazioni relative all'offerta sotto esame richiedendo la copia del contratto oltre che la descrizione delle soluzioni tecniche specifiche realizzate per il cliente, degli eventuali sconti, e della struttura di costo sottostante, nel termine perentorio di 15 giorni.
- 5. L'Autorità si pronuncia sul rispetto dei vincoli di prezzo delle offerte, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, fatte salve le sospensioni dei termini per le richieste di informazioni e/o documenti. Nel caso l'Autorità rilevi la necessità di un approfondimento di analisi, può prorogare i termini di ulteriori 30 giorni, dandone motivata comunicazione.

# Condizioni attuative degli obblighi di non privilegiare ingiustamente determinati clienti finali

- 1. Nella fornitura dei servizi di accesso in postazione fissa per servizi vocali a clienti residenziali e non residenziali, Telecom Italia applica condizioni simili a transazioni equivalenti e condizioni dissimili a transazioni non equivalenti.
- 2. Telecom Italia può offrire differenti condizioni economiche e tecniche a differenti gruppi di utenti, solo a condizione che tali differenze, secondo il giudizio dell'Autorità, siano giustificate in modo oggettivo, come nel caso delle c.d. "fasce sociali" di cui alla delibera n. 314/00/CONS.

#### Art. 82

# Condizioni attuative degli obblighi di non accorpare in modo indebito i servizi offerti

- 1. Telecom Italia è autorizzata a proporre sul mercato servizi di accesso destinati ai clienti residenziali e non residenziali congiuntamente ad altri servizi, secondo le modalità previste dal comma successivo.
- 2. Telecom Italia, nell'offrire congiuntamente i servizi di accesso per i clienti residenziali e non residenziali con altri servizi di telecomunicazione, è tenuta ad aggregare tali servizi in modo ragionevole, a garantire che i servizi oggetto dell'offerta congiunta siano acquistabili separatamente dal cliente finale e a sottoporre le condizioni economiche dell'offerta all'Autorità.
- 3. L'Autorità verificherà la non predatorietà delle offerte, nonché la replicabilità delle stesse da parte di un operatore alternativo efficiente, attraverso gli opportuni *test* di prezzo di cui all'Art. 79, mentre la ragionevolezza dell'offerta sarà valutata sulla base della contiguità merceologica dei beni aggregati e della loro appartenenza a mercati sottoposti a regolamentazione *ex-ante*.

#### Art. 83

# Condizioni attuative dell'obbligo di contabilità dei costi per i servizi di accesso al dettaglio

- 1. Ai sensi dell'articolo 67, comma 4, del Codice l'Autorità impone a Telecom Italia l'obbligo di contabilità dei costi per ciascuno dei servizi di accesso rivolti alla clientela residenziale (servizi rientranti nel mercato n. 1a) e per ciascuno dei servizi rivolti alla clientela non residenziale (servizi rientranti nel mercato n. 1b).
- 2. Telecom Italia predispone Conti Economici, Rendiconti del Capitale Impiegato e prospetti di dettaglio distinti per ciascuno dei servizi di accesso al dettaglio riportati al comma precedente.

- 3. I Conti Economici e gli Stati Patrimoniali di ciascuno dei servizi di accesso al dettaglio, prestazioni associate e relativi servizi accessori, evidenziano separatamente:
  - a. i ricavi generati dalla vendita dei servizi ai clienti finali suddivisi in:
    - ricavi da canoni;
    - ricavi da contributi;
    - altri ricavi;
  - b. i costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi suddivisi in:
    - ammortamenti;
    - personale;
    - costi esterni ed altri;
    - *transfer charge* (verso mercato n. 4) per acquisizione interna degli spazi in centrale e delle linee in rame;
  - c. il costo del capitale;
  - d. il capitale totale Impiegato per la produzione dei servizi suddiviso in:
    - attività correnti;
    - attività non correnti (immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali ed altre attività non correnti);
    - passività correnti;
    - passività non correnti.

## Capo III - MIGRAZIONE

#### Art. 84

# Migrazione dai servizi di accesso offerti da Telecom Italia sulla rete in rame a quelli offerti sulla rete in fibra

- 1. Telecom Italia, in assenza di accordi tra le parti, deve informare, con almeno cinque anni di anticipo, gli operatori alternativi che acquistano i servizi di accesso all'ingrosso su rete in rame della propria intenzione di dismettere o riconvertire i punti di accesso presso le centrali locali aperte ai servizi di *unbundling* su rame.
- 2. In deroga alla previsione di cui al comma precedente, il periodo di preavviso può essere ridotto a tre anni unicamente nel caso in cui Telecom Italia garantisca agli operatori alternativi colocati, per i due anni successivi alla dismissione o

riconversione della centrale locale, la fornitura di un servizio di accesso all'ingrosso su rete in fibra a condizioni tecniche pienamente equivalenti al servizio di *unbundling* precedentemente fornito su rete in rame ed alle medesime condizioni economiche. Decorsi i due anni di cui sopra, Telecom Italia non offre più il servizio equivalente, ma lo converte, su richiesta dell'operatore, in un nuovo servizio all'ingrosso tra quelli disponibili su rete in fibra.

- 3. Qualora Telecom Italia intenda offrire il servizio equivalente di cui al comma precedente, la stessa dovrà presentare all'Autorità, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, un'offerta per la fornitura del predetto servizio, che l'Autorità provvederà ad approvare con eventuali modifiche.
- 4. Telecom Italia informa, con almeno tre anni di anticipo, gli operatori alternativi che acquistano i servizi di accesso all'ingrosso su rete in rame circa la dismissione o la riconversione delle centrali non aperte ai servizi di *unbundling* su rame.
- 5. Telecom Italia è tenuta a fornire il preavviso di cui ai commi precedenti solo a seguito della commercializzazione dei propri servizi di accesso all'ingrosso su rete in fibra.
- 6. Telecom Italia, nell'ambito delle Offerte di Riferimento dei servizi di accesso all'ingrosso su rete in fibra, è tenuta a fornire dettagli circa i processi e le procedure operative automatizzate per la migrazione dei clienti.

## Capo IV - DISPOSIZIONI FINALI

### **Art. 85**

## Disposizioni finali

- 1. L'Autorità, entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, tenuto conto del carattere innovativo del servizio VULA fornito presso l'armadio di strada della sottorete locale in rame, avvia un tavolo tecnico aperto a tutti gli operatori con la finalità di precisare gli aspetti tecnici propedeutici all'implementazione del predetto servizio. Il tavolo tecnico avrà durata non superiore a 60 giorni.
- 2. L'Autorità si riserva di monitorare i prossimi sviluppi tecnologici e di mercato e, eventualmente, di rivedere la propria posizione circa l'obbligo di fornitura del servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale in rame anche alla luce dell'effettiva implementazione delle tecniche di vectoring nella sottorete locale e dell'eventuale disponibilità sul mercato di nuove soluzioni tecnologiche in grado di incrementare la velocità di trasmissione e che siano compatibili con la fornitura del suddetto servizio.
- 3. Gli Impegni di Telecom Italia approvati con delibera n. 718/08/CONS rimangono disciplinati nei termini, nelle forme e secondo le procedure indicate nella suddetta

delibera, negli impegni stessi, nella delibera n. 645/06/CONS e successive modificazioni e nella delibera n. 136/06/CONS e successive modificazioni. Ogni eventuale proposta di modifica agli Impegni avviene sulla base di un confronto tra l'Autorità e Telecom Italia ed, in ogni caso, qualora la modifica proposta costituisca un rimedio o sia direttamente connessa o accessoria ad un rimedio, prima dell'approvazione, viene sottoposta a consultazione pubblica nazionale e notificata alla Commissione europea, sulla base della disciplina vigente.

- 4. In caso di inosservanza degli obblighi di cui alla presente delibera, e di inottemperanza ai relativi ordini o diffide, l'Autorità applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 98, comma 11, del Codice delle comunicazioni elettroniche in merito alle violazioni di disposizioni relative ad imprese aventi significativo potere di mercato.
- 5. In relazione alla eventuale inottemperanza alle misure oggetto degli Impegni di Telecom Italia approvati con delibera n. 718/08/CONS e richiamate nel presente provvedimento, nel rispetto del consolidato principio del *ne bis in idem*, si prevede quanto segue:
  - a) il mancato rispetto di tali misure è sanzionato nelle forme e secondo le procedure di cui alla delibera n. 718/08/CONS;
  - b) l'Autorità, nel caso accerti il mancato rispetto di tali misure, intima a Telecom Italia, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del Codice delle comunicazioni elettroniche, di porre fine entro un mese all'infrazione e fermo restando quanto previsto al punto a) nel caso l'impresa non abbia posto fine all'infrazione entro tale termine, adotta misure adeguate e proporzionate ai sensi dell'art. 32, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche.
- 6. Per qualsiasi aspetto riguardante la fornitura dei servizi di accesso oggetto del presente provvedimento che non sia espressamente disciplinato da quest'ultimo valgono, se non incompatibili con lo stesso, le prescrizioni contenute nelle altre delibere di questa Autorità.